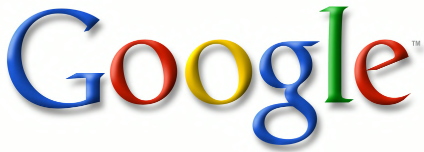
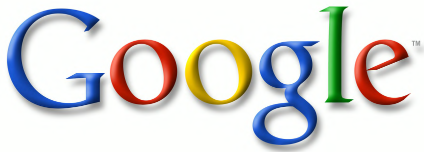




Nuovo archivio veneto

Deputazione di storia patria per le Venezie


SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV ANG
ET
VE RI TAS
CHRISTO ECCLESIAE

NUOVO ARCHIVIO VENETO

NUOVA SERIE - ANNO I

TOMO I — PARTE I

COMMISSIONE DIRETTRICE

A. MARCELLO - G. OCCIONI. BONAFFONS - R. PREDELLI

NUOVO

ARCHIVIO VENETO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELLA

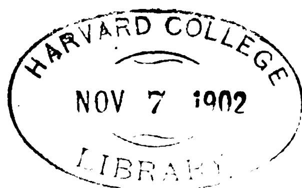
R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA



VENEZIA

PREM. TIP. VISENTINI CAV. FEDERICO

1901


HARVARD COLLEGE
NOV 7 1902
LIBRARY

GLI STATUTI CIVILI DI VENEZIA

ANTERIORI AL 1242

EDITI PER LA PRIMA VOLTA A CURA

DI ENRICO BESTA E RICCARDO PREDELLI

PREFAZIONE

Il diritto di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la formazione dello Statuto

Le vicende della legislazione civile di Venezia, prima che Jacopo Tiepolo con provvido pensiero avesse cercato di fermarla in una collezione definitiva, furono sino a ieri avvolte in una nebbia fitta d'incertezze e di errori (1). Gli sforzi, che a diradarla avevano rivolti sin dal secolo scorso i più dotti e diligenti indagatori della storia civile e letteraria della Venezia (2), non furono coronati da molto successo. Se pure il Foscarini da un largo esame di cronache e documenti trasse con sicurezza la deduzione che Jacopo Tiepolo non fu il primo legislatore della fiorente repubblica, quando volle

---

(1) Sulla base dei copiosi documenti notarili che tuttora si conservano e dei ragguagli dei cronisti cercai io stesso di abbozzarle nel mio lavoro « *Il diritto e le leggi civili di Venezia avanti il dogado di Enrico Dandolo* » pubblicato nelle annate XX, XXI e XXII dell' *Ateneo Veneto*.

(2) Cf Foscarini, *Della letteratura veneziana*, Venezia 1859, p. 19; e Sandi, *Principii di storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino al 1700*, P. I, vol. II, pp. 822 sgg., Venezia 1855. Da loro attinse il Manin, *Della veneta giurisprudenza*, Venezia 1848.

chiarire l'opera dei suoi predecessori sentì per così dire venir meno la terra ai suoi passi; e procedendo a tentoni sul terreno lubrico e pericoloso delle ipotesi, non potè sfuggire inesattezze e imprecisioni gravi. Ond'è che, sentendosi egli stesso a disagio, non seppe poi trattenersi dal deplorare che gli statutarî recenti non avessero segnato per le singole norme da essi raccolte il tempo di loro formazione e, accanto al criterio pratico e giuridico, non avesser fatto un po' di luogo al criterio storico. Ma era un pretender da loro troppo più di quel che il pensiero dei loro tempi consentisse. Non del resto ogni riguardo alla storia era in essi mancato. Anzi chi senza prevenzioni, invece che limitarsi ad un esame superficiale dei caratteri esterni dello statuto, si fosse addentrato nell' intima struttura di esso allo scopo di sceverare le parti antiche dalle aggiunte nuove, non avrebbe avuto troppo grave difficoltà nel tracciare le linee generali della storia legislativa di Venezia da Enrico Dandolo a Jacopo Tiepolo.

Non tutte le date sono infatti sparite nella legislazione nuova: altre si potevan desumere dalle cronache. Nello St. Nov. I, 29 troviamo, pur nelle stampe, ricordato il 1204 come l'anno in cui ebbero norma i *breviaria*, e in parecchi manoscritti la rubrica del cap. I, 24 addita anche con maggior precisione che *de breviariorum examinatione statutum fuit etiam olim tempore domini Rainerii Dandulo vice fungentis domini incliti ducis Veneciarum patris sui conditum et firmatum anno domini millesimo ducentesimo quarto, mense septembris, indicione octava, Rivoalti* (1). Ammettendo quindi per

(1) Così si legge nel ms. che servì già agli avogadori di comun: nel ms. I, cl. IV della biblioteca Querini-Stampalia di Venezia leggesi in quella stessa rubrica: *De breviariorum examinatione facienda per iudices examinatores hoc quod statutum fuit tempore Rainerii Dan-*

vero che Enrico Dandolo, secondo il racconto dell' *Historia ducum* e di Andrea Dandolo, avesse prima pubblicata una serie di statuti civili, noi avremmo già da queste indicazioni potuto desumere il nome di un secondo legislatore ed il tempo e l' indole dell' opera sua.

D' uno statuto *olim factum anno domini MCCXXIII mensis decembris, die VI intrante, indictione XII*, parlava poi lo St. Nov. III, 42, e doveva trattare *de donis mulierum*. Nè quella dovea esser stata l' unica opera legislativa di Pietro Ziani. Il Dandolo (1) e il Sanudo (2) attestavano ch'egli nel 1226 promulgò degli *statuta de venditione possessionum ad usum novum*. E ci saremmo per tanto trovati innanzi ad un terzo legislatore che a più riprese emanò e concesse statuti.

E non basta: dallo St. Nov. I, 38 si sarebbe potuto desumere che nel maggio 1223 Jacopo Tiepolo aveva dettate norme novelle per la tutela degli orfani, e che di conseguenza anche prima del 1242 aveva posto mano ad una revisione degli statuti civili del comune affidato al suo reggimento.

E da tutte queste considerazioni avrebbe così potuto finalmente conchiudersi che l' affermazione del cronista narrante che nel 1242 *el fo conzado lo statuto et li ordini et leze de Veniexia, et fo la quinta fiada* (3) si poteva benissimo spiegare anche senza ricorrere all'ipotesi che esistessero varie redazioni di statuti già prima di

duli vicem fungentis domini Henrici Danduli incliti Veneciarum ducis patris sui conditum et firmatum anno domini MCCIIIJ, mensis septembris, indicione VIII, Rivoalti.

(1) Cf. Dandolo, *Chronicon* in Muratori, *Rerum italicarum scriptores* XII, c. 344.

(2) Cf. Sanudo, *Vita dei dogi* in Muratori, *Rer. ital. script.* XXII, c 538.

(3) Foscarini, op. cit., p. 17, nota 1.

Enrico Dandolo, ipotesi la quale, accolta da molti (1), non poggia su argomenti inoppugnabili ed urta anzi contro le notizie positive offerte da cronache e documenti più antichi e degni di maggior fede.

Non solo. Ma sulla traccia delle notizie testè esposte e delle altre che fornivano le glosse agli statuti del Tiepolo, che altrove additai all' attenzione degli studiosi (2), e le opere del Bertaldo, si sarebbe potuto con certa approssimazione determinare quali statuti fossero stati pubblicati negli anni così stabiliti, e desumerne di conseguenza quale fosse stato veramente il nucleo primigenio dello statuto. Fortunatamente possiamo oggi scorgerlo anche senza quello spinoso e faticoso lavoro d' induzione: le redazioni statutarie anteriori a quella del 1242 ci sono distintamente offerte dal manoscritto che la Biblioteca nazionale di s. Marco acquistò nel 1893 e che ora porta il n. CXXX della cl. V lat.

§ I. *Descrizione del manoscritto marciano*, cl. V lat., CXXX.

E un manoscritto membranaceo di c. 68, le quali misurano mm. 185×125, le prime 38 numerate in cifre arabiche apparentemente nel sec. XIV, e tutte di fresco a matita, con un errore, essendosi ripetuto il n 34. La 44 e

(1) Questa fu l' ipotesi adottata, fra gli altri, dal ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1858, II, p 24, e dal MOLMENTI, *Vita privata di Venezia*, Venezia 1880, p. 48. Un po' scettico si mostrò giustamente il PERTILE, *Storia del diritto italiano*, ediz. II Torino 1898, vol. II, P. II, pp 152, e lo fu altresí lo SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, ed. II, Torino 1894, pp. 366 367.

(2) Cf. il mio lavoro *Su talune glosse agli statuti civili di Venezia composte nel secolo decimo terzo e decimo quarto*, Venezia 1897, estr dagli *Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, serie VII. tom. VIII.

le ultime quattro sono vuote. Il libro rilegato di recente è coperto da due tavolette di noce unite da una schiena di pelle. Nulla possiamo dire sulla storia del manoscritto, mancandoci ogni indicazione; solo da una nota assai sbiadita che si legge al tergo dell' ultima pagina, e che sembra della fine del sec. XIV o del principio del XV, possiamo rilevare il cognome di *Zanchano* che appartenne probabilmente al possessore d'allora. In seguito non sappiamo altro se non che il manoscritto formò parte della libreria dei conti Gozzi di Ragusa (1).

Quello che più ci importa è d' altronde la considerazione del suo vario contenuto. E in esso devonsi distinguere più parti.

Prima però di passare all' esame di queste, diremo che nelle singole pagine la scrittura fu condotta su linee orizzontali tracciate in numero di trenta, con leggera tinta bruna, fra due perpendicolari le quali lasciano verso l' interno un margine bianco di 14 mm., verso l' esterno di 24; in alto il margine è di mm. 12, al basso di 35. In media le linee piene contengono da 45 a 50 lettere, e in ogni facciata lo spazio riservato alla scrittura è di 1296 mill. quadrati.

I titoli degli articoli sono in cinabro e così le iniziali dei medesimi; le iniziali dei singoli periodi interni degli articoli sono maiuscole in nero segnate lungo uno dei loro tratti con altro tratterello a cinabro.

La prima parte del nostro manoscritto, vergata da una stessa mano in bel carattere minuscolo rotondo volgente al gotico, quale si riscontra anche nel registro dell' Archivio di Stato di Venezia intitolato *Liber communis* o *Plegiorum* (cominciato nel 1223), colle iniziali maiu-

(1) Cf. Gelcich, *Breve appendice ai documenti per l' istoria politica e commerciale della repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, Ragusa 1892.

scole di tipo onciale (nei capoversi alte da 10 a 15 mm.), apparisce scritta nella prima metà del sec. XIII, e va da c. 1 alla 37.

Dal processo di questa nostra dissertazione apparirà che in questa prima sezione, che indichiamo appunto col n. I, si debbono alla lor volta suddistinguere altre parti che segnammo nell' edizione con lettere alfabetiche. Secondo il risultato di ricerche che più oltre esporremo; da c. 1 a 17 t.° si leggerebbero infatti, dopo un *Prologus domini Petri Ziani ducis*, quella che dovette essere a nostro avviso la prima ordinata collezione di usi e di statuti di Venezia, poi gli statuti di Raniero Dandolo del 1204, e finalmente quelli pubblicati da Pietro Ziani nel 1213. Tutti questi statuti già nell' archetipo, onde provenne il manoscritto marciano, dovettero formare un sol corpo, nel quale i singoli capitoli erano distinti da apposite rubriche, tutti fuorchè uno (1).

Da c. 18 a 22 si ha quindi una serie di statuti pubblicati da Jacopo Tiepolo il 3 luglio 1229 che noi segneremo con il numero II: poi da c. 22 a 28 seguono gli statuti emanati dal medesimo doge nel maggio 1233 nei quali trovansi intercalati, da c. 22 a 23 t.°, uno statuto del 23 novembre 1231, e da c. 23 t.° a 26 gli statuti editi da Pietro Ziani nel giugno 1229. Ad un capitolo di questi fu aggiunta un' appendice del 20 aprile 1232; ciò prova che l' inserzione non fu opera arbitraria del copista, ma fu invece voluta dal legislatore stesso il quale, di conseguenza, nel 1233 aveva già incominciato a dedicarsi ad una certa opera di coordinamento per riguardo alle leggi civili che nel suo complesso distingueremo col num. III, indicandone le singole parti con lettere alfabetiche così come abbiam fatto per le collezioni dello Ziani del 1214.

Alle leggi civili del Tiepolo seguono da c. 28 t.° a 35

(1) Cf. il cap. I, A, 56.

gli statuti nautici da lui pubblicati nel giugno 1229, e da c. 34 a 37 le addizioni che ad esse fece il Tiepolo stesso nel maggio 1233, il 15 agosto 1233 ed il 16 agosto 1236.

Una mano più recente trascrisse poi, da c. 37 t.° a 39 t.°, una *Racio lombardi seu francisci quod debent solvere per pecias draporum* ed altre serie di ragguagli di pesi e misure di sommo interesse per chi voglia dar critico fondamento ad una storia dell' economia e del commercio della Venezia medioevale. Può darsi che chi le inserì nel nostro manoscritto le abbia considerate quasi come un complemento ed uno schiarimento delle norme dettate dal Tiepolo intorno al carico delle navi.

Seguono da c. 40 a 42 t.° delle regole ritmiche intorno alle scomuniche, all' ordinazione, alla collazione e revocazione dei beneficî. Ai primi versi furono apposte brevi glosse esplicative nella seconda metà del secolo decimoterzo.

Poi, dopo una carta bianca, leggonsi ancora: 1) da c. 44 a 45 t.° il *privilegium* concesso da Baldovino II di Gerusalemme al doge Domenico Michiel nel maggio 1125, edito in base al codice pinelliano dal Muratori (1), in base al *Liber albus* e al *Liber pactorum* I da Tafel e Thomas (2), in base al nostro manoscritto dal Gelcich (3);

2) da c. 45 t.° a 46 il *privilegium* concesso da Giovanni de Ybelinis signore di Bairuth nel 1222, edito già da Tafel e Thomas (4) in base al *Liber albus* e al *Liber pactorum* I, e in base al nostro manoscritto dal Gelcich (5);

(1) Muratori, *Rer. ital. script.*, XII, col. 275.

(2) Tafel e Thomas, *Urkunden zum älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig* nelle *Fontes rerum austriacarum*, XII, XIII e XIV.

(3) Gelcich, op. cit., doc. 1.

(4) Tafel e Thomas, op. cit., doc. 262.

(5) Gelcich, op. cit., doc. 2.

3) da c. 46 a 46 t.° il *privilegium* concesso da Guido Signore di Biblo a Teofilo Zeno il 2 novembre 1217, edito da Tafel e Thomas (1) in base al *Liber albus* e al *Liber pactorum I*, e in base al nostro manoscritto dal Gelcich (2);

4) a c. 47 e 47 t.°, trascritti da mano più recente di quella da cui provennero e gli statuti e i tre privilegi già accennati, il *pactum* di Bela re degli Ungari col doge Jacopo Tiepolo del 30 luglio 1244, edito in base al *Liber pactorum I* e al codice trevisaneo da Tafel e Thomas (3), dall' Engel (4), dal Ljubic' (5) e in base al nostro codice dal Gelcich (6);

5) e da c. 47 a 48 t.° il trattato fra lo stesso re e Jacopo Tiepolo del 6 agosto 1244, edito già in base al *Liber pactorum I* da Tafel e Thomas (7), dal Wenzel (8), dal Ljubic' (9) e in base al nostro manoscritto dal Gelcich (10).

Sono appunto queste aggiunte che ci offrono il più sicuro argomento per asserire che la prima parte del manoscritto contenente gli statuti è anteriore al 1244. Pubblicato lo *Statutum novum* del 1242, la trascrizione delle collezioni giuridiche anteriori non avrebbe avuto una pratica utilità: e tutto porta a credere invece che il codice nostro abbia servito alla pratica.

---

(1) TAFEL e THOMAS, op. cit., doc. 250.

(2) GELCICH, op. cit., doc. 3.

(3) TAFEL e THOMAS, op cit., doc. 302.

(4) ENGEL, *Geschichte des ungarischen Reiches*, I, 316.

(5) LJUBIC', *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, I, doc. 91.

(6) GELCICH, op cit., doc. 4.

(7) TAFEL e THOMAS op cit. doc. 303.

(8) WENZEL, *Codex diplomaticus arpadianus*, VII, p. 155. n. 93.

(9) LJUBIC', op cit., I, doc. 92.

(10) GELCICH, op. cit., doc. 5.

A tempi molto più vicini a noi non ci riporta nemmeno l'ultima parte del manoscritto la quale comprende:

da c. 50 a 54 t.° la *promissio de maleficio* dal Tiepolo pubblicata il 26 luglio 1232 (la scrittura quì è più serrata e di apparenza assolutamente gotica);

da c. 55 a 59 t.° colla scritta: *hec est ratio de lege romana* una serie di appunti intorno alle differenze ed alle analogie fra le leggi romane e le venete;

e da ultimo da c. 59 t.° a 68 t.° col titolo: *hec sunt iudicia a probis iudicibus promulgata* un' altra serie di appunti su sentenze e suggerimenti pratici intorno all'applicazione delle leggi del dogado o delle consuetudini. I singoli *iudicia* appariscono distinti da apposite rubriche in cinabro: ma non sempre la divisione in capitoli fu fatta con criterio.

Benchè quest' ultima parte sembri vergata da altra mano di quella cui dobbiamo gli statuti, perchè il carattere si mostra più minuto ed angoloso e le iniziali sono designate con maggior studio, nulla si oppone ad attribuirla al secondo quarto del secolo decimoterzo.

§ II. *Il manoscritto contiene la redazione genuina degli statuti civili anteriori a quello del 1242?*

Badando alla varia congerie del contenuto del nostro manoscritto, il Gelcich, al quale dobbiamo la prima descrizione di esso, ebbe già a supporre che avesse formato un tempo il *vade mecum* di qualche rettore da Venezia mandato nelle terre dalmate: alla sua ipotesi potrebbero offrire buon argomento i documenti relativi alla Dalmazia che in esso furono allegati alle altre parti riguardanti l'amministrazione e il governo civile del dogado. Dal fatto però che il collettore inserì nella sua raccolta anche dei versi concernenti il diritto canonico, potremmo forse più propriamente ritenere ch' ei fosse un prete notaio

addetto a qualcuno dei rettori cui Venezia affidava il governo delle terre suddite.

E così nell' una come nell' altra ipotesi potrebbe *a priori* sorgere il dubbio che il manoscritto, e specialmente la prima parte di esso, non riproduca fedelmente le leggi della dominante, ma ne offra solo degli estratti parafrasati magari per dar loro maggior chiarezza? Chi scrive, udì già esprimere più volte un tal dubbio da persona reputata esperta conoscitrice della storia veneziana, ora defunta, e il dubbio potrebbe essersi presentato o essere stato comunicato ad altri. Convien dunque tener conto di esso e cercar di toglierlo di mezzo prima di accingerci ad un lavoro che potrebbe giudicarsi sfornito di base criticamente sicura ove quel sospetto avesse consistenza. Noi abbiamo però sempre creduto che un diligente esame intrinseco del manoscritto induca a respingerlo senza esitazione. Ciò persuadono infatti, ci sembra, e la conformità delle norme in esso riferite con gli statuti nuovi dove questi per confessione espressa del legislatore riproducevano le norme antiche, ed il constatare come le varianti additate dalle glosse nel raffronto tra lo *Statutum novum* e il *vetus* concordino pienamente con la lezione del nostro codice. Perchè il lettore possa convincersi della serietà delle nostre affermazioni ci è parso opportuno riportare per esteso le glosse che hanno loro riguardo:

gl. *vel per quamcumque stratam* in St. Nov., I, 10: « hec sunt verba statuti novi ».

gl. *et quoniam interdictum* in St. Nov., I, 19: « hec » sunt verba componentium statuta usque ad verbum » *decernimus* ».

gl. *de breviariis* in St. Nov. I, 29: « hec sunt ver» ba statuti veteris usque ad versiculum *hoc intelligi*» *mus* ».

gl. *ratione propinquitatis vel conlateraneitatis* in St. Nov., I, 33: « hec sunt verba componencium statuta ».

gl. *examinatores* in St. Nov., I, 31 : « hec sunt verba » componencium statuta usque ad verbum *volumus* » *quod* ».

gl. *sed si servando* in St. Nov., I, 42 : « hec sunt » verba componentium statuta usque ad verbum *Qui* » *vero* ».

gl. *volentes* in St. Nov., I, 45 : « hec sunt verba com- » ponentium statuta ».

gl. *et tu negaveris* in St. Nov., I, 46 : « hec sunt » verba componentium statuta ».

gl. *si etiam* in St. Nov., I, 51 : « hec sunt verba » componencium statuta ».

gl. *tamen* in St. Nov., I, 53 : « statutum vetus dicit » *donis* ».

gl. *iurare* in St. Nov., I, 55 : « hucusque sunt verba » componentium statuta ».

gl. *debeat* in St. Nov., I, 57 : « hec sunt verba com- » ponentium statuta ».

gl. *si proprietas* in St. Nov., I, 58 : « hec sunt ad- » dita a componentibus statuta ».

gl. *vel commissarius* in St. Nov., I, 62 : « hoc ver- » bum additum est a componentibus statutum quoties » invenies in hoc statuto » e gl. *Item per cartam securitatis*: « hec sunt verba componentium statuta usque » ad verbum *Inde* ».

gl. *ad hoc* in St. Nov., I, 67 : « hec sunt verba com- » ponentium statuta usque ad § *quod si foris* » e gl. *et volumus :* « hic § non est in statuto vetere ».

gl. *alienatus* in St. Nov., II, 4 : « hec sunt verba » statuti veteris ».

gl. *item dicimus* in St. Nov., II, 5 : « Iste § additum » est a componentibus statuta ».

gl. *Quid iudices* in St. Nov., II, 7 : « hec sunt verba » statuti novi ».

gl. *secundum antiquam consuetudinem* in St. Nov., III, 2 : « Si dixerit debitor quod naufragium fecerit vel

» fuerit captus vel fuerit combustus et ita legitimis testi-
» bus comprobaverit, tenebitur firmare sacramento quod
» ita sit. Sed, si creditor comprobaverit quod, licet debi-
» tor periculum habuerit vel captus aut combustus fue-
» rit, de habere tamen collegantie habuerit, tenetur red-
» dere collegantiam creditori suo tantum silicet quantum
» creditor probare fecerit. Si autem debitor adversus illos
» testes suis testibus probare uoluerit, sint utriusque par-
» tis testes in discretione iudicum qui fuerint audiendi.
» Si autem faciendo rationem dixerit debitor quod ha-
» bere collegancie sibi ceciderit vel sibi furatum fuerit,
» licet ita velit iurare, cogitur tamen reddere collegan-
» tiam creditori. hec sunt verba statuti veteris ».

gl. *et volumus* in St. Nov., III, 24: « § iste additus
» a componentibus statuta ».

gl. *et si ipsa* in St. Nov., III, 28: « hec verba non
» sunt in statuto veteri usque ad versiculum *quo facto* ».

gl. *si quidem* in St. Nov., III, 3: « iste § non est
» in statuto veteri, sed additum est a componentibus sta-
» tuta ».

gl. *et sic de omnibus* in St. Nov., III, 5: « iste § ad-
» ditus est a componentibus statuta ».

gl. *Itaque si venditor* in St. Nov., III, 15: « sunt verba
» componentium statuta usque ad versiculum *Si autem* ».

gl. *antequam exeant* in St. Nov., III, 18: « hec verba
» addita sunt a componentibus statuta ».

gl. *vel si fuerit* in St. Nov., III, 23: « hec verba
» sunt componencium statuta usque ad versiculum su-
» perius ».

gl. *et si de ista* in St. Nov., III, 29: « hec sunt verba
» componentium statuta ».

gl. *Verumtamen* in St. Nov., III, 37: « hec sunt
» verba componentium statuta » e gl. *intelligatur :* « hec
» sunt verba statuti veteris ».

gl. *quod predicta petat* in St. Nov., III, 44: « hec
» sunt verba componentium statuta usque ad illud § *Si*

» *vero* » gl. *terminum :* « hec sunt verba componentium » statuta », gl. *sua discretione :* « hec sunt verba com» ponentium statuta usque ad § *Et si iudicibus* », e gl. *adicimus :* « iste § prout iacet non est in statuto veteri, » sed per verba equipollentia: et fuit statutum per se » additum statuto veteri ».

gl. *Item si occasione* in St. Nov., III, 48: « Iste § » non est in statuto veteri, sed additum est a compo» nentibus statuta usque ad § « *Valeat* ».

gl. *Ille* in St. Nov., III, 58: « Statutum vetus dicit » *cum ille* ».

gl. *Verumtamen* in St. Nov., III, 59: « Iste § non est in » statuto veteri, sed additus est a componentibus statuta ».

gl. *Quando plures* in St. Nov., III, 60: « hec sunt » verba statuti veteris usque ad § *Sed idem* » e gl. *ceteri*: « statutum vetus non habet « *vel unus* ».

gl. *Quod nulla proprietas* in St. Nov., III, 62: « hic » incipit statutum vetus ».

gl. *secundum* in St. Nov., IV, 23: « hec sunt verba » componentium statuta usque ad § *Nam et commis*» *sarie* ».

gl. *non presentando* in St. Nov., V, 3: « hec sunt » verba componentium statuta ».

gl. *et securitatem* in St. Nov., V, 5: « hec sunt verba » componentium statutum usque ad verba *de quibus* ».

Da tutte codeste note risulta esuberantemente che nel riferire le norme della patria legislazione il nostro compilatore si attenne di proposito alla dizione genuina degli statuti: forse ebbe invece a mutarne l'ordine consecutivo? Non crediamo che possa aver consistenza nemmeno quest'ipotesi. Solo quando il compilatore avesse avuto l'intenzione di esporre sistematicamente il diritto veneto, avrebbe potuto aver ragione di scostarsi dall'ordine seguito dal legislatore: ma un'intenzione di tal genere a lui mancò certamente e mancò quindi il logico substrato ad un riordinamento. Del resto ov'egli

avesse realmente data ai singoli capitoli di legge una disposizione diversa dall' originale, perchè avrebbe riportate le intestazioni, gli esordi, le chiuse dei singoli capitoli? Ci sembra quindi indiscutibilmente accertata la genuinità degli statuti che ci stanno dinanzi almeno per quanto concerne il trascrittore.

Non ogni questione è tuttavia con ciò finita. Se ne presenta subito un' altra, e di molta importanza: abbiamo noi per intero e intatte tutte le compilazioni statutarie anteriori a quella del settembre 1242? Il dubbio ci è suggerito perchè il prologo di Pietro Ziani, notevole per le frequenti se non peregrine reminiscenze della legislazione giustinianea, ci avverte che sin dal principio ci troviamo dinanzi ad una collezione statutaria approvata dallo Ziani ed a lui almeno in parte dovuta, ed altri indizi ci fanno poi pensare che anche verso la fine si abbia per le mani una compilazione approvata dal Tiepolo. Non avrebbero i legislatori stessi modificato la dizione originale degli statuti?

Incominciamo anzi tutto dalla prima: quali ne furono i limiti, quale l' età, quali i criterî? Due sole date possono venire in considerazione: quella del giugno 1226, in cui furono pubblicate le regole per le *venditiones ad usum novum,* e quella del febbraio 1214. Non esitiamo a metter fuori di discussione la prima, perchè tra questi ultimi statuti e i primi è inserita tutta una serie di leggi del successore dello Ziani. Or ci sembra assai poco probabile che l' ordine della collezione sia stato irrazionalmente turbato dall' amanuense con l' intrusione degli statuti del Dandolo a mezzo della collezione dovuta al suo successore senza che l' inserzione stessa fosse almeno giustificata da affinità di materia. Gli statuti del 1226 dovettero dunque esser rimasti sempre distinti dalla prima collezione che noi attribuiamo per tanto al 1214: e ad essa dovette essere preposto il prologo testè accennato. La nostra ipotesi sarebbe cor-

roborata anche da osservazioni paleografiche sul manoscritto: abbiamo già accennato come secondo tutte le apparenze le materie contenute da c. 1 a 17 t.° di esso, dovessero formare nell'archetipo un corpo a sè. E a c. 17 t.° finiscono appunto gli statuti del 1214.

Ciò posto, come si portò lo Ziani rispetto agli statuti precedenti? La risposta non può essere dubbia: lo Ziani riprodusse gli ordinamenti anteriori così come li aveva trovati limitandosi a corroborarli con la sua conferma: egli stesso dichiarava di voler solo raccolti e confermati gli statuti dettati e da lui stesso e dai suoi predecessori. Ad un unico capitolo fece una aggiunta, e badò bene che fosse distinta dal contesto. Sicchè possiamo a buon diritto ritenere che nella sua collezione sia fedelmente rispecchiato il movimento giuridico nelle Lagune da Enrico Dandolo al 1214.

Anche il Tiepolo del resto non tenne nella sua collezione del 1233 un diverso metodo. Dello statuto dello Ziani riportò intatte delle disposizioni ch'erano state modificate, e pur le sue aggiunte furono tenute ben severate dal testo al quale erano riferite.

Possiamo così affidarci intieramente al manoscritto, ora ridonato al nostro esame, per ricostruire la storia interna ed esterna della legislazione civile di Venezia dal 1192 al 1242.

§ III. *Le leggi di Enrico Dandolo.*

Nei primi settantaquattro capitoli della compilazione Ziani ci sembra di poter ravvisare il *parvum statutum* secondo il quale, giusta il Bertaldo, vivevano i veneziani antichi *puri ac castitate pleni* (1). Quei capitoli

---

(1) Bertaldo, *Splendor venetorum civitatis consuetudinum* ed. Schupfer, Bologna 1897, dalla *Bibliotheca iuridica medii aevi* del Gau-

formarono veramente il nucleo fondamentale della legislazione veneta e quasi il perno intorno al quale essa ebbe a svolgersi.

Or chi ne fu l'autore? Taluno ha pensato che a quelli statuti dovessero riferirsi le parole che si leggono in coda ad essi: *Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo quarto mense septembris indictione octaua Riuoalti, honorato domino nostro duce cum magno exercitu uictoriosissime in Constantinopoli existente et iam dicto domino Rainerio filio suo Veneciis uice eius dignitatis fungente* (1). Se però di primo acchito una tale congettura può sembrare anche ammissibile, non può poi resistere quando si rifletta esser molto più probabile che la scritta apposta originariamente allo statuto che segue, e che fu certamente di Raniero Dandolo, solo per una svista del trascrittore sia stata posta in questo luogo.

Quel *iam dicto* rimarrebbe infatti inesplicabile, se non si pensasse ad una trasposizione come quella da me congetturata. Di Rainerio nelle pagine precedenti non s'era affatto parlato, e d'altro canto ci pare poco credibile che nello stesso mese e nello stesso giorno fossero pubblicati due statuti che non di rado, vertendo su le stesse materie, si contraddicono. L'errore di trasposizione fu dovuto forse al fatto che in coda al primo statuto si parlava di un Dandolo.

Ad Enrico Dandolo inclinerei infatti ad attribuire quei settantaquattro capitoli: ch'egli, riformando la promissione del maleficio, abbia anche pensato a provveder Venezia d'uno statuto civile c'insegnano e il *Supplementum* alla *Historia ducum* (2) e la cronaca di Andrea Dan-

---

denzi. Veggansi le notizie che di quest'opera furono da me date nel *Nuovo Archivio veneto*, XIII, P. I.

(1) Così pensò infatti il Gelcich, op. cit., p. 4.

(2) In *Mon. Germ. Hist.* Scriptores, XIV, p. 91.

dolo (1). Essi affermano infatti che: *statuta edidit et maleficiorum promissionem a predecessore conditam reformavit.* E a codeste testimonianze si può poi aggiungere anche quella di Marin Sanudo che medesimamente narra come sotto Enrico Dandolo: *furono ordinati molti statuti cioè costituzioni e leggi siccome appare nel nostro statuto fatto sotto Arrigo Dandolo* (2). Però se da queste sue parole si volle già dedurne ch' egli avesse conosciuto direttamente la compilazione del Dandolo, e vi fu chi volle di conseguenza attribuire alla sua asserzione la massima importanza, io credo invece ch' essa abbia un valore secondario di fronte alla testimonianza di quei due più antichi scrittori. Che il Sanudo abbia avuto sott' occhio lo statuto del Dandolo è infatti più che dubbio: s' ei l' avesse esaminato *de visu*, ne avrebbe certo data più particolareggiata notizia: ed io inclinerei piuttosto a pensare che invece di Arrigo Dandolo dovesse egli aver rettamente scritto Jacopo Tiepolo, e che volesse propriamente richiamarsi alla sua *promissio de maleficio* nella quale si accenna infatti alla precedente *promissio* del Dandolo. A questa attinse probabilmente anche il Bertaldo alludendo ad una *promissio Henrici Danduli* e ad un suo *statutum affirmatum per promissionem statuti novi* fatto *anno domini millesimo centesimo nonagesimo quinto mense aprilis* (3). La norma ch' egli dice in esso contenuta, per la quale se i giudici avesser creduto che gli *exempla promissionis* fatti dopo tal data fossero provenienti da una *bona mater*, potevano *procedere cum firmata et iurata essent in matre sine aliquo iuramento*, si trova infatti riportata ancora nella promissione del ma-

(1) Dandolo, op. cit., col. 317.
(2) Sanudo, op. cit., col. 527.
(3) Bertaldo, op. cit., p. 54, col. 1.

leficio pubblicata il 7 luglio 1232, mentre si cercherebbe indarno nelle compilazioni statutarie civili a noi giunte. E se così i cenni del Bertaldo e del Sanudo non possono esser considerati che come indizî d' una continuata tradizione la quale faceva risalire ad Enrico Dandolo il merito di aver gettato le fondamenta della legislazione di Venezia, anche minor valore hanno le parole del Ramusio che ci sembrano ricamate a fantasia sui ragguagli offerti dal Dandolo. Giusta il suo dire, Enrico Dandolo, avendo notato come le leggi civili, troppo aride, si prestassero con soverchia facilità alle cavillazioni dei litiganti, si sarebbe indotto a convocare una commissione di esperti uomini per ridurle più limpide e chiare, i quali lavorarono sì che, esaurito il compito loro, la nuova collezione sarebbe stata pubblicata nel 1195: se anche può ammettersi che la redazione degli statuti del Dandolo sia stata preparata da una commissione, non è poi vero che prima del Dandolo fossero già copiosi gli statuti e che l' opera sua si sia ridotta ad un ordinamento e rifacimento di essi. Ad ogni modo anche nelle sue parole, che a torto furono prese in senso troppo rigoroso (1), è una conferma della tradizione, sulla quale noi ci fondiamo nel congetturare che la prima parte della collezione dello Ziani ci offra gli statuti di Enrico Dandolo.

Secondo i cronisti lo statuto che il vegliardo insigne sin dagli inizî del suo dogado donava alla patria per assicurare la pace e la tranquillità interna, condizione imprescindibile ad una esterna prosperità, sarebbe

(1) Dal Foscarini ad oggi furono uno dei capisaldi su cui si fondarono quanti vollero ricostruire la storia del diritto veneto nell' alto medioevo: a me parve sin da principio una fonte così poco sicura che non ne tenni nemmeno conto scrivendo il mio « *Le leggi ed il diritto civile di Venezia* ».

stato pubblicato tra il 1194 ed il 1195: ora negli statuti che abbiamo per le mani non v' è alcun dato che impedisca di ammetter una tale determinazione di tempo. Non v' hanno disposizioni tali da far supporre avvenuta la conquista di Costantinopoli, nemmeno quelle che ricordano l' esistenza di legazioni ducali e di *commendariae* nelle terre dell' impero, poichè siffatte istituzioni esistevano ben prima della quarta crociata (1). Il trovare che nelle città con cui i veneziani avevano relazione di commercio già s' era inaugurato il regime a podestà esclude poi che lo statuto sia anteriore alla seconda metà del secolo decimosecondo, mentre il veder come con esso si alternasse ancora il reggimento a consoli farebbe pensare volentieri all' ultimo quarto del secolo (2). Essendo d' altronde impossibile attribuirlo a qualcuno dei predecessori del Dandolo, perchè se Orio Mastropiero e Sebastiano Ziani fossero stati autori di opera così importante, le cronache, che ricordano altre leggi di minor vaglia, non avrebbero serbato per tal riguardo un inesplicabile silenzio, e ancor meglio perchè, se ciò fosse stato, Enrico Dandolo nella sua promissione non avrebbe parlato unicamente di *usus* (3), da un tal com-

---

(1) Intorno all' esistenza di legati in Costantinopoli e in altri paesi di Romania cf. Dandolo, op. cit., col. 242. Un doc del 1147 ricorda Domenico Morosini ed Andrea Zeno legati del doge Pietro Polani presso l' imperatore Manuele (Arch. di Venezia, s. *Zaccaria*, b. 24): nel 1112 era legato del Doge in Armiro un Giovanni Morosini (Cecchetti, in *Arch. ven.*, II, p. 111), e un Manasse Badoario, *legatus domini ducis* in Acri appare in altro documento del 1184 riportato dal Baracchi, *Le carte del mille e millecento che si conservano nell' Archivio notarile di Venezia* in *Arch. ven.*. VI-XXII, doc. 68 Per le *commendariae* cfr. il mio *Le leggi e il diritto civile di Venezia* a p. 140, nota 3.

(2) Cf Pertile, op. cit., vol. II. P. I, p. 82, n. 10.

(3) Cf. la sua promissione nell' edizione del Lazari in *Archivio storico italiano*, vol. IX.

plesso di considerazioni ci pare di potèr finalmente concludere che si possa crederne autore il Dandolo stesso senza correr rischio di venir accusati di soverchia propensione a costruzioni fantastiche.

Anche nello statuto del Dandolo del resto non tutto è nuovo: in gran parte non fu che riproduzione scritta di usi precedenti, e chi al pari di noi si sia data la briga di indagare nei documenti quale fosse la pratica giuridica veneziana prima del Dandolo, la riscontra infatti di poco mutata nel suo statuto. Giammai fa capolino con un verbo, quale *dicimus* o *decernimus* o *statuimus* od *ordinamus*, la personalità del legislatore, e mancano pure delle locuzioni avverbiali come *deinceps* od *a modo in antea* che ci avvertano di qualche novità introdotta all'atto della promulgazione dello statuto; ed anche solo questo dimostrerebbe che di esso furono precipua fonte le consuetudini di cui buona parte potè essere da noi ricostrutta nel nostro lavoro su: *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo.*

Senza dubbio a noi sembra in tutto corrispondente al vero la scritta dalla quale appare che nella collezione del Dandolo *usus venetorum similiter et leges consistunt.*

Col nome di *leges* dovettero esser designate non solo le norme novellamente promulgate dal Dandolo, ma anche quelle pubblicate dai suoi predecessori colla collaudazione della concione ed inserite non senza ritocchi nella collezione sua. Dai cronisti veneziani sappiamo che Domenico Morosini (1) *iudicio iudicum et populi collaudatione utiliter statuit quod nullius testimonium dicentis aliquem recepisse super bonis suis recipiatur nisi*

(1) Cf. Dandolo, *Chron.*, col. 286. Delle leggi del Morosini parla diffusamente l'Hain, *Der Doge von Venedig*, Leipzig 1883, ma ne fraintese la portata estendendola alla procedura in generale, anzichè limitarla alle procedure per la *restitutio dotis.*

cartam ostenderit, excepto socero si nurum receperit in domum suam, e *quod scrinium, idest res que hodie portantur in cofanis alicuius feminae, non debeat esse maioris pretii librarum quinquaginta Venetiarum, et si plus fuerit nil ultra exigatur,* e qualche traccia di siffatte norme si potrebbe, ci sembra, ravvisare nei cap. 19-20 e 17. Non troviamo invece corrispondenza agli altri capitoli: *nullius testimonium ad vadimonium comprobandum valeat nisi infra VIII dies in curia praesens dixerit se in patria fuisse,* e *nullius testimonium valeat nisi vocatus fuerit ab utraque parte:* ma può darsi che l'omissione loro si debba a mutazioni introdotte posteriormente. Non possiamo d'altro canto escludere che al Morosini siano dovute altre delle norme che intorno allo *iudicatus mulierum* offre lo statuto di Enrico Dandolo: il cronista Giustinian non escluderebbe del tutto che il Morosini avesse pubblicato altri statuti oltre i quattro additati da Andrea Dandolo: egli scriveva infatti genericamente che *optima plura capitula fecit* (1). Nulla però si può dir di preciso.

Piuttosto altre leggi del 1162 sembrano con sicurezza accennate nel capitolo 11: e da esse fu attinto forse quanto intorno alle *investitiones* è detto nei capitoli 9-15. Checchè sia di questa ipotesi, è notevole ad ogni buon conto che lo statuto nostro serbi il ricordo di un'opera legislativa di Vitale Michiel, dai cronisti generalmente sottaciuta.

Da tempi anteriori a quelli del Dandolo potrebbero altresì derivare, almeno in parte, i capitoli relativi alla alienazione dei beni ecclesiastici ed alla distinzione fra il foro civile e l'ecclesiastico, per noi interessantissimi. L'importanza loro sta specialmente in ciò che furono pubblicati poco dopo l'aspra lotta dibattutasi fra il pa-

(1) Cf. il ms. marciano XXXVI, cl. X lat., c. 66.

triarca Enrico Dandolo, che si atteggiava a vindice della libertà del'a chiesa, e il doge Pietro Polani punto disposto a recedere dall' antica regola di condotta (1): gli strali della scomunica s' eranò allora spuntati contro la tempra adamantina del doge che al focoso patriarca rispondeva col comminargli la pena dei ribelli (2). Meno irti parvero i suoi successori e più remissivi: il matrimonio tra un abbiatico del defunto doge e una nipote del patriarca suggellò la tregua avvenuta. Si volle che questa fosse conchiusa in tal senso che avrebbe rappresentato un trionfo per le idee del bellicoso e tenace prelato; non dovette forse il doge obbligarsi ad un *iuramentum de libertate ecclesie conservanda*? Che la vittoria fosse più formale che sostanziale è invece dimostrato dal nostro statuto. La clausola stessa del compromesso « *Cetera vero que ad ducem et commune pertinent permaneant in priori statu* » con la sua prudente elasticità si prestava magnificamente perchè i dogi, i quali pur in rapporto alla nomina dei prelati, se avevano rinunciato all' iniziativa della scelta e al conferimento della dignità, aveansi però mantenuto il diritto di approvare la scelta e di concedere l' investitura nel possesso delle regalìe provenienti dal governo ducale, conservassero sostanzialmente inalterati i loro privilegî e le norme che prima regolavano i rapporti fra lo stato e la chiesa (3). L' ingerenza

---

(1) Hain, op. cit., p 50.

(2) Cf Dandolo, op. cit.

(3) Il mio avviso è alquanto diverso da quello dell' Hain che (op. cit., p. 50) ritiene avere il compromesso stipulato fra il patriarca e il doge Morosini tolto ogni diretta influenza del doge nella elezione dei prelati maggiori, del patriarca, dei vescovi, degli abbati Basterebbe a dimostrare il contrario osservare come l' *investitura ecclesiastica* fosse fatta dal primicerio di S. Marco, il quale era strettamente legato al

ducale nell' amministrazione dei beni ecclesiastici durò quale era in passato, nè fu tocca la giurisdizione della curia civile nelle cause tra laici e in quelle in cui laico fosse il convenuto e chierico l' attore. Per le sole cause vertenti tra chierici e per quelle in cui il reo fosse un chierico convenne poi adire il foro vescovile: quando però fosse in gioco un' interesse pecuniario e mondano intervenivano i giudici secolari e giudicavano, lasciando al vescovo la *districtio*, l' esecuzione della sentenza. La esclusiva competenza del foro ecclesiastico veniva quindi riconosciuta soltanto, per riguardo ai clerici, nelle cause criminali in cui la pena dovesse essere la destituzione dall' ufficio o la perdita d' un beneficio, e per riguardo a clerici e laici nelle cause spirituali, tra le quali erano però incluse le matrimoniali, secondo quello che nelle terre d' Oriente aveva ordinato l' imperatore Alessio (1) e pur in Occidente insegnavano concordi giuristi e teologi (2).

Conosciamo così le basi poste alle relazioni fra stato e chiesa nel dogado di Venezia per riguardo all' amministrazione della giustizia: e la scoperta dello statuto del Dandolo conferma e completa il racconto di Benintendi de'Ravignani (3). Conoscendo con certezza il punto di partenza, altri potrà con miglior successo segnare l'ul-

---

doge: anche per suo mezzo la volontà dogale, prescindendo dalle esigenze delle condizioni di fatto, poteva quindi sempre influire su quelle nomine.

(1) Cf. Zachariae von Lingenthal, *Ius graeco romanum*, P. IV Coll. IV, nov. 27.

(2) Cf. Patetta, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma*, Roma 1896, est. dal *Bullettino dell' Istituto di diritto romano*. pp. 139, 140.

(3) Esso fu pubblicato dal Muratori in appendice alla cronaca del Dandolo.

teriore evoluzione di quei rapporti (1): a noi quì basta il constatare come Enrico Dandolo si sia tenuto lontano da quella china pericolosa di progressive concessioni, che, vedremo, non fu poi sempre evitata dai suoi successori. Ei mantenne il sistema precedente in tutta la sua rigidezza, non consentendo neppure che al disposto delle leggi potesse derogare il mutuo accordo delle parti contendenti perchè nel fatto non si avverasse la dannosa concorrenza fra la giurisdizione civile e l'ecclesiastica che si voleva di diritto escludere. Pensava forse, e non avrebbe avuto torto, che, verso organismi così solidamente formati come la chiesa, le condiscendenze dell'oggi generano le pretese del domani. Certo fu suo il pensiero (e fu buono) di porre proprio in testa allo statuto quelle disposizioni, sei capitoli in tutto, che concernevano i confini tra l'autorità giudiziaria della chiesa e quella dello stato: meglio che da un'imitazione dell'ordinamento dato a cotali materie da Giustiniano nel suo codice, esso ci pare dovesse essergli suggerito dalla provvida intenzione di affermare l'esercizio della giustizia, principale ed essenziale attributo del governo politico, di far presente ai giudici e ai cittadini i doveri che in loro da tal principio conseguivano.

Del resto la disposizione delle materie entro lo statuto del Dandolo è fatta piuttosto disordinatamente, e

(1) Su di essa si possono sin d'ora utilmente consultare, oltre al Cappelletti, *Storia della chiesa di Venezia*, Venezia 1845, vol. II, p. 728; il Cecchetti, *La repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia 1874; e lo Scaduto, *Stato e chiesa secondo fra' Paolo Sarpi*, Firenze 1885. Un rapidissimo, ma assai preciso cenno della politica ecclesiastica di Venezia, dovuto alla penna maestra del Ruffini, è contenuto nella versione italiana del Friedberg, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino 1893, pp. 99 sgg.

certo in modo da non potersi dire che un ordine logico ne determini sempre la successione o che sia condotta sopra un piano sistematicamente prestabilito. Poche disposizioni di diritto materiale sono frammischiate alla rinfusa entro a quelle di diritto formale. Poichè avvenne anche in Venezia quel che si ebbe a constatare per tante e tante altre delle nostre città: incominciandosi a codificare le consuetudini locali si badò sopratutto al diritto formale ed alla procedura; la definizione e la costruzione teorica dei singoli instituti giuridici preoccupò il legislatore assai meno che il dar norma alle azioni derivanti da essi e all' *ordo iudiciorum*.

Il Dandolo del resto non intese a riformare radicalmente il sistema procedurale che aveva trovato in vigore salendo al dogado: lo mantenne anzi completandolo e migliorandolo.

Le sole curie pubbliche dovevano essere dispensiere di giustizia: l' esercizio arbitrario delle proprie ragioni appare colpito da severe sanzioni, che in parte si riallacciano a tradizioni vetuste e in parte poterono essere novellamente aggiunte dal legislatore. Chi senza licenza del doge, che era la suprema autorità esecutiva, avesse ricorso a pignorazioni (1) e chi avesse violentemente invase le proprietà altrui allo scopo di farsi giustizia da sè stesso (2), oltre al dover garantire con apposito *vadimonium* il rifacimento dei danni, era punito con la perdita del proprio diritto. E v'erano all'uopo altre sanzioni. Così chi avesse perpetrato un *assaltus in alterius domum* con frattura di pareti o di porte veniva obbligato ad emendare *duas tantumdem valentes domos*, l' una al padrone della casa e l' altra al *palatium* (3): ma perchè fosse applicabile

(1) St. Enr. Dand, 28. Cf D. 48, 7, 7.
(2) St. Enr. Dand., 27.
(3) Cf. St. Enr. Dand., 27.

questa norma, la quale può ben ritenersi derivata da quella dettata nel 389 dagli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio che obbligava l'invasore a restituire la proprietà invasa e a pagare in più l'*aestimatio* di essa allo spogliato (1), era necessario che lo spogliatore non avesse alcun diritto e che lo spoglio fosse lo scopo diretto di quella violenza. Se l'*assultus* fosse stato fatto nella foga di rincorrer qualcuno senza la mira di spossessare il proprietario della casa, la pena era ridotta ad una multa di cinque libre d'oro ed alla reintegrazione dei danni (2). Ed anche delle rappresaglie, come mezzo di coazione all'adempimento delle obbligazioni da parte del forastiero, si occupò lo statuto di Enrico Dandolo; contro il ricorso abusivo ad esse aveva già severamente disposto Orio Mastropiero nella sua promissione del maleficio (3) e il suo successore ne disciplinò le procedure nei casi legali. Venivano concesse dal doge solo quando il veneziano creditore, recandosi, con delle lettere ducali, presso i reggitori del comune al quale ap-

(1) Cfr. C. I., 8, 4. 7. La costituzione imperiale però attribuisce e la *res* restituità e la sua *aestimatio* al proprietario spogliato: e lo stesso principio fu costantemente riconosciuto nella giurisprudenza bizantina. Cfr. RUFFINI, *L'actio spolii*, Torino 1889, pp 77-114. La norma veneziana sembrerebbe quindi collegarsi più strettamente a quella dell' Ed. Theod 10 pel quale la *res invasa* era data al *dominus* e la *aestimatio* al fisco.

(2) Ciò parrebbe accordarsi in qualche modo con l'evoluzione che l'instituto della difesa del possesso ebbe nel periodo germanico. Cfr. RUFFINI, op. cit., pp 127 sgg. Che il capitolo dello statuto dandolesco parli di *domus* e non in generale d'immobili trova spiegazione, forse ancor più che nel concetto dell'inviolabilità domestica, nel fatto che nello angusto territorio di Venezia la proprietà immobiliare per eccellenza era costituita dalle case.

(3) Cfr. St Enr Dand., 27 e i miei *Appunti per la storia del diritto penale veneziano innanzi al 1232*, Milano 1899, dal periodico *Il Filangeri*.

parteneva il debitore forastiero, non avesse ottenuto ragione. Potevansi allora pignorare i beni e la persona del debitore o di qualche suo compaesano, ed i *pignora* così fatti erano messi sotto la custodia del visdomino, dal quale il forastiero dipendeva. La pignorazione era poi notificata al comune che veniva invitato ancora una volta a render giustizia al suddito veneziano. Se ciò faceva, i pegni erano restituiti a coloro cui erano stati levati: altrimenti con essi si pagava il veneziano sino a concorrenza dell'ammontare del suo credito, pel quale si stava al giuramento da lui prestato (1). Per tal modo anche verso lo straniero volevasi metter freno alle violenze, mentre rigorosamente si esigeva il rispetto ai diritti dei sudditi (2).

Per iniziare la lite nemmeno il Dandolo richiese la presentazione di un libello scritto (3): quando le parti non si fossero addirittura presentate di mutuo accordo dinanzi alla curia per definir le loro contese (4), la parte lesa doveva recarsi personalmente dinanzi al doge e ai giudici o mandar altri per sè ad esporre oralmente le proprie *lamentationes* e *reclamationes*, le proprie lagnanze

(1) St. Enr. Dand, 29.

(2) Cfr. Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie*, Bolog. 1894, p. 73.

(3) Parrebbe invece che fosse richiesta ancora nelle terre bizantine, quando almeno le parti non si presentavano di mutuo accordo innanzi al giudice. Cfr. Zacharia von Lingenthal *Geschichte der griechisch u. romischen Recht*, Berlin 1877, p. 368. In Venezia di libelli non parlano gli statuti nè trovai esempio alcuno fra le molte carte da me esaminate.

(4) Il Bertaldo, *Splendor venetorum civitatis consuetudinum* ed. Schupfer, Bologna 1897, p. 9, col. 2, nota che, rispetto al modo di inizio, il processo poteva avvenire *per voluntatem*, *per praeceptum*, *per testes*.

e le proprie pretese (1): la curia notificava poi la querela al reo e gli mandava le citazioni volute.

I *praecepta*, intimati a mezzo di un *gastaldio ducis*, o *ministerialis* o *riparius* o *praeco*, in cui la veste di pubblico ufficiale risultava o da una divisa propria o dal bastone simbolo di potere, eran di regola tre come già nella procedura romana *extra ordinum* e nella bizantina. I termini fra l'un precetto e l'altro sembra però fossero, anzichè fissati per leggi, lasciati all'arbitrio del giudice. Rimanendo senza efficacia il primo precetto, su domanda dell'attore, i giudici potevano intimare al convenuto l'*interdictum de Venetia non exeundi:* e, se anche il secondo restava inefficace, avean facoltà di concedere a favore dell'attore l'*intromissio bonorum debitoris*, o di ordinare che il debitore dovesse *stare in curia secundum usum :* oltre a ciò il convenuto era punito con una multa, pel pagamento della quale il ministeriale poteva ricorrere a pignorazioni (2). Ove poi il convenuto non fosse apparso nemmeno al terzo precetto, aveva luogo la contumacia e si procedeva all' *heremodicium*.

Così nella procedura ordinaria tra abitanti di Venezia: la considerazione della distanza dalla sede del giudizio aveva però consigliato, allo scopo di evitare una soverchia lunghezza nella trattazione delle cause, di ridurre il numero dei *praecepta* quando fosse citato un suddito abitante nelle contrade: due furono sufficienti per Malamocco e Murano; uno bastò per Torcello (3). E vi furono anche cause alle quali, forse perchè il de-

(1) Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 173, nota 2.

(2) St. Enr. Dand., cap. 7.

(3) St. Enr. Dand., cap. 8.

correr del tempo sembrava troppo pregiudizievole alla conservazione delle prove, bastò sempre, pur in Venezia, un sol precetto; così quando la causa della lite fosse stata un *forcium* o uno spoglio violento, una *verberatio* o un' ingiuria od un furto, ma allora era necessario esporre nel *praeceptum* la causa per cui era fatto (1). Una sola citazione fu sufficiente anche contro quei coinquilini o commercianti che taluno sospettasse causa della mancanza di tutto o di parte del proprio avere posto nella casa o nella nave (2) e nella procedura sommaria dei *clamores* (3).

Se, fatte le debite citazioni, l' attore fosse stato inattivo per tre mesi e più e poi avesse voluto richiamare la parte avversa il processo doveva rinnovarsi tutto di bel nuovo (4).

In tutte le cause che ammettevano più d' un precetto, il convenuto aveva diritto di chiedere, comparendo, le *induciae pro advocatore;* corrispondenti, sembra, alle *induciae deliberationis* della procedura giustinianea e bizantina, esse duravano però solo 8 giorni (5).

Venuto il giorno stabilito dai giudici per la discussione della lite, quando non si fosse riscontrata contumacia dell' una o dell' altra delle due parti contendenti, il giudice, prima d' iniziare il processo, richiedeva da entrambe il *vadimonium iudicio standi*, modificazione, parrebbe, della *cautio iudicatum solvi:* non sembra invece che fosse necessaria la prestazione del *iusiurandum ca-*

---

(1) St. Enr. Dand., cap 7.
(2) St. Enr. Dand., cap. 38.
(3) St. Enr. Dand., cap. 13.
(4) St. Enr. Dand., cap. 7.
(5) St. Enr. Dand., cap. 7.

lumniae che probabilmente era andato in disuso in Venezia (1) come nelle altre terre bizantine (2).

L'attore incominciava quindi ad esporre le sue ragioni adducendo le prove che facessero al caso suo: ad esso rispondeva poi il convenuto sostenendo le proprie e sollevando le opportune eccezioni. Sì nell' *intentio* come nella *replicatio* ciascuna delle parti *quod poterat ostendebat* (3). E, se qualcuna non avesse avuto pronte tutte le prove, aveva facoltà di chiedere un rinvio. Tali *induciae* (per lo più erano di otto giorni, ma potevano avere anche maggior ampiezza secondo l' arbitrio dei giudici) erano però concesse solo quando le parti avessero dato un apposito *vadimonium probandi et ostendendi* (4). Anche per la prestazione del giuramento si accordava del resto una dilazione, richiedendosi medesimamente da chi lo dovesse-prestare un *vadimonium iurandi* (5). I giudici potevano poi nel frattempo prendere quei provvedimenti che sembrassero loro convenienti perchè non fossero deluse le ragioni dell' uno e dell' altro fra i contendenti, intimando all'uopo degli *interdicta* (6) per impedire la fuga della parte che temesse di soccombere *(interdictum de Venetia non exeundi)* o la dispersione dei suoi beni *(interdictum de re mobili)*.

Rinvì potevano del resto essere ordinati di ufficio

---

(1) È interessante il documento del 1096, già da me riferito nel mio lavoro su *Il diritto e le leggi civili di Venezia* a p. 177, nel quale prima di aprire il giudizio il gastaldo, che lo presiede, dice ai litiganti: « *si ambe partes debetis obedire et adimplere nostro iudicio et nostre laudacioni tunc modo incipiemus et dicamus* » e quelle essendo ambe presenti *laudant* et *confirmant*.

(2) Cfr. Schol. 1, Basil. XXI, 1, 33.

(3) Cfr. il mio lavoro succitato a p. 178, n. 5.

(4) St Enr. Dand., cap. 7.

(5) Cfr. Gloria, *Cod. Dipl. pad*, sec. VI-XI, doc. 1093.

(6) Cfr. il mio *Il diritto e le leggi civili di Venezia* ecc., p. 178.

anche quando ai giudici non paresse che la causa fosse matura o la cognizione piena: e ad ogni rinvio il convenuto che non fosse apparso doveva essere richiamato con un' unica citazione (1).

Di prova servivano, giusta la tradizione romana, la scrittura, le testimonianze e, sussidiariamente, il giuramento, al quale però ricorrevasi soltanto quando mancassero mezzi probatorî più efficaci e persuasivi (2). Per riguardo alla prova testimoniale è poi da notare che i testimonî o giuravano di dire il vero prima della audizione (3) o affermavano le loro dichiarazioni con una formula come sarebbe la seguente: *hoc dico in verum testimonium; sic Deus me adiuvet*, nella quale s' invocava la divinità a testimone e giudice del proprio operato (4). Lo scritto costituiva del resto la prova principe; non fu però in nessun tempo l' unica prova, come sostenne ininvece erroneamente lo Hain.

La sentenza veniva pronunciata solo quando le parti, dopo aver esposte con ampiezza sufficiente le loro ragioni, avessero risposto negativamente alla domanda dei giudici se volessero *aliud dicere*, o quando il convenuto non volesse, interrogato, rispondere alle domande rivoltegli, o ai giudici stessi paresse che le parti cercassero maliziosamente di prolungare la causa e ritenessero opportuno il troncare un dibattito inutile (5). Passava in

(1) St. Enr. Dand., 7.

(2) Secondo l' uso bizantino. Cfr. ZACHARIA VON LINGENTHAL, op. cit., p. 370.

(3) Ciò farebbe indurre lo St Nov. I, 23, il quale, per quanto concerne il punto da noi quì tocco, non parrebbe introdurre alcuna novità.

(4) Tale supposizione si fonda nell' indole della formula che si può leggere, per esempio nel documento pubblicato dal BELLEMO, *Il Territorio di Chioggia*, Chioggia 1893, al n. 9, e specialmente sulla considerazione della pratica bizantina

(5) St. Enr Dand., 66, e BERTALDO, op. cit., p. 9, col. 2.

sentenza la opinione della maggioranza dei giudici: e, se fosser stati divisi così che un parere avesse avuto tanti voti quanto l'altro, prevaleva quello che fosse approvato dal doge (1). Non diversamente presso i tribunali bizantini, se due partiti avessero raccolto uguale numero di voti, aveva la precedenza quello approvato dal presidente (2). Della sentenza finalmente, almeno secondo gli statuti di Enrico Dandolo, che forse non furono nemmeno qui innovatori, si voleva che si redigesse sempre un *breviarium* in cui dovevano apparire il nome e il numero dei giudici dai quali era stata pronunciata (3).

L'esecuzione di essa era quindi affar del doge che vi provvedeva per mezzo degli ufficiali esecutivi da esso dipendenti (4). E quando la parte soccombente fosse stata condannata a qualche pagamento, doveva, ove fosse stata presente in giudizio, o dar vadia di pagare dentro otto giorni od esser costretta a *stare in curia*; qualora invece fosse stata contumace, doveva pagare entro otto giorni dalla notificazione della sentenza o era presa e costretta medesimamente a stare in curia. Era questo un mezzo coattivo per decidere il debitore ad adempiere gli impegni suoi con la noia e col danno che gli derivava dal non poter uscir per trenta dì, sotto pena di un mese di carcere se avesse infranto il divieto, dal territorio di s. Marco: a quei trenta giorni di confine potevano poi aggiungerne trenta di prigione se nel frattempo non si fosse accordato col creditore. In capo ai due mesi, s'egli non avesse voluto cedere nè palesare il suo avere, il doge stesso prendeva ciò che dei suoi beni avesse potuto trovare e ne investiva il creditore. Ed,

(1) St. Enr. Dand., 73.
(2) Cfr. Zacharia von Lingenthal, op. cit., p. 370
(3) St. Enr. Dand., 73.
(4) Cfr. Hain, op. cit., p. 59

ove questi non fosse stato con ciò soddisfatto, il debitore era costretto a rilasciargli una carta nella quale si obbligava a dargli la terza parte dei suoi beni sino a completare il pagamento (1).

Assai più spiccia era la procedura adottata per i *clamores:* essa, svolgimento, sembra, della procedura interdittale romana, aveva luogo normalmente quando alcuno si credesse leso nei suoi diritti sopra immobili proprî od altrui. Il leso che intendeva servirsene si recava in curia ed esponeva la propria querela, la quale veniva poi dal doge notificata alla parte ond'esso si riteneva offeso. La voce *clamor* si potrebbe appunto credere connessa all'uso di *clamare* per *quaerere*, così frequente nelle carte medioevali (2). Colui contro il quale s'era proclamato doveva rispondere ad una sola citazione (3), benchè comparendo avesse poi diritto alle *induciae pro advocatore.* Il *clamor* doveva in generale esser frapposto entro trenta giorni dal fatto che si riteneva lesivo dei proprî diritti o privilegi o dalla notizia di esso (4): l'accettazione dei *clamores* era del resto lasciata al prudente arbitrio dei giudici, che la potevano rifiutare se il chiedente non avesse mostrate le sue ragioni o se queste paressero proposte in frode delle ragioni altrui (5). Solo quando avesse offerto qualche prova del suo buon diritto il *clamans* aveva poi diritto a chiedere le *induciae advo-*

(1) St. Enr. Dand., 36. Potrebbe tale uso connettersi alla norma del D. 2, 8. 7.

(2) Cfr. l'indice glossario accompagnato ai *Capitularia regum francorum*, nell'edizione recente dei *Mon. Germ. Hist*, Leg. Sectio II.

(3) St. Enr. Dand, 13

(4) St. Enr. Dand., 28.

(5) Cfr. St. Enr. Dand, 18. Esso contempla veramente solo i *clamores super investitionibus*, ma l'interpretazione del capitolo dovette essere nella pratica estesa anche agli altri clamori.

catoris (1): non si voleva con troppo larghe concessioni impedire a chi agiva a torto di stancheggiare il suo avversario. Quando il convenuto avesse dimostrato il suo diritto poziore di fronte a quello dell' attore o che questi era addirittura sfornito di diritto, si vacuava il *clamor:* se invece, fosse rimasto soccombente, egli era obbligato a rispettare i diritti che aveva comunque lesi.

Tre specie di *clamores* erano sopratutto importanti: i *clamores super investitionibus* concessi contro chi investisse gli immobili proprî o gli altrui sui quali il clamante avesse qualche diritto; quelli *ratione propinquitatis et lateraneitatis* a tutela dei diritti di prelazione e retratto che la consuetudine veneta, derivata probabilmente dalla consuetudine bizantina, riconosceva a parenti e vicini; ed i *clamores de laborerio* contro chi avesse con qualche nuova costruzione offeso i diritti di proprietà o di servitù che spettavano ad altri. Il *laborerium* doveva però esser tale da non esser facilmente amovibile o da far pensare che l' edificante avesse intenzione di far cosa stabile. Se l' edificio fosse stato in pietra bastava, per dar luogo a clamore, il solo averlo incominciato, se invece fosse stato in legno il clamore era accolto solo quando fosse stato coperto: e appunto da quei momenti diversi incominciava a decorrere nell' un caso e nell' altro il tempo utile per reclamare Accolto il *clamor de laborerio*, ch' era quindi una specie di *nunciatio novi operis*, si emanava contro l' edificante un *interdictum de laborario* in forza del quale, se, dopo esser stato interdetto, egli avesse ciò malgrado continuato l'opera, quando l' interdicente avesse voluto placitare contro di lui, dovea prima di presentarsi in giudizio distruggere l'opera intera.

---

(1) St. Enr. Dand, 13 È da farsi la stessa osservazione che nella nota precedente.

In tutte codeste norme poco scorgiamo di nuovo in confronto degli usi che ci sono indicati per l'età precedenti dalle molte pergamene ancora conservate: all'antico *usus* s' inspirarono altresì quelle che il Dandolo diede intorno alle *investitiones* le quali solevano avvenire *ministerio iudicum* in seguito a *iudicatus mulierum*, a sentenza *pro carta debiti*, a vendite, a permute, a *diffinitiones* ed a disposizioni testamentarie a favor d' estranei, tutti atti che secondo il diritto veneto costituivano alienazione Quando egli ordinava che l' *investitio* fosse fatta dal *riparius* o *ministerialis* alla presenza di due testimonî che dovevano poi sottoscrivere il *breviarium* redatto a memoria di essa, non faceva che riprodurre le vecchie costumanze (1). L' *investitio*, la quale era un *signum per quod iudex admonebat omnes habentes ius in possessione investita ut venirent coram lege et docerent de iure suo* (2), non poteva aver luogo senza prima chiamare con un *praeceptum* chi aveva il possesso dell'immobile (3). Nemmeno il creditore del defunto poteva investire i beni da lui lasciati senza prima *vocare* l'erede (4). Contro beni toccati a minorenni non era poi lecita l' *investitio* sino al raggiungimento della loro maggiore età (5), ed inefficace era pure contro la donna coniugata quand' anche non avesse frapposto clamore (6). Il togliere il possesso ad altri senza che l' *investitio ad proprium* fosse regolarmente seguita a quella *sine proprio* costituiva violenza ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (7).

(1) Cfr. il mio lavoro *Il diritto e le leggi di Venezia*, p. 124.
(2) Cfr. la gl. *Cum ducat* in St. Nov., III, 32.
(3) Cfr. St. Enr. Dand., 9.
(4) St. Enr. Dand., 64.
(5) Ibid.
(6) Cfr. St. Enr. Dand., 15.
(7) Cfr. St. Enr. Dand., 63.

E nemmeno per riguardo alle speciali formalità giudiziali ond' era accompagnata la restituzione della dote e dei beni spettanti alle donne coniugate il Dandolo introdusse rilevanti modificazioni. Convenne sempre che la donna entro un anno e mezzo dalla morte del marito o dalla notizia di essa si presentasse alla curia o mandasse altri per sè innanzi a due testimonî perchè davanti al doge e ai giudici desse *vadia* di provar la sua *repromissa* (1): entro otto giorni doveva quindi dimostrare al fideiussore l' ammontare della dote e dei doni fattile dal marito e di tutto ciò che le fosse spettato *secundum usum patriae.* Nella prova poteva giovarsi di scritture e di testimonianze, e di quanto avesse provato spettarle era tenuto conto nel *breviarium vadimonii* (2). A tale *comprobatio* seguiva poi in giudizio il giuramento *de repromissa;* l' *usus patriae* voleva che la donna, posta la *vadia* sul vangelo, giurasse esser vero tutto ciò che nel breviario era contenuto, aver tutto consegnato al marito senza nulla ricevere in cambio nella sua vita, e nulla tener fraudolentemente celato presso di sè che gli fosse appartenuto (3). Tutto ciò che della roba di lui avesse avuto in capo a un anno e un giorno (per questo spazio essa aveva diritto di vivere nella casa maritale quando per morte del marito si fosse sciolto il matrimonio) doveva manifestare e presentare alla curia nel termine di otto giorni: ed appurate le sue ragioni e la provenienza dei beni da essa presentati, i giudici potevano senz' altro darli in tutto o in parte in conto della dote e degli altri suoi diritti. Per quello che fosse

(1) Cfr. St. Enr. Dand., 16 e i documenti del maggio e settembre 1194 da me rammentati nel mio lavoro *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 83, nota 2.

(2) Cfr. op. cit., p 84, nota 2

(3) Cfr. BERTALDO, op. cit., p. 36, col. 2

mancato al suo pieno soddisfacimento le veniva quindi rilasciata una *cartula diiudicatus* che le permetteva di investire e appropriarsi gli altri beni del marito fino alla concorrenza del suo credito dotale e di quanto eventualmente le fosse toccato per *crosinam et pelliciam vidualem* (1). Prima doveva essere soddisfatta su la sostanza mobiliare lasciata dal defunto: ma se l' inchiesta dei giudici non ne avesse trovato a sufficienza, veniva pur soddisfatta con degli immobili. L' *investitio sine proprio* concessa in seguito ad uno *iudicatus mulierum*, in qualunque tempo fosse posta, doveva allora durare su l' immobile investito dal 1 agosto fino alla festa dei ss. Pietro e Paolo dell' anno successivo.

E questa probabilmente fu norma nuova: in antico anche le *investitiones mulierum* dovettero durare come tutte l' altre un mese. Nello statuto di Chioggia infatti, che in tanti punti si scosta dallo statuto veneziano del 1242 per mantenersi fido alla tradizione antica, nel capitolo III, 18, duravano appunto trenta giorni.

Allo scadere del termine della *investitio*, soltanto se fosse stata *quieta* o indisturbata da proteste e *clamores*, la vedova o il suo successore consegnavano nelle mani dei giudici il *breviarium* provante le sue ragioni e la *cartula iudicatus*: quelli procedevano quindi a stimar le possessioni investite, anzitutto quelle di fuori, pareggiate ai mobili, poi quelle del dogado, tenendo però conto della maggior utilità per la donna; e su una quota di valore pari al credito concedevano ad essa o al suo erede l' *investitio ad proprium*. Passati da ultimo i trenta giorni del proprio, il doge e i giudici le davan sui beni investiti pieno diritto di proprietà, con apposita *cartula* garantendola da ogni spogliazione di fronte ai terzi (2).

(1) Cfr. il mio lavoro citato a p. 86, note 2 e 3.
(2) Cfr. St. Enr. Dand., 17.

Ma tutte queste pratiche risultano adoperate già prima del Dandolo da documenti numerosi, di cui qualcuno fu pur dato alle stampe per cura del Baracchi e del Monticolo (1): ad essi può ricorrere chi desideri riscontrare fino a qual segno sia vera l'affermazione nostra che per loro riguardo il Dandolo s'inspirò all' *usum.*

Anche nel regolamento delle successioni si attenne ad esso; e grazie appunto agli statuti suoi, noi abbiamo avuto notizia di interessantissime traccie della legislazione bizantina, a lungo vissuta nelle terre del dogado, specialmente in rapporto alla successione *ab intestato.* Se non vi era coniuge superstite, la sostanza paterna spettava ai figli indivisi ed alle figlie vergini, essendo i nepoti ammessi a rappresentare il padre solo se eran nati quand'egli era sotto la patria potestà o v'erano soggetti essi stessi (2): se poi la moglie era sopravissuta al marito e avesse vestiti gli abiti vedovili entro un anno dalla morte di lui, aveva diritto ad una quota uguale a quella spettante ai figli non emancipati (3). Il pensiero corre già all' ἑνὸς παιδὸς μοῖρα che l' *Ecloga* di Leone Costantino attribuiva appunto alla vedova: ed all' *Ecloga* stessa fa pensare l' esclusione delle figlie dotate da ogni ragione sull' eredità paterna (4). Se il defunto non avesse lasciato che figlie, le sue proprietà dovevano cedersi ai *propinquiores de prole* per la metà del loro valore risultante da stima giudiziale, e il ricavato della vendita unito alla sua sostanza mobiliare era ripartito tra le figlie, i propinqui e i poveri (5); pur questa

(1) Monticolo, pubblicando ed illustrando il patto di Bari del 1121 nel *Nuovo Archivio veneto*, diede alle stampe il doc. del dicembre 1140 da me citato nel lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 86.

(2) St. Enr. Dand., 44

(3) St. Enr. Dand., 45.

(4) St. Enr. Dand., 45.

(5) St. Enr. Dand , 47.

norma ci richiama a diverse leggi di Leone il Savio e di Costantino Porfirogenito (1). A questi fa altresì pensare la fine del cap. 45 che disgraziatamenre è, come il 47, assai corrotto, ma che parrebbe dire che, ereditando i *propinqui* a norma delle prossimità di grado (*propinqui* dovettero essere ritenuti e i collaterali ed i discendenti divisi), due terzi dei mobili dovevano essere distribuiti *pro anima defuncti*. Le sorelle potevano rimaner indivise coi fratelli, ma quando, accasate, avesser chiesto la loro porzione, dovevano far la collazione della dote ricevuta (2).

Rispetto alla successione per testamento il Dandolo offre più scarse norme, indizio sicuro che essa poco si scostava in fondo dal diritto comune. Dichiara però lecita la diseredazione del figlio, pel solo caso che questi ne fosse reso indegno: e le quattordici cause enumerate nella Nov. 118 sembrano ridotte ad una: l' aver alzato le mani contro il genitore (3). Così avvenne anche in Sardegna: e forse l' analogia non è del tutto fortuita, dovendosi all'influenza d' una consuetudine bizantina comune alle due terre. Da usi bizantini derivò fors' anche l' instituto dei *breviaria* cui si riconobbe efficacia solo quando fossero stati fatti in luogo dove non eravi notaio: e, perchè fosser tratti ad effetto, si continuò a volere che fosser giurati dagli interessati e *firmata in testamentum* per sentenza della curia (4). I legatarii, prestato il giuramento, potevano del resto togliere le loro *dimissoriae* anche quando i *commissarii* non avessero voluto giurare (5). E qualora un commissario non intrometteva la commissarìa alla quale

(1) Cfr. il mio lavoro *Il diritto veneto e le leggi civili di Venezia*, p. 96.

(2) St. Enr. Dand., 50.

(3) Cfr. St. Enr. Dand., 49.

(4) St. Enr. Dand., 42.

(5) St. Enr. Dand., 43.

era stato chiamato, il suo indugio non doveva impedire agli altri commissarî dall'intrometterla (1). Ai commissarî fu riconosciuta ancora la facoltà in obbligare ed alienare i beni della commissarìa: in questa però non dovevasi più assolutamente ravvisare una ragione ereditaria. Poteva rispetto ad essa succedere solo il genitore al figlio o il figlio al genitore o il fratello al fratello (2).

Non lieve interesse si connette dal resto anche alle disposizioni riguardanti i diritti d'obbligazione, presentando pur esse elementi degnissimi di studio. In uno statuto di Enrico Dandolo si regola l'instituto dell'offerta reale, ed i lineamenti ne sono ancora incerti o rozzi, come quelli di un istituto che era tuttavia in corso di formazione. Se il creditore, cui fosse stato offerto il pagamento, non avesse voluto restituire il documento o rilasciare al debitore una *cartula securitatis*, questi poteva liberarsi dalle conseguenze della mora presentando la somma del debito al doge e ai giudici, i quali per mezzo di un ministeriale procuravano che fosse nuovamente presentata d'ufficio al creditore e, quando questi non avesse voluto nemmeno allora rilasciar quitanza o restituire il titolo onde risultava il suo credito, ponevan poi la somma offerta in un sacchetto sigillato col piombo e la restituivano per la custodia al debitore. Solo se questi avesse voluto allontanarsi da Venezia, doveva ripresentare il sacchetto alla *curia* che provvedeva poscia alla sua conservazione depositandolo in presenza di testimoni presso la procuratìa di s. Marco. Se il debitore avesse manomesso la somma, di cui era il custode, s'intendeva che la *cartula* per cui era obbligato fosse stata

(1) St. Enr. Dand., 44.
(2) St. Enr. Dand., 44.

rupta e rispondeva come se fosse in *mora* (1). Favorendosi il debitore contro la malizia possibile del creditore non si tutelava quindi sufficientemente questo contro i possibili abusi di quello: ma già era un notevole progresso in confronto allo stato in cui l'instituto ci si offre nelle fonti romane.

Notevoli sono altresì gli statuti che si riferiscono alla cessione dei crediti e delle azioni, che i legislatori di Venezia continuavano a riguardare con occhio sospettoso e volevano circondata da cautele atte a impedirne le insidie. Era vietato di cedere *cum vigore et robore* un *documentum* o di *transactare* un *pignus*, pur consentendosi che il creditore potesse cedere *quae continerentur* in *documento et in pignore atque in notitia* (2): volevasi poi che se taluno avesse altrui cedute delle cartule *cum vigore et robore* e con le cartule stesse si fosse presentato in giudizio, contro la sentenza non avessero poi efficacia il *vigor et robor inde factus* (3), e medesimamente che, se taluno, dopo aver investito l'altrui proprietà o promosso qualche clamore, avesse ceduto a un terzo le proprie ragioni *cum vigore et robore* e, chiamato in giudizio, avesse avuto evacuata la sua investizione o la sua proclamazione, il commissario o il cessionario non potesse sottrarsi alla sentenza dei giudici e agir per conto proprio se pure, prima della *evacuatio* dell'investizione o del clamore nella persona del cedente, non avesse proclamato od investito in proprio nome (4).

I figli soggetti alla *patria potestas* o dal padre indi-

(1) Cfr. St. Enr. Dand., 38, 39, 40.

(2) Cfr. St. Enr. Dand., 71. La gl. quiriniana allo St. Nov. I, 42 ne insegna: « Ego credo quod causa huius statuti fuerit ne per talem dationem fraudaretur ius propinqui vel lateranei ». Cfr. C. I. 4, 35, 22 e 23.

(3) Cfr. St. Enr. Dand., 52.

(4) Cfr. St. Enr. Dand., 51.

visi continuarono ad essere responsabili pei debiti del padre: fu invece chiarito che il figlio diviso, l' αὐτεξούσιος dei bizantini, rispondesse solo per quelle carte di debito ch' egli avesse sottoscritte (1). Ciò era del resto già nel costume. E, se pur non sapremmo dire se fosse già prima usato che l' obbligo della *defensio*, solitamente promesso nelle alienazioni o pignorazioni d' immobili, non concernesse i *propinqui* e *lateranei* e non nuocesse ai loro diritti di retratto perchè nelle formule veramente non erano neppur essi esclusi (2), d' altro canto è notissimo che i notai, ripetendo nei loro rogiti le solite formule, non badavano tanto pel sottile s' erano in tutto corrispondenti allo stato attuale del diritto.

Certo non sono interamente nuove le poche disposizioni che il Dandolo diede intorno alla prova delle obbligazioni. Ci sono infatti rimasti documenti i quali ci danno a pensare che già prima del Dandolo chi avesse detto innanzi a testimonî di aver ricevuto alcunchè per farne consegna ad altri *(transmissum)* o per farne qualche determinato impiego *(rogadia)* non potesse sottrarsi all' adempimento dell' obbligazione, salvo se riuscisse a provare che il fatto asserito non era vero (3). Chi aveva dinanzi a testimonî assunto di consegnare una cosa altrui, o d' eseguire una commissione, doveva del pari con testimonî provare d'aver fatta la consegna o eseguita la *causa sibi commissa* (4): che se invece la cosa gli era stata data senza testimonî poteva senza testimonî restituirla. Quand' egli avesse in tal caso affermato di aver adempiuta la sua obbligazione, gli si doveva poi credere senza altro purchè rendesse conto nominatamente di quello che

(1) St. Enr. Dand., 68.
(2) Cfr. il mio lavoro *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 147.
(3) Cfr. ibid., p. 178 e St. Enr. Dand., 60.
(4) Cfr. Enr. Dand., 62.

aveva fatto (1). Similmente chi aveva avuto del denaro senza testimonî poteva renderlo senza testimonî, (2) e quando il debitore, che avesse ricevuto dell'*habere* senza testimonî, avesse dichiarato di aver nulla ricevuto o di nulla dovere, si doveva stare al suo detto (3). Solo ai negozianti al minuto che avessero fatte somministrazioni ad altri senza testimonî si concedette di potersi difendere contro il debitore negante col giurare la verità del loro credito o col deferire a lui il giuramento (4).

Le non molte disposizioni intorno ai contratti speciali concernono più propriamente contratti aventi scopo di commercio: il *contractus per finem*, la *colligantia*, la *rogadia*, il *trasmissum*. Essi erano sorti all' ombra delle consuetudini e trovavano quindi opportunamente norma in questo statuto del Dandolo che fu propriamente un' *approbatio consuetudinum*. Rispetto al cambio marittimo si trova nello statuto suo sancito che il rischio del capitale mutuato si dovea riversare sul debitore il quale non avesse consegnato l' avere salvo in terra al termine fisso, se non avesse osservato quanto era stato pattuito e risultava dalla *carta* redatta a prova del negozio (5), mentre invece regolarmente il rischio incombeva sul creditore.

Anche per le colleganze doveva rigorosamente osservarsi il *textus cartule* (6). La carta s' intendeva violata se il debitore non si fosse presentato alla resa dei conti nel termine fissato o non avesse posto l' avere stesso *in loco commendationis:* era allora in mora e della mora

(1) Cfr. St. Enr. Dand., 62.
(2) St. Enr. Dand , 59.
(3) St. Enr. Dand., 59.
(4) St. Enr. Dand., 61
(5) St. Enr. Dand., 34.
(6) St. Enr, Dand., 67, 31.

doveva subire tutte le conseguenze anche per riguardo al rischio (1). Si credeva al suo giuramento se nella resa dei conti avesse affermato di aver perduto dell'avere della colleganza per rapina o naufragio (2).

Rispetto alla *rogadia* si ammise la presunzione che, quando il *rogans* fosse stato per trenta giorni dove era il debitore e avesse richiesto di rendergli ragione della *rogadia* o in qualche curia o dinnanzi a testimonî, si dovesse aver per pagata; onde si credeva al debitore che, richiesto in seguito del pagamento, dicesse di aver già pagato. Ov' egli avesse allegate delle perdite doveva però, come il collegante minore, affermarle per giuramento: poteva nondimeno provar con testimonî che il *rogatus* avesse commesso delle frodi e costringerlo al rifacimento del danno secondo l' ammontare risultante dal suo giuramento (3).

Per altro riguardo si impone finalmente all' attenzione dello studioso il cap. 74 il quale sancisce che gli orfani, agendo per le proprie ragioni, avesser tanta capacità come se fossero in età legittima, e che fossero sempre sotto la protezione del doge, dei giudici e del consiglio dei parenti, i quali non solo sorvegliavano l' amministrazione dei beni, ma all' uopo accasavano e dotavano le ragazze. Esso è interessante per doppio aspetto: perchè la locuzione *orphani* dimostra come alla tutela si facesse luogo, almeno ordinariamente, solo quando ambo i genitori fossero morti, e perchè in esso appare quella tendenza

(1) Cfr. St. Enr. Dand , 30 e 31.

(2) St. Enr. Dand., 32.

(3) St. Enr. Dand , 35. Anche gli scrittori più recenti hanno confuso la *rogadia* con la colleganza, come se fossero un medesimo negozio: le precipue differenze tra i due instituti, fra loro ben distinti, furono da me indicate nel lavoro *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, pp. 166 e 188.

a considerare la tutela de' minori come un interesse pubblico che anche in terra ferma si svolgeva sotto l'impulso delle tradizioni germaniche, ma che in Venezia si riallaccia forse meglio alle riforme introdotte dall'imperatore Leone nella Novella 28.

§ IV. *Le leggi di Raniero Dandolo.*

Era da pochi anni promulgata la collezione statutaria di Enrico Dandolo, e già lo straordinario incremento dato ai commerci veneziani e le nuove esigenze ad esso consecutive richiedevano norme nuove: sopratutto si mostrava necessaria una maggior certezza nei rapporti giuridici. Il regime quasi patriarcale adottato sin allora non soddisfaceva più: pur nell'amministrazione giudiziaria, di cui s'erano enormemente accresciute le funzioni, sentivasi il bisogno di nuovi organi. E di quelle mutate condizioni comprese lo spirito e le necessità colui, il quale dalla fiducia generale era stato chiamato a tener in Venezia le veci del padre che in Oriente operava da saggio e da eroe per la grandezza e la prosperità della sua terra (1). Il Canal ebbe a dire di Raniero Dandolo che *gouverna les Venitiens et Venise mult sagement* (2); e l'opera da lui compiuta ci permette di

(1) Già nel 1124 avevano funto da vice dogi Lachin e Domenico Michiel figli del doge Vitale Michiel I. Cfr. Cecchetti, *Il Doge di Venezia*, Venezia 1864, p 70. All' Hain (op. cit. p. 64) parve che tal provvedimento fosse quasi una violazione della legge di Domenico Flabanico vietante le colleganze al trono: ma la differenza fra l'un caso e l'altro è così profonda che non sembra la sua osservazione abbia molto fondamento. I colleghi infatti erano dogi a vita e di proprio diritto, mentre il vice ducato importava solo un temporaneo e delegato esercizio delle funzioni ducali.

(2) Cfr. Martino da Canal, *Chronique des Venisiens* in *Archivio storico italiano*, app. vol. VIII, p. 320

scorgere in quell' elogio qualche cosa più che il portato d' una sistematica adulazione.

Sotto il suo regime infatti avvenne, accanto ad altre riforme risguardanti l' organismo politico ed amministrativo del comune, la instituzione dei giudici dell' *esaminador* che per errore soltanto potè taluno riportare al secolo precedente ed al dogado di Orio Mastropiero (1). Alla curia del *proprio* e a quella *de comun* o *del forestier* se ne aggiungeva così una terza, di cui precipuo compito fu appunto il tutelare l'onestà delle pratiche giuridiche, il garantire la retta applicazione delle leggi, il salvaguardare chi avesse buon diritto dalle frodi e dai raggiri dei contraenti.

Con i suoi statuti del settembre 1204 Raniero Dandolo ne determinò le varie funzioni dettando, per così dire, il capitolare della magistratura ch'egli volea creare; e, come avvenne poi del capitolare dei giudici *de petizion* del 16 marzo 1244, esso passò a formar parte dello statuto, il quale, anche in Venezia, riuscì quindi, almeno parzialmente, un aggregato delle norme pertinenti alle varie magistrature giudiziarie. Ond' è che, se pure la mancanza di uno statuto unico regolante tutte le molteplici manifestazioni della vita politica e giuridica di Venezia, non lascia completamente scorgere il parallelismo che in altre terre manifestamente si coglie tra lo svolgersi del comune, come risultato dell'aggregazione di varie autorità sorte e disciplinate a seconda dei bisogni nuovi, e lo svolgersi della legislazione comunale,

(1) Questa fallace opinione sostenuta già dal CECCHETTI e ripetuta dal PERTILE, op. cit., vol. II, fu da me confutata nel lavoro su *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, cap. VI è nell' altro: *La cattura dei veneziani in Oriente per ordine di Manuele Comneno e le sue conseguenze nella politica interna ed esterna di Venezia*. Feltre 1900, estr. dalla *Antologia veneta*, I, fasc. 1 e 2. p. 19.

risultante dalla fusione dei regolamenti dati a quei diversi organi (1), potremo nondimeno affermare senza tema di smentita che pur fra le lagune si manifestarono le stesse tendenze, si seguirono le stesse linee d'evoluzione. A chi, lasciate da banda le fallaci tradizioni dei cronisti, brami formarsi un' idea retta della storia di Venezia e degli impulsi direttivi di essa, ogni dì più si mostra palese la necessità di non fermare lo sguardo entro l'angusta chiusa della Laguna, ma di spingerlo al di fuori per cogliere quant'è possibile l'intreccio delle varie influenze che in essa poterono esercitarsi. Il pregiudizio d'uno sviluppo del tutto autonomo e singolare perde così ogni giorno più terreno: ormai più ci colpiscono le analogie che le differenze, perchè la conoscenza di quelle potrà meglio condurci ad una esatta valutazione e spiegazione di queste. Nel corso di codeste pagine dovremo pure ripetutamente constatare come la legislazione veneziana tendesse a spogliarsi di certe particolarità sue per accostarsi al diritto comune.

Prima però di far luogo a un rapido esame degli statuti di Raniero Dandolo ci convien toccare un'altra questione: quale fu la estensione di essi? Il quesito ci è imposto da quell' *hoc addidit Petrus Ziani* che si legge in fine al cap. 11. Che cosa aggiunse lo Ziani? Si potrebbe infatti credere che a quel punto fosse cessato lo statuto del 1204 e che quanto segue sia dovuto a Pietro Ziani. L'ipotesi non mi par tuttavia accettabile, e per più ragioni, le quali risulteranno evidenti da quelle che addurrò per sostener invece l'opinione opposta, che cioè l'aggiunta del doge, riferendosi unicamente al cap. 11, finisca proprio dove l'amanuense pose la scritta: *Usque*

(1) Cfr. Zdekauer, *La vita pubblica dei senesi nel dugento,* Siena 1897, p. 85 sgg.

huc fecit. I capitoli seguenti formano un tutt' uno e per contenuto e per forma con quei primi dieci che sono sicuramente di Raniero Dandolo. Al momento infatti in cui fu instituita, il nome della nuova magistratura era ancora incerto: qualche volta fa bensì capolino l' appellazione di *examinatores,* ma più spesso i nuovi giudici sono detti senz' altro *electi* come quelli che dovevano risultare dall'elezione del maggior consiglio quando fosse per la loro nomina convocato (1). Orbene, questo *electi*, così significativo nel tempo in cui la magistratura si doveva instituire e così inopportuno quando, instituita, avesse avuto un proprio nome, si ritrova anche in quella parte dello statuto su cui potrebbe nascere qualche dubbio. E si badi che al tempo di Pietro Ziani la denominazione di *iudices examinatores* era di già entrata prevalentemente nell' uso come dimostrano ad esuberanza i documenti corredati dalle loro sottoscrizioni. Sembra dunque più che logico attribuire anche gli ultimi capitoli a chi compose ed emanò i primi.

Pur le norme dettate da Raniero Dandolo sono le più di diritto formale: a differenza però di quelle di Enrico Dandolo, sebbene si richiamino varie volte alla *pristina consuetudo* (2), all' *id quod hactenus fiebat* (3), *quod antiquitus valebat* (4), all'*antiquus mos* (5), miravano essenzialmente ad innovare.

I *breviaria* nelle loro diverse specie, stragiudiziali e giudiziali — *breviaria investitionum* (6), *proclamatio-*

(1) St. Ran. Dand., 27 e 28.
(2) St. Ran. Dand., 3.
(3) St. Ran. Dand., 4.
(4) St Ran. Dand., 30.
(5) St. Ran. Dand., 27. — Di *vetus usus* parla anche il cap. 23.
(6) St. Ran. Dand., 2.

num super investitionibus (1), *vadimonia comprabandi* (2) eccezion fatta per il *vadimonium mulierum* (3), *interdictorum* (4), *rerum mobilium* (5) — furono dichiarati invalidi per l' avvenire (6) se non fossero sottoscritti da almeno uno dei giudici *esaminatori*. E questi, prima di sottoscrivere, erano da giuramento astretti a esaminarne *discrete*, *bona fide et sine fraude* il contenuto, interrogando all' uopo i testi autori delle *testificationes* (7). Solo quando avessero avuto luogo fra gli abitanti di Loreo e di Cavarzere, i *breviaria de mobilibus et immobilibus* continuarono ad aver efficacia secondo la vecchia consuetudine anche senza le sottoscrizioni loro (8): e neppure nei *breviaria ordinationum* esse furono necessarie quando il testatore fosse morto fuor di Venezia in Ancona e da Ancona in su e in Pola e da Pola in su (9). Per la validità dei *breviaria* fatti in Costantinopoli si richiese invece la sottoscrizione del podestà veneziano in quella città o di uno dei suoi consiglieri (10).

Per riguardo poi all'efficacia delle *cartulae* Raniero Dandolo, mentre prima di lui una carta non proclamata per trent' anni non si poteva utilmente allegare in giudizio, ammise che il debito da essa attestato non fosse

(1) St. Ran. Dand , 2. Il cap. 25 ne informa che nulla fu invece innovato per riguardo ai *clamores* giudiziali che si concedevano dal Doge senza l' intervento di un *iudicium* e neppure intorno ai *clamores cartularum*.

(2) St. Ran. Dand., 2.

(3) St. Ran. Dand., 5.

(4) St. Ran. Dand., 8 e 28.

(5) St Ran. Dand., 4.

(6) St. Ran. Dand., 1.

(7) St. Ran. Dand., 1.

(8) St. Ren. Dand., 3.

(9) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 29.

(10) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 30.

prescritto quando la *cartula* fosse stata di base a qualche giudizio o ad un' investizione, purchè ciò risultasse dal relativo *breviarium* (1). E ad evitare contestazioni sul contenuto intimo delle *cartulae* stabilì che la preghiera, la *rogatio*, fatta al notaio non valesse oltre il mese (2).

Così regolava la prova delle obbligazioni per mezzo dello scritto: ad impedire che i processi si frustrassero con varî artifici ed a render più difficile che si movessero liti temerarie al solo scopo di danneggiare o intimorire alcuno, egli stabiliva poi opportunamente che chi avesse promosso un *interdictum* dovesse rimanere in Venezia almeno venti giorni dopo l' intimazione di esso per rispondere alle ragioni allegate a proprio scarico dall' interdetto (3). Tanto il *breviarium interdicti de mobilibus* quanto quello per l' *interdictum de Venetiis non exeundi* dovevano però a norma dell' interdetto contenere l' enumerazione dei motivi per cui era concesso (4) E dell' *interdictum de mobilibus* doveva aver copia, come l' interdicente, così l'interdetto non solo per notizia propria, ma per poter mostrarlo a chi volesse agire sui mobili stessi (5). Poi conveniva anche provvedere al caso in cui alcuno si offrisse alla lite. E nelle cause possessorie al detentore della cosa contestata il Dandolo riconobbe il diritto di denunciare il vero possessore perchè fosse chiamato in giudizio, ma provvide insieme perchè non avesse ad esser deluso l' attore vincente: se la dichiarazione non fosse stata fatta all' inizio della lite era considerato come possessore della cosa, sebbene non lo fos-

(1) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 7.
(2) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 24.
(3) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 9.
(4) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 8 e 28.
(5) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 8. Cfr. D. 5, 3, 45 e 6, 1, 25-27.

se (1). A chi avesse proclamato sulla investizione altrui si proibì poi di cedere le proprie ragioni a più che due persone, le quali alla lor volta non avrebbero potuto cederle che ad una, essendo tutti i commissarî obbligati a proclamare entro trenta giorni se non volevano perdere il loro diritto (2): e ciò per evitare brighe soverchie e ingiuste a colui contro il quale fosse stata data l'investizione.

Per quanto può invece concernere i diritti d'obbligazione, oltre al capitolo già ricordato, il quale riguarda la prescrizione delle obbligazioni attestate da instrumenti, è notevole l'altro che si riferisce alle *colligantiae* (3). Per la prima volta era nelle leggi venete fissata legalmente una partizione degli utili nel caso che la colleganza stessa non fosse stata regolata da appositi patti. Un solo modo di colleganza era del resto contemplato, quello in cui l'uno dei soci contribuiva col capitale e l'altro con l'opera: a questi era allora riservata la quarta parte dei frutti secondo una partizione che non era insolita fra le popolazioni marittime per contratti di tale natura (4), ma che in Venezia rappresentava un *minimum* di fronte a quella che veniva per lo più sancita in tali contratti.

Tutto ciò è senza dubbio per molti aspetti notevole; il maggior interesse offerto dalle collezioni di Raniero Dandolo è nondimeno concentrato nei capitoli dedicati al regolamento delle successioni. È un indirizzo nuovo che per essi si manifesta ormai nel diritto veneto,

(1) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 23

(2) Cfr. St. Ran. Dand., cap. 22.

(3) St. Ran. Dand., 16.

(4) Cfr. Sacerdoti, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta*, Venezia 1899, dagli *Atti del R. Istituto veneto*.

e si rivela sopratutto nelle norme concernenti la successione *ab intestato*. Scomparvero infatti molte delle interessanti vestigia di influenza bizantina, che potemmo già riscontrare negli statuti di Enrico Dandolo, e si rientrò così nel dominio del diritto comune.

Le figlie e le nipoti, che non avessero fratelli e zii, non ebbero più, per riguardo all'eredità paterna od avita, le limitazioni che prima avevano luogo in favore dei *propinqui* e dei *pauperes:* non essendovi figli maschi, le figlie tutte dovean succedere in egual proporzione nella sostanza da lui lasciata, dopo che le vergini avessero prelevata una dote pari alla più gran dote fatta alle maritate, e le nipoti *ex filio* concorsero con loro *per capita* avendo però diritto alla prelevazione della dote sol quando tutte le figlie fossero state maritate (1). Concorrendo con la nonna *viduans* i nipoti e le nipoti *ex filio,* a questi spettava metà della sostanza e l' altra metà andava a quella (2). Non essendovi poi nessuno di questi parenti (in ciò si derogava probabilmente all' *usus* antico), furono ammessi alla successione i fratelli: le sorelle rimasero solo escluse finchè vi fossero fratelli maschi; furono però ammesse in concorrenza dei *nepotes ex patre*. Le sorelle vergini avevano allora diritto di prelevare una dote uguale alla maggiore toccata alle sorelle maritate (3).

Ciò fatto, Raniero Dandolo si prese altresì cura di regolare con più rigide ed opportune norme il ricupero, la conservazione e il trasporto in Venezia degli averi lasciati da chi fosse morto intestato fuori del dogado: Venezia è la città che a noi lasciò più copiose informazioni intorno al modo con cui le nostre potenze marittime provvedevano affinchè non rimanessero pratica-

(1) St. Ran. Dand., 17.
(2) St. Ran. Dand., 18.
(3) St. Ran. Dand., 18.

mente inefficaci i divieti del diritto d'albinaggio sanciti nei trattati (1). La consuetudine importava già che i beni del defunto fossero raccolti ed *intromissi* dai compagni o patrioti che si trovavano con lui, i quali solevano poi, recandosi in Venezia, percepire un certo agio, sulle somme consegnate, in premio e del trasporto e della custodia per esse avuta (2). *Secundum morem terre* nel far la consegna dovevan giurare di non aver commesso frode, e ricevevano, dopo averla fatta, da colui che l'aveva ricevuta, una *cartula securitatis* o *refutationis* (3). Raniero Dandolo non modificò l'instituto nelle sue linee essenziali: solo stabilì che la consegna delle *res defuncti* dovesse avvenire, se l'*intromissor* non avesse avuto alcun mandato dal defunto, entro trenta giorni dal ritorno, e fissò la quota degli utili a lui spettanti al 4 % (4). A garanzia dei creditori che avessero avuto qualche ragione sull'avere del defunto per contratti commerciali, volle poi che *stridationes* fossero pubblicamente fatte per invitare gli interessati a far valere dinanzi alla curia i loro crediti (5). E se le somme portate erano sufficienti a reintegrarli intieramente del capitale fornito, questo era loro senz'altro pagato, esigendo in ricambio la voluta *securitas*. Se invece non fossero bastate a un integrale pagamento, i creditori potevano rivolgersi per aver il resto agli eredi, giunti che fossero in età maggiore, i quali in caso di pretese eccessive, avevano facoltà di liberarsi da ogni ulteriore impegno giurando di non poter loro fare mi-

---

(1) Cfr. Pertile, op. cit., IV, p. 128.

(2) Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 97 n. 2.

(3) St. Ran. Dand., 10.

(4) St. Ran. Dand., 10.

(5) St. Ran. Dand., 11.

gliori condizioni (1). Rifiutando il creditore di accettare la fatta offerta, la curia provvedeva a far depositare la somma presso la Procuratìa di s. Marco e il deposito così fatto aveva per conseguenza di interrompere il corso degli interessi (2).

Norme nuove dettò Raniero Dandolo anche a tutela dei privilegî di prelazione e retratto concessi dalla consuetudine a parenti e vicini. In tal materia, dal suo genitore trascurata, riprodusse forse fedelmente l' uso, nel quale è notevole che i parenti ai quali era riconosciuto un tal beneficio fossero quelli *de prole* o gli agnati, che il diritto di prelazione riguardasse solo beni immobili, che si esercitasse nella vendita, nel livello, nelle locazioni a lungo termine, eccettuandosi però le alienazioni per costituzione di dote, e che il retratto dovesse praticarsi entro un mese dalla alienazione o dalla notizia di essa: tutto ciò ricorda molto da vicino quanto si dispone nella pretesa costituzione di Romano Lacapeno (3).

Nè mancò qualche novità (4). Volendosi alienare degli immobili da donne, cui fossero toccati per successione *ab intestato*, egli accordò: ai fratelli del defunto di poterli avere con un vantaggio del 10 % sul valore stimato dai giudici, ai nepoti invece con un agio dell' 8 %, ai cugini primi con un agio del 6 %, ai cugini secondi con un agio del 4 % ed agli altri parenti agnati con un agio

(1) St. Ran. Dand., 11 e 12.

(2) St. Ran. Dand., 12, e 14.

(3) Cfr. Tamassia, *Il diritto di prelazione e l' espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani*, Bologna 1885, dall'*Archivio giuridico*, pp 37 e sgg.; e Schupfer, nelle *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Scienze morali ser. IV, vol VIII.

(4) Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 108.

del 2 % (1). Per garanzia poi di questi diritti impose alle donne di notificare alla curia la loro intenzione di alienare gli immobili, e a questa di chiamare i più stretti parenti del defunto per avvertirli della prossima alienazione. Se entro il termine loro assegnato non avessero aderito alla compera, l'alienazione diventava libera senza che i parenti avessero diritto di *proclamare* contro le *investitiones* fatte dal compratore, al quale era garante il comune (2). Ciò del resto aveva pur luogo nelle altre alienazioni d'immobili per le quali medesimamente il Dandolo suggerì all'alienante di esporre la sua volontà alla curia affinchè questa la notificasse *(cognitum facere, cuytum facere)* ai suoi parenti più stretti (padre, fratelli, nipoti *ex patre*, cugini primi) che avevano allora un agio del 5 % sulla stima, agio che spettava altresì al comune (3). La pubblicità delle alienazioni e delle pignorazioni d'immobili trovava così la sua prima origine nel desiderio di efficacemente tutelare cotesti diritti di prelazione.

§ V. *Le leggi di Pietro Ziani.*

Il movimento d'espansione e d'organizzazione incominciato sotto Vitale Michiel, assecondato da Orio Mastropiero, da Sebastiano Ziani, da Enrico e da Raniero Dandolo, si fece anche più vivo ed operoso sotto il dogado di Pietro Ziani. L'organismo comunale si andò vieppiù scostando dalla prima semplicità e complicando con nuovi e svariati congegni. Accanto al maggiore ed

(1) St Ran. Dand., 19.
(2) St. Ran. Dand., 20.
(3) St. Ran Dand., 21.

al minor consiglio si consolidava la quarantìa (1); gli avogadori dividevano la loro competenza giudiziaria coi cinque signori di notte (2); seguitavano a ordinarsi le arti, e più vigile si affermava la vigilanza dello stato su di esse (3). La necessità di definire le varie competenze delle magistrature e di fissarne i diritti ed i doveri dava così una nuova spinta all'attività legislativa, e sotto il dogado dello Ziani ebbero infatti proprî capitolari i consiglieri del doge (4), i coniatori delle monete (5), i consoli dei mercanti (6), gli esaminatori dell'oro (7), i militi di Creta (8), e le corporazioni artigiane dei sarti, dei giubbettieri, dei pescatori e pescivendoli, dei misuratori dell'olio, dei fornai (9); la navigazione fu oggetto a statuti che, sebbene si possano ritenere in buona parte attinti alle consuetudini precedenti, non mancarono di contribuire ad ulteriori progressi, e anche le leggi civili non poterono rimanere, in tanto movimento, immote.

Già nel nono anno del suo reggimento, nel febbraio del 1214, lo Ziani pubblicava una prima serie di statuti che aggiunse a mo' d'appendice a quelli dei due Dandolo, accompagnando il tutto con un prologo il quale

(1) Cfr. Lenel, *Enstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria*, Strassburg 1897, p. 141 nota 1, e il mio *Senato veneziano*, Venezia 1897, cap. I.

(2) Cfr. del *Liber Plegiorum* il regesto che fece il Predelli (Venezia 1872) al n. 65.

(3) Cfr. Monticolo, *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle arti veneziane* nel *Bullettino dell' Istituto storico italiano*, n. 13.

(4) Cfr. *Liber Plegiorum*, reg. n. 660.

(5) Cfr. *Liber Plegiorum*, reg. n. 29.

(6) Cfr. *Liber Plegiorum*, reg. n. 594.

(7) Cfr. *Liber Plegiorum*, reg. n. 604.

(8) Cfr. *Liber Plegiorum*, reg. n. 177.

(9) Cfr. Monticolo, *I capitolari delle arti veneziane*, Roma 1896, vol. I.

estendeva lo statuto a tutti i sudditi di Venezia (1): scopo di essi fu, come per Raniero Dandolo, il metter freno alle arti fraudolenti con le quali si cercava di eludere le ragioni altrui o di tirar in lungo i processi (2). A colui che domandava *clamores*, *interdicta* o *investitiones* in base a documenti, di cui i giudici avessero motivo di sospettare, fece obbligo di giurare *secundum suam conscientiam* che non erano state fatte, nè date loro *per fraudem vel ut alterius ratio deperiret:* del giuramento così prestato da chi allegava le carte o dal *dator cartularum*, si doveva poi fare menzione nel *breviarium clamoris* o *investitionis* o *interdicti*, e redigere all' uopo un apposito instrumento ond' ei fosse liberato dal dover giurare in avvenire (3). Lo attestare con giuramento *secundum conscientiam* l'assenza d' ogni frode fu altresì imposto a colui che per ragioni posteriori a crediti dotali avesse in poter suo immobili su cui fosse garantita la dote, volendosi pure che del giuramento si facesse menzione nella sentenza per cui la donna ripetente la dote o i successori suoi erano esclusi da que' beni : e ad ogni buon conto, per maggior garanzia di giustizia, lo Zia-

(1) Che avessero veramente il carattere di un'appendice risulta dal cap. 4, in cui lo Ziani dichiara di voler conservati *in toto secundum veterem usum* i *duo capitula* concernenti gli *iura propinquitatis vel lateraneitatis*, che sono evidentemente i cap. 20 e 21 degli statuti di Raniero Dandolo.

(2) Cfr. la quiriniana al v. *clamare* dello St. Nov. III, 53. Essa narra il seguente aneddoto: « *Antiquitus etiam sine probatione aliqua vel examinatione dabant iudices examinatorum clamores super investicione. Sed.... dominus Petrus Çiano, ut dicitur, commisit fraudem qui fecit clamare multos super una investicione unde fieri debebat noticia ita quod investiens non potuit eas evacuare, et maxime quia tunc temporis clamantes non tenebantur stare Veneciis per annum et sic non potuit procedere investicione sua* ».

(3) Cfr. St. Ziani 1314, cap. 1-4.

ni volle che pur la donna, o il suo successore o commissario, giurassero di non saper che frode vi fosse nelle carte o ragioni allegate a loro danno, minacciandoli, se non volesser giurare, della perdita di tanto della dote quanto fosse il valore dell' immobile ingiustamente preteso, e provvedendo in tal caso a tutelare le ragioni del vincitore del placito col far rilasciare a lui o depositare in Procuratia un attestato del denegato giuramento col quale potesse respingere ogni ulteriore pretesa (1). Nell' arbitrio dei giudici lasciò del resto l' accogliere o il respingere le testimonianze se vi fosse sospetto sulla loro veridicità (2). E comminò la pena del doppio a chi, avendo intromesso l'avere di qualche defunto *ab intestato,* non ne avesse fatto consegna entro i termini fissati da Raniero Dandolo (3). Pur lasciando sempre a chi non avesse proclamato contro un' *investitio* nel termine utile di un mese di poter giurare che non aveva avuto notizia dell' investizione fatta in suo pregiudizio, gli impose poi di giurare di aver proclamato prima che fosser trascorsi trenta giorni dalla notizia di essa (4).

Evidentemente i veneziani già sotto lo Ziani non erano più così *puri* e *castitate pleni,* come li decantava il Bertaldo: l' indole della legislazione sarebbe piuttosto tale da far supporre in loro non lieve l' influenza della versuzie e dell' elastica coscienza bizantina. Ancora nel 6 dicembre 1223 lo Ziani trovava necessario di mettere argine alle arti con cui le donne o i loro eredi cercavano di giovarsi poco onestamente dei privilegî loro concessi per l' esazione della dote e dei *dona.* Con uno statuto, che è strano non appaia nella nostra collezione,

(1) Cfr. St. Ziani 1214, cap. 7-10.
(2) Cfr. St. Ziani 1214. cap. 11.
(3) Cfr. l' addizione al cap. 11 dei St. Ran. Dand.
(4) St. Ziani 1214, cap. 5.

mentre fu inserito nello St. Nov. III, 42, dichiarava inesigibili i doni fatti alle donne durante il matrimonio, e da allora s' intese che essi venissero lucrati dal marito, il che fu forse suggerito dal D. 24, 1, 21.

Nello intento di garantire l' acquirente dei beni immobili contro le molestie maliziosamente mossegli con pretesto di far valere diritti di prelazione e di retratto a favor di parenti, socì e vicini del venditore furono poi pubblicati gli statuti del 19 giugno 1226 intorno alle *venditiones ad usum novum* (1): s' inspiravano essi pure a quel bisogno di pubblicità nelle alienazioni che già aveva suggerito qualche riforma a Raniero Dandolo (2).

Il nuovo metodo, che non fu però imposto obbligatoriamente, ma rilasciato al beneplacito individuale, e che in qualche terra del ducato non venne mai accolto (3), era in breve questo: Chi voleva alienare degli immobili poteva dichiarare il voler suo al doge ed ai giudici dell' *esaminador*, i quali, fattane la stima, ordinavano che la possibile alienazione avesse a notificarsi agli interessati per mezzo di stride fatte la domenica nel brolio di s. Marco e i tre dì successivi dalle scale di Rialto. Gli aspiranti alla compera (ai minorenni e mentecatti si dava all' uopo apposito tutore) dovevano entro un mese far noto il loro desiderio alla curia dell'*esaminador*, offrendo un pegno in oro od argento pari al 10 % del prezzo di stima (4), pegno che veniva messo in custodia nella procuratìa di s. Marco (5). I parenti, socì e vicini che si

---

(1) L' osservò giustamente il PERTILE, *Storia del diritto italiano*, Torino 1892, IV, p. 242.

(2) Cfr. quanto ebbi a dire intorno ad essi.

(3) Cfr. il mio lavoro: *Dell' indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare*, Torino 1898, p 22, estr. dal volume per le onoranze a Francesco Schupfer.

(4) St. Ziani 1226, cap. 1.

(5) St. Ziani 1226, cap. 6.

fossero fatti innanzi entro un mese dalla prima *stridatio* (1), le femmine così come i maschi (2), avevano diritto ad essere preferiti agli altri e godevano di un certo agio sul prezzo, che fu dell' 8 % fra i parenti più stretti dal cugino germano in su, del 6 % per il figlio del cugino germano e pei suoi discendenti fino al figlio del secondo cugino, del 4 % per i parenti di grado inferiore (3) e per i *lateranei*, che erano posposti sempre ai *propinqui* (4) ed ai *socii* o *condomini* (5); se il vendente non avesse avuto che figlie femmine, queste si preponevano a tutti gli altri parenti (6). Al compratore o ai compratori preferiti — se tra gli aventi pari diritto di prelazione nessuno avesse voluto deferire verso gli altri, erano tutti egualmente ammessi alla compera (7) — il venditore rilasciava una *cartula venditionis*, di cui si conservava copia nella procuratìa di s. Marco (8): e in base ad essa avveniva l' *investitio sine proprio* che doveva durare, in qualunque tempo fosse stata posta, dalla festa dei ss. Pietro e Paolo al 1 agosto dell' anno successivo [sempre quindi più di un anno] (9); qualora non avesse incontrato opposizione, si procedeva poscia regolarmente all' *investitio ad proprium* che durava, al solito, un mese ed, essendo indisturbata, dava luogo alla *noticia* per cui all' acquirente era definitivamente riconosciuto il diritto di proprietà (10). Chi avesse proclamato contro la *investitio* era obbligato

(1) St. Ziani 1226, cap. 2 e 20.
(2) St. Ziani 1226, cap. 9.
(3) St. Ziani 1226, cap. 7.
(4) St. Ziani 1226, cap. 15.
(5) St. Ziani 1226, cap. 10.
(6) St. Ziani 1226, cap. 11.
(7) St. Ziani 1226, cap. 6.
(8) St. Ziani 1226, cap. 5.
(9) Non è dunque esatto quanto dice il Pertile, op. cit., loc. cit.
(10) St. Ziani 1226, cap. 1.

a star in Venezia finchè fosse durata la *investitio* stessa: ove si fosse assentato e dopo le *stridationes* non fosse comparso, si procedeva ugualmente come se fosse stato presente (1): nessun clamore era però accolto senza un previo deposito equivalente al 10 °/₀ del valore stimato dell' immobile (2), e non era permesso, dopo averlo promosso, di cedere altrui le proprie ragioni (3). Contro l' *investitio ad proprium* poteva solo proclamare del resto quel parente o lateraneo che fosse stato fuor di Venezia e nel mese consecutivo alla *stridatio* e durante il tempo dell' *investitio sine proprio* (4): ma a lui giovava l' investizione posta da quello che veniva a lui preposto (5). A garanzia infine delle ragioni dotali, poichè la donna o chi per lei avesse giurato l' ammontar della *repromissa* e di tutto ciò che le toccava per legge o per costume o per patto, si depositava a suo nome presso la procuratìa di s. Marco tanta parte del prezzo che valesse a coprire i suoi crediti (6). Solo, non essendovi altro compratore, il comune si riservava di comperare l' immobile con un agio del 20 °/₀ sul valore di stima (7). E così anche l' instituto del retratto andava sempre più scostandosi dall' assetto primitivo per assumere una fisonomia nuova.

§ VI. *Le leggi di Jacopo Tiepolo anteriori al 1242.*

L' abdicazione di Pietro Ziani portò al dogado il 6 marzo 1229 Jacopo Tiepolo, creatura dei *populares* piuttosto che dei nobili, i quali nel fatto si sarebbero più

(1) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 3.
(2) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 13.
(3) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 14.
(4) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 4 e 20.
(5) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 15.
(6) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 18.
(7) Cfr. St. Ziani 1226, cap. 12.

volentieri affermati sul nome di Marino Dandolo che sul suo. La sorte avea deciso tra i due competitori, e la tradizione vuole che, dispettoso per la men chiara progenie e l'*insuetus ascensionis modus* del successore, lo Ziani non abbia voluto fargli buon viso. Certo è però che nelle opere sue il Tiepolo non si mostrò men degno di chi l'aveva preceduto. Più vicino al popolo, più adatto a interpretare i bisogni e le aspirazioni del maggior numero, ei non fu sordo alle voci che chiedevan riforme. La promissione da lui solennemente giurata il 6 marzo 1229 indicava con chiarezza il suo programma: più ampia delle precedenti, era essa medesima una riforma (1). E tra le varie norme determinanti i diritti ed i doveri del doge si affaccia insistentemente ripetuta la promessa di una giustizia coscienziosa e per tutti eguale, e d'una scrupolosa cura *ad leges et iusticias complendas secundum usum factum et confirmatum olim et de cetero confirmandum*: già di quì si potrebbe dedurre ch'egli avesse l'intenzione di dedicarsi ad una vasta opera legislativa. Nè poi venne meno al suo proposito.

Sin dal 3 luglio pubblicava infatti una prima serie di statuti consegnandoli ai giudici del *proprio* perchè ne curassero la osservanza e l'esecuzione.

Interessanti sono in essi sopratutto le norme che riguardano i rapporti tra i veneti e i forastieri e le curie competenti a giudicarli. La curia del *forestier* doveva giudicare le cause in cui fosse convenuto un forastiero: la curia del *proprio* quelle in cui il convenuto fosse un veneziano: questo il criterio principale per la determinazione delle competenze delle due curie. Quando si trattava però di ragione derivata, esso non era sufficiente: occorreva allora assumere invece a criterio la qualità

---

(1) Cfr. Musatti, *La promissione ducale*, Venezia 1881, p. 62 sgg.

della persona per la quale le ragioni stesse erano originariamente sorte: se fossero pervenute ad un forastiero da un veneziano era competente la curia del *proprio*; se da un forastiero fossero passate ad un veneziano giudicava la curia del *forestier* (1). Le procedure erano in fondo uguali pel forestiere e pel cittadino; ma qualche differenza esisteva pur sempre a tutto vantaggio di questo e a detrimento di quello, che veniva sempre considerato un pochino con sospetto. Idee più larghe non consentivano i tempi. La testimonianza del forestiero non era ammessa contro quella dei veneziani (2): e s' egli avesse voluto agire contro i figli o i successori o i commissarî di un veneziano defunto per crediti avuti verso di quello, essi potevano difendersi giurando di non sapere che il debito esistesse e di non credere che esistesse (3). Il diritto di affermare con giuramento le proprie pretese era concesso al forestiero solo quando il cittadino non avesse voluto giurare (4). E a suo riguardo si volle pure che il figlio rispondesse per debiti del padre solo nella misura dell' eredità paterna (5).

Anche le altre norme riguardano prevalentemente la procedura. Ad abbreviare i processi, lasciando intatte le norme precedenti riguardanti le cause *absque inducia advocatoris*, si stabilì che due precetti bastassero nelle altre cause. Dopo il primo si permise però che potesse intimarsi l' *interdictum de Venetia non exeundi*, e si obbligò l'interdetto a rimanere in Venezia *per se aut per missum* non più solo venti giorni, ma quattro mesi (6),

(1) Cfr. St. Tiep. 1229, cap. 11.
(2) Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 181.
(3) Cfr. St. Tiep. 1229 cap. 13 e 14.
(4) Cfr. i cap. citati nella nota precedente.
(5) Cfr. St. Tiep. 1229, cap. 15.
(6) St. Tiep. 1229, cap. 2.

Lo stesso tempo di permanenza fu assegnato a quelli che *per wadiam* si fossero obbligati ad esser in Venezia per un certo termine ed a quelli che, essendo fuori, fossero stati chiamati *per binam contestationem* (1): esso decorreva dal giorno del loro primo presentarsi alla curia. Entro quello spazio competeva loro il diritto di citare il *vocans ad dicendum sibi quod voluerit* (2): e rimanevan liberati s' egli non fosse venuto (3). Ai giudici era lecito del resto il sospendere ogni procedura se il citato fosse in procinto di salpar da Venezia e ciò risultasse da credibili testimonianze (4).

A loro fu data altresì facoltà di subordinare la concessione dei *clamores propter propinquitatem vel conlateraneitatem* al giuramento di non chiederli per frode *aut animo impediendi alterius rationes* (5), e imposto di subordinare la concessione di *clamores super investitione* per ragioni di proprietà a una prova preliminare del buon diritto del *clamans* con documenti o testimonianze e ad una chiara designazione della proprietà investita, o per lo meno a un giuramento di non chiederli per frode o per tirar in lungo le pratiche dell' investiente (6). Il *clamor* mosso da un veneto contro l' investizione operata da un forastiero, se questo fosse stato in Venezia irreperibile nè vi avesse casa, dovette per le nuove leggi venir notificato ai visdomini da cui esso dipendeva (7). Circa la *proclamatio cartularum* si stabilì poi che fosser proclamate, presente il ministeriale, alla presenza del

(1) St. Tiep. 1229, cap. 3.
(2) St. Tiep. 1229, cap. 3.
(3) St. Tiep. 1229, cap. 3.
(4) St. Tiep. 1229, cap. 17.
(5) St. Tiep. 1229, cap. 26.
(6) St. Tiep. 1229, cap. 27.
(7) St. Tiep. 1229, cap. 12.

quale avvenivano tutte le richieste e le ordinazioni di *clamores*, *investitiones*, *interdicta*, e che il ministeriale notificasse poi l'avvenuta proclamazione a quelli che avevan fatte le *cartule* o ai loro eredi o ai loro aventi causa, oppur la stridasse alle loro case se non eran presenti (1).

Qualche miglioramento introdusse pure il Tiepolo nella procedura giudiziaria per la restituzione della dote e dei *dona*. Alla donna ed ai suoi eredi diede facoltà di chiedere che dovesse *stare in curia* colui il quale, richiesto in giudizio del pagamento della dote e annessi, in forza della *cartula diiudicatus,* non avesse voluto pagare (2). La donna e gli eredi suoi, nel caso che, avendo pur diligentemente inquisito quali e quanti fossero i beni del marito o del suocero *recipiens super suis bonis*, non avessero investito tutte le possessioni che effettivamente tenevano, poterono giurare, quando chiedevano il *proprium*, di aver fatto una diligente inchiesta e di non aver saputo al momento dell' *investitio sine proprio* che altri ve ne fossero oltre quelli investiti: e, senza rifare da capo tutte le procedure, i giudici, ricevuto il giuramento, ebbero facoltà di soddisfarle dei loro crediti (3). D'altro canto si volle che l'*investitio ad proprium* non avesse piu luogo su tutti i beni investiti *sine proprio*, ma solo su una parte certa di essi: e se la possessione investita fosse stata indivisa prima di concederne il *proprium*, doveva esser partita (4) La divisione doveva esser fatta per sorteggio: alla sorte voleva pure il Tiepolo che si ricorresse nelle divisioni tra fratelli per impedire che, continuando come prima ad esser in arbitrio del fratello maggiore, non si prestassero ad ingiustizie (5).

(1) St. Tiep. 1229 cap. 18.
(2) St. Tiep 1229, cap. 8.
(3) St. Tiep. 1229, cap. 9.
(4) St. Tiep. 1229, cap. 10
(5) St. Tiep. 1229, cap. 23.

Nella liquidazione delle colleganze il Tiepolo diede facoltà al creditore di esigere dal *procertans* conferma giurata del suo rendiconto (1). Trattandosi però di cause mobiliari del valore di cinque lire in su, se l'attore non avesse potuto corroborare la sua domanda con allegazione di documenti o di testimonianze, ma il suo credito fosse a notizia di due persone, quando il convenuto, pur avendo facoltà di giurare che non era tenuto a nulla, non l'avesse fatto, si decretò che convenisse stare al giuramento del querelante (2). Obbligandosi poi il convenuto *per wadiam* a pagare, non fu più sufficiente la fideiussione, ma si esigètte che egli desse ai creditori un pegno del 12 % sull' ammontare del debito sì che, non soddisfacendo all' impegno assunto nel termine convenuto, il pegno stesso fosse confiscato a favor del comune (3). Con un' unica sentenza il *positus in debito* poteva anche esser condannato a *stare in curia*, o contro di lui si poteva pronunciare a favor del creditore l' *intromissio* nei beni obbligati pel debito (4). L'esecuzione di siffatta sentenza fu riconfermata al doge: la parte interessata poteva ottenerla presentando o in persona o per messo il *breviarium* della *lex* debitamente sottoscritto. Essa era mandata senz'altro ad effetto ove la sentenza già non apparisse eseguita da qualche *cartula securitatis* (5).

Mentre introduceva gli accennati miglioramenti nella procedura, il Tiepolo provvedeva poi ad assicurare la pubblicità di ogni alienazione d' immobile, prescrivendo che l'alienazione definitiva di un immobile, anche in seguito a una *noticia*, non potesse esser valida se entro

(1) St. Tiep. 1229, cap. 15.
(2) St. Tiep. 1229, cap. 7.
(3) St. Tiep. 1229, cap. 24.
(4) St. Tiep. 1229, cap. 6.
(5) St. Tiep. 1229, cap. 22.

trenta giorni dall' investizione *ad proprium* non fosse stata stridata tre volte, l' una a Rialto, l'altra a s. Marco, la terza nella chiesa del confinio nel cui ambito la possessione era situata (1). Prima dell' alienazione, e per trenta giorni dopo, era valida la *presentatio* fatta alla curia *propter propinquitatem vel lateraneitatem :* e bastava una sola (2).

Al clamor de laborerio si riconobbe efficacia per tutto l'anno in corso (3).

E con nuove e più circospette misure il Tiepolo volle altresì regolare l'*intromissio* nei beni dei veneziani morti *ab intestato* all'estero: egli ne fece un obbligo generale a tutti coloro che *in diversis mundi partibus per dominum ducem seu per homines Veneciarum tenerentur de honore Veneciarum per sacramentum*, oltre che ai legati dogali, ai baili ed agli altri rettori delle colonie. Dovevano raccoglierli, custodirli, vender e cambiare i beni soggetti a deterioramento, investendo nel miglior modo possibile il ricavato, trasmetterli in patria a rischio dei creditori e successori, e farli consegnare dove avrebber loro ordinato il doge e il suo consiglio o, ciò non essendo possibile, depositarli in qualche *commendaria* o in altro luogo sicuro sotto condizione di restituirli, sempre che lo richiedesse un precetto ducale (4). Per i privati che secondo l'uso antico avessero intromesso l' avere del defunto, il premio continuò ad essere del 4 °/₀ solo quando avessero dovuto compiere cambî, investimenti ed altre operazioni a vantaggio dei creditori e degli eredi ; se fossero stati dei semplici vettori non percepivano più che il 2 °/₀ (5).

(1) St. Tiep. 1229, cap. 4.
(2) St. Tiep. 1229, cap. 5.
(3) St. Tiep. 1229, cap. 16.
(4) St. Tiep. 1229, cap. 19.
(5) St. Tiep. 1229, cap. 20.

Così già nel primo anno del suo governo il Tiepolo si rendeva benemerito per le riforme introdotte nelle leggi civili. A quelli ora accennati altri statuti seguirono poi il 19 di novembre 1231: ciò apertamente risulta dalla scritta che si legge a c. 23 t. del nostro codice. Per esser stati appiccicati ai precedenti senza alcun segno di separazione, torna assai difficile lo scernerli da quelli. Potrebbe parere che essi constassero solo dello *statutum qualiter venetus de debito librarum XXV possit suam consequi rationem coram iudicibus forinsecorum*, un provvedimento a sgravio della curia del *proprio*, la quale da sola non bastava omai a sbrigare il cumulo sempre crescente delle azioni giudiziarie: ma d'altro lato ciò sembrerebbe escluso dalla scritta che parla di più *statuta*. Forse fu con esso pubblicato quello che segue immediatamente agli statuti emanati nel 1229 e che sembra abbia voluto riformarne il cap. 27. Per la concessione dei clamori si esigeva non solo che si giurasse la verità e lealtà delle carte addotte, ma che in ogni caso si prestasse il giuramento che il clamore non fosse chiesto per frode o per impedire altrui l'esercizio delle proprie ragioni (1).

Ben più numerosi ed importanti furono però gli statuti pubblicati nel maggio del 1233. Riconfermando le leggi dello Ziani intorno alle *venditiones ad usum novum* — l'ipotesi è suggerita dal posto che gli statuti stessi occupano nella nostra collezione, e dal fatto che al cap. 14 è apposta una correzione del 20 aprile 1232 la quale richiedeva che nessuna casa dovesse esser stimata prima d' esser divisa — aggiungevano che, vendendosi *ad usum novum* dei beni vincolati a dote, il marito

(1) Un' altra ipotesi che a tutta prima poteva parer discretamente probabile sarebbe stata quella: che pur gli statuti III, A, 1-7 fossero del 1331. Ma è poi esclusa dal cfr. del cap. III, A, 4 con lo Stat. Nov. I, 38.

o il suocero potessero cederli a pagamento di essa e, se la moglie o la nuora non avessero voluto comperarli, potessero liberarsi col depositare presso i procuratori di s. Marco in oro od argento tanta parte del prezzo che equivalesse alla dote (1). Sancivano altresì che l'autorità giudiziaria dovesse sempre intervenire nelle divisioni immobiliari rispetto alle quali vi fossero delle opposizioni o nelle quali fossero interessati degli assenti che, pur chiamati con precetto, non avessero potuto essere in Venezia nel termine da esso indicato (2). A quelli che partissero per ragioni di commercio verso la terra ferma concedettero poi quella dilazione nel processo che fin dal 1229 si era concessa a quelli che avessero posto il pane e il vino nelle navi e fossero pronti a salpare: stava però in arbitrio dei giudici l'accordare una tale *excusatio* e il fissare ai partenti il termine per comparire, trascorso il quale si sarebbe proceduto senz'altro come se fosser stati presenti; all'arbitrio del giudice, che a torto l'Hain credette nell'antico diritto veneto quasi totalmente escluso, mentre ad esso era lasciata molta larghezza (4), venne pur consentito di ammettere o respingere le *wadiae comprobandi* offerte nei placiti (5) e la *presentatio* che il debitore d'una colleganza avesse fatta in giudizio, dichiarando di non poter rendere miglior ragione quando la perdita non risultasse da pubblico atto (6).

L'obbligo di giurare *secundum conscientiam* la verità delle proprie ragioni, che prima era imposto solo a quelli che esigevano dei legati in forza d'un *breviarium*,

(1) St. Tiep. 1233, III, A, 1.
(2) St. Tiep. 1233. III, A, 6.
(3) St. Tiep. 1233, III, A, 8.
(4) Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, cap. 4.
(5) St. Tiep. 1233, III, A, 3.
(6) St. Tiep. 1233, III, A, 2.

fu poi allargato a tutti coloro che volessero esigere alcunchè per ragioni dotali o successorie (1).

Così aggiungevansi nuovi rigori nelle procedure: per riguardo ai diritti d'obbligazione sono d' altronde notevoli due capitoli, l'uno dei quali provvedeva perchè colui il quale voleva conseguir le sue ragioni non trovasse impaccio da parte dei concreditori che non avessero voluto agire (2), l'altro dichiarava che, dalle carte di testamento e di costituzione di dote in fuori, fosse invalida ogni carta fatta da un orfano minore di diciotto anni senza le sottoscrizione di uno almeno dei giudici *esaminatori* (3).

Sopra tutti degni di considerazione sono però i capitoli in cui il Tiepolo si occupava delle tutele, materia ch'ei stesso afferma negletta dai suoi predecessori: essi formano un *quid* a sè, introdotti come sono da un apposito proemio, e si sarebbero potuti credere composti in diversa età se lo St. Nov. I, 38 non li affermasse pubblicati anch'essi nel maggio del 1233. Hanno sopratutto riguardo agli alienati, ma non è fuor di luogo il pensare che molte delle loro disposizioni dovessero estendersi ai minorenni.

Il tutore era proposto dai *propinqui* (per lo più si aveva riguardo alla prossimità del grado) ed era approvato dalla curia ducale se pareva ad essa idoneo. Il tutore dell'alienato poteva, e come amministratore e come suo rappresentante in giudizio, compiere tutto ciò che quello avrebbe potuto fare se fosse stato *compos mentis,* fuorchè pignorare od alienare degli immobili (4). Se l'alienato avesse omesso di *proclamare* qualche sua *cartula*, il

(1) St. Tiep. 1233, III, A, 5.
(2) St. Tiep. 1233, III, A, 7.
(3) St. Tiep. 1233, III, A, 4.
(4) St. Tiep. 1233, III, D, 1.

tutore poteva riparare all'omissione proclamandola entro un mese dal giorno in cui fosse stato investito della tutela. Poteva anche proclamare contro le *investitiones* e i *laboreria* posti su immobili (1) sui quali l'alienato avesse ragione, quando ei già fosse stato infermo, purchè lo facesse entro trenta giorni dalla notizia di essi e in seguito al *proprium* l'investiente non fosse già stato garantito con una *notitia* (2): ed era in discrezione dei giudici il concedergli il clamore anche contro le investizioni e le nuove opere poste su quegli immobili quando il tutelato era ancora infermo (3). Se l'alienato fosse tornato in sè o fosse morto, il tutore doveva poi a lui ed ai suoi eredi e commissarî render ragione di quello che aveva per suo conto ricevuto, e tutto restituire fuorchè quello che annualmente avesse speso per il sostentamento e il vestito del mentecatto, della moglie e dei figli minorenni di lui. Ch'ei lucrasse i frutti eccedenti quell'annua quota di somministrazioni che abbiamo or ricordate, non appare da nessun indizio, anzi è affatto escluso. E cade di conseguenza quanto il Pertile ebbe a scrivere intorno alla tutela veneziana quasi che vi sia stato mai un tempo in cui il tutore facesse proprî i proventi annui dei beni amministrati e non fosse tenuto a render conto anche di essi (4).

§ VII. *La giurisprudenza veneziana anteriore al 1242*

Gli statuti rimanevano così raccolti in una confusa congerie, nella quale non era neppur facile distinguere ciò che fosse dissueto o vigente ancora. E ben presto

(1) St. Tiep. 1233, III, D, 2.
(2) St. Tiep. 1233, III, D, 4.
(3) St. Tiep. 1233, III, D, 3.
(4) St. Tiep. 1233, III, D, 5, 6.

dovette farsi sentire il desiderio di un ordinamento che ne facilitasse l'interpretazione e l'uso. Inoltre rimanevano tuttora senza redazione scritta molte consuetudini, e la pratica rivelava ogni dì nelle leggi esistenti delle lacune che conveniva colmare per impedire gli eccessi delle cavillazioni avvocatesche.

Di quei bisogni sono appunto interpreti la *Ratio de lege romana* e quella collezione di *Sententiae a probis iudicibus promulgatae* che il manoscritto marciano di cui ci occupiamo non senza ragione volle accompagnate agli statuti; entrambe le opere sono senza dubbio anteriori al 1242 (1).

La prima appare degna di nota specialmente perchè ci rivela la cote cui si voleva affinare la legislazione veneta, e ci indica quindi eloquentemente quale avrebbe poi dovuto essere la direzione impressa al movimento di essa. Prova fuor d'ogni dubbio che ad interpretare il diritto locale non si era alieni nemmeno in Venezia dal ricorrere al diritto comune. Il compilatore di quella disordinata ma interessante serie di appunti raffronta infatti gli usi di Venezia alle leggi romane ch'egli chiama *leges imperiales*, e qualche volta alle norme mosaiche ed alle canoniche; e il diritto romano ch'egli espone è il giustinianeo attinto, com'egli con vaga citazione dichiara, al *Liber romane legis* (2), il quale appare talvolta allegato testualmente (3), più spesso è parafrasato e rias-

(1) Cfr. il mio scritto su *Jacopo Bertaldo e lo Splendor venetorum civitatis consuetudinum* in *Nuovo Archivio veneto*, vol. XIII, p.te I.

(2) In ben due luoghi. Altrove parla solo di *lex*.

(3) P. es.: « Queritur apud Julianum: *si ex tribus arbitris nemo XV alius X et alius X* (leggi V) *condempnaverint qua sententia statur et Julianus scribit qui(n)que debere puniri quia in hanc scientiam* (l. sententiam) *omnes consenserunt*. Cfr. D. 4, 8, 27. La Florentina e la Vulgata leggono *stetur* invece di *statur, prestari* invece di *puniri*, *summam* in vece di *scientiam o sententiam*.

sunto (1) in una lingua che del latino ha poco più che le desinenze, condita di sgrammaticature e di sconcordanze sintattiche, pregna di reminiscenze dialettali (2).

Chi sia stato l'autore dell'opera non è possibile il determinare con precisione: probabilmente fu un prete, se è lecito far caso delle frequenti allegazioni dei Vangeli, dei libri del Vecchio Testamento, del *Decretum* (3), delle *Decretales*, e probabilmente fu anche veneziano perchè talvolta chiama senz'altro *consuetudo nostra* l'*usus Venetiarum*.

Con quest'ultima ipotesi si spiegherebbe anche meglio la grande influenza che l'opera ebbe sullo svolgimento successivo della giurisprudenza veneta: molte delle sue note sono infatti letteralmente passate nelle glosse del manos. quiriniano, del manos. Cicogna e del ravennate (4). L'opera stessa fu verisimilmente una glossa: e costituì poi il nucleo intorno al quale si aggrupparono le glosse successive. Se la prendiamo infatti a considerare un po' pel sottile, finiremo col persuaderci che il disordine che in essa regna dipende appunto da ciò che le note non avevano fra loro alcun nesso sistematico, ma

(1) P. es. *Legitur in libro romane legis: Si quis fecerit expensam in dote sue uxoris videtur illa expensa an sit necessaria aut utilis aut delectabilis* ecc. Qualche volta la citazione è fatta con poco discernimento così da conservar intatte certe parti che si sarebbero dovute mutare. P. es.: *Cecus non potest facere testamentum nisi per observationem quam lex divi Justini fratris mei introduxit.*

(2) P. es. *longamen* per dilazione, *firmantia* per garanzia e pesi come *a pesa*, *facere fortiam*, *portare testimonium*, *facere mercatum*, *habere in suspecto*, *habere sensum*, *facere malas artes*, *dare maritum* etc.

(3) P. es.: *ut habetur in decretis capitulo de quibus causis, nulla solvendi ligandique auctoritas.*

(4) Su questi mss. cfr. il mio lavoro già citato: *Di alcune glosse agli statuti civili di Venezia.*

erano disposte secondo l'ordine degli statuti emanati dal Dandolo. Che costituissero degli schiarimenti apposti ai singoli capitoli di esso, basterebbero anche a dimostrarlo taluni dei numeri anteposti alle singole note; i quali coincidono appunto col numero del capitolo degli statuti, al quale si riferiscono (1).

Il legislatore non s'era preoccupato gran che della costruzione teorica degli instituti, ed il commentatore invece si proponeva di chiarire le linee fondamentali di essa. Delle dottrine romane approfittava largamente trattando della dote, delle *donationes ante*, *post* e *propter nuptias* (2), della tutela del possesso (3), delle successioni, dei criterî per determinare la competenza giudiziaria, delle cause di suspicione pei giudici, dei requisiti per l'ammissione della prova testimoniale. E si capisce che non dovesse essere altrimenti s'ei voleva realmente tenersi fedele al suo programma che può ritenersi tracciato nella seguente proposizione:

« Longus usus tantum ualet ut lex, nisi sit contra
» legem diuinam, quoniam Dominus dixit discipulis suis:
» *Ite et iudicate secundum iustitiam* [*et*] *equitatem*, et non
» dixit: *iudicate secundum usum.* Si de aliquo negotio
» non est lex scripta, debet iudicari secundum argumen-
» tum legis que loquitur de simili negotio. Et si non
» est in similitudine alicuius legis, iudicetur secundum
» usum terre, nisi ille usus sit contra legem. Et si non
» apparet usus de illo placito, debet iudicari per simili-

(1) Sarebbero stati glossati i cap. 2, 7, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 41, 48, 69.

(2) Alle *donationes propter nuptias* si comparava il *donum diei lunae* sul quale si può cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 81 sgg.

(3) A questo proposito egli ricorda la *lex iulia de vi privata et publica*.

» tudinem alterius usi. Et, si nec lex nec usus nec argu-
» mentum apparet simile, debet iudicare secundum usum
» romane urbis uel constantinopolitane ciuitatis ».

Quel tanto di diritto romano ch' egli rammentava avrebbe dovuto essere quindi, secondo l' intenzione sua, praticamente efficace.

Importanza anche maggiore, in quanto ci avvicina ancor più alla pratica giuridica quotidiana, offrono del resto per la storia del diritto veneto gli *Iudicia a probis iudicibus promulgata*. Informandoci di molte formalità ed usanze che nella legislazione scritta non avevano trovato affermazione, ci rivelano insieme quali fossero le controversie più spesso ricorrenti, quali le materie più dubbie, quali i criterî con cui si cercava nella pratica di disciplinarle.

Nemmeno di essi ci è noto il collettore nè precisamente il tempo in cui egli scrisse. Un *judicium* ricorda Andrea Donato (1) il quale, probabilmente è lo stesso che fu già pel Dandolo legato presso la corte costantinopolitana (2) e che viveva ancora, sempre insignito di cariche alte, nei primi anni del secolo decimoterzo (3); ma il ricordo di esso non serve gran fatto a determinar l' età dell' opera, che cade nella prima metà del secolo tredicesimo. Essendo già ricordati i giudici del *forestier* con il nuovo nome e non con l' antico di *iudex comunis*, ed essendo pur certo l' uso degli statuti di Raniero Dandolo,

---

(1) E il XXXXI: « Audiui a quodam sapiente, scilicet a domino » An. Donato, quod in tempore suo iudices inceperunt dare stridorem; » et proprie datur cum iudices credunt quod ille cui debet fieri pre» ceptum se ab ipsis abscondat et per fraudem se dilactat et cum hoc » credunt tunc dare stridorem petenti ».

(2) Cfr. Dandolo, *Chronicon*, c. 318, p. XV.

(3) Cfr. Cecchetti, *La vita veneziana fino al milletrecento in Arch. ven.* III.

non si può però risalire oltre il 1205: il ricordo dell'esistenza di podestà nelle terre minori del dogado farebbe anzi pensare che sieno stati raccolti dopo il 1214 quando fu creata la podesteria di Chioggia (1).

A crederli posteriori al 1242 sussisterebbe invece un solo indizio e vago anch' esso. Un consulto infatti, il terzo, ci insegna che:

« Inuenitur in statutis uenetiane legis quod mascu-
» lus duodecim annorum ad etatem esse intelligitur ad
» suas requirendum rationes: mulier autem cum fuerit
» tredecim annorum dicitur ad etatem, et potest simi-
» liter suas petere rationes; sed si aliquis a dicta mu-
» liere rationem consequi uoluerit, pro iure non poterit
» nisi habuerit duodecim annos, ab homine vero post
» annos XIII ».

Or poichè solo nello St. Nov. II, 1 si trova determinato che e maschi e femmine avessero la *congrua etas post duodecim annos completos:* e il Tiepolo lascia capire che prima non s'era definito *de metis aetatis:* potrebbe dedursene che i *giudicia* furono scritti dopo il 1242. Noto tuttavia che sarebbe stato superfluo un simile consulto se già vi fosse stata una legge che in confronto ad esso è molto più chiara e precisa e tale da non chieder spiegazione. Forse invece di *venetiane legis* si doveva leggere *romane legis* e si alludeva al C. 6, 60, 3 o alle Inst. I, 21 pr.

Di fronte a tale indizio ne stanno poi degli altri che rendono l'ipotesi accennata ben poco probabile. Vi si espongono tuttavia come vigenti delle norme che furono abrogate dal Tiepolo fino dal 1229.

Eccone due esempi interessanti. Il ventesimo secondo *judicium* dice:

« Si quis clamat clamorem (leggi *clamans*) tenetur

(1) Cfr. Sandi, op. cit., vol. cit., p. 584.

» ad primum respondere preceptum si ille cui clamatum » fuerit ei precipere facit. Simili modo quoque tenetur » de interdicto et fortio Sed, si ille qui interdixerit uel » clamauerit facit iusta clamorem uel interdictum preci» pere, tamen non debet nisi ad tria respondere pre» cepta ».

I tre precetti si usavano prima del 1229, poi, vedemmo, furono ridotti a due.

Un altro capitolo ricorda poi come le *induciae advocatoris* durassero otto giorni, e nel 1229 furono, si sa, ridotte a quattro.

La questione dell' età e dell' autore (1) è del resto di secondaria importanza per noi che ci siamo proposti in special modo di lumeggiare l' ambiente giuridico, al quale corrisposero le varie redazioni degli statuti: ed è piuttosto opportuno il riassumere quì, coordinandolo, ciò che i *iudicia* ci offrono di nuovo o di poco noto Così facendo noi porremo in luce come gli statutarî del 1242 si siano giovati spesso della tradizionale giurisprudenza, e paleseremo nel medesimo tempo una fonte fin quì inosservata delle glosse agli statuti e dello *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum.*

La natura stessa della nostra collezione spiega come essa nella maggior parte si riferisca alla procedura, e preziose notizie potremo infatti da essa ricavare per tal riguardo. Vi troviamo anzitutto, come in nessun'altra fonte, definiti i rapporti fra la curia ducale e le curie delle terre minori del dogado. Da queste si poteva appellare a quella solo quando il valore della causa superasse le cinque lire,

(1) Che fosse un pratico potrebbe dedursi dal cons. XXVIII: *Qui non habet testimonium nisi unius hominis* [is] *super quem testimoniatum fuerit, potest eum eicere cum sacramento, et necesse est ut defendat se per sacramentum uel paget Sed ego solus uarentaui quod unus homo stetit pro altero et fuit bone ualentie.*

e il doge poteva anche delegare il giudizio d'appello al gastaldo del luogo per evitare ai poveri un viaggio dispendioso (1). Alla *curia ducis* si poteva ricorrere poi sempre quando i giudici locali fossero sospetti (2).

In Venezia, conflitti d'attribuzione nascevano facilmente tra la curia del *forestier* e quella del *proprio*. L'una e l'altra si pretendevano competenti a concedere l'*investitio* sui beni che un veneziano fattosi *burgensis* d'altra terra avesse venduti a un veneziano (3): e la giurisprudenza era oscillante.

Lo *ius precipiendi* spettava ai giudici del *proprio* e dell'*esaminador* e agli avogadori di comun: nell'emanar precetti però questi, a differenza degli altri giudici, non avevan bisogno dell'assenso ducale (4). Ad abbreviar poi le cause e a sminuire il numero delle citazioni, quando erano tre, si ricorreva allo spediente di citare il querelato perchè venisse *responsurus de forcio et de omnibus que*

---

(1) Cfr. il cons. I.

(2) Cfr. il cons. XVI.

(3) Cfr. il cons. XII: *Si ueneticus factus fuerit forinsecus, et dic tus forinsecus aliquam habet possessionem et uenetico uendiderit eam, in tali casu multas* (leggi *multe*) *surgunt questiones*: *Quidam autem dicunt quod forinsecorum iudices nolunt in hoc dare inuestitionem et iudices propriorum nolunt similiter inuesticionem facere supradictam. Illi uero quidam* (leggi *qui dant*) *inuesticiones etenim, cum necesse fuerit, consuetum est ut dent pariter et clamores. Audiui a quodam sapiente quod propriorum iudices hanc tenentur investicionem tribuere talem nobis ostendens exemplum. Ille qui supra investicionem proclamauerit cum illo qui inuestitum habuerit placitabit: ergo placitum inter ueneticum et ueneticum, quia qui hec uenumdauit possessio aut donauit uel per pignus ei concessit, non est ibi, nec nichil pertinet ei, et ideo non inuenitur esse in usu quod forinsecorum iudices adhuc eam dedissent, sed sepe inuenimus a propriorum iudicibus esse datam. Tamen modo fuit data a forinsecorum iudicibus* ».

(4) Cfr. il cons. XIII e il XLVII.

sibi actor dicere vellet, lasciando poi la querela di violenza per esporre le altre sue ragioni (1). Nelle cause che ammettevano un sol *preceptum* il convenuto poteva del resto alla sua volta citar l' attore *ut peteret ab eo pro qua ratione sibi precipere fecit:* aveva però ciò facendo un sol precetto e non godeva dell' *advocatoris inducia* (2). Se il chiamato fosse stato irreperibile, si ricorreva agli *stridores* da poco introdotti (3). All' assente citato col *preceptum sub bina contestatione* (4) si concedeva lo spazio di una *mudua* per ritornare e presentarsi in giudizio (5). Di comparire al placito tutti avevano obbligo fuorchè gli infermi o, come già sappiamo, quelli che si apprestavano a salir sulla nave. Due testimonî bastavano a provar l' urgenza del viaggio (6).

Così quando il processo fosse stato iniziato *per praeceptum:* quando invece s' iniziava *per voluntatem*, colui che otteneva l' *inducia advocatoris* doveva rispondere entro otto giorni e se, essendo il reo, non fosse comparso, si procedeva in sua contumacia: se non compariva l' attore il convenuto poteva fargli *praecipere de advocatoris inducia* (7).

Iniziandosi la causa parrebbe poi che si fosse introdotto l' uso di offrir speciale garanzia di non tirar in lungo

(1) Cfr. il cons. LX. L' indicazione che la giurisprudenza suggeriva di far mettere nel *praeceptum* era già in uso prima del 1195. Cfr. il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia*, p. 175 nota 7.

(2) Cfr. cons. LXVIII.

(3) Cfr. il cons. XXXXI e XXV onde appare che venivano fatti dal ministeriale poichè i giudici gli avevano detto: *Vade et strida et comanda tali homini, tamen si placet domino nostro duci* e il doge gliene avesse confermato il mandato.

(4) Cfr. il cons. LXXV.

(5) La *bina contestatio* era fatta mediante lettere del doge.

(6) Cfr. il cons. XXIII.

(7) Cfr. il cons. XXXVIII.

il piato con chiacchiere vane: e la formula della *warentatio* sarebbe stata questa: *de multis rebus dicendis non placeat deo* (1). Anche per rispetto ai *wadimonia comprobandi* si richiedeva prima una cauzione di non dar *wadia* per una prova che non si sarebbe potuta dare (2).

Ed a proposito di prove, è notevole come, essendo invalida la testimonianza d'un solo uomo (3), si attribuisse valore a quella prestata da un uomo e da una donna (4), e come, in caso di discordia fra i testimonî, si deferisse il giuramento alla parte che paresse ai giudici più ragionevole, mentre prima la si dava a quella che avesse avuto maggior numero di testimonî o di breviarî (5). Se poi intorno alla *firmatio* di documenti apografi *in matrem* vigevano poi sempre le norme consuetudinarie, sancite già nella promissione del maleficio di Enrico Dandolo, la consuetudine giudiziaria aveva aggiunto che non si potessero autenticare più carte con un sol atto (6); per ciascuno occorreva uno speciale giuramento e una speciale notizia (7).

Il forestiero chiamato in giudizio da un veneziano per un pagamento e il veneziano citato da uno straniero, anche senza menzione della causa del debito, doveano o difendersi col giuramento o immediatamente pagare: nessuna garanzia era accolta fuorchè quella dei visdomini. Non essendo presente il debitore, poteva giu-

(1) Cfr. il cons. LXI.

(2) Cfr. il cons. LXI.

(3) Cfr. il cons. XXVIII. È il « *testis unus testis nullus* » che dominò tutta la materia delle testimonianze e delle *inquisitiones* lungo il medioevo e che par derivata dal vangelo di s. Giovanni VIII, 17. Cfr. Viollet, *Histoire du droit civil français*. Paris 1893, p. 31.

(4) Cfr. il cons. V.

(5) Cfr. il cons. LIX.

(6) Cfr. il cons. XLIV.

(7) Cfr. il cons. XXXVII.

rare chi avesse avuto commissione da lui, e, non giurando, era condannato a pagare quanto il creditore avesse dichiarato spettargli: ciò però alcuni non consentivano, ammettendo solo che la condanna avesse luogo quando la domanda consistesse in un *quid certum* (1). In tali placiti non si concedevano le *induciae pro advocatore:* esse venivano consentite soltanto quando la pretesa dell' attore fosse corroborata da carte o testimonianze (2)

Una ricca giurisprudenza s' era anche formata intorno ai *clamores*, e queste n' erano le precipue norme:

Il *clamans*, dopo la *proclamatio*, doveva restare per qualche tempo in Venezia, perchè colui contro il quale aveva proclamato potesse utilmente difendersi (3): e non essendo nel *clamor* espresso il motivo per cui era dato, poteva far valere tutte le ragioni ch' egli avesse (4). Se, posta l' investizione, l' investiente fosse uscito di Venezia prima che altri, non sapendo dell' investizione stessa, avesse proclamato, il *clamor*, promosso entro un mese dall' investizione, era tuttavia accolto e, dopo ch' era stato notificato alla casa dell' assente, si procedeva come se quello fosse stato in Venezia (5). Ai minori poi era concesso di proclamare contro le investizioni poste sui beni proprî o del debitore o contro questo entro un intero mese dal raggiungimento della maggiore età: ma potevano anche dopo giurare di non averne avuto notizia, ed i loro *clamores* erano così accolti (6).

---

(1) Cfr. il cons. LVI.
(2) Cfr. il cons. LVII.
(3) Cfr. il cons. LIV.
(4) Cfr. il cons. XLIII.
(5) Cfr. il cap. LX.
(6) Cfr. il cap. XXIII. Non appare ben chiaro, benchè sia più probabile la seconda ipotesi; se ai *clamores* od ai *praecepta* si riferisca il cap. LV: « *Si aliquod placitum est apud Caputargerem, uel Clugiam*

A molto maggiore numero di questioni diedero luogo del resto il regolamento delle successioni e quello per la ripetizione dei crediti dotali.

La successione testamentaria prevaleva sempre alla legittima: le testificazioni che uno fosse morto *ab intestato* non avevano efficacia se fosse in seguito apparso un *testamentum* od un *breviarium per sacramentum in testamentum affirmatum* (1). Della successione testamentaria prendeva però luogo la legittima se il padre nel suo testamento avesse interamente diseredato uno dei figli maschi senza che vi fosse in lui alcuna causa d' indegnità (2).

Rispetto alla successione *ab intestato* se, morendo il padre, avesse lasciato soltanto delle figlie accasate e la vedova, questa ne ereditava per intero i beni (3): in concorrenza con un figlio diviso ereditava invece solo quanto fosse avanzato oltre la quota che al figlio spettava come ad un *extraneus* (4): appena i figli indivisi soli o i nipoti *ex filio indiviso* e le figlie vergini dividevano con essa l' eredità paterna in quote eguali (5). Morendo poi intestata la madre, si seguivano per riguardo

---

uel apud Lauretum, et data est ibi investicio per potestatem uel castaldionem potestatis, super illam inuesticionem clamari [potest] *per illos quos* (l. *contra quos*) *dictam inuestitionem dederunt usque quod* (l. e. *quo*) *non fuerit ad nostram curiam appellatum ibit placitum illum secundum eorumdem usum. Sed postquam appellaueri*[n]*t debet per dominum ducem clamari et per iudices nostros* ». Il consulto è interessante in quanto è testimone della varietà degli usi procedurali nelle diverse terre del dogado.

(1) Cfr. il cons. IV.

(2) Cfr. il cons. II. Le figlie secondo il cons. LI potevano invece essere diseredate. Sulle commissarie versano, senza offrir nulla di importante, i cons. LXXII e LXIV.

(3) Cfr. il cons. IX.

(4) Cfr. il cons. IX.

(5) Cfr. il cons. IX.

alla sua eredità le norme dettate da Giustiniano: maschi e femmine avevano diritti eguali, nè le donne perdevano i loro diritti successorî coll' andare a nozze. Anche dopo le nozze potevano chiedere, oltre la dote, quel tanto che fosse mancato al soddisfacimento delle loro quote ereditarie (1) purchè nel ricever la dote non avesser fatto quitanza ai fratelli *de omnibus que sibi habuerint ad dicendum* (2).

Le ragioni ereditarie della moglie superstite erano del resto riconosciute soltanto quando fosse stata *viduans:* la *viduatio* doveva aver luogo con due testimonî alla presenza del vescovo che impartiva alla donna la benedizione e le consegnava le vesti vedovili, e soleva risultare da un *breviarium* sottoscritto dai giudici dell' *esaminador* (3). La *viduans* aveva pur facoltà di rimaner *in possessione mariti* per un anno e un giorno dalla morte di lui; ma scorso un tal termine l' erede o il commissario del defunto potevano *eam per brachium de domo expellere* anche s'ella non avesse già prima riscosso quanto le fosse toccato di diritto (4).

La donna, già sappiamo, aveva facoltà di ripetere non solo la dote, ma pur il *donum diei lunae*, che si riteneva provato per semplice confessione del marito (5), il *prestitum*, i *dona* e le *dimissoriae* la *pellis et pellicia vidualis* che, se la dote era da lire centoventicinque in su, era valutata in lire quattordici costantemente, mentre ove quella fosse stata minore, era misurata al 10 % del suo importo (6). Dubbio era se la *pellicia vidualis* po-

(1) Cfr. il cons. XLIX.
(2) Cfr. il cons. L.
(3) Cfr. il cons. X.
(4) Cfr. il cons. XXXI.
(5) Cfr. il cons. XLIV.
(6) Cfr. il cons. XXXV.

tesse esigersi quando la donna avesse avuto dal marito una *dimissoria* oltre la dote: ma il collettore dei *iudicia* inchinava per l'affermativa (1). Mentre il legato fatto dal marito con la clausola: *ista uxor habeat de meo habere libras tot,* non lasciava incertezza alcuna ed era concordemente riconosciuto valido (2), si riteneva inefficace quello fatto con la formula: *cum sua repromissa et super totum habeat libras tot*, supponendosi forse che in tal dizione il testatore non avesse avuto propriamente altro pensiero che di assicurare ad essa l'esazione di quanto le spettava per diritto (3).

Alla vedova che avesse dato il *vadimonium comprobandi* e ne avesse fatto redigere un *breviarium* era concesso di *clamare* contro le investizioni poste sui beni del marito o di chi rispondeva della dote: il *clamatus* però poteva farle *precipere quare illi proclamatum haberet* (4). S'ella, non proclamando contro le investizioni, avesse dichiarato di voler *stare annum et diem in bonis mariti*, correva rischio di perder le sue ragioni, il compilatore le suggeriva quindi di *clamare* e manifestare e presentare quanto avesse del marito, dicendo: *hoc mihi per fortium facere fecerunt quia cum res mei mariti inuestitur non possum facere quod non clamem. Sed ego deberem de habere dicti mariti mei uiuere per totum annum:* l'arbitrio dei giudicanti poteva allora tener conto delle condizioni in cui essa si trovava (5).

Ove il suocero avesse ricevuto ne' suoi beni le doti di due nuore, ed i beni fossero stati appena sufficienti all'integrale pagamento dell'una o dell'altra di esse, si

---

(1) Cfr. il cons. XXXVI.
(2) Cfr. il cons. XXXVI.
(3) Cfr. il cons. XXXVI.
(4) Cfr. il cons. XXXIV.
(5) Cfr. il cons. XXXV.

era deciso che potesse su essi rivalersi, senz' alcun riguardo all' altra, quella che prima fosse rimasta vedova, quantunque il suo matrimonio fosse stato il più recente (1). Rimanendo poi vedove entrambe a un tempo, doveva tenersi egualmente ragione dei diritti dell' una e dell' altra senza aver neppur quì riguardo alla priorità dell'uno o dell'altro matrimonio (2). E se prima di sposarsi il marito avesse fatta donazione dei suoi beni a qualche parente, la vedova aveva solo facoltà di rivalersi sui beni mobiliari, potendo sempre il donatario interdirle di sperdere ciò che a lui spettava (3).

Intorno alle obbligazioni apprendiamo poi da tali *iudicia* che secondo l' uso di Venezia i creditori più antichi erano soddisfatti sugli immobili e i più recenti sulla sostanza mobiliare, salvo che gli immobili non fossero stati acquistati con le somme più recentemente mutuate (4), o salvo che, sottoscrivendo ad una obbligazione nuova del debitore, il creditore vecchio non avesse dato con ciò la precedenza all'ultimo venuto (5). Al *prostimo* di cinque libbre d'oro si dava la valutazione di lire cinque e dodici soldi di moneta aurea corrente, e se nella clausola penale si fosse segnata una somma minore alle cinque libbre, si intendeva aggiunta al *prostimo* stesso (6). La clausola, assai frequente nelle *cartulae pignoris*, che se entro trenta giorni non fosse stato pagato il mutuo, si dovesse pagare il doppio del prezzo, e che in forza della *cartula* il debitore potesse entrare in possesso degli immobili pignorati come se li avesse avuti per vendita, veniva poi

(1) Cfr. il cons. XII.
(2) Cfr. il cons. XX.
(3) Cfr. il cons XXI.
(4) Cfr. il cons. XLVI.
(5) Cfr. il cons. XVIII.
(6) Cfr. il cons. LII

sempre rigorosamente interpretata: si escludeva cioè che il debitore trascorsi i trenta giorni potesse ritenersi l'immobile ed offrire il *duplum* e l'interesse, e gli si negava il *clamor de fortio* se degli immobili stessi si fosse impossessato il creditore (1). Al creditore non nuocevano le investizioni fatte dal debitore sui proprî beni, ma doveva proclamare contro le altre (2).

Abbiamo così compiuta quella breve rassegna della giurisprudenza veneta che ci eravamo proposto di fare; solo di pochi *iudicia* non abbiamo tenuto conto, o perchè ci sono giunti monchi o perchè si presentano sotto una forma così corrotta da non potercisi cavar senso che sia soddisfacente. Essa dimostra all'evidenza come in varie materie di diritto si sentisse l'opportunità di qualche norma che troncasse delle vecchie questioni e in più d'un instituto il bisogno d'un opportuno svecchiamento Certo rispondeva al vero l'affermazione che il Tiepolo poteva fare nel 1242: *omnia statuta a predecessoribus eius tanta confusione subnixa esse ut iuxta eorum indebitam compositionem de quorumdam observatione (quibusdam in omnibus pretermissis) frequenter iudices vacillarent.*

§ VIII. *La redazione statutaria del 1242.*

Appunto per metter riparo a tanti inconvenienti si nominava in quell'anno una commissione composta da Pantaleone Giustinian, pievano di s. Polo, da Tomaso Centranigo, da Giovanni Michiel e da Stefano Badoer,

(1) Cfr. il ms. XXXII.

(2) Cfr. il cons. XLV. Il LVIII ne insegna che, volendo procedere contro il debitore, il creditore doveva prima farne *mitti res in debito*, poi farsi dar la *potestas intromittendi suum habere ubicumque invenerit*, e finalmente procedere alla *investitio* di quei beni che più gli paressero convenienti.

perchè dal cumulo delle leggi preesistenti dovessero togliere quanto fosse dissueto e superfluo, e *corrigere, dilucidare, componere omniaque facere que ipsi operi noverint opportuna.*

Diversi capitoli dei vecchi statuti furono di conseguenza o interamente omessi (I, A, 6, 11, 25, 35, 46, 47, 50, 53, 60, 74, e I, B, 17, 18, 19, 20, 21, 26) o parzialmente abrogati.

Volendo poi i commissarî, *dispersa et disgregata et nova statuta per eos composita sub competentibus rubricis vel titulis compilantes, ipsas rubricas vel titulos in libros debito ordine adgregare* ed i *libros in ipso volumine disponere modo congruo*, dovettero in tutto alterarne l'ordine raccogliendo spesso più capitoli in uno (I, A, 7 e II, 1; I, A, 7, 9, 13; I, B, 3, 6, 27; I, A, 33, 34; I, A, 18, 19, 20; I, C, 7, 8, 9, 10; II, 13, 14; I, A, 30, 3; III, A, 1 e I, C, 1, 2, 3, 4; I, B, 11, 12, 13, 14; I, A, 38 e II, 1) e qualche capitolo smembrando in diverse parti.

L'ordine fu senza dubbio uno degli scopi ed uno dei meriti precipui dei compilatori, i quali, per metter meglio in evidenza la disposizione logica delle materie, non omisero di inserire a quando a quando delle *continuationes titulorum* (1) e delle indicazioni delle *ratio legis* (2) atte a metter in evidenza la *concinnitas* dell'ordine. Di modello servirono forse le *institutiones* di Giustiniano. Ma la divisione in cinque libri sembrerebbe piuttosto esser stata suggerita dalla collezione delle decretali la cui influenza potrebbe anche scorgersi nell'ordine internò dello statuto. Anzi che seguire lo schema delle instituzioni trattando delle *personae* prima, delle

(1) Cfr. St. Nov. I. 18, 44, 51, 64.

(2) Cfr. St. Nov. I, 10, 14, 20, 23, 32, 34, 35, 37, 48, 57, 60, 61; II, 1, 2, 3; III, 36, 54; IV, 4, 17, 20, 24, 29; V, 5, 18.

res poi e in ultimo delle *actiones*, gli statutarî veneti hanno infatti prese le mosse dagli *iudices* e dai *iudicia.* Il primo libro, dopo aver toccato delle solennità da osservarsi nelle alienazioni dei beni delle chiese, tratta appunto del modo di procedere davanti ai tribunali, il secondo delle tutele, il terzo dei contratti (compagnie, colleganze, locazioni, compre-vendite), il quarto delle successioni, il quinto, dopo aver discorso dei provvedimenti presi per la conservazione dei beni di chi fosse morto *ab intestato* fuori di Venezia, tocca confusamente dell' offerta reale, della cessione dei crediti, della donazione, della violenza, delle pignorazioni, del furto e dell' interpretazione delle leggi, materie che forse non s' erano ben sapute innestare nello schema prestabilito.

Da una imitazione del codice giustinianeo dipese invece l' aver preposto allo statuto tre proemî, l' uno dei quali conteneva la storia della redazione statutaria e la sua approvazione, e gli altri due vertivano intorno ai criterî ai quali il giudice dovea inspirare la sua opera e intorno alle prescrizioni.

L' ipotesi del Pertile (1) che il secondo e il terzo prologo sieno opera privata, poi innestata nello statuto correndo il secolo decimoterzo, è discretamente infelice. Anzitutto un tal dubbio non fu mai neppur lontanamente manifestato da autori contemporanei o di poco posteriori al tempo della compilazione statutaria, anzi i due prologhi furono glossati prima ancora che si chiudesse il secolo decimoterzo, senza che i glossatori avessero alcun sospetto intorno ad essi o mostrassero di non crederli officialmente riconosciuti. Francesco Dandolo stesso nel 1329 (2) li considerava poi come parte integrante dello

(1) Pertile, op. cit., vol. II, P. II, p. 154.
(2) Cfr. St. Ven. VI, 1.

statuto e li chiamava non trattati ma prologhi. E v' ha di più: il terzo prologo chiama lo statuto *praesens volumen*, e tale frase sembrerebbe indicare con certezza che se ne riconosceva autore chi emanò lo statuto (1).

I tre prologhi sono pieni di reminiscenze bibliche e canonistiche, le quali furono già diligentemente rilevate dai glossatori dello statuto prima e poi dal Podrecca (2), dal Melchiori e da molti altri: ma specialmente vi è notevole l' uso delle fonti romane, e anche questo fu rilevato dai ricordati scrittori ai quali rimandiamo chi desideri aver di ciò una dimostrazione diligente e minuziosa.

A noi preme qui sopratutto di rilevare quale fu l'opera dagli statutarî compiuta rispetto alle collezioni precedenti, potendo in questo campo dir qualche cosa di nuovo. A renderla più evidente segniamo in apposita tabella le corrispondenze fra i capitoli dello *statutum novum* e quelli dello *statutum vetus*.

(1) Si noti anche la chiusa: *has presumptiones volumus quod locum habeant vel aliquid valeant ubi nostris statutis. legibus promissionibus vel consuetudinibus approbatis viderentur modo aliquo contrariare vel aliquatenus obviare.*

(2) Podrecca, *De iuris et legum venetarum origine*, Venetiis, 1767.

Libro primo.

ST NOV.	STAT. VET.	ST NOV.	STAT. VET.	ST NOV.	STAT. VET.	ST NOV.	STAT. VET.
1	I, A, 1	19	I, A, 54	37	—	55	I, A, 17
2	I, A, 2	20	III, A, 3	38	III, A, 4	56	I, A, 18, 19, 20
3	I, A, 3	21	I, A, 62	39	I, A, 21	57	—
4	I, A, 4	22	I, C, 11	40	I, A, 68	58	I, A, 72
5	I, A, 5	23	—	41	I, A, 52	59	—
6	I, A, 7,; II, 2	24	I, B, 1, 2	42	I, A, 71	60	—
7	I, A. 7, 9, 13;	25	I, A, 73	43	I, A, 33, 34	61	—
8	I, A, 8	26	I, B, 3, 26, 27	44	—	62	I, C, 7, 8, 9, 10
9	I, A, 66	27	I, B, 30	45	III, B, 1	63	I, A, 26
10	III, A, 21	28	I, B, 14	46	I, A, 59	64	II, 23
11	II, 2, 3	29	I, B, 4	47	II, 7	65	I, B, 23
12	—	30	I, B, 6	48	—	66	—
13	II, 18	31	I, B, 5	49	I, A, 61	67	I, A, 29
14	—	32	—	50	III, A, 5	68	II, 13, 14
15	I, B, 28	33	I, A, 67	51	I, A, 36	69	II, 15
16	I, B, 9	34	—	52	II, 6	70	II, 11
17	I, A, 55	35	I, B, 25	53	II, 8	71	III, A, 7.
18	I, B, 8	36	—	54	I, A, 16	72	—

Libro secondo.

1	—	5	III, D, 3	9	—	13	III, D, 5
2	—	6	III, D, 4	10	III, D, 7	14	—
3	III, D, 1	7	III, D, 6	11	III, D, 1	15	III, D, 8
4	III, D, 2	8	—	12	—		

Libro terzo.

ST. NOV.	STAT. VET.	ST. NOV.	STAT. VET.	ST. NOV.	STAT. VET.	ST. NOV.	STAT. VET.
1	I, A, 30, 31	17	III, C, 5	33	II, 5	49	II, 26
2	II, 16	18	III, C, 6	34	I, A, 10	50	I, C, 6
3	I, B, 16	19	III, C, 7	35	I, A, 64	51	I, A, 57
4	—	20	III, C, 8	36	I, A, 63	52	I, B, 22
5	I, B, 24	21	III, C, 9	37	II, 9	53	I, A, 51
6	III, A, 6	22	III, C, 10	38	II, 10	54	II, 27
7	—	23	III, C, 11	39	I, A, 22	55	II, 17
8	—	24	III, C, 15	40	I, A, 23	56	—
9	—	25	III, C, 16	41	—	57	II, 17
10	III, C, 1	26	III, C, 12	42	—	58	II, 12
11	III, C, 2, 19	27	III, C, 17	43	I, A, 24	59	I, A, 56
12	III, C, 13	28	III, C, 18	44	I, C, 1, 2, 3, 4; II, B, 1	60	I, A, 58
13	III, C, 3	29	III, A, 1	45	I, A, 12	61	I, A, 65
14	III, C, 4	30	—	46	II, 19	62	—
15	III, C, 4	31	III, C, 20	47	—	63	II, 4
16	III, C, 14	32	I, A, 69	48	I, B, 7	64	—

Libro quarto

1	I, A, 42	10	—	19	—	28	—
2	I, A, 43	11	—	20	—	29	—
3	I, B, 29	12	—	21	—	30	—
4	—	13	—	22	—	31	—
5	—	14	—	23	I, A, 44	32	—
6	—	15	—	24	—	33	—
7	—	16	—	25	I, A, 48	34	—
8	—	17	—	26	—	35	I, A, 49
9	—	18	—	27	—	36	—

Libro quinto

1	II, 20	6	—	11	I, A, 70	16	
2	II, 21	7	I, A, 39	12	—	17	II, 1
3	II, 22	8	I, A, 40	13	I, A, 27	18	I, A, 38; II, 1
4	I, B, 11, 12, 13, 14	9	I, A, 41	14	I, A, 28	—	—
5	I, B, 15	10	I, A, 37	15	II, 25	—	—

Non insisteremo gran che sulle modificazioni di pura forma e su quelle aggiunte che non ebbero lo scopo d' innovare, ma quello semplicemente di spiegare e chiarire la vecchia norma (1).

Intendiamo piuttosto soffermarci a considerare le omissioni e le aggiunte innovatrici.

Già le omissioni offrono un criterio valido per giudicare dove i commissarî abbiano specialmente mirato ad innovare, e per determinare di conseguenza quali parti della legislazione veneziana abbisognassero maggiormente di svecchiarsi e ammodernarsi.

Degna di nota è sopratutto quella del cap. 6 dello statuto di Enrico Dandolo. Essa deve considerarsi come il portato delle aspre dissensioni che tra l' autorità laica e il clero si manifestarono sotto il dogado del Tiepolo, perchè il clero avrebbe voluto avere anche a Venezia, pur al di fuori delle cause meramente spirituali, quel foro privilegiato che altrove gli era generalmente con-

(1) Nello St. Nov. I, 55, 62, 63 alla menzione del creditore si aggiunse sempre quella dei suoi eredi e commissarî; nello St. Nov. III, 19 e IV, 1 si rammentò come al pagamento del debito il creditore dovesse o restituire il titolo ond' esso risultava od operarne l'*incisio* o rilasciar quitanza; lo St. Nov., I, 25, ripetendo quanto era contenuto nel cap. 73 dello statuto di Enrico Dandolo, usava più acconcia e chiara dizione evitando ripetizioni inutili: un' aggiunta inserita nello St. Nov. III, 24 spiegava poi come le investizioni poste dal primo emente non dovesse nuocere al parente o lateraneo che intendesse in seguito valersi dei suoi diritti di retratto; un' altra nello St. Nov. I, 13 spiegava l'arbitrio del giudice rispetto a chi partiva per un viaggio di commercio come una facoltà di trattenerlo, di fissargli un termine per comparire in giudizio, un' altra nello St. Nov. I, 60 ricordava opportunamente, benchè già ci fosse a favore di quelli che viaggiavano per mare un apposito capitolo, come la facoltà di differire il giudizio contemplasse non solo i commercianti di terra, ma pur quelli di mare, e lo St. Nov. III, 34 spiegava finalmente come i *breviaria investitionum* dovessero essere stesi da un notaio. Tutto ciò era già presupposto nello statuto vecchio.

cesso. Andrea Dandolo narra che *inter episcopum castellanum et venetos exorta discordia occasione questionum clericorum quae, exceptis criminalibus et mere spiritualibus, coram saeculari iudice agitabantur, ut antiqua eorum statuta seriose dictabant, ... correctis statutis ut sola iudicia immobilium curiae seculari in signum dominii et ecclesia sancti Marci in solita immunitate remaneant sopita est* (1). Quel compromesso fu appunto la causa per cui il rigido statuto scomparve dalle leggi veneziane: e al trionfo delle mire ecclesiastiche valse certamente l'intervento d'influenti prelati nella commissione statutaria. Uno dei membri più attivi di essa fu senza dubbio quel Pantaleone Giustinian che, nel 1242 prete di s. Polo, doveva più tardi esser chiamato alla cattedra patriarcale di Costantinopoli (2). Dallo statuto scomparve ogni delimitazione di competenza tra il foro laico e l'ecclesiastico: e pur nell'alienazione degli immobili appartenenti a monasteri, a chiese parrocchiali, a mense vescovili e metropolitane non fu più espressamente richiesto volta per volta il consenso del doge (3). La facoltà di deliberare ed effettuare l'alienazione venne lasciata agli enti amministrativi ecclesiastici: e il doge non ebbe più che un alto controllo per evitare che dalle alienazioni stesse derivasse danno alle fondazioni nel cui vantaggio doveano essere fatte; fu soltanto chiamato ad autorizzare, e poteva anche eventualmente impedire, le *investiciones* ed i *propria* sui beni ecclesiastici alienati, pignorati, infeudati o dati a livello (4). Nè del resto fu questa la sola concessione a favore delle chiese: per riguardo ai beni immobiliari ad esse spettanti, il tempo utile al-

(1) Cfr. Dandolo. *Chronicon*, in *RR. II. SS.* col. 348.
(2) Cfr. Foscarini, op. cit., loc. cit.
(3) Cfr. St. Nov. I, 1-4.
(4) Cfr. St. Nov. I, 5.

l' usucapione in loro danno fu allora portato da trenta a quarant' anni (1).

Le altre omissioni concernono invece i diritti di successione e la prova delle obbligazioni in special modo; il diritto antico fu in questi rapporti specialmente assoggettato a modificazioni importanti.

Dell' influenza bizantina nel diritto successorio rimase ormai sola traccia la preferenza data ai maschi in confronto delle femmine le quali, concorrendo con quelli, avean per così dire lo svantaggio di un grado (2). La riforma degli statutarî segnò quindi un grande avvicinamento al diritto comune, essendosi per opera loro modellata la successione veneziana *ab intestato* sulle disposizioni della Nov. 118 (3). Ma le norme giustinianee ebbero però piena efficacia sol quando si fosse trattato d' una successione a donne o quando gli eredi fossero stati a parità di grado e del medesimo sesso. Altrimenti, di fronte ai fratelli, le donne accasate, come quelle che già dal padre aveano ricevuta la dote, non avean riconosciuto alcun diritto, e le vergini venivano pareggiate ai fratelli solo per riguardo alla sostanza mobiliare. Sugli immobili potevano poi rivalersi appena quando i mobili non fossero stati sufficienti a dotarle in modo congruo: e la misura della congruità era allora lasciata al prudente avviso di un consiglio formato di agnati e cognati della donna o, in mancanza di esso, determinata dal giudice dell' *esaminadór* (4). Furono d'altro canto soppresse le differenze tra figli *indivisi* e *divisi* obbligando questi alla col-

(1) Cfr. St. Nov. I, 5. Si entrava così nel dominio del diritto comune.

(2) Cfr, ZUANELLI, *Concordanza del diritto comune col veneto.* Venezia 1772.

(3) Cfr. SANDI, op. cit., vol. cit , p. 837 sgg.

(4) St. Nov. I. 24, 25, 26 27, 28.

lazione del ricevuto al momento dell' emancipazione (1), ed oltre a ciò, tagliando netto con ogni incertezza giurisprudenziale, si volle, conforme al diritto giustinianeo (2), che i figli legittimati *per subsequens matrimonium* fossero in tutto pareggiati ai legittimi (3); per uniformarsi al diritto ed alla pratica comune (4) si negò invece la facoltà di succedere al monaco professo se, morendo il padre *ab intestato*, questi avesse lasciato altri figli o abbiatici o nepoti *ex patre* (5).

Alla libertà di testare, nuovamente affermata, fu del resto unico vincolo quello di lasciare ai figli la legittima calcolata ad un terzo di quello che doveva loro toccare *ab intestato* (6), per riguardo ai laici: si negò però interamente ai monaci professi, almeno per rispetto agli immobili che passavano senz' altro agli eredi come se essi fossero morti all' atto della professione; nella sostanza mobiliare il monastero era *loco filii* (7).

Nulla si innovò invece nelle forme dei testamenti: solo si provvide a determinare l' efficacia dei testamenti redatti da notai stranieri (8), richiedendo per essi le stesse pratiche che la consuetudine e la legge ritenevano necessarie per la *firmatio* dei *breviaria* in *testamenta* (9). Ed, a levar di mezzo motivi troppo frequenti di controversie e di cavilli, si reputò opportuno precisare la somma dei

(1) St. Nov. IV, 17-22.
(2) Cfr. Nov. 89 c. 8 e Nov. 74 c. 2.
(3) Cfr. St. Nov. IV, 29
(4) Cfr. PERTILE, op. cit. IV, p. 111.
(5) Cfr. St. Nov. IV, 31.
(6) Cfr. St. Nov. IV, 36.
(7) Cfr. St. Nov. IV, 30.
(8) La loro qualità di notai doveva essere attestata dall'autorità del luogo nel quale essi esercitavano.
(9) Cfr. St. Nov. IV, 1.

diritti spettanti alla vedova lasciata *domna et domina* (1) e il contenuto da attribuirsi alla voce *massaraticum* (2). Si volle altresì determinare quale dovesse essere l'interpretazione della clausola per cui un legato dovesse deferirsi *secundum ordinem descendentibus de prole* e quali facoltà dovessero in tal caso riconoscersi agli investiti del fidecomesso (3): furono pur definiti i diritti spettanti al legatario sopra i beni lasciati con la condizione che, morendo lui *ab intestato*, passassero ad altri, facendosene opportunemente varia la misura quando il legante fosse stato padre o fratello del legatario, o fosse stato a questo avvinto da una men stretta parentela od estraneo a dirittura. Nel primo caso venne permessa l'obbligazione dei beni stessi per le doti delle mogli del beneficato e dei suoi discendenti, laddove altrimenti non erano alienabili nè suscettibili d'essere impegnati (4). A chi fosse poi stato gratificato con la concessione di un determinato agio quando volesse comperare certe terre appartenenti già al defunto, si lasciò la scelta tra l'agio stesso ed i vantaggi derivanti dall'*emptio ad usum novum* (5), e gli si riconobbe anche in questa ipotesi il diritto di percepire quel beneficio che il testatore aveva in animo di fargli, sul prezzo che avesse offerto il parente o il lateraneo nell'esercitare sui beni messi in vendita i suoi diritti di prelazione (6). Chè se il testatore avesse tassativamente indicato il prezzo di favore pel quale taluno avrebbe potuto comperare le terre da lui lasciate, fu disposto che, in caso di retratto, il beneficato lucrasse la

(1) Cfr. St. Nov. IV, 1.
(2) Cfr St. Nov. IV, 15.
(3) Cfr. St. Nov. IV, 16.
(4) Cfr. St. Nov. IV, 19 e 11.
(5) Cfr. St. Nov. IV, 12 e 13.
(6) Cfr. St. Nov. IV, 14

differenza tra il prezzo determinato e quello effettivamente sborsato dal *propinquus* o dal *lateraneus* (1).

Provvisto così ad assicurare un' equa interpretazione delle disposizioni di ultima volontà, si volle anche impedire che la mancata esazione dei legati nuocesse al beneficato ed ai suoi eredi, ridondando invece a favore di quelli che erano tenuti a soddisfare il legato stesso: doveva questo esser sempre repetibile se il legante fosse stato un ascendente del beneficato, negli altri casi poteva solo esser rivendicato dall' erede del legatario (2).

All' instituto dell' *intromissio bonorum mortui ab intestato foris Venecias* si aggiunse che l'*intromittens* non dovesse restar dalla *presentatio* per nessun *interdictum:* era tenuto a consegnare beni e interdetto ai procuratori di s. Marco contro i quali doveva l' interdicente far valere le sue ragioni (3). E se tardava a consegnar l' avere intromesso era punito nel doppio (4).

Fu pur disciplinato con migliori norme l' instituto degli esecutori testamentarî. Ad evitare dannosi ritardi nell' assunzione delle commissarie s' impose ai notai di notificarle entro otto giorni dalla morte del testatore (5): e all' intromissione di esse si fissò un termine che, quando il testatore fosse morto in patria, fu di tre mesi dal giorno della sepoltura se i commissarî fossero stati in Venezia, o dal giorno dell' arrivo se fossero stati fuori del dogado e tornati dentro l' anno. Se invece il testatore fosse morto fuori del dogado, il termine dell' intromissione fu solo di un mese per quei commissarî che si fossero trovati

(1) Cfr. St. Nov. IV, 14.
(2) Cfr. St. Nov. IV, 5 e 6.
(3) Cfr. St. Nov. V, 3.
(4) Cfr. St. Nov. V, 1-2.
(5) Cfr. St. Nov. IV, 18.

nel luogo stesso (1). Per togliere il pericolo che a disertare le commissarìe fosse d'incentivo il timore che l'assunzione di esse potesse recar danno ai propri interessi, si chiarì poi che nessuna obbligazione dovesse venirne ai loro beni (2). E d'altro canto, provvedendosi a determinare come l'amministrazione delle commissarìe dovessse esser divisa tra i varî esecutori, e come si dovesse procedere quando alcuni di essi e magari tutti fossero venuti meno (3), si sancì che, essendo lecito pignorare i beni singoli (4), non si potesse però pignorare l'amministrazione stessa delle commissarìe (5) nè far di essa una ragione ereditaria (6).

Non rimasero senza ritocchi nemmeno i rapporti patrimoniali fra coniugi, rispetto ai quali, vedemmo, era specialmente particolareggiata la legislazione veneziana. Rendendosi ancora più efficace la tutela degli interessi femminili, si badò insieme a provvedere perchè la difesa stessa non si prestasse a frodi. Dall'un canto si raccomandò nuovamente ai giudici che nelle stime e nella aggiudicazione di beni immobili in pagamento di dote avessero a criterio precipuo l'interesse della donna, evitando quanto era possibile che gli immobili stessi fossero troppo frazionati o dispersi in varî territorî (7), e si ordinò loro che, qualora la donna non avesse investiti tutti i beni del marito o del suocero, prima di fare il pagamento della dote dovessero investire le nuove cose trovate, assegnando all'investizione il breve termine di trenta giorni, per non

(1) Cfr. St. Nov. IV, 17, 19, 20.
(2) Cfr. St. Nov. IV, 22.
(3) Cfr. St. Nov. V, 1 e 5.
(4) Cfr. St. Nov. IV, 13.
(5) St. Nov. IV, 21.
(6) St Nov. IV, 23.
(7) St. Nov. I, 61.

tirare troppo in lungo le già lunghe pratiche col pretendere che anche per i nuovi beni fossero usate le stesse procedure che per gli altri (1); si volle pure che ad essa non nuocessero le *investitiones* o i *laboreria* posti sui beni del marito mentr' ei viveva, se pur gli investienti non fossero stati garantiti con la *noticia*, e che potessero contro di esse proclamare entro un anno e un giorno dalla morte del marito o dalla notizia di essa (2); si ammise che potessero rivalersi anche sui beni del marito o del suocero pignorati o alienati (3) e si richiese che, investendosi in immobili i denari depositati in Procuratìa a garanzia della dote, quelli fossero comperati *ad usum novum*, e della compera fossero depositati nella Procuratìa stessa gli instrumenti (4). Ma d'altro canto opportunamente si definì che solo dalla *transductio* prendessero vita i privilegi dotali (5), che gli altri creditori del marito non avessero danno perchè la donna o chi per lei tardasse a far valere i crediti dotali (6); che non volendo le donne maliziosamente dichiarare con giuramento lo ammontare della loro dote, si credesse al giuramento del marito o del suocero o dei loro commissarî (7); che, sciogliendosi il matrimonio per voto di castità da parte di entrambi i coniugi, prima che i giudicj autorizzassero la esazione della dote si dovesse fare un'inquisizione per appurare l'assenza d'ogni frode (8); che, non avendo dato il *vadimonium repromissam probandi* e volendo al-

(1) St. Nov. III, 37.
(2) St. Nov. III, 54.
(3) St. Nov. III, 30.
(4) St. Nov. III, 29.
(5) St. Nov. I, 34.
(6) St. Nov. I, 59.
(7) St. Nov. III, 28.
(8) St. Nov. I, 59.

legare l'ignoranza dell'*usus*, dovessero giurare di averlo prestato entro trenta giorni dalla notizia di esso (1).

Stabilendo che la perdita della dote fosse conseguenza dell'adulterio per parte della donna (2), lo statuto nuovo accoglieva la norma giustinianea (3) sancita ripetutamente dalle leggi canoniche (4): e di là attingeva pure permettendo che dei beni parafernali la donna potesse disporre liberamente anche senza il consenso del marito, alienandoli, pignorandoli, esigendo legati e crediti, pagando debiti (5). La moglie non poteva poi donare al marito per atto fra vivi, ma poteva disporre a di lui favore *causa mortis*: e in tal caso della dote da restituire dovea detrarsi il legato fatto al marito e il *iudicatus mulierum* contemplava solo il residuo (6). Esatta la dote, si dichiarò poi anche per legge che la vedova non potesse più vivere sui beni del marito (7). E i *recipientes super suis bonis* per i nuovi statuti risposero soltanto della dote e non più dei *dona* (8).

Relativamente ai rapporti fra i genitori e la prole è quindi per altri aspetti notevole la disposizione onde fu chiarito che non spettava al padre la proprietà dei legati e delle donazioni immobiliari fatte da altri a beneficio dei figli maschi, e di ciò che alle figlie avessero donato o lasciato la madre od un parente materno, ma solo l'usufrutto (9): in essa si trovano evidenti vestigia

(1) St. Nov. I, 54.
(2) Cfr. St. Nov. IV, 33.
(3) Cfr. D. 24, 3, 38 e 47.
(4) Cfr. Bertaldo, op. cit., p. 35, col. 2.
(5) St. Nov. I, 39.
(6) St. Nov. III, 9.
(7) St. Nov. I, 61 e il consulto già citato nel § VII.
(8) St. Nov. I, 56.
(9) St. Nov. IV, 8.

delle riforme introdotte da Giustiniano nel C. 6, 61, 6-8, benchè in qualche parte se ne scosti.

E sulle traccie giustinianee fu del pari essenzialmente modellato l'instituto della tutela che nelle leggi anteriori era stato appena abbozzato, mentre ora si avviava verso quel grado di relativa perfezione che meritò poi alla repubblica l'onore di aver richieste da Norimberga le sue leggi relative ai pupilli: quale fosse il modello che gli statutarî tenevano dinanzi agli occhi risulta dalle frasi *sicut ius postulat* (1), *sicut ordo iuris postulat* (2) che ricorrono nei capitoli del libro secondo; lo *ius* allegato non poteva essere infatti che lo *ius commune* (3).

Benchè fossero omai assoggettate a molte regole comuni, le due tutele de' minorenni e de' mentecatti rimasero sempre distinte per speciali caratteristiche. La tutela dei minori infatti, toltone il caso nel quale il genitore avesse nel testamento provveduto alla nomina di un tutore pei suoi figli, fu essenzialmente dativa, quella dei mentecatti legittima. Essendovi figli e discendenti *ex masculo* del mentecatto, raggiunti appena i dodici anni ne erano essi di diritto i tutori ad esclusione d'ogni altro (4), laddove pei minorenni la nomina del tutore era lasciata alla curia ducale, benchè i parenti, agnati e cognati avessero facoltà di proposta (5).

L'assunzione della tutela fu in ogni caso subordinata alla compilazione di un inventario che, redatto sotto la sorveglianza dei giudici i quali provvedevano eventual-

---

(1) Cfr. St. Nov. II, 2.

(2) Cfr. St. Nov. II, 20.

(3) Cfr. St. Nov. I. 17 che adopera nello stesso senso la dizione *iuris disciplina*.

(4) Cfr. St Nov. II, 9.

(5) Cfr. St. Nov. II, 2 s' essi non si presentavano volontariamente in curia erano chiamati d' ufficio.

mente alle opportune stime, veniva depositato nella Procuratìa di s. Marco (1). E tutti i tutori ebbero altresì obbligo di presentare allo scader della tutela, confermandola con giuramento, una particolareggiata resa di conti onde risultasse ciò che essi avessero ricevuto e dato per conto del pupillo o del mentecatto (2). Trattandosi però di un minorenne, la resa del conto si faceva una sol volta, entro tre mesi dal raggiungimento della maggior età, che fu fissato al compir del dodicesimo anno (3), od alla sua morte; mentre invece, trattandosi di un mentecatto, oltre al rendiconto generale al finir della tutela per morte o risanamento di lui, si doveva necessariamente procedere ad una resa di conti ogni volta che uno dei suoi figli o discendenti *ex masculo*, diventato maggiorenne, fosse stato chiamato ad assumere la tutela (4). Cessando questa per morte del tutore, il rendiconto doveva esser fatto dai suoi eredi (5).

Pur le facoltà dei tutori rimasero differenti nelle due forme di tutela, quantunque entrambe supponessero che il tutore fosse il rappresentante del tutelato e che egli, anche trattandosi di un minore, non si limitasse quindi a frapporre la sua *auctoritas*. Il tutore dell' alienato e quello del minorenne potevano nella loro amministrazione compiere tutti quegli atti che non avessero implicato alienazione o pignorazioni di immobili, e sostenere in giudizio le parti del loro amministrato sì come attori che come convenuti. E tanto il tutore dativo dell'alienato quanto il tutore dei minorenni potevano poi impiegare in imprese commerciali i capitali dei minori: ma a rischio loro, in

(1) St. Nov. II, 2 e 13.
(2) St. Nov. II, 2 e 13.
(3) St. Nov. II, 9.
(4) St. Nov. II, 2.
(5) Ibidem.

Venezia soltanto, e col patto (si avevano evidentemente di mira sopra tutto le *collegantiae*) che la quarta parte degli utili spettasse al tutore *procertans* e gli altri tre quarti toccassero al minore (1). Il tutore del mentecatto, anche dativo, poteva persino dotare e monacare le figlie o le discendenti del mentecatto purchè vi fosse l'assenso del *consilium propinquorum* (2). Esso non poteva per regola generale forzar comunque la volontà delle donne stesse, ma neppur ciò era espressamente negato quando la tutela del mentecatto fosse ricaduta ad un suo figlio o nipote *ex filio*. A questi tutori legittimi dell'insano spettavano i piu ampî poteri: avevano facoltà di ricevere sui beni del *fatuus* le doti delle mogli e dei proprî discendenti e di obbligare i beni stessi per le proprie negoziazioni (3). E se il tutore fosse stato unico per non aver parenti di pari grado, egli che, qual figlio o nipote del mentecatto, era considerato come il suo erede necessario, poteva anche disporre per testamento dei beni paterni od aviti, con la condizione però che il testamento restasse efficace solo dopo la morte del *fatuus* e che diventasse irrito quand'egli fosse tornato in senno (4); risanando (il risanamento come la follia erano provati per mezzo di testimonianze) (5), il già mentecatto veniva restituito in tutti quei

(1) St. Nov. II, 2.

(2) St. Nov. II, 8. A torto quindi il Pertile nega assolutamente per Venezia l'esistenza d'un consiglio di famiglia: le sue facoltà erano molto più ristrette di quelle che avesse in altre terre, ma esisteva ed era operoso quando si trattasse di approvare nozze o alienazioni d'immobili.

(3) St. Nov. II, 11.

(4) St. Nov. II, 14.

(5) St. Nov. II, 2.

rapporti che non si fossero intieramente esauriti (1) ed anche nelle commissarìe (2).

Tali furono le novità introdotte dai commisarî, i quali accolsero poi del resto tutte le norme che erano già state pubblicate nel 1233: qualche ritocco fu dato solo a quei capitoli che riguardavano la facoltà concessa al tutore di sanare le omissioni del mentecatto e di riparare al danno che da esso poteva derivare al patrimonio di lui. La facoltà di *clamare* contro le investizioni o i *laboreria* posti su possessioni nelle quali fosse interessato il mentecatto, supplendo al silenzio di quelle, fu estesa al caso in cui non fosse stato già folle purchè la pazzia si fosse avverata prima che fossero trascorsi trenta giorni dall'investizione o dal *novum opus* (3): al tutore era dato allora di poter giurare che, mentr'era *compos mentis*, il suo tutelato non ne aveva notizia (4). E anche quando questi avesse proclamato contro l'investizione o la nuova opera in tempo non utile, fu concesso al tutore di giurare ch'egli aveva investito entro trenta giorni dalla notizia di essa (5). Dopo la prestazione di codesti *iuramenta de credulitate* non si negava la concessione del *clamor* richiesto.

Scarse norme furono invece dettate *ex novo* intorno ai diritti reali che continuarono ad essere regolati, più che dalla legge, dalle consuetudini attinte alle tradizioni romane. Riconfermandosi le norme già esistenti intorno alle spogliazioni violenti, si volle però che l'autore di un

(1) St. Nov. II, 13.

(2) St. Nov. II, 12. Impazzendo chi aveva la commissarìa, assumevano l'amministrazione i parenti del defunto di cui amministrava l'eredità.

(3) St. Nov. II, 5.

(4) St. Nov. II, 6.

(5) St. Nov. II, 4.

assultus in domum fosse d'ora innanzi tenuto soltanto a pagar il valore della casa se l'avesse studiosamente fatto, mentre fu lasciato all'arbitrio del giudice il fissar la multa che lo doveva colpire quando ciò avesse fatto inseguendo altrui (1): la violenza tuttavia continuò, per riguardo alle proprietà immobiliari, ad esser causa della perdita delle proprie ragioni, e ciò è tanto più notevole in quanto la perdita del proprio diritto non fu più come prima conseguenza di un'arbitraria pignorazione.

E anche la materia della servitù fu nella collezione nuova scarsamente trattata, solo stabilendosi che, con pretesto di turbative del proprio diritto di passaggio, non si impedissero degli utili lavori intorno a ponti, calli e canali comuni (2). Qualche nuova cautela venne invece sancita a garanzia dei diritti di prelazione a favor dei parenti. Al debitore che avesse voluto investire la proprietà di un defunto *ab intestato* fu imposto, se non vi fosse stato erede, di citare il più stretto *propinquus* o, se non vi fosse stato alcun *propinquus*, di stridar la prossima investizione nella chiesa della parrocchia cui apparteneva il defunto o alla casa sua per tre domeniche successive (3). La pubblicità delle alienazioni degli immobili — alienazione fu pur considerata la dazione in feudo o in enfiteusi o in pegno o il trapasso per eredità ad *extranei* (4) — venne richiesta anche nelle *venditiones ad usum veterem*, volendosi che parimenti fossero stridate a Rialto, a s. Marco e nella parrocchia dov'erano situati i beni (5). Al *propinquus* e al *lateraneus* che avesse pagato

(1) St. Nov. V, 12.
(2) St. Nov. III, 61.
(3) St. Nov. III, 35.
(4) St. Nov. I, 3.
(5) St. Nov. III, 36.

il debito del parente o vicino, surrogandosi nelle ragioni del creditore, fu del resto stabilito che giovasse l'investizione o il *proprio* messo dal creditore stesso prima che si compissero i trenta giorni del suo (1). E d'altro canto si subordinò la concessione del *clamor propinquitatis vel lateraneitatis* ad un *iuramentum calumniae* (2).

Un po' più si occuparono gli statutarî delle obbligazioni, quantunque anche per esse sieno stati ben lungi dall'offrire nello statuto una teoria compiuta. Inculcando nuovamente che la convenzione fosse legge pei contraenti, dichiararono invalide le obbligazioni contratte da un minore di diciotto anni (fin dai dodici poteva testare o far costituzione di doti) e quelle dei figli indivisi che non fosser state sottoscritte da due giudici *esaminatori* (3): e la stessa precauzione si volle adottata per tutti quelli atti che implicassero alienazione o pignorazione d'immobili (4). Il prostimo di libbre cinque d'oro, per consuetudine apposto nei documenti, fu poi anche per legge valutato in lire cinque e dodici soldi di Venezia, e si chiarì insieme che dovesse pagarsi di bel nuovo ogni quindici giorni finchè l'obbligazione fosse adempiuta (5). Al debitore si riconfermò il diritto di esigere, prima di effettuare il pagamento, la restituzione o la cassazione o la incisione del titolo onde risultava il credito verso di lui (6). E fu dichiarato che a interrompere la prescrizione delle *cartulae* bastasse aver con esse ottenuti dei *clamores* (7)

(1) St. Nov. V, 9.
(2) St. Nov. III, 56.
(3) St. Nov. I, 37 e 38.
(4) St. Nov. V, 10 e 11.
(5) St. Nov. V, 10.
(6) St. Nov. III, 37, e V, 7.
(7) St. Nov. III, 46.

e che le rendite annue non pagate alle singole scadenze si potessero pretender poi complessivamente (1).

Altre aggiunte intesero a dettar norma ai singoli contratti speciali.

Mentre prima l' *usus* soltanto disciplinava i rapporti giuridici nascenti da locazione di case, gli statutarî del 1242 reputarono utile il regolarli con leggi apposite che troncassero gli arbitrî. E anch'esse furono foggiate sull'esempio romano. Al locatore si riconobbe il diritto, già consuetudinario, di pignorare *auctoritate propria* i mobili dal locatario introdotti nella casa per assicurarsi del pagamento del fitto, e si diede facoltà di esiger questo anche dagli eredi dell'affittuario finchè non fosse trascorso un quinquennio dal tempo in cui il fitto s'era maturato (2). Il locatario non poteva abbandonar la casa prima del termine fissato, salvo che s'accordasse col locatore; facendolo, era tenuto a pagar al *dominus* l' intero fitto salvo ad aver facoltà di subaffittare fino al termine la casa così lasciata. E d' altro canto nemmeno il locatario poteva arbitrariamente licenziarlo: solo poteva mandarlo via innanzi al termine quando la casa gli occorresse per necessità sue o il locatario ne avesse usato disonestamente o in modo dannoso (3).

Regolando poi la fraterna compagnia, che vollero limitata a maschi ed a tre gradi di parentela (4), dettarono norme utili a disciplinare anche gli altri rapporti di *societas omnium bonorum*. Fra socii non si ammise possibilità di prescrizione acquisitiva e si negò pure efficacia alle *investitiones* (5). E si definì che, sciogliendosi la

(1) St. Nov. V, 17.
(2) St. Nov. III, 8.
(3) St. Nov. III, 8 e 9.
(4) St. Nov. III, 60.
(5) St. Nov. II, 60,

società, i singoli componenti, prima che si partissero gli utili e i beni sociali, avevan diritto di prelevare i legati fatti singolarmente a loro e le doti delle mogli (1).

Nelle divisioni, per riguardo ai beni immobili, si volle che, essendo alcuni degli interessati assenti, prima di tradurle ad effetto fossero stridati a san Marco, a Rialto ed alla loro casa con indicazione del termine nel quale dovevano *per se* o *per missum* comparire. Della *diffinicio* fatta *per legem*, quando non fosser tornati, doveva redigersi memoria nel registro dei giudici che, giusta gli statuti precedenti, intervenivano sempre pur quando nella divisione fossero interessati dei minorenni, se pure il commissario o il tutore non avessero avuto la facoltà di dividere nel *testamentum* e nell' *instrumentum tutelae* o *tutoria* (2).

Per riguardo alle colleganze gli statutarì consentirono che il collegante maggiore, non avendo la restituzione dell'intero capitale, potesse provare che le cose erano andate diversamente da quel che risultava dal *breviarium presentacionis* contenente le dichiarazioni del debitore, al quale si deferiva il giuramento solo quando la prova non fosse stata data o non fosse riuscita (3). E determinarono altresì che tutte le *cartae* di colleganza rilasciate dal debitore a un medesimo collegante, od a più per lo stesso viaggio, avessero uguale efficacia riguardo all'esazione senza tener conto se fossero state fatte prima o dopo (4). Così nella *colligantia* come nel *contractus per finem* la responsabilità del debitore per la violazione dei patti conchiusi col mutuante o col collegante principale fu poi limitata alle somme perdute dopo la violazione di essi (5).

(1) St. Nov. II, 4.
(2) St. Nov. III. 5. 7. 36.
(3) St. Nov. III, 2.
(4) St. Nov. III, 3.
(5) St. Nov. III, 56.

Poche ma di non lieve importanza furono finalmente le riforme procedurali. Si precisò il modo con cui il precone dovea intimare i *praecepta* nelle cause che ammettevano le *induciae advocatoris*, obbligandolo a dichiarare se l'attore intendesse convenire il citato per ragioni proprie o derivate da altri o per conto d'altri (1). Riformando quindi con più giusto criterio le norme precedenti, nelle cause che ammettevano le *induciae advocatoris* si richiesero due precetti, come per citare i rialtini, così per citare que' di Torcello e Malamocco: uno solo bastò contro gli altri abitatori delle lagune (2). I figli rispondevano pei debiti fatti dal padre quand'erano in sua potestà e potevano per esso venir condannati a stare in curia *secundum usum:* le figlie rispondevano soltanto sui beni paterni che avessero avuto oltre la dote (3). Del resto le donne non potevano essere condannate a stare in curia se avevano marito; a luogo del confino fu poi per esse scelto, non già s. Marco, ma il territorio di s. Zaccaria e di s. Lorenzo, forse per scernerle dagli uomini a scanso di disordini o per metterle sotto la sorveglianza delle monache (4). Il termine entro il quale, citato un assente con la *bina contestatio* od intimato con *interdictum*, il *vocans* o l'interdicente dovea trovarsi in Venezia, o in persona o per mezzo di rappresentante, fu portato ad un anno (5). E contro il citante o l'interdicente che non fosse venuto al termine fisso fu stabilito che si procedesse sempre a *stridationes* (6). La sentenza fu dichiarata valida anche se pronunciata da un sol giudi-

(1) St Nov. I, 14 e V, 17.
(2) St. Nov. I, 78.
(3) St. Nov. I, 6.
(4) St. Nov. I, 48.
(5) St. Nov. I, 6, 11, 16.
(6) St. Nov. I, 11.

ce (1): i *breviaria legis* dovevano sempre esser firmati da due giudici *esaminatori* (2).

Altre norme furono dettate intorno alle testimonianze che i giudici aveano facoltà di apprezzare secondo la coscienza che s' erano con diligente esame formata intorno alla loro verità (3). Se non fossero stati scelti d' accordo dalle parti, i giudici potevano richiedere anzitutto da essi il giuramento di dir il vero senza parzialità (4). E contro i testimonî renitenti fu comminata la pena di tre lire (5).

Ad evitare contestazioni intorno alla validità delle cartule gli statutarî regolarono altresì la durata delle *rogationes* fatte a notai: se taluno li avesse pregati di compiere per sè o per altri in genere le carte che avrebbe poi indicate, la *rogatio* non dovea durare che per un semestre non computato il mese in cui fosse stata fatta: invece se le carte fossero state specificate, la *preces* durava dodici anni (6). Per testamenti, vendite e donazioni occorreva una *rogatio* speciale. Definito poi di quali carte i notai dovessero tenere le imbreviature, fu a loro imposto per giuramento di redigerle quanto più presto avessero potuto; e doveano cancellarle quando avessero fatta e compiuta la *çartula* (7).

La competenza dei giudici del *forestier* nelle cause mobiliari tra veneziani venne portata dagli statutarî da venticinque a cinquanta lire (8). E si tolsero certi con-

(1) St. Nov. I, 25.
(2) St. Nov. I, 26.
(3) St. Nov. I, 21 e 24.
(4) St. Nov. I, 21.
(5) St. Nov. I, 13.
(6) St. Nov. I, 35.
(7) St. Nov. I, 36.
(8) St. Nov. I, 45.

flitti che s' erano avverati fra la curia del *proprio* e quella dell' *esaminador* stabilendo che i giudici del *proprio* tenessero come valide le investizioni e i *propria* accordati dai giudici dell' *esaminador* a favore delle donne, e procedessero senz' altro a far la *noticia* (1).

L' opera degli statutarî del 1242, che si riserbavano di interpretare entro l' anno con il doge il nuovo statuto (2), non fu pertanto di solo coordinamento: ai progressi fatti in cinquant' anni di attivissimo lavoro legislativo aveano saputo aggiungere miglioramenti nuovi e copiosi. Non tutto il campo della legislazione fu da essi considerato, ma forse fu bene, poichè con maggior agilità poterono così svolgersi e perfezionarsi instituti ai loro tempi appena in embrione. E gli statuti da loro riformati poterono avere una vita di quasi sette secoli senza che di ritoccarli si sentisse più il bisogno. La dissuetudine ne rese vane alcune norme; altre furono via via aggiunte. Ma tutte si allacciano ad esse come fronde sortite da un unico ceppo.

§ IX. *Criterî seguiti nella edizione.*

Nostro precipuo scopo doveva essere il riprodurre i varî statuti offerti dal prezioso manoscritto marciano, che per brevità indicheremo colla lettera *M*, nella loro genuina lezione, mondi di quegli errori diplomatici che il trascrittore vi aveva diffusi con non avara mano. Il prof. Riccardo Predelli, il quale ebbe primo l' ottima idea di pubblicarli, e fu così cortese di volermi collaboratore per la loro illustrazione giuridica, ne trasse, colla grande diligenza che pone in ogni opera sua, esatta co-

(1) St. Nov. III, 41.
(2) St. Nov. V, 18.

pia (1). Poi s'imponeva una collazione con lo statuto del 1242 che, valendoci dell'espressioni dei glossatori del secolo decimoterzo, noi pure designammo come *Statutum novum :* e siccome le edizioni di questo, e specialmente le più recenti, già fu notato da altri (2), rigurgitano di spropositi, conveniva che i raffronti si facessero sui manoscritti più vetusti.

Abbiamo creduto che bastasse tener presenti i seguenti :

---

(1) Il prof. R. Predelli fino dalla prima notizia che n'ebbe, rilevò l'importanza grande del codice, ne consigliò alla Marciana l'acquisto e diede del contenuto suo un cenno nel *Nuovo Archivio Veneto*, tomo IV, p. 205 sgg. Cfr. la mia nota su *Jacopo Bertaldo e lo Splendor consuetudinum civitatis Venetiarum* inserita nello stesso periodico, tomo XIII, p. 109 sgg. e il mio lavoro: *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, 1900, p. 3.

(2) In una nota che si legge in coda all'edizione degli statuti veneziani del 1492 conservata nel Museo Civico di Venezia, nella Collezione Cicogna, n. 283. Da essa apprendo che l'ab. Forcellini trovava che almeno nel *Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen* edito a Venezia nel 1729 quasi ogni foglio presentava degli errori grossi e per la massima parte distruggitori del sentimento. Di Apostolo Zeno si narra anzi che guadagnasse una causa ad un suo amico col dargli modo di produrre in giudizio un'edizione di antica data, colla quale potè dimostrare la falsità di un testo allegato in edizione più tarda. Mi limito quì a correggere qualcuno degli errori più grossi che si leggono nella stampa del 1729. Nel prol. I § 3 invece di *occurrerit* va letto *occurrerint;* nello St. Nov. I, 10 invece di *processu* va letto *processus ;* nello St. Nov, I, 23 § 4 invece di *testimonium prohibere* va letto *testimonium perhibere;* nello St. Nov. I, 32 invece di *Optimum in quam* va letto *Quoniam optimum ;* nello St. Nov. I, 40 va soppresso l'*et;* nello St. Nov. I, 57 invece di *argumenta* va letto *augumenta ;* nello St. Nov. II, 9 invece di *daret* va letto *detur ;* nello St. Nov. III, 51 invece di *nescieris* va letto *nescierit*; nello St. Nov. IV, 10 invece di *reliquit filio* va letto *reliquit filie ;* nello St. Nov. V, 1 invece di *dicendi* va letto *ducendi* nello St. Nov. V, 7 invece di *praesentes* va letto *praesentet* ecc.; nello St. Nov I, 3 invece di *si feratur in ipsum* deve leggersi *si aliqua res prohibetur alienari non debet ita dari in alium quod dominium transferatur in ipsum.*

1) il ms. I cl. IV della biblioteca Querini-Stampalia di Venezia, il più antico di quanti finora si conoscano (1), da noi indicato con la lettera *Q*;

2) il ms. 527 della Miscellanea Codici presso il regio Archivio di Stato, indicato con la lettera *A* (2);

3) il ms. compreso nel Capitolare primo dei giudici del *proprio*, presso il medesimo Archivio, indicato con la lettera *P* (3).

Delle aggiunte e delle mutazioni verbali offerte dallo *Statutum novum* tenemmo conto solo in quanto potessero servire a dilucidazione dello statuto più antico.

Per verità, avevamo da principio pensato anche se non fosse stato conveniente porre a dirittura a fianco dei capitoli dello statuto antico quelli corrispondenti del nuovo, perchè il lettore ne potesse fare con maggior facilità il raffronto. Abbiamo abbandonata quest' idea solo riflettendo che con tal metodo non avrebbero avuto tutta la voluta evidenza i progressi fatti dalla legislazione veneziana: giacchè in una opera legislativa molto vuol dir l' ordine, e l' ordine dello statuto novo sarebbe stato per tal modo necessariamente sconvolto e perso di vista. Le tabelle di raffronto accompagnate all' edizione nostra ci sono parse sufficienti per servir di guida a chi volesse fare una comparazione più minuziosa e completa.

ENRICO BESTA

(1) Cfr. il mio studio *Su talune glosse agli statuti civili di Venezia*, p. 4.

(2) Cfr. il VALSECCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia* nell' *Archivio veneto* III, p. 20

(3) Cfr. VALSECCHI, op. cit., p. 30 sgg Il VALSECCHI erra però descrivendo il manoscritto quando riferisce la trascrizione degli statuti al sec. XV.

LAZZARO BONAMICO E LO STUDIO PADOVANO

nella prima metà del cinquecento

L'abate Carlo Denina, parlando il 25 luglio 1793 delle condizioni letterarie ed artistiche del Veneto dinanzi all' Accademia di Berlino, dopo aver di Verona, Treviso, Vicenza minutamente ricordati i più piccoli ed inconcludenti scrittori, che per opera sua furono per pochi istanti tolti dall' oblio a cui li aveva per sempre giustamente condannati la loro mediocrità, in proposito di Padova conclude coll' affermare, che essa « n' a donné » le jour qu' à un tres-petit nombre de savants et presque » pas à un seul de la premiére classe (cioè letterati), excepté » Tite Live, qui encore ne naquit point à Padoue, mais » à Apono dans les montagnes voisines (1) ». Non è il caso di provare quanto poco imparziale e sincero sia il giudizio dell' illustre accademico; ché un secolo fa circa, un letterato padovano, il Cesarotti forse (2), gli rispon-

(1) Discorso pubblicato nel 1795 a Berlino e in parte alla pag. 22 della *Lettera d' un padovano all' eccell. Sign. Abate Denina accademico* ecc. Padova, 1796.

(2) Il Morelli in una lettera all' abate Gennari a Padova si mostra incerto nell' attribuire al Cesarotti, come fa invece senz' altro il Vedova (*Scrittori Padovani*, Padova, 1832, I, 6), la *Lettera d' un Padovano al Denina*. Difatti scrive il Morelli: « La lettera del Pado» vano al Denina ha da portarsi alle stelle; basta che venga creduta » dell' ab. Cesarotti. Ma io non posso creder ciò se non *sub condi-*

deva per le rime con una lettera, dove artisti e scrittori padovani figurano in gran copia.

Ad ogni modo, anche se Padova non potesse vantarsi d'aver dato i natali e cortese ospitalità fra le sue mura a letterati ed artisti famosi, basterebbe a renderla celebre e a darle fama di città proclive a' buoni studî la Università, che, sorta il 29 settembre 1222 (1) per uno di quegli esodi di studiosi tanto frequenti nel medioevo (2), raggiunse il suo massimo splendore nel secolo XVI e specialmente sotto il dogado di Andrea Gritti (1523) negli anni che seguirono la morte di Leone X (3).

Venezia, conquistata Padova nel 1405, continuò, dando segno di profonda sapienza politica (4), l'opera gloriosa de' precedenti dominatori, i Carraresi (5), e con ottime

---

» *tione* cioè che non *sit de sacco tanta farina suo* e specialmente dopo » aver veduto che quel bell'ingegno nell'Elogio dell'Olivi [Padova » 1796, p. 6] chiama la lingua latina forse più di cerimonia che di » uso e nella Lettera essa è poi detta porta dell'erudizione universale ». (Morelli, *Operette*, Venezia, Alvisopoli, 1820, III, 167).

(1) Il Gloria ne' suoi *Monumenti dell' Università di Padova*, Venezia, Antonelli, 1884, I, 120-6, dimostrate erronee le opinioni degli altri storici sull'origine dello Studio padovano — si arriva perfino ad attribuire a Carlo Magno la sua fondazione (cf. *Quaedam monumenta civitatis Paduae*, cod. Marciano it., VI, 356) — afferma che professori e studenti si partirono da Bologna causa le leggi troppo severe a loro imposte.

(2) Tiraboschi, *St. Lett*, ed. Class. IV, 61.

(3) Cian, *Un decennio della vita del Bembo*, Torino, 1885, p. 112.

(4) L'Yriarte scrive in questo proposito che la Repubblica Veneta aveva ben presto compreso « que son illustration était attachée à l'édu» cation et à l'instruction que recevraient les fils des patriciens de» stinés un jour pour droit de naissance à siéger dans ses conseils » (*La vie d'un patricien de Venise au seizième siècle* ecc., p. 243).

(5) Il Gloria (*op. cit.*, I, 179-83), parla dei privilegî concessi agli alunni e ai professori.

deliberazioni (1), con la chiusura delle scuole di Vicenza (2) e Treviso, con la costruzione dell'attuale palazzo dell'Università, detto del Bue (3), e coll'impedire, verso la fine del secolo XVI, il sorgere dello Studio dei Gesuiti (4), mantenne largamente le promesse che per bocca di Michele Steno aveva fatte a Francesco Zabarella (5) inviato

(1) Le deliberazioni prese a favore dello Studio dalla Repubblica Veneta sono in parte riprodotte dall'ab. MORELLI, *Memorie per servire alla Storia dell' Università di Padova* (Cod. Univ. Padovano 1675, II, 127 sg.) Nel 1503 in tal modo si stabilivano le vacanze durante l'anno scolastico: 15 a carnevale, 15 a Natale e 10 a Pasqua (cf. *Monumenta gymnasii patavini*, Bibl. Marciana, Schede Morelli, n. 45, c. 82). Nel 1518, si modificava in tal modo il calendario universitario: « Però sia statuito sul principio del Studio *de coetero* fermamente far si debba da S. Luca et le vacationi siano da Nadal fra l'avanti et dapoi in tutto zorni X, da carneval zorni XV e da Pasca de la resurretione zorni. X — Continuando *immediate* poi el lezer a mezo agosto » (Biblioteca Maldura, ms. D. D. 3313).

(2) FAVARO, *Lo Studio di Padova al tempo di Nicolò Copernico*, Venezia, 1880, p. 28.

(3) GLORIA, *op. cit.*, I, 108 sg.; FAVARO, *Lo Studio di Padova al tempo di Galileo Galilei*, Firenze, 1883, p. 69 sg.; MORELLI, *cod. cit*, IV 339; MICHELE SAVONAROLA, nell' opuscolo *De Laudibus Patavii* scritto intorno al 1445 (MURATORI, *R. I. S.* XXIV, 1137), descrive l' osteria « del Bò », donde venne all' edificio dell' Università la denominazione di « Palazzo del Bò ».

(4) FAVARO, *Lo Studio di Padova e la compagnia di Gesù sul finire del secolo XVI*, Venezia, 1878. Documenti relativi all' Università che i Gesuiti tentarono di fondare in Padova nel 1591 si trovano in un codice della Biblioteca Universitaria (*Documenti per servire alla Storia dello Studio*, n. 2224, pp. 126-34). Tra essi son degni di speciale menzione un discorso di Cesare Cremonino al Senato Veneto, *per far levare il Studio dei PP. Gesuiti in Padova*, e un decreto per il quale si stabiliva che non potessero insegnare « se non fra essi medesimi a beneficio dei suoi proprii nella maniera appunto che sempre hanno fatto e tuttavia fanno molti altri monasteri de RR. PP. Religiosi in Padova, come è ben noto, e non in altro modo ».

(5) L'orazione pronunciata in quell'occasione da Francesco Zabarella conservasi manoscritta al Museo Civico di Padova (BP. 133, fascicolo 16).

ai rappresentanti del Governo veneto dai cittadini di Padova.

In seguito alla lega di Cambrai, il nostro Studio subì un' interruzione di nove anni circa (1508-1517) (1). Non è però da creder che l'Università sia rimasta chiusa per tutto questo tempo; il Morelli (2) infatti scrive che l'Ateneo padovano fu sciolto, ma che alcuni professori, sebbene i più avessero abbandonato Padova (3), continuarono per loro conto l'insegnamento.

Nel 1517 Venezia, per appagare il desiderio della *magnifica città de Padoa*, che voleva fosse *restituito et ritornato el Studio in quella terra*, modificando quella

---

(1) Per la storia dell'assedio di Padova nel 1509, cf. A. Bonardi, *Gian Fr. Buzzacarini e la sua storia*, in *Bollettino del Museo Civico di Padova*, II, fasc. 9-10. Turberanno più tardi (1527-1528) il buon andamento degli studî una questione sorta tra bresciani e vicentini (R. De Visiani, *Lettere inedite e rare di Pietro Bembo*, per nozze Ferri-Bonin, 1852, p. 11), e un morbo che faceva molte vittime non solo tra il popolo, ma anche tra i « migliori » (Bembo, *Lettere*, ed. Classici, III, 237).

(2) Ms. cit., I, 334-35. Ai professori ricordati dal Morelli dobbiamo aggiungere Celio Rodigino, della cui presenza a Padova in questo tempo abbiamo testimonianze nelle sue *Antiquae Lectiones* (Francoforte, 1616, V, 221, 224-225, 226). Ne abbiamo pure circa il suo insegnamento (VII, 342, IX, 445; Prefaz. al libro XXVIII); ma non tali da poter stabilire che egli fosse pubblico professore. La parola *suggestus* del Giovio (*Elegia*, Venetiis, 1546, p. 70) è usata indifferentemente, tanto per un insegnamento privato, quanto per uno pubblico, e l'espressione *in gymnasio patavino* non ha gran valore, perchè e scolari e professori non ordinari potevano tener lezione nelle aule universitarie (Gloria, *op. cit.* I, 171); perciò, è d'uopo, col Facciolati (*Fasti gymnasii patavini*, 1757, p. VI), concludere che nulla si può dire di certo in proposito.

(3) Il De Nolhac nel suo *Erasme en Italie*, Parigi 1888, p. 58, scrive che « beaucoup d'étudiants quitterent Padoue et tous les cours, y compris celui de Musurus, furent interrompus ».

antica dei « tractatores » (1) istituiva la magistratura dei *Riformatori* (2), incaricati di scegliere illustri lettori, che valessero a continuare lo splendore e la fama del nostro Studio. Senza ripetere quanto ha scritto in proposito dei Riformatori il Favaro, nel suo opuscolo « *Lo studio di Padova e la Repubblica Veneta* » (3), ci serviremo per determinare la loro importanza delle seguenti parole dell' Yriarte: « celui qui, de part la volonté du Senat, était » placé à sa tète, assume en réalité la haute direction » de l'instruction publique dans tout l'État vénitien » (4).

Una ricostruzione completa dell'ambiente letterario padovano della prima metà del Cinquecento è quasi impossibile, poichè i documenti che si potrebbero a tal uopo consultare con profitto hanno per questo periodo inesplicabili lacune (5), e fanno difetto in questo secolo le cro-

---

(1) Difatti la repubblica Veneta ai quattro cittadini padovani aveva sostituito tre gentiluomi veneziani. Per i *tractatores*, cfr. Gloria, *op. cit.*, I, 191. e *Monumenti* in fin del volume.

(2) Il Cian (*op. cit.*, p. 111) dice che fino dal 14 Marzo 1514 la Repubblica Veneta aveva pensato di eleggere tre gentiluomini; ma l'esame accurato dei *Diarii* del Sanuto, da cui toglie quest' indicazione, ha avuto per noi un esito negativo, e bisogna arrivare al 7 maggio 1517, sotto la qual data appunto si legge: « Dovendosi comenzar il » Studio, fo electi tre doctori, i quali dovessero praticar de condur » doctori a lezer, che fusseno excellenti, i quali dottori sono questi: » sier Zorzi Pixani, sier Marin Zorzi et sier Antonio Zustinian » — (XXIV, 214). — Peraltro, secondo il Favaro (*Lo Studio di Padova al tempo di Galileo Galilei*, ed. cit., p. 129 sg.) i nuovi Riformatori si sarebbero insediati solo il 29 Agosto 1517. Questa deliberazione si legge anche nel Cod. cit. della biblioteca Maldura di Padova.

(3) Venezia, 1888.

(4) *Op. cit.*, p. 242.

(5) Per es., il *Registro delle parti prese in Senato* (*Magistrato dei Riformatori dello Studio di Padova*) non comincia che nel 1607 per arrestarsi al 1754, e le relazioni dei primi Riformatori comprese nel manoscritto intitolato *Lettere dei Rettori et di altri rappresentanti*, cioè professori, scolari e privati, ai Riformatori in varie mate-

nache (1), i diarii manoscritti e a stampa; bisogna perciò accontentarsi dei brevissimi accenni alle condizioni dello Studio, che si trovano negli epistolarii (2) e nelle relazioni al Senato Veneto dei Podestà di Padova (3).

Nel 1500 la cattedra di greco, istituita con Demetrio Calcondila il 13 ottobre 1463 (4) — l'esposizione dei

---

rie vanno dal 1601 al 1790. È invece completo il manoscritto *Licenze per stampa* (1522-1801). Molto probabilmente questi documenti furono distrutti nell'incendio del palazzo ducale (1577).

(1) Riproduco il passo seguente d'una cronaca, in cui si parla dello Studio di Padova: « Il secondo aiuto che ha la città è il Studio, » nel quale non sono mai manco di mille scolari, i quali spendono » l'uno per l'altro 100 ducati per uno, che sono ducati centomilla a » l'anno. I dottori che leggono pubblicamente Leggi, Medicina, Filo» sofia, Logica, Teologia et Matematica hanno di salario circa scudi » ottomilla all'anno, et questo Studio è molto honorato, perchè i sco» lari vestono et vivono honoratamente » (Cod Ambrosiano Q, 117 411).

(2) Paolo Manuzio, ad es., in una sua epistola a Francesco Molino chiama « scientiarum laude celeberrima » Padova, dove » tamquam ad » mercatum virtutis cupiditate, ita omnes confluant ut inanes redire » turpissimum ducant » (PAULI MANUTII, *Epistolae*, Venetiis, 1561, c 64 *b*). Il Bembo scrivendo nel 1522 a Federico Fregoso dice: « Qui sono al- » quanti di quegli ingegni e di quegli uomini, che altrove non si tro» vano di leggieri » (BEMBO, *Lettere*, ed. Class., I, 137 sg).

(3) Il 13 Novembre 1521, scrive il SANUTO ne'suoi *Diarii* (XXXII, 132): « vene in Colegio sier Marin Zorzi ...., venuto podestà di Pa» dova .... disse dil Studio et la condiction di doctori, qual è uno » florentissimo et bellissimo Studio più che 'l sia stato già molti anni » et assà scolari, tra li quali ne sono 20 signori, che tien corte di 20, » 30 et 40 persone l'uno ». Si veda anche in proposito PANZIERA DI ZOPPOLA, *Relation del clarissimo M. Bernardo Navagero venuto podestà a Padua* (1548), per nozze Salvadego-Plattis, Udine, 1857; FADIGA. *Relation di Marc' Antonio Grimani*, per nozze Grimani-Fracanzani, Venezia, 1856.

(4) F. FERRAI, *L' Ellenismo nello Studio di Padova*, Padova, 1876, p 29 e n. a pp. 63-64. Un cenno sui precursori del Musuro si trova anche nell'articolo del FOFFANO, *Marco Musuro professore di greco a Padova e Venezia* (*N. Arch Ven.*, III, p. 11, 556).

testi filosofici d' Aristotele veniva più tardi nel 1497 affidata a Nicolò Leonico — rimaneva vacante per la partenza del Cretico (1); il quale, dopo due condotte (nel 1485 nel 1491 (2)), si recava per ordine del Senato Veneto a Lisbona « quasi a sorvegliare — scrive il Ferrai (3) « da presso all' orator Pasqualigo le nuove imprese dei Portoghesi, cotanto fatali al commercio e al nome veneziano (4) ».

Soltanto tre anni dopo la partenza di Lorenzo da Camerino, cioè nel 1503 (5), venne provvisoriamente chiamato alla lettura greca il famosissimo Marco Musuro, che nel 1506 succedette in « *luogo ordinario* » al Cretico, morto l'anno innanzi, con lo stipendio di 100 fiorini, ai quali se ne aggiunsero 40 d' aumento nel 1508 (6).

Dopo quanto hanno scritto del Musuro il Didot (7), il Ferrai (8), il Légrand (9) e ultimamente il Foffano (10), che si studia sopratutto di chiarire il periodo della vita

---

(1) Lorenzo da Camerino, famoso filologo, uno dei primi raccoglitori di notizie geografiche, era a Padova fino dal 1471, come si ricava da un ode dell' Augurelli, per la quale si può anche stabilire che egli non nacque a Creta, ma Cretico fu chiamato per causa del suo lungo soggiorno in quell'isola. Avverto che ciò era stato affermato prima che dal Légrand (*Bibliographie Ellenique*, Parigi, 1885, I, c. XII) dal Morelli (*cod. cit.* III, 385 sg).

(2) Morelli, *cod. cit.*, l. c.

(3) *Op. cit.*, p 31.

(4) Sulla partenza del Cretico per Lisbona, cfr. Foscarini, *Della letteratura Veneziana*, Venezia, 1854, p. 452.

(5) Per stabilire dove si trovasse il Musuro quando ricevette l'incarico di sostituire il Cretico, cfr Foffano, *op. cit.*, p. 462.

(6) Il Ferrai (*op. cit.*, pp. 76-7, n 42), riporta il decreto di nomina e altri documenti riferentisi al Musuro.

(7) *Alde Manuce et l' Hellénisme à Venise*, Parigi, 1575.

(8) *Op. cit.*

(9) *Op. cit.*

(10) *Op. cit.*

dell' illustre cretese anteriore alla sua venuta a Padova, nulla di nuovo mi resta a dire, e soltanto posso affermare, per una sua epistola (1) inedita al Bonamico, che egli nell' ottobre del 1516 si recava a Roma, dove un anno dopo moriva consunto dalla tisi.

Che il Musuro alla fatica del suo insegnamento, durato a Padova *cum ingenti satisfactione et profictu studentium* fino a tutto il 1509 (2), sapesse accoppiare quella di collaboratore della stamperia aldina, lo prova una sua lettera (3) a Messer Aldo, nella quale dichiara di far il possibile per dedicare il tempo che gli avanza *a quella impresa* (4), ed esprime la speranza di poter finire la *Topica* nelle vacanze di carnevale, e inoltre sappiamo che le diciotto tragedie d' Euripide, alla cui pubblicazione egli prese parte, sono del febbraio 1504 (5).

Pare che a Padova il Musuro leggesse due volte al

---

(1) Difatti quest' epistola, inedita in un codice dell' Ambrosiana segnato D. 295 Inf., termina in tal modo: « Circiter Kalendas Octobris » hinc discendam, si interim, expedito bello, nobis per patriam Catulli » simul atque Plinii (nam et ipse Plinium esse puto veronensem, ut Tur- » rianis meis gratificer) iter facere licebit propediem te Bardellonemque » meum et suavissimum Rhuimum tum Turrianum amplectar. Seu » fatale nobis est.... Pisaurum adnavigabimus, inde.... Romam, quod » felix faustumque sit petemus ». — Venetiis, III, Idus Sept. MDVI — » Tui amantissimus Marcus Musurus ». Nello stesso manoscritto si trova un' altra epistola del Musuro al Bonamico, datata anch' essa da Venezia, 15 Luglio 1516. V. *Append.*, Docc. 1 e 2.

(2) Difatti nel Rotolo del 1509, riportato dal Morelli ne' citati *Monumenta gymnasii*, c. 80 (Bibl. Marciana, *Schede Morelli*, n. 45), figurano il Musuro ed il Regio.

(3) De Nolhac, *Les correspondants d' Alde Manuce*, Roma, 1888, p. 82. Cfr. Cian, in *Giorn. Stor*, *Lett. It.*, XIII, 291. Per la questione cronologica di questa lettera vedi Foffano, *op cit.*, p. 464, n. 4.

(4) Molto probabilmente s' accenna all' ediz. di Platone del Settembre 1513, Cfr. De Nolhac, *Les correspondants* ecc, p. 81, n. 6.

(5) Légrand, *op. cit.*, vol. I, pp. CXIII-IV e 79.

giorno, esponendo nella lezione della mattina la grammatica e in quella del vespro i poeti (1).

Della folla immensa che recavasi ad ascoltare il Musuro abbiamo moltissime testimonianze; Demetrio Doucas, ad es., paragona la scuola di lui al cavallo di Troia (2), mentre per il medico Ambrogio Leone gli uditori dell' insigne umanista sono tanti pulcini, che *sub glociente Musuro pipiebant* (3). Frequentavano la sua scuola a Padova i migliori rappresentanti della nobiltà veneziana (4); difatti ascoltarono le sue lezioni Gasparo Contarini (5), quantunque si fosse più che altro dedicato agli studî filosofici sotto Pietro Pomponazzi, Andrea Navagero (6), collaboratore d' Aldo nella pubblicazione di Quintiliano

(1) Il FERRAI (*op. cit.*, pp. 39 e 86, n. 52) scrive che a Basilea e a Parigi si conservano ancora manoscritti dell' *Odissea* e di *Museo* con traduzioni e note di mano del Musuro, e che nelle sue lezioni questi leggeva Aristofane, alternandolo con la lettura di qualche opera di Aristotile.

(2) Il FERRAI (*op. cit.*, p. 87, n. 54), riporta per intero il passo.

(3) Cfr. epistola d' Ambrogio Leone ad Erasmo, in ERASMI *Opera*, Lugduni, 1703, III, I, 335 *F*.

(4) MORELLI, *cod. cit.*, III, 623.

(5) A proposito di Gasparo Contarini, cfr. *Monumenti di varia letteratura tratti dai manoscritti di Mons.* LOD. BECCADELLI, Bologna, Istituto delle scienze, 1797, T. II, P. II; REUMONT, *Vittoria Colonna*, Torino, 1883, note a p. 312; *Giorn. St. d. Lett. It.*, XIII, 399, n. 2; G. DE LEVA, *Della vita e delle opere del Card. Gasparo Contarini*, Padova, 1863; G. BIANCHINI, *Un magistrato-cardinale del sec XVI*, Venezia, 1895.

(6) Su Andrea Navagero, cfr. CICOGNA, *Iscrizioni veneziane*, Venezia 1853, VI, 173-343; ZANELLA, *Paralleli letter.* Verona, 1885, p. 3 sgg. Le sue lettere dalla Spagna, parte a stampa (*Lettere di XIII huomini illustri*, Venezia, 1571, cc. 316 *b*, 347 *b)* e parte inedite in un cod. del Seminario di Padova (n. 71), il Ramusio mandò al Bembo con lettera da Padova del 6 Giugno 1525. « Vi ringrazio, mes» ser Zuan. Batta. mio, delle lettere del nostro Messer Andrea man» datemi da voi » (cod. Marc. It. X, 143, c. 59).

(1514) e di Lucrezio (1516) (1), e l'Egnazio cioè Giovanni Battista Cipelli.

Non è improbabile che Girolamo Fracastoro (2), venuto a Padova « ad ingenii capiendum animi cultum » adhuc adolescens » disertando le scuole di filosofia e medicina, cui era iscritto, si recasse, con Gasparo Contarini, Andrea Navagero, i fratelli Della Torre (3) e Giovanni Battista Ramusio (4), ad udire qualche volta l'illustre cretese.

Sappiamo invece con certezza, poichè egli stesso lo dichiara nella sua orazione in morte di Lazzaro Bonamico, che Girolamo Negri, segretario dei cardinali Francesco Cornaro e Gasparo Contarini e canonico di Padova (5), ebbe a maestro nel greco Marco Musuro. Vanno

(1) Il Navagero in una lettera da Padova del 10 Maggio MDXIV a Gian Battista Ramusio vuol sapere se Aldo aveva già cominciato l'edizione di Quintiliano (cod. Marc. It. *X*, 142, c. 43).

(2) Secondo l'anonimo suo biografo, forse Adamo Fumari, canonico veronese (Fracastoro, *Opere*, Venezia, 1555); il Fracastoro sarebbe rimasto a Padova fino al 1509; ma invece Piero Valeriano, venuto tra noi nel 1506: così scrive nella prefazione al L libro de' suoi *Hieroglyphica* (Venezia, 1604. p. 534): « neque antea te Patavii, quo » me ad philosophiae studia contuleram, videre licuerat, quod inde » paulo ante discesseras, quam advenissem ».

(3) Su Raimondo Della Torre, cfr. Fracastoro, prefaz. al dialogo *De anima*, in *Opere*, ed. cit., p. 207, e una sua lettera a Giovanni Battista Ramusio, in *Lettere di XIII huomini illustri*, ed. cit., c. 356 sg.

(4) Sul Ramusio, vedi gli scritti indicati dal Cian, *Op. cit.*, p. 118, n. 2.

(5) La vita del Negri si legge in Sadoleti *Epistolarum Appendix* Roma, 1767, premessa alle sue epistole ed orazioni, le quali furono per la prima volta pubblicate in Padova nel 1579, da Marco Mantova suo professore. L'orazione funebre per Lazzaro Bonamico ebbe in Venezia due edizioni nel 1553. — Il Negri in una epistola al Mantova (Negri, *Epistolae*, in Sadoleti *Epistolarum Appendix*, ed. cit., V. 113) parla di certi suoi *Commentarii rerum memorabilium*, che si cre-

pure ricordati come suoi discepoli il napoletano Girolamo Borgia (1), poeta soldato, Giovanni Conone (2), famoso traduttore di opere ascetiche, il quale, nell' epistola dedicatoria a Iodoco Gallo premessa ad un libretto di Basilio Magno, da lui volto in latino, a Padova nel 1507, dice d'esser venuto in questa città « ut illum utriusque « linguae praeceptorem Marcum Musurum cretensem . . . « audiret », ed inoltre Maffeo Leoni, Girolamo Aleandro (3), di cui Aldo Manuzio nella dedica dell' edizione d' Omero (1504) intesse il più alto elogio, ed Erasmo da Rotterdam (4).

Nei primi anni del cinquecento e precisamente fino al 1503, anno in cui morì colpito da paralisi (5), la cattedra di retorica nell' Università di Padova era stata tenuta dal Calfurnio cioè Giovanni Planza de' Rufinoni (6), che v' insegnava fino dal 1486.

---

dono perduti. — Ecco il passo dell' orazione al Bonamico: « Profitebatur latinas literas Calaphurnius Regiusque, Graecas autem Leonicus et Musurus, quos ego puer homines audivi ».

(1) Di Girolamo Borgia cfr. *Scelta di curiosità letterarie*, dispensa 246, append. II alle rime di BARTOLOMEO CAVASSICO con introduzione e note di VITTORIO CIAN, pp. CCLXVIII sgg. e p. CCLXXXII; LUIGI TANSILLO, *Capitoli giocosi e satirici editi ed inediti* con note di SCIPIONE VOLPICELLA, Napoli, 1887, MORELLI; cod. cit., IV, 94.

(2) MORELLI, *Aldi scripta tria*, Bassano, Remondini, 1806, p. 52 sg.

(3) Per le recenti pubblicazioni sull' Aleandro, cfr. *Giorn. stor. d. lett. ital.*, XXXIII, 135-42; FLAMINI, *Studî di storia letteraria italiana e straniera*, Livorno, Giusti, 1895, p. 208 sg.; DE NOLHAC, *Les Correspondants*, ed. cit. Le lettere 52-53, pp. 62 sg., dell' Aleandro sono datate da Padova.

(4) Cfr. DE NOLHAC, *Erasme en Italie*, Parigi, 1888, e SABBADINI, *Storia del Ciceronianismo*, Torino, 1886, *passim*.

(5) PIERIO VALERIANO nel suo *De infelicitate litteratorum* (Amsterdam, MDCXLVII, p. 45) parla della misera fine del Calfurnio, che era stato suo maestro a Padova.

(6) MORELLI, Cod. cit., IV, 83; E. PÈRCOPO, *L' umanista P. Gaurico*, Napoli 1895, p. 15.

Egli fa parte del meraviglioso movimento letterario svoltosi in questo tempo tra noi, e oltre che di Ovidio, curò le edizioni di Terenzio, di Quintiliano, di Cicerone (1), dei tre elegiaci e di Stazio (2). Durante il suo insegnamento, tenuto, come quello del Musuro, « cum ingenti concursu et satisfactione studentium », ebbe dal Senato Veneto due aumenti di stipendio, l'uno nel 1487 e l'altro nel 1491 (3).

Morto nel 1503 il Calfurnio, saliva per la seconda volta (4) alla cattedra di retorica nel nostro Studio il bergamasco Raffaele Regio, il quale fece oggetto de' suoi studî non solo l'*Istitutio Oratoria* di Quintiliano (5), di

(1) Dei commenti a Quintiliano e Cicerone abbiamo notizie in un' apologia del Regio contro Marin Becichemo, da lui composta nel 1503 e pubblicata con altre sue opere in Venezia nel 1508.

(2) I tre elegiaci e Stazio li aveva nel 1481 dedicati ad Ermolao Barbaro e l'epistola dedicatoria si legge a p. CCV della *Bibliotheca Smithiana*, Ven., 1755; dalla qual epistola si deduce, che questa edizione l'avea fatta « a quibusdam adulescentibus rogatus », e che aveva compilato in fretta il commento, perchè « Bartol. Paiellus Vincentinus, » eques clarissimus et . . . . . poeta cultissimus. . . . . id perlegere cupiebat ».

(3) Cfr. Appendice, Docc. 3 e 4.

(4) Difatti era stato professore a Padova dal 1482 al 1486, ed egli stesso parla della sua nomina, in una certa disputa contro il Calfurnio, la quale fu stampata a Venezia nel 1490. In essa anche racconta che nel 1486 gli era stata tolta la cattedra dal Calfurnio, il quale non riuscendo a farsi eleggere, « ad insidias et dolos ac flagitiosissimas con» spirationes confugit ». Tolgo questa citazione dal Morelli, che nel vol. III, p. 345, del cod. cit. parla a lungo del Regio. Cfr. anche Tiraboschi. VI, 1573.

(5) L'*Istitutio Oratoria* di Quintiliano e la retorica di Cicerone espose nel 1482, come si rileva dal suo *Panegiricus in eloquentiam*, pubblicato nel 1483. A proposito del Quintiliano pubblicato a Parigi nel 1516 con note di Raffaele Regio, cfr. Fabricius, *Bibliotheca latina*, Amburgo, 1721, II, 686. I *Problemi*, cioè duecento osservazioni su Quintiliano, videro la luce in Venezia nel 1492 ; sui quali cfr Morelli, cod. cit., III, 345 sgg.

cui volle dare un' accurata edizione servendosi d'un codice del secolo XIV ritrovato da Poggio Bracciolini (1) e di un altro prestatogli a Milano dal sacerdote Andrea Lelio (2); ma anche il commento di Pomponio Porfirione sopra Orazio (3), le Metamorfosi di Ovidio (4), Plinio, Persio, Cicerone (5) e gli Apoftegmi di Plutarco (6), che egli volse in latino.

Trasferitosi nel 1508 a Venezia, il Regio tenne anche colà pubblica scuola, poichè Giovanni Watson nel 1515 scriveva ad Erasmo: « Raphael Regius Venetiis » adhuc profitetur Quintilianum impensis et mercede ex » publico erario » (7). Inoltre nei *Diarii* del Sanuto, alla data 8 febbraio 1515 si parla di solenni esequie e d' una orazione recitata da « Raphael Regio Lector publico in » questa città in humanità » (8) in onore d' Aldo Manuzio, morto quell' anno.

(1) Fabricio, *Op. cit.*, I, 423.

(2) Morelli, cod. cit, III, 350.

(3) Il Fabricio (II, 327) scrive a questo proposito: « Cum comen- » tariis Acronis et Porphirianis ex emendatione Raphaelis Regii, fol., » sine loci nota lucem vidit Horatius A. 1481 ».

(4) Nel Fabricio (I, 279) si legge: *Metamorphosis . . . . cum Raph. Regii notis*, Venet., 1497 fol.

(5) Fabricio, II, 108.

(6) Videro la luce in Venezia nel 1508. Enrico Stefano riproducendo questa versione scrive: « Interpretationem ex Raphaele Regio » potius quam ex Erasmo sumpsi, quod liberior huius, quam illius, » saepe interpretatio sit, raro fidelior ». Tolgo la citazione dal Morelli, cod. cit., IV, 118 sg.

(7) Erasmi *Opera*, ed. cit., III, 161 *B*.

(8) XIX. 425. Questo passo del Sanuto ha dato modo al Morelli (*Aldi scripta tria*, ed. cit., p. 24) di stabilire esattamente la data della morte d' Aldo.



Riordinato lo Studio, nel 1517 la cattedra di greco veniva affidata a Giovanni Antonio da Marostica (1), poichè nei *Diarii* del Sanuto (Settembre 1517) si legge: « Domino Zuan Antonio da Marostica a la lectura greca » con salario fiorini 70 » (2). Tenne l'insegnamento, di cui non rimane traccia, data la brevità del suo soggiorno a Padova, per un biennio, cioè fino al 1519; nel quale anno si recò a Roma, dove, colpito dalla peste, morì nel 1523, da tutti compianto (3).

Della sua misera fine così parla Girolamo Negri, in una lettera scritta da Roma, il 28 febbraio 1523, a Marcantonio Michieli: « La peste di Roma, la qual pa» reva quasi essere estinta, da certi dì in qua rinforza, et » per mala sorte ha toccato ad un grande nostro amico, » et grando huomo da bene, cioè M. Giovanni Antonio » da Marostica; il quale ai 26 di febraro morì di tal male, » non senza dolore e stupore di tutta la Corte. In che » modo gli si appiccasse non si può intendere, nè sapere. » Visse quattro dì. Gli apostemi furon cinque, il primo » in destro inguine, la notte seconda ne diero fuora » quattro altri, uno sub ala destra et tre sopra la schie» na . . . . . » (4).

---

(1) Degli storici dello Studio il solo FACCIOLATI lo ricorda (*Op. cit.*, ed. cit., P I, p. LVI sg). Oltre che nel 1517, Antonio da Marostica fu in Padova nel 1493 e nel 1505 (Cfr. *Monumenta gymnasii patavini*, Bibl. Marciana, Schede Morelli, n. 45, cc 202 e 208). Il MORELLI (cod. cit., IV, 404) riporta un brano d'un'epistola del conte Jacopo da Porcia, per la quale si stabilisce la presenza del Marostica a Parigi.

(2) XXIV, 673.

(3) V. PIERIO VALERIANO, *De infelicitate litteratorum*, ed. cit., p. 27; BEMBO, *Opere*, Venezia, 1729, IV, 215.

(4) *Lettere di principi* ecc., raccolte da GIROLAMO RUSCELI, Venezia, 1573, c. 93 *b*.

Quanta stima e quanto affetto nutrisse Lazzaro Bonamico per Antonio da Marostica, appare da questa sua breve epistola inedita, forse ad un parente del defunto professore, con la quale s' adopera affinchè le disposizioni testamentarie dell'amico abbiano luogo:

« J. M. Antonium Marosticum tantopere diligebam » eique tam multo debebam, ut ipsum mortuum in animo » atque in oculis geram suosque complectar ut meos; ita» que, cum proxime Baptista fratris filius, qui M. Antonii » testamento hereditatem adiit, causam me quamdam do» cuisset plenam, ut arbitror, aequissimae petitionis, non » dubitavi te orare atque obtestari per illam coniunctio» nem, quae tibi cum M. Antonio vivo erat perque ipsius » manes, ut quam liberalitatem in eum vivum transfunde» ras, ea ne suos contra ipsius testamentum et volunta» tem fraudes .... quo ex parva re talem cognoscamus, » qualem tuum summum ingenium, reconditissimaeque » litterae et singularis quidem et divina humanitas nobis » pollicentur .... Vale et nos amas ..... Venetiis, III. Kal. » Decembris 1523 » (1).

A Giovanni Antonio da Marostica succedette nella cattedra di greco verso la fine del 1520 Romolo Amaseo (2), sebbene il Senato Veneto lo avesse eletto fino dal 1519 (3). Per altro, egli non venne a Padova per la prima volta, perchè nel 1509 era tra noi quale insegnante di let-

(1). Cod. Ambros. D. 385 Inf., c. 295 *b*.

(2) Scarselli, *Vita Romuli Amasaei*, Bologna, 1769; Malagola, *Vita e opere di Antonio Urceo detto Codro*, Bologna, 1878, p. 113. Lettere di Romolo Amaseo a Pomponio suo figlio sono fra i manoscritti Beccadelliani (cfr. *Monumenti di varia letteratura* ecc., ed. cit., T. 1, P. 1, 7, n. 16.

(3) Scarselli, *Op. cit.*, monumento CXXVI, p. 193. L'Amaseo stesso parla della sua elezione nell'orazione *pro se ipso* (Romuli Amasaei, *Orationum volumen*, Bononiae, 1564): « A Senatu Veneto per » gravissimum et ornatissimum S. C. tunc Patavium evocatus ».

tere latine ai novizî degli Eremitani di S. Agostino, come si rileva da lettere sue al padre (1).

Allo scoppiar della guerra, egli, come gli altri, abbandonò Padova e riparò a Bologna, dove circa il 1512 diè principio al suo pubblico insegnamento, del quale ci fornisce ampie notizie una sua lettera pubblicata dallo Scarselli (2). La sua scuola era sempre affollatissima, tanto « che nell' occupar dei luoghi » — egli scrive (3) — « due volte nacque rissa fra gli scolari » ; e quindi la città di Bologna, che capiva quanta fama andasse acquistando il suo Studio per l' insegnamento dell' Amaseo, cercò con le promesse, con le minaccie, con le violenze (4) perfino di trattenerlo entro le sue mura quando nel 1519 *a tutte ballotte* (5) venne chiamato a Padova alla lettura greca e latina.

L' insegnamento, che egli teneva a Padova con molta lode di tutti, non gli impedì di attendere nel 1521 alla traduzione latina dei sette libri di Senofonte sulla spedizione di Ciro Minore (6) e della *Descriptio Graeciae* di Pausania (7) e di scrivere nel 1523 la sua orazione *De*

(1) Scarselli, *Op. cit*, monum. CVIII, 179; CIX, CX, 180. Il Liruti (*Letterati del Friuli*, Venezia, 1762, II, 351) scrive che, non bastandogli per vivere ciò che gli avevano assegnato gli Eremitani, l' Amaseo aveva aperto scuola privata a Padova, e che nei ritagli di tempo frequentava le lezioni di logica, filosofia e lingue orientali.

(2) Scarselli, *Op. cit.*, mon. CXXIII, 191.

(3) V. nota precedente.

(4) Scarselli, p. 153, mon X, p 101, e CXXVII, CXXX, CXXXI, pp. 194,-206.

(5) Così si legge in una sua lettera al padre, in cui dà notizie della sua nomina (Scarselli, *Op. cit.*, Mon. CXXVI)

(6) Fu impresso a Bologna, in folio, nel 1533 da Giovan Battista Faelli col titolo *Xenophontis de Cyri minoris expeditione libri VII, Romulus Amasaeu vertit.*

(7) Pausaniae, *veteris Graeciae descriptio* a Romulo Amasaeo *latine versa*, Florentiae, per Torrentinum, 1551. Col testo greco e la versione

concordia indirizzata a papa Adriano VI, la quale occupa il primo posto nel già ricordato *Romuli Amasaei Orationum volumen.*

Nel 1523 il Senato Veneto, sospettando forse che i Bolognesi fossero per richiamar presso di loro l'Amaseo ed anche per ricompensarlo delle fatiche dell'insegnamento con tanto zelo sostenute, gli decretava un aumento di stipendio di 10 fiorini (1). Un aumento, come si vede, troppo esiguo, e che non poteva certamente impedire che egli cedesse alle istanze dei Bolognesi; i quali ottennero per mezzo di Clemente VII (2) che nell'anno successivo 1524 (3) l'Amaseo fosse nuovamente professore nel loro Studio.

Il Bembo, il quale con vivissimo interessamento seguiva le sorti del nostro Studio, in una lettera al Ramusio dell'ottobre 1525 (4) mostra il suo dispiacere per la

---

latina dell'Amaseo, a Lipsia, per Tommaso Fretsch, 1696 (cfr. *Bibliotheca Smithiana*, ed. cit., p. CCCVI). Il Morelli chiama questa versione l'opera migliore dell'Amaseo (IV, 362). Cfr. anche *Epistolae ad Victorium*, Firenze, 1758, I, 92.

(1) Sanuto, *Diarii*, XXXV, 182, Nov. 1523: « A domino Romulo » Maseo leze humanità et greco con salario fiorini 80 li sia cresuto 20 si » che abbi fiorini 100 ». Cfr. *Appendice*, Doc. 7.

(2) Difatti l'Amaseo, nell'orazione *Pro se ipso*, dice: « Clemen» te VII P. M. Venetis patribus non satis medius fidius assentientibus, » Bononiam primum sum revocatus ac deinde Romam accersitus ».

(3) Il decreto di nomina è nel citato libro dello Scarselli (mon. XI, 102). — In questa sua seconda andata a Bologna, e precisamente nel 1528, l'Amaseo in due orazioni (*Scholae*), che sono le migliori fra tutte quelle da lui pronunciate, cerca d'accordare tra loro i calunniatori del latino e del volgare, dimostrando che il latino e il volgare non sono punto due lingue diverse, ma l'una corruzione dell'altra, e che ambedue sono necessarie, la prima ai dotti, la seconda agli incolti (cfr. R. Sabbadini, *Op. cit.*, p. 129).

(4) II, 103.

partenza dell'Amaseo, « il primo lettore umanista d'Italia »; partenza che rese deserto il nostro Ateneo, essendosi — e qui forse a bella posta esagera — tutti gli scolari stranieri recati con lui a Bologna.

Ma l'Amaseo non era dispiacente d'aver abbandonata Padova; anzi quasi se ne compiaceva, poichè in una epistola (1) da Bologna enumera di quella città tutti i pregi, dinnanzi ai quali dovevano perder ogni valore — come fu realmente — il bel cielo, e il buono aere padovano, decantati dal cardinal veneziano in una lettera a lui (2).

Dopo aver parlato di M. Antonio da Marostica e Romolo Amaseo, dobbiamo con la nostra trattazione ritornare qualche anno adietro e dire di Marin Becichemo (3). Egli da Brescia, dove aveva insegnato retorica fino dal 1503 (4), venne a Padova nel 1517 (5) e non nel '19, come ebbe ad affermare lo Zeno nelle sue *Dissertazioni Vossiane*, appoggiandosi sulla testimonianza, sempre incerta e poco attendibile, del Papadopoli (6). Del suo insegnamento a Padova, di cui dovremmo farci un concetto molto basso per quanto affermano in proposito (con poca sin-

(1) Scarselli, p. 181, Mon. CXII.

(2) Bembo, *Lettere*, III, 193 sgg.

(3) Cfr. Apostolo Zeno, *Dissertazioni Vossiane*, Venezia, 1753, II, 409.

(4) Il Becichemo andò professore a Brescia, perchè non avea potuto conseguire la cattedra di Retorica nella nostra Università, tenuta dal maestro suo Calfurnio: ad essa, come abbiam veduto, fu eletto il Regio. Da ciò sopratutto derivò l'odio atrocissimo tra questi due professori.

(5) Difatti il Sanuto (XXIV, 673) alla data Settembre 1517 scrive: « Domino Marino Bucicchio a la lectura di retorica con salario fio- » rini 80 ».

(6) *Historia Gymnasii patavini*, Venezia, 1726, I. 299.

cerità, crediamo) e Gregorio Amaseo (1) è il Bembo (2), si hanno scarsissime notizie. Sappiamo soltanto, che nel Dicembre 1520 pronunciò un' orazione in lode di Andrea Priuli, il qual prendeva la laurea in filosofia; che nell' agosto dell' anno successivo un' altra ne pronunciò in onore di Marco Cornaro (3), venuto vescovo a Padova; che fu destinato a rappresentare a Venezia il nostro Studio nell' elezione del doge Antonio Grimani (1521) (4) e in quella di Andrea Gritti (5); e che interpretò nelle lezioni, come si rileva dal catalogo delle sue opere datoci

(1) Egli scrive infatti al figlio Romolo, nel 1519, « che il Bucic» chio è in tanta disgrazia, che non potria esser più, per esser iner» tissimo, e che sarebbe senz' altro cacciato per una bella bestia, come » lo è » (cfr. Scarselli, *Op. cit.*, p. 192).

(2) Il Bembo, nella già ricordata lettera al Ramusio (1525) dice che « nessuno vuole nè udire, nè apprender della sua dottrina », e che quindi era necessario di « avere un altro, dal quale potessero apparar le » buone lettere coloro che le cercano ». Peraltro, più innanzi, quasi pentito di quanto aveva scritto del Becichemo, forse per indurre il Senato Veneto a richiamare l' Amaseo, dichiara che non diceva questo « per» chè il povero Becicco non meriti la grazia di quella repubblica; chè » la merita, e non sarebbe ben fatto levargli questa lettura e salario » che egli ha ». — La Repubblica Veneta era soddisfatta dell' insegnamento del Becichemo, perchè a lui concedette aumenti di stipendio e l' esclusione dal *Ballottaggio* (cfr. *Appendice*, Doc. 5, 6, 7, 8).

(3) Marini Becichemi *Orationes tres ad Antonium Grimanum principem Venetorum, ad Marcum Cornelium cardinalem et ad Andream Priulum* (s. a.), sacc. XVI, in 4.°.

(4) Sanuto (XXXI, 199), 10 Agosto 1521: « Vene il retor di sco» lari di artisti con alcuni altri ad alegrarsi de la creation dil Sere» nissimo et domino Marin Bizichemi, lege la rethorica et humanità » a Padoa, fece la oratione latina molto lunga et bella El principe poi » gli usò grate parole et che li soi privilegi di quel excelentissimo Stu» dio sarano mantenuti, dandogli ogni favore ». — Dodici giorni dopo tenne un' orazione anche Romolo Amaseo (cfr. Sanuto, XXXI, 278).

(5) Quest' orazione trovasi in Bicichemi *Orationes duae ad Andream Gritti et laudatio in funere Joannis Petri Stellae*.

dallo Zeno (1), Cicerone, Apuleio, Plinio, Virgilio, Livio e Persio. Morí nel 1526.

Soltanto due anni dopo la partenza dell' Amaseo cioè nel 1526 (2), il Senato Veneto chiamava alla lettura greca nel nostro Studio il veronese Bernardino Donato (3), editore di Prisciano, di Macrobio e di Galeno, traduttore di Eusebio, di Senofonte e degli *Oeconomicorum libri* di Aristotele. Tenne per un solo anno l' insegnamento; chè la speranza d' un più lauto stipendio gli fece accettare nel 1527 l' invito della scuola di Capodistria (4). Il Bembo in una lettera a Marin Giorgio (5) fa comprendere a' Riformatori, che *con alcun poco di accrescimento di salario* avrebber potuto ricondurre il Donato; ma inutilmente, perchè solo nel 1530, come vedremo, si provvide alla lettura greca e latina.

* * *

Negli anni in cui insegnavano a Padova il Becichemo e l' Amaseo fu davvero maraviglioso il concorso in questa città di coloro che, già avviati allo studio delle lettere, volevano in esse perfezionarsi, e di quelli che desideravano dedicarsi per la prima volta ad esse con profitto. Fin dalle prime pagine del nostro lavoro, parlando dell' ambiente letterario padovano nella prima metà del '500, abbiamo avuto occasione di ricordare un passo

(1) *Dissertazioni Vossiane*, ed. cit., II, 414-20.

(2) Cfr. *Appendice*, Doc. 9.

(3) Biadego, *Bernardino Donato grecista veronese del sec. XVI*, per nozze Fraccaroli-Rezzonico della Torre, Verona, 1895, e *Bernardino Donato a Vicenza e a Parma*, in (*N. Arch. ven.*, X, II, 365).

(4) Cfr. G. Zannoni, *Maestri di scuola in Capodistria*, Roma, per nozze Vaglieri-Bongera.

(5) II, 206 sg

dei *Diarii* di Marin Sanuto e una lettera del Bembo, che a ciò si riferiscono; sicchè non ripeteremo quì nuovamente quel passo e quella lettera, ma diremo piuttosto di alcuni dei principali frequentatori del nostro Studio e delle riunioni letterarie che in casa di questo o quel patrizio avevano luogo allora a Padova. — Fra questi uomini di lettere occupa naturalmente il primo posto Pietro Bembo (1), venuto tra noi nel 1521, sperando di poter godere, nella solitudine e nel silenzio del suo « Nonianum », quella pace, quella tranquillità di spirito, che la vita tumultuosa di Roma gli aveva rese da gran tempo ignote, e di potersi dedicare interamente ai suoi studî prediletti.

Dei veri motivi che indussero il cardinale veneziano a rinunciare al titolo di segretario pontificio (2), della sua casa (3), geniale ritrovo di quanti amici e cultori delle lettere erano allora dalle nostre parti, della vita che quivi egli conduceva, ha trattato egregiamente Vittorio Cian; perciò, pur non essendo difficile trovare altre testimonianze che potrebbero aggiungere valore alle sue asserzioni, preferiamo parlare brevemente dell' interessamento con cui il Bembo seguiva le sorti del nostro Studio.

Pietro Bembo, reduce da Messina, dove con l'amico suo Angelo Gabrieli aveva appreso il greco da Costantino Lascaris, pronunciava in difesa dell' ellenismo nello Studio di Padova, dinanzi al Senato Veneto, un' orazione greca, la quale conservasi manoscritta in un codice Pinelliano dell' Ambrosiana, e di cui ci dànno ampie notizie

---

(1) Cfr. Cian, *Un decennio della vita del Bembo*, Torino, 1885.
(2) Cian, *Op. cit.*, p 10. n 1; p. 12 e *Documenti*, X, XI.
(3) Cian, *Op. cit.*, p. 117.

Jacopo Morelli (1) ed Eugenio Ferrai (2). Nè questa è la sola prova che ci rimane del suo amore a' buoni studî; chè numerosissime potrebbero ricavarsi dal suo ricco epistolario: abbiamo infatti veduto, per la sua lettera al Ramusio, quanto dolore gli avesse procurato la partenza da Padova dell' Amaseo (che, morto il Bicichemo, s' affrettò con larghe promesse ad invitare al nostro Studio) e quanto quella di Bernardino Donato « dotto ed atto a queste fatiche » come egli ebbe a chiamarlo scrivendo a Marin Giorgio, uno de' Riformatori. È nota inoltre l' opera purtroppo inutilmente spesa dall' illustre cardinale, perchè vi fosse concessa una cattedra al celebre giureconsulto Andrea Alciato e perchè si aumentasse lo stipendio allo spagnuolo Giovanni Montesdoca (3), professore di filosofia.

Quando venne a Padova Pietro Bembo, eravi già da un anno, ospite da prima di Stefano Sauli e quindi di Reginaldo Polo (4), quel Cristoforo Longueil (5), che

---

(1) *Memorie dell' Imp. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1821, vol. II, anni 1814-15, p. 251

(2) Ferrai, *Op. cit.*, p. 9 sgg.

(3) Cian, *Op cit.*, p. 115 sgg., e note.

(4) Difatti nella vita premessa all' edizione Giuntina del 1524, che il Cian (*G. St. d. Lett. It.*, XIX, 151-158) attribuisce senz' altro al Polo. si legge: « primum in contubernio Stephani Saulii, nobilis » Genuatis ... se contulerat » e più innanzi: « Ille in demum Regi» naldi Poli...... migravit, quocum coniunctissime...... usque ad » estremum vitae diem vixit ».

(5) Gregorovius, *Storia della città di Roma nel M. E*, Venezia, 1876 VIII, 411-413; D Gnoli, *Un giudizio di lesa romanità sotto Leone X. aggiuntevi le orazioni di Celso Melini e di Cristoforo Longolio*, Roma, Tip della Camera dei Deputati, 1891; Cian, *Due Brevi di Leone X in favore di Cristoforo Longolio*, in *G. St. d. Lett. It.*, XIX, 373 sgg. Nello stesso volume, a pp. 151-8, si legge la recensione del Cian al libro del Gnoli.

da cinque anni attendeva allo studio delle opere di Cicerone (1) con tale accanimento, da meritarsi più tardi (1528) le frecciate d'Erasmo (il quale in Nosopono volle forse adombrare il dotto fiammingo) e da procurarsi in ancor giovane età la morte (2).

Fuggito da Roma, dove si trovava fino dal 1516, senza curarsi di ribattere le accuse atroci di Celso Mellini, rappresentante dello « spirito municipale romano », erasi recato, prima di giungere nella nostra città, in Francia, in Inghilterra e a Venezia (3).

Sebbene si fosse di molto attenuata l'intransigenza dei letterati romani, e il Sadoleto (4) e il Bembo (5), coll'intento di migliorare le misere condizioni di lui (6), lo esortassero a partire per Firenze, non volle mai abbandonare il tranquillo soggiorno padovano e sopratutto i suoi cari studî, ai quali dice più volte d'esser stato av-

(1) Nella citata vita del Longolio si legge: « cuius (cioè del Bem» bo) consilio et auctoritati tantum tribuit, ut quinque annos conti» nuos ab ea cohortatione nullum alium auctorem in manibus haberet, » nullum legeret praeter Ciceronem ».

(2) Il Bembo sentì vivissimo dolore per la morte del Longolio, giovane, com'egli lo dice, « optimis moribus, excellenti doctrina, sum» mo ingenio, incredibili studio praeditum » (Bembi, *Opera*, IV, 205), sicchè nel 1523 scriveva: « Del Longolio tanto più piango la perdita, » quanto meno apparisce in questo chi ce la possa ristorare » (Bembo, *Lettere*, I, 75).

(3) Il Bembo, scrivendo a Gugliemo Budeo nel Giugno del 1520 da Venezia, dice: « Eius (cioè del Longolio) ego cum consuetudine et con» victu, tum doctrina et studiis mirabiliter delector » (Bembi, *Opera*, ed. cit., IV, 205.

(4) Sadoleti *Epistolae*, ed. cit, II, 5 ,.

(5) Longolii *Epistolae*, Basileae, 1558, p. 314.

(6) Cfr. a questo proposito Sadoleti *Epistolae* I, 85 sgg (epp. 24, 25, 26, 27).

viato dal cardinal veneziano (1). In una lunga epistola (2), la cui lettura, credo, possa riuscire interessante, minutamente descrive al Bembo le sue occupazioni giornaliere, mentre in un' altra a Stefano Sauli in tal modo parla de' suoi studî:

« Quotidie commentamur aliquid et legimus. Thu-
» cididis Historiam ad exitum fere perduximus . . . . .
» M. T. Ciceronis Topica, Partitiones, de Inventione Rhe-
» torica libros duos confecimus: de Oratore item volumen
» primum priusquam haec tibi venerint, perlectum a nobis
» fere putamus, idque nihilo minore, quam epistolas eius
» evoluimus, studio atque diligentia. Nam cum antelu-
» canis horis uti jam didici tum vero nulla me fortunae
» iniuria ne transversum quidem unquam ab instituto
» itinere divellere potuit ».

In Padova il Longolio (3) aveva familiarità con Nicolò Leonico (4), con Romolo Amaseo (5) e, come abbiamo già veduto, con Reginaldo Polo (6). Il quale da Oxford,

---

(1) Che il Longolio avesse scelto a guida de' suoi studi il Bembo appare dalle seguenti parole dell' illustre veneziano al dotto fiammingo: « Etiam nunc te hortor ut Ciceronem ipsum, quem tibi unum » scribendi, me auctore, proposuisti eundem universum non solum vo- » res, sed etiam concoquas ac in succum et sanguinem convertas tuum » (BEMBI, *Opera*, IV, 208).

(2) LONGOLII *Epistolae*, ed. cit., p. 8. Cfr. *Appendice*, Doc. 10.

(3) LONGOLII *Epistolae*, ed. cit, III, 192.

(4) Il Bembo infatti, scrivendo nel 1521 al Longolio, dice: « Intel- » lexi .... te, cum Nicolao Leonico homine vere philosopho singulari » benevolentia coniunctum, cum eo familiariter saepe esse .... ». (BEMBI *Opera*, IV, 209).

(5) LONGOLII *Epistolae*, ed. cit., I, 26.

(6) *Monumenti di varia letteratura* ecc, ed. cit., T. II, P. II. Per REGINALDO POLO ci è data una ricca bibliografia da A. REUMONT, *Op. cit.*, note a p. 315. Cfr. anche CIAN, *Op. cit.*, p. 114. n. 2.

dove aveva appreso filosofia sotto Tommaso Limero e Guglielmo Latimero, era venuto nella nostra città per dedicarsi la prima volta (1) sotto Nicolò Leonico e Giambattista Leoni (2) allo studio delle lettere. In tal modo parla del soggiorno a Padova di monsignor d' Inghilterra Lodovico Beccadelli, che era in questo tempo dei nostri: « Preso casa onorevole, cominciò a praticare « con li valenti uomini di quello Studio, dai quali era « spesso visitato e avuto caro per lo bello ingegno e co- « stumi .... e fra gli altri molto si domesticò con mon- « signor Pietro Bembo (3), che, infermo, dalla corte di « Roma a Padova per risanarsi s' era condotto, e parti- « colarmente nelle cose di filosofia ebbe per maestro suo « domestico Mes. Nicolò Leonico, persona a quei studi « esercitata e dotta nella lingua greca, nella quale seco « in processo di tempo vide molte cose d' Aristotele e di « Platone. In casa sua tra gli altri valenti uomini tenne « M. Cristoforo Longolio di natione fiammingo, che nello « scrivere ben latino era persona eccellente, M. Tommaso « Lupseto (4), inglese eloquente dotto e pio quanto altri

(1) Lo nega il Papadopoli *(Op. cit.*, II, 61) sebbene lo stesso Polo in un' epistola al Sadoleto dichiari d'aver appreso le lettere per la prima volta in Italia: « ubi has primum novi » (*Epistolae clarorum virorum*, Venetiis, 1556, c. 22 *b*).

(2) Difatti il Bembo, scrivendo al Polo nel 1526, dice: « Nicolao » Leonico et Baptista Leoni doctoribus tuis viris optimis praestantis- » simisque hominibus plurimam salutem velim ..... » (Bembi *Opera*, ed. cit, IV, 211)

(3) La sua relazione col Bembo comincia nel Luglio 1525 per mezzo del Longolio. Cfr. Bembi, *Opera* IV, 209.

(4) Erudito teologo inglese, il qual si professava discepolo d'Erasmo (Erasmi, *Opera*, III. 1570) muore in età di 35 anni nel 1331, lasciando opere di filosofia e teologia e alcune omelie latine. Per il suo

« che fusse in Inghilterra, e così negli studi delle scienze « e delle lingue fece grandissimo progresso, di che testi- « monio ancora ne fanno alcune cose da lui scritte a « quel tempo e fra l' altro *la vita del Longolio, che in* « *sua casa morì ed è stampato senza il suo nome di-* « *nanzi alle opere del Longolio* » (1).

Che il Polo facesse a Padova vita comune coi migliori rappresentanti dell' umanesimo ce lo prova anche una lettera del Bembo, per il quale il dotto inglese era « il più virtuoso e dotto e grave giovane, che fosse oggi » in tutta Italia » (2).

Era quindi naturale che a Padova, dove attirati dalla fama e dallo splendore dello Studio, giungevano da ogni parte d' Italia uomini di lettere famosissimi in gran numero, desiderassero di trovarvisi quanti avevano la sfortuna di esserne lontani. Erasmo ad esempio, oramai vecchio e malaticcio, in un' epistola (3) del 4 ottobre 1525 da Basilea al Polo dice che erano quivi letterati la cui amicizia l' avrebbe fatto ringiovanire: « et adsunt istic, quo- » rum consuetudine possim vel rejuvenescere: Richardus » Pacaeus (4), Pyladeus amicus, Thomas Lupsetus quem » semper filii loco dilexi, nunc ut patronum amo, Leo- » nardus Casimbertus (5) homo moribus plane niveis

---

soggiorno a Padova cfr. Giorgio Silio, *Elogea quorumdam virorum M. Angl.* Paolo Giovio in *Descriptio Britanniae*, Venetiis 1548, c. 50.

(1) Si osservi l' importanza di questa dichiarazione per quanto abbiamo detto a proposito della vita anonima del Longolio.

(2) I, 89 segg.

(3) Erasmi, *Opera*, III, 897.

(4) Per la prima venuta a Padova di Riccardo Pace, oratore del re d' Inghilterra, cfr. la sua opera: *De fructu, qui ex doctrina percipitur*, apud Tribenium, 1517, cc. 27 e 99.

(5) Questo Casimberto o Casimbroto fiammingo nel 1326 era a Padova a cercarvi codici antichi per Girolamo Frobenio. (Erasmi, *Op.*, III, 1715).

» doctus et olim inter claros futurus. Tu in primis, mi » Pole, sed alligant hic me fata mea ». Ed inoltre con queste dolorose parole chiude una sua epistola a Leonardo Casimberto, dopo aver con affetto ricordati i suoi carissimi amici lontani: il Pace, Pietro Bembo e Reginaldo Polo: « O te felicem, cui datum est tantis fe» licitatibus mei! Et me miserum, quem actas morbus » et ad haec nescio qui genius malus alligat huic pi» strino » (1).

Da Padova, dove rimase questa prima volta fino a tutto il 1525 (2), faceva il Polo molto probabilmente qualche scappata a Venezia, poichè, come osserva il Cian (3), a lui volle forse alludere il Sanudo ne suoi *Diarii*, là dove scrive che il 25 di Febbraio 1524 (1525) fu invitato a una festa in casa Dandolo « uno zermano del re d'In» ghilterra, che studia a Padova ».

Nel 1532 egli, dopo esser stato a Londra, Parigi e Avignone per lo studio della teologia, è ancora dalle nostre parti. Il suo ritorno in Italia è annunciato a Gianmatteo Giberti dal Sadoleto (4) nel settembre di quest' anno. Riallacciò quivi le antiche amicizie e se ne formò di

(1) ERASMI, *Opera*, III, 897.

(2) BEMBI, *Opera*, IV, 209-213. — Il BECCADELLI nella citata vita del Polo scrive: « Venuto il detto anno del 1525 fatto già dotto et » famoso, sollecitato anche dalla Madre e dalli suoi a tornare in In» ghilterra volle per il Jubileo ch'a Roma quest' anno correva, andarla » a visitare prima ch'a casa tornasse, il che fece ». — Di ritorno dal » Giubileo passò per Padova (*Monumenti* cit, T. II, P. II, 283 n. 6).

(3) *Op cit.*. p. 114.

(4) SADOLETTI, *Epistolae*, ed. cit, III, 81. Fa noto l'arrivo del Polo in Italia anche al Bonamico « cum . . . Reginaldus Polus istuc ad vos » revertatur » (*Epistolae clar. virorum*, ed cit. c. 36).

nuove. Ci narra infatti il Beccadelli (1), parlando della sua seconda venuta a Padova, che il Polo conversava con il Bembo, Trifon Gabrieli; Marcantonio Genova, Benedetto Lampridio e Lazzaro Bonamico, ma sopratutto con Cosimo Gheri, futuro vescovo di Fano, e Alvise Priuli.

Questa volta invece di Erasmo è il Sadoleto che desidera la compagnia del Polo, e difatti scrivendo al Bembo nel 1533 dichiara che gli invidierebbe « cuius (cioè del » Polo) familiaritatem et quotidianum usum .... nisi et » illum et te in oculis gererem » (2).

Il Polo rimase a Padova questa volta fino a tutto il 1534 (3); chè nell' anno (4) successivo si reca per godere « duorum clarissimorum hominum consuetudine » (5) a Venezia, donde si parte nel 1536 in seguito alla sua nomina a cardinale (6). Da lettera del Bembo a Gabriele Boldù (7) apprendiamo che lo *Zermano del re d' Inghilterra* fu dall' agosto al novembre del 1546 nuovamente tra noi.

Abbiamo veduto, parlando di Reginaldo Polo, che nel terzo decennio del secolo XVI faceva parte dell' ambiente letterario padovano il futuro vescovo di Fano,

---

(1) *Monumenti* cit., T. II, P. II, 287 sg.

(2) SADOLETI, *Epistolae*, III, 123.

(3) *ivi*, III, pp. 221-34.

(4) *ivi* 297. L' esser a Venezia non impedisce al Polo di far qualche gita a Padova, infatti Cosimo Gheri scrivendo al Beccadelli dice d' aver avuto « tre dì di questo carnevale, un ospite divino .... Ray» naldo » (cfr. *Monumenti* cit, T. I, P. I, 248).

(5) Cfr. una sua epistola al Sadoleto in *Epistolae clar. virorum*, ed. cit., c. 28.

(6) Il Bembo esprime al Polo il suo dolore per la partenza da Venezia e le sue congratulazioni per l' alto onore ricevuto (POLI, *Epistolae*, Brixiae, 1774, 7).

(7) *Lettere*, II, 220-1, 223, 227.

Cosimo Gheri, il quale, sebbene si fosse di preferenza dedicato alla filosofia (1), era tuttavia profondo conoscitore dei classici (2), nei quali talvolta proponeva delle ottime emendazioni che accoglievano i più insigni revisori di codici. Paolo Manuzio (3) per esempio, nel suo *Commento alle epistole di Cicerone ad Attico* corregge un passo seguendo l'opinione dell'amico suo Cosimo Gheri (4) « Amicus meus — egli scrive — Cosimus Ghe» rius .... doctissimus et sanctissimus adolescens .... » hunc locum ut ita corrigerem admonit ».

Il suo arrivo a Padova annuncia il 1533 il Bembo (5) al Gualteruzzi con queste parole: « Noi quì aspettiamo » d'ora in ora Mons. di Fano, il quale verrà starci vici-

(1) Frutto de' suoi studî filosofici è un libro: *De duplici lumine*, tuttora inedito (*Monumenti* cit., T. I, P. I, 185 e 232).

(2) Pierio Valeriano (*Hierogliphica*, ed. cit., p. 365) chiama il Gheri « juvenis Graecorum latinorumque literarum eruditione dubio » procul admirandus ».

(3) Pauli Manutii, *Commentarius in epistolas M. Tullii Ciceronis*, Francoforte, 1580, p. 204.

(4) Del suo commento alla epistola ciceroniana *ad Atticum* parla in tal modo in una lettera al Bendelli del 1534 da Padova « ..... Non » mi domandate se le epistole *ad Atticum* vanno innanzi, che non si può, » sebbene noi volessimo più del mondo » (*Monumenti* cit., P. I, T. I, p. 198).

(5) Il Bembo scrive dalla villa al Gheri gia a Padova questa gentile letterina: « V. S. sia ben venuta. Monsig. mio caro e dolcissimo. Io » vi rivedrò alquanto prima che io non stimava; se questa pioggia non » fosse sopravenuta, sarei venuto oggi a vedervi, per tornarmene, che » ho a fornire quì cosa che importa et stimo fornirla tra pochi dì: il » che fatto verrò a Padova, per non tornar più questa vernata. V. S. » non pigli fatica di venir qui ella, che questa via non è da fare, se » non con buon tempo. Basti ch'io so che sete a Padova. Hora ve » abbraccio con questa poca carta et a V. S. mi raccomando » (*Monumenti* cit., T. I, P. II, p. 262).

» nissimo alla mia casa (1) et potrei per poco vedere dalla
» finestra » (2).

Il Gheri insegnava privatamente grammatica tra i suoi scolari; ricordo due suoi fratelli, Goro figliuol primogenito del Gualteruzzi e Pandolfo nipote di Monsignor della Casa; la sua scuola doveva esser molto frequentata e si era quasi deciso (3) di mandare « li putti » a Lazzaro Bonamico, che non si sarebbe forse assunto l' incarico, perchè era in tal modo occupato da essere costretto a dar lezione al nipote di Luigi Priuli, Gerolamo, « *a due ore di notte* ».

Ma più che nell' insegnamento credo occupasse la sua giornata nella lettura dei classici, la qual però spesso faceva coi suoi scolari. Così scrive infatti al Beccadelli: « Veggo la mattina la Physine ed il Simplicio (gramma-
» tica di Emona), alla quale un di questi giorni aggiunsi
» la grammatica di Theodoro, per giovare, s' io potrò,
» anche in questo alli putti senza molta gravezza mia (4) »
e in un' altra lettera: « Io seguo a veder le epistole con
» li nostri et n' ho già forniti due libri et alcune volte
» fo anche leggere a loro: ho cominciato il Theodoro e

(1) La casa per il Gheri l' aveva cercata il Bembo che scrive nel 1531 da Venezia a questo proposito: « questa mattina, ricevuta la let-
» tera di V. S. andai a trovare il parente mio et con difficoltà ho pur
» ottenuto quanto S. S. desiderava Esso m' ha promesso domani man-
» dare il suo fattore a notar la stanza » (*Monumenti* cit., T. I, P. II, p. 261).

(2) *Cod. Marc.* cit., class X, 22, c. 172.

(3) Ho detto *quasi* perchè alla fine si era deciso invece che a cedere suoi scolari al Bonamico, a procurarsi quelli di lui prendendo in sua casa un *valent' uomo* perchè il nipote di Luigi Priuli potesse *venire ad udirlo* e — scrive egli « e quella provisione che egli dà a M.
» Lazzaro s' habbia a voltar qui » (*Monumenti* cit., T. I, 243).

(4) *Monumenti* cit., T. I, P. I, p. 224.

» non m' incresce fatica alcuna, e il Sabato voglio esser » io quello ch' ascolti loro un libro di Homero la mat- » tina et un di Virgilio la sera et alli più piccoli non » manco di farli esaminare in mia presenza (1) ». Allo stesso Beccadelli inoltre dà notizie degli autori che di preferenza studiava: « M. Scipione (2) et io » — scrive egli — « abbiamo già divorato il primo degli Apomne- » monevmi di Xenofonte et non so quante Odi d' Hora- » tio, le quali mi dilettano sopra modo. Per questo mese » non studierò troppo Cicerone, perchè il dì dopo desi- » nare sono occupato con Messer Scipione intorno que- » sti libri che vi ho detto, et la mattina non mi voglio » avvezzar a torla ad Aristotele (3) ».

Anche ne' dolci ozi di Pradalpino, villa del Beccadelli, dove nell' autunno si recavano il Gualteruzzi, Paolo Manuzio, il Bembo, Benedetto Lampridio ed altri, il Gheri dedicava parte della giornata alla sua opera « *De duplice lumine* » e alla lettura di Senofonte e delle epistole e di Orazio (4). A Padova egli era un assiduo frequentatore della casa del Bembo (5) anche quando ne era

(1) *Monumenti* cit., T. I, P. I, 226.

(2) Scipione Bianchini bolognese scolare di Romolo Amaseo.

(3) *Monumenti*, T. I, P. I, 199.

(4) *Monumenti* cit., T. I, P. I, p. 206 sg.

(5) Così infatti egli scrive al Bembo: « E frattanto visiterò l'horto » e la casa sua spesso » (*Lettere di diversi re et principi et cardinali et altri homeni dotti a Mons. Pietro Bembo*, Venezia, Sansovino 1560, c. 90 *b*). Il Gheri era un ammiratore entusiasta dei versi del Bembo. A proposito d' un sonetto inviatogli, scrive: « Insomma la ringrazio » sommamente del sonnetto, il quale è appresso di me e in sè è di » grandissimo valore ». (*Lett. cit*, c. 91). Era perciò naturale che nel correggere i proprii tenesse conto dei suggerimenti del Bembo: « Rico » pierò il mio sonnetto e racconcierò il terzetto, secondo che l' ha man-

assente il padrone e trattava molto famigliarmente col Priuli (1).

Nonostante la sua elezione a vescovo di Fano (1530) il Gheri rimase dalle nostre parti fino al 1536 (2) affine di completare i suoi studî, e anzi nel 1534, sebbene avesse trovato opportuno di recarsi a Roma per congratularsi col nuovo papa Paolo III, « tamen » scrive egli a questo proposito « eo judicio usus sum, ut eum Patavii iustis» sima de causa nunc adessem, scilicet ut literarum bo» narumque artium praesidiis instruerer, maturitatem » quandam eius rei mihi expectandam existimarem (3) ». Verso la fine del 1536 (4) prende egli possesso della sua diocesi difatti scrivendo a Benedetto Ramberti dice: « *Ego Fanum Fortunae ante diem Kal. Nov. salvus veni* (5) » ma doveva purtroppo terminare miseramente la sua vita nell'anno successivo (6).

» dato ella quest' ultima volta ». (*Lettere* cit., c. 91 *b*). E ancora: « Que» sta sera dal maestro di casa di V. S. mi è stata portata la sua col » sonnetto racconcio »

(1) « Io sono » — scrive al Gheri — « spesso, spesso col Priuli, col » quale solo pratico domesticamente et che certo ci ama ambeduo as» sai » (*Monumenti* cit, T. I, P. I, 218).

(2) Così si rileva dalle sue epistole a Benedetto Ramberti (*Epistolae clar. virorum*, ed. cit, cc. 107-8).

(3) *Epistolae* cit., cc. 106-7.

(4) V. Bembi, *Opera*, ed. cit., IV, 237. In tal modo parla della partenza del Gheri da Padova il Bembo in una lettera al Gualteruzzi: « Avrete in questo mezzo intesa la partita da queste contrade di Mons. » di Fano, che non potreste credere quanto m'è incresciuto e parmi » esser mezzo senza lui » (Cod. Marc. X, 22, c. 134).

(5) Codice del Seminario di Padova, n 71, n. 112 *b*.

(6) Il Tiraboschi (XII 1346) che non voleva credere quanto aveva in proposito narrato il Varchi (*Storia Fiorentina*. Firenze, 1888, XVI, 246 sgg) è costretto ad ammettere per i documenti offertigli dal P.

Benedetto Lampridio (1), quasi sospettando che, morto Leone X, Roma dovesse perdere lo splendore di cui andava debitrice ad un papa, sempre generoso ma non sempre accorto Mecenate, prendeva dimora a Padova, dove dando, come il Ghano, private lezioni di lettere (2) rimase fino al Marzo del 1536, quando cioè venne chiamato a Mantova quale precettore del principe Francesco figlio del duca Federico I (3).

A Mantova Pietro Bembo inviava più tardi (1537) (4), il figlio suo Torquato, poichè egli aveva sempre avuto

Affò, il mostruoso eccesso di Pier Luigi Farnese, che il papa suo padre diceva commesso per *leggerezza giovanile.* Cfr. anche L. A. Ferrai, *Della supposta calunnia del Vergerio contro il duca di Castro.* — *Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino,* Vol. I, Fasc. III, 1882, Febbraio, pp. 300-12.

(1) Tiraboschi, VII, 1849 sgg.

(2) Egli spiegava privatamente Demostene e attendeva a un'elegante versione delle opere d'Aristotile (cfr. Tiraboschi, VII, 2015 sg.)

(3) *Monumenti* cit., T. I, P. I, 214. Il Lampredio rimpiangeva il suo soggiorno a Padova e rispondendo ad una lettera del Bembo dichiara che essa gli « diede piacere singolare e insieme desiderio di » riveder Padova e quelli onorevoli signori » (*Lettere di diversi re et principi* ecc., ed. cit., c. 41).

(4) Il Bembo s'era deciso di mettere sotto l'insegnamento di Lampredio il figlio suo nel Nov. del 1536 « Ergo Torquatulum meum » scrive, al Gheri « ad Lampridium mittere propediem cogito » (Bembi, *Opera*, IV, 237), ma soltanto nell'anno seguente lo lascia partire da Padova (Bembi, *Opera*, Ep 67). Alle premure del padre corrispondeva coll'ingratitudine, con la svogliatezza Torquato, che non persuadendosi « quanta riputazione diano agli uomini le lettere e la dottrina « delle buone e belle arti » (*Lettere inedite del card. Pietro Bembo*, Roma, 1862, p. 476), si dava buon tempo suonando *i violini e i pifferi*, che s'era acquistati a Venezia (*Lettere* cit., p. 74), sicchè il Bembo gli minacciava di lasciarlo senza la « *valuta di un picciolo* » (*Lettere* cit., p. 58 sg.

pel dotto cremonese una stima e un affetto illimitati e aveva in Padova goduta quasi tutti i giorni per lunghe ore la sua compagnia (1).

Sono inoltre a Padova in questo tempo Lodovico Beccadelli (2) venuto assieme a Cosimo Gheri, Stefano Doleto (3) valoroso difensore del Ciceronismo, il quale come eretico fu bruciato ai 6 Agosto 1546 a Parigi in piazza Maubert e Carlo Uyttenhove, che Erasmo aveva vivamente raccomandato a Pietro Bembo (4).

(Continua) Prof. GIUSEPPE MARANGONI.

---

(1) Cfr. SADOLETI, *Epistolae*, ed. cit., III, 51; e BEMBI, *Opera*, IV, p. 260.

(2) I citati *Monumenti* interessano direttamente o indirettamente il Beccadelli, ma per la sua venuta a Padova cfr. sopratutto T. I, P. I, p 8, e G. DALLA CASA, *Opere*, ed. class IV, 332-338, e BEMBO, *Lettere*, III, 366 sg.

(3) R. SABBADINI, *Op. cit.*, op. 58, 69, 72 e *Vita: e Opere di Francesco Florido Sabino* in *G. St. Let. It.*, VIII, 349 sg.; PIETRO BARBERA, *Stampatori umanisti del Rinascimento* in *Nuova Antologia*, Fas. 665, 1 Settembre 1899, p. 65

(4) ERASMI, *Opera*, III, 1061, 62, 1158, 1288; BEMBI, *Opera* IV, 220 sg.

TRE LETTERE INEDITE

DI

IPPOLITO NIEVO

Il 28 aprile 1859 l' imperatore d' Austria, dopo la risposta data dal Cavour all' *ultimatum* del conte Buol, annunziava la guerra a' suoi popoli terminando il proclama con queste parole: « Qual principe della Confederazione Germanica io vi avviso del pericolo comune, e vi rammento quei giorni gloriosi in cui l' Europa dovette la sua liberazione all' ardore ed all' unanimità del nostro entusiasmo » (1). Tutti sanno come ne esultassero i nostri patriotti, felici, dopo dieci eterni anni di dolori, di angosce e di resistenza, di poter affrontare, gridando alto il nome d' Italia, il gran cimento.

Il Nievo, che si trovava allora a Milano, fu scosso dalla lieta notizia fin nell'intime fibre: « salutò », scrive il suo recente biografo, « con intensa gioia l' età d'azione virile che gli si schiudeva, non rimpianse i tranquilli studî, sentì che la vita, la vera vita a cui fin dall' adolescenza anelava l' esser suo, sarebbe cominciata dall'ora in cui si sarebbero veduti gli Austriaci a fronte, col fucile spianato, non più tiranni in città e censori alla stampe-

---

(1) Cfr. C. Tivaroni, *L' Italia degli Italiani*; Roux Frassati e C. 1896; t. II, § 3, pag. 29.

ria, ma nemici sul campo » (1) Ascrittosi al corpo delle Cento Guide o Cacciatori a cavallo di Garibaldi, seguì valorosamente il Generale nella campagna del '59 (2).

Il 29 giugno Garibaldi arrivò a Sondrio. Il Nievo era stato indirizzato (da qual persona non potei sapere) a Romualdo Bonfadini, che, non essendo riuscito a trovargli un alloggio conveniente, lo condusse nella casa della nobildonna Luisa Sassi de' Lavizzari. Rimase colà fin dopo l'armistizio di Villafranca (3). Stava molto in casa lavorando intorno agli *Amori Garibaldini* e ad alcune traduzioni poetiche (4).

I Garibaldini, com'è noto, combatterono sullo Stelvio, tra le nevi e i ghiacci, « male armati, più della metà senza cappotti e senza scarpe » (5), dalla mattina alla sera dell'8 luglio con inutile valore, perchè, proprio in quel giorno, era stato conchiuso l'armistizio di Villa-

---

(1) D. MANTOVANI, *Il poeta soldato. Ippolito Nievo* 1831-1861; Milano, Treves, 1900, pag 306.

(2) Cfr. MANTOVANI, *Op. cit*, pag. 309 e sgg.

(3) Questa gentile signora tanto modesta quanto colta, cugina del compianto senatore R. Bonfadini, aderendo alle mie preghiere, mi comunicò le tre lettere, che le scrisse Ippolito Nievo nel '59, e mi permise di pubblicarle. Essa mi diede anche alcune notizie che mi furono assai utili per chiarire qualche particolare interessante della vita di Ippolito. Alla nobildona sondriese mi professo grato e le rendo anche pubblicamente i miei vivi ringraziamenti.

(4) Così mi scrive la signora Sassi de' Lavizzari. Le traduzioni in versi, cui anche allora il Nievo attendeva, sono probabilmente dei *Canti popolari della Grecia moderna*, oltre ad altre versioni di leggende popolari e scozzesi. Cfr. MANTOVANI, *Op. cit.*, pagg. 303-4, e la n. 1 della pag. 304.

(5) Cfr. F. CARRANO, *I Cacciatori delle Alpi comandati dal generale Garibaldi nella guerra del 1859 in Italia*; Torino, Unione tipografica-editrice, 1860, p g 478.

franca. Ne portò la notizia su lo Stelvio un capitano austriaco la mattina del giorno 9 (1)

Il giorno 13, il tenente colonnello Medici ebbe al quartier generale nemico un colloquio col generale conte Huyn, « e si convenne », scrive il Medici stesso, « che sulla cresta del giogo dello Stelvio i posti si collocassero da due a cinque metri l'uno dall'altro fronteggiantisi, libero a ciascuna delle parti di erigere quelle opere di difesa che stimasse più convenienti ». (2).

L'annunzio improvviso dell'armistizio invase gli animi non solo dei Garibaldini (3), ma di tutti gl'Italiani di profondo stupore e di vivissimo sdegno: pareva che il sangue fino allora sparso fosse stato un sacrifizio

(1) CARRANO, *Op. cit.*, pag. 478.

(2) Cfr. la *Relazione del tenente colonnello Medici sui fatti di guerra per lui operati in Valtellina*, in CARRANO, *Op. cit*, pag. 481.

(3) *Il Movimento* di Genova (an. V (1859), n. 197, 23 luglio 1859, pag 769) riporta una lettera che un soldato (come si chiamasse, non è detto) scrisse (senza dubbio ad un suo parente o ad un amico) dalla casa dei *Roteri* (cantonieri), sullo Stelvio, sopra il Giogo, il 17 luglio '59. « Non so come incominciare questa mia e raccogliere i miei sentimenti per dirti la trista nostra situazione; così ci ha sorpresi la novella della pace Ah! se ti fosse dato di udire i poveri Veneti — quegli intrepidi figli delle lagune — scoraggiati andar esclamando, non abbiam noi pure sagrificato averi e vita — noi fornito largo contingente alla patria — noi incontrato più volte la morte? — poi lagrimando abbracciarsi e riabbracciarsi, la è cosa da morir di crepacuore. Del mio generale Garibaldi ti dirò soltanto, che nessuno quanto questo prode sente nell'anima sua invitta il peso insopportabile di questi inqualificabili avvenimenti. Ora tutto il Corpo è qua e colà tutto disperso per procedere più facilmente al suo scioglimento, ed io mi trovo pure staccato con quaranta uomini all'altezza di metri 2825. in mezzo alla neve, alta metri due. Tant'è che questa notte si tenne acceso il fuoco e ciò non ostante si moriva dal freddo. Letteralmente siamo a due passi di distanza dagli austriaci.... Aspetta da un giorno all'altro il mio arrivo ».

inutile (1): « ma pensandoci poi a sangue freddo si trovò che la pace fu una provvidenza » (2). Ben poteva il Nievo gioire che i suoi fratelli lombardi fossero liberati dallo straniero, ma si doleva che la dominazione austriaca continuasse a sussistere a Venezia, a cui nell' ora del cordoglio il suo verso si rivolgeva con nuovo impeto di desiderio e d' amore (3), e in tutte le altre provincie venete, così care al suo cuore, che uno spietato destino non doveva fargli rivedere mai più. « Il giorno » (4), mi scrive la nobildonna sondriese, « in cui ebbe notizia dell' armistizio, era così pallido e abbattuto da farmi temere di sè; pianse amaramente e si sollevò un poco. L' idea di rimanere suddito austriaco gli era intollerabile ed era dolentissimo di dover abbandonare il Veneto, dove aveva passato gran parte della vita in casa del nonno mater-

(1) Quale dolore e quale risentimento abbia provato il Cavour all'annunzio inatteso dell'armistizio di Villafranca, non è chi non sappia. Sul colloquio ch' egli ebbe con Vittorio Emanuele, molte storielle s' inventarono (cfr. Tivaroni, *Op cit*, pag. 70 e sgg); che però il presidente del Consiglio de' ministri, avendo l'animo « in gran tempesta di pensieri e di affetti », sia stato irreverente col Re, non c' è alcun dubbio. Cfr. E. Della Rocca, *Autobiografia di un veterano. Ricordi storici e aneddottici* (1807-1859); Bologna, Zanichelli, 1897, pag. 472.

(2) Cfr. A. Elia, *Note autobiografiche e storiche di un garibaldino*; Bologna, Zanichelli, 1898, pag. 40

(3) V. i versi del Nievo riportati dal Mantovani, *Op. cit.*, p. 316.

(4) Pur sospettando che la notizia dell'armistizio siasi diffusa a Sondrio il 10 luglio, avrei desiderato di conoscere, per l'esattezza della narrazione storica, in quale giorno preciso essa fu nota agli abitanti del capoluogo della Valtellina. Ne domandai informazione al chiaro signore dott Ferruccio Martini, R. Provveditore agli studî della provincia di Sondrio, che, in data del 6 dicembre, mi scrisse gentilmente queste parole: « ... posso dire sulla fede del Direttore provinciale delle Poste e dei Telegrafi, che l' ufficio telegrafico fu a Sondrio aperto nell'ottobre del '59: da ciò parrebbe di dovere arguire che la notizia non possa essere qui giunta che il 9 o il 10 luglio ».

no » (1). Il 16 luglio (2) andò a Milano e vi rimase pochi giorni. Il « termometro milanese », com' egli argutamente scrive alla signora Sassi de' Lavizzari nella lettera del 20 luglio, lo rendeva inquieto e nervoso, ma l'animo suo dal profondo scoramento provato all' annunzio dell' armistizio rimbalzava presto alla speranza di poter ancora impugnare la spada contro gli Austriaci. Il 21 di quel mese partì per Genova (3), dove lo attendeva la contessa Bice Melzi, la donna ch' egli amò vicina e più lontana. E quivi si mise a tradurre Heine (4). Genova non presentava allora quella miseria della quale il Nievo parla in pagine eccellenti (5). Amava molto il mare e gli piaceva Genova, ch'egli avea già descritto, nel '55, con ricchi colori (6); ma le bellezze molte e varie della città

(1) Da ciò che ho detto risulta ben chiaro che il Nievo non combattè con « Nino Bixio al monte Padenollo [evidente errore di stampa, invece di *Pedenollo*] », come scrive il Mantovani (*Op. cit.*, pag. 315). Non seguì i Garibaldini su lo Stelvio, perchè (così mi scrive la signora Sassi de' Lavizzari) « qui [a Sondrio] si ammalò, e, naturalmente, noi abbiamo cercato ch' egli avesse quanto gli abbisognava; ce ne fu gratissimo ». Ho il dovere di aggiungere che il Mantovani fu tratto nell' inganno « da uno dei tanti informatori verbali che *ha* dovuto consultare per avere notizie che i documenti scritti non *gli* davano ». Così egli mi scrive in una lettera del 27 novembre.

(2) Che Ippolito sia partito da Sondrio il 16 luglio ci assicura il primo periodo della prima lettera che da Milano egli scrisse alla signora Sassi de' Lavizzari.

(3) Nella prima lettera è scritto: « Io partirò domani per Genova » etc.

(4) Cfr. Mantovani, *Op. cit.*, pag. 317-319.

(5) Cfr. *Le confessioni di un Ottuagenario*; romanzo di Ippolito Nievo. Nuova edizione riveduta su l'autografo e corretta con prefazione di Dino Mantovani; Milano, Treves, 1899; vol. III, cap. XVIII, pag. 62 e sgg.

(6) Cfr. I. Nievo, *Versi*; Udine, Vendrame, MDCCCLV, pag. 65

superba non davano pace al suo spirito, anzi n'era « quasi stanco » (1). Ai primi di settembre dovè tornare a Bergamo presso il suo corpo e vi si trattenne un paio di settimane. In quel frattempo, *Bigia*, la sua cavalla, era morta di colica a Bormio, ed egli la pianse in un condegno epicedio (2). Perduta anche la fida compagna delle sue battaglie, « Ippolito ritornò di passaggio a Milano, a pavoneggiarsi per l'ultima volta della sua grande assisa scarlatta, dello squadrone e degli sproni, come scriveva alla Bice per tenerla di buon umore » (3). A Milano si fermò « un pajo di settimane » (4). Di là, alla fine di settembre, tornò mal suo grado agli ozii della campagna a Rodigo sul Mantovano, donde scrisse una seconda lettera alla nobildonna di Sondrio. Continuava ad essere inquieto: cercava uno svago andando « a zonzo col fucile in ispalla per ispaventare le passere del vicinato ». Gli Austriaci si trovavano poco lontani da Rodigo. « Ippolito ne era felice, ma si doleva, nello stesso tempo, che « quei molesti vicini » non dessero segno di voler combattere: desiderava con ardore la guerra che, a giudizio suo, sarebbe scoppiata solo nella primavera del '60. Così gli era necessario adattarsi in quel « limbo » dove continuava a lavorare assiduamente intorno agli *Amori garibaldini.*

Da Rodigo, l'11 novembre, passò, com'è noto, a Modena; il giorno dopo seguì Garibaldi a Bologna e vi rimase finchè questi, chiamato a Torino dal Re, abban-

(1) V. il principio della seconda lettera. Del soggiorno di Ippolito a Genova non abbiamo che scarse notizie; i giornali del tempo non ne fanno cenno, e le mie ricerche, per sapere qualcosa in proposito, ebbero risultato negativo.

(2) Cfr. Mantovani, *Op. cit.*, pagg. 319-320. Della morte della sua *Bigia* il Nievo fa cenno anche nella terza lettera.

(3) Mantovani, *Op. cit.*, pag. 320.

(4) Così egli scrive nella seconda lettera.

donò il comando dell' esercito e partì per Nizza (1). Il Nievo, perduta, dopo la partenza del suo Generale, la speranza di poter combattere contro gli Austriaci, andò a Milano e non se ne mosse più. Di là, il 5 gennaio '60, scrisse la terza bella lettera alla nobildonna Sassi de' Lavizzari. Animo nobile e buono, Ippolito si compiace con le signore di Sondrio, perchè, indotte da un alto fine patriottico, aveano dato alcune rappresentazioni per venire in aiuto degli emigrati veneti.

Delle lettere inedite del Nievo alcuni saggi notevolissimi inserì il Mantovani nelle sue pagine. Anche queste tre, che ora vengono alla luce, piene di finezza, di brio e di arguzia viva, hanno lo stile limpido, spontaneo e decoroso. Esse lumeggiano alcuni particolari interessanti della vita di Ippolito e lo rivelano quale realmente fu: un uomo fatto di bontà vera, di passione intima e ardente, di dolcezza pensosa: vi si ammira il forte soldato che pensa sempre, con nobile irrequietezza, alla guerra come mezzo sicuro e necessario perchè la

(1) Il Mantovani (*Op. cit.*, pag. 332) scrive: « [Garibaldi], chiamato a Torino dal Re, si piegò a deporre insieme co' suoi disegni di guerra il comando dell'esercito, e partì per Caprera. Le minacce di Napoleone avevano vinto. Il 23 novembre usciva il proclama di Nizza, in cui Garibaldi accusava « la miserabile volpina politica » di voler impedire il riscatto d' Italia, nonostante il fermo proposito di Vittorio Emanuele, intorno al quale solo dovevano serrarsi gli italiani preparando oro e ferro al compimento dell'alta impresa ». Ora, il proclama di Nizza è sì del 23 novembre '59, ma sia le parole di Garibaldi « miserabile volpina politica » che le altre riassunte dal M., non sono nel proclama di Nizza, ma in quello di Genova del 19 novembre '59 (Cfr. Guerzoni, *Garibaldi*; Firenze, Barbèra, 1889, vol. I (1807-1859), pagg. 503-4; Elia, *Op. cit.*, pagg. 45-46). Noto è anche che Garibaldi, sebbene avesse annunziato al Re, con un biglietto affettuoso e reverente, ch' egli sarebbe partito per Caprera il 23 mattina, mutò poi improvvisamente pensiero, e il 23 mattina partì invece per Nizza e di là bandì un nuovo proclama agli Italiani. Cfr. Guerzoni, *Op. cit*, pag. 504-5.

patria, ancora oppressa, abbia la libertà e l'indipendenza. Sia dato agl' Italiani di poter presto leggere e meditare quelle lettere inedite dei Nievo che il Mantovani ha già annunziato. Renderà lo scrittore geniale un nuovo ed insigne omaggio alla memoria del poeta e romanziere soldato, e, come ben disse il Cian, « un servizio morale a questa Italia, riuscita tanto diversa da quella che aveva sognata il povero Ippolito » (1).

Genova, dicembre del 1900.

G. Cogo.

I.

Milano, 20.7.59.

Gentilissima Signora!

Se la memoria è prova d'un sentimento di gratitudine, e se è maggior segno di buona memoria il ricordarsi dopo quattro giorni che dopo ventiquattr' ore, converrà meco ch' io mi dimostro assai più grato alle sue cortesi premure scrivendole oggi che non al primo giorno del mio arrivo a Milano. Quest' argomento le parrà un pò strano, ma sappia in confidenza che l' ho scelto fra mille uno più zoppo dell' altro, e incapaci tutti di scusare neppur per ombra la sfacciataggine con cui ho mancato alla mia promessa di scriverle tosto le novità del paese. Unica scusa potrebbe essere il caldo. Mio Dio! Che oppressione Austriaca seguita ad operare sopra di noi questa temperatura di Luglio! Altro che in Valtellina! Io mi torrei addosso per un mese tutte le mosche legalmente domiciliate tra Morbegno e Bormio, piuttosto che essere condannato a subire per l' egual spazio di tempo il termometro Milanese. A Sondrio avevamo le mosche, ma c' erano dei graziosi compensi; s' aggiunga che, per ricercare che abbia fatto, non ho potuto trovare qui neppure una libbra di quelle famigerate ciliegie

(1) Cfr. la *Rassegna bibliografica della letteratura italiana* diretta dai proff. A. D'Ancona e F. Flamini, an VIII (1900) fasc. III, (marzo), pag. 83.

che sull'ultima giornata io e Gualtiero (1) ci eravamo messi a *distillare* con tanto gusto. Se Ella potesse *a guerra finita* guarentirmi un impiego a Sondrio in tale qualità, credo che vi farei di me prova anco migliore che non l'abbia fatta come letterato a Milano e come Guida nella Brigata Garibaldi. Intanto prima di riprendere la guerra colle ciliegie, spero che si riprenderà certamente quella coi Tedeschi. Questa è la lusinga che ha rimesso un po' di lena nel popolo, e ha dato pace allo scoramento che tanto universale e profondo, ma insieme dignitoso e pacifico erasi palesato nei primi giorni. Napoleone al Duca Corsini di Lajatico (2) che gli domandava chi s'incaricherebbe di reintegrare il governo granducale, rispose: *non certamente io!* Vede che Montanelli la indovinava correndo a rifarsi demagogo. Cavour, prima di andarsene a Pietroburgo, ebbe un colloquio di due ore coll'Imperatore. E benchè il povero Re vada dicendo anche a chi non lo vuol sapere, che egli non ci capisce nulla, e che *Chiel al fa tutt lu!* (puro Piemontese), pure v'ha chi pretende di capirci meglio di lui, e che *Chiel* (1.° Imperator dei Francesi) saprà trar fuori un buon lampo di luce elettrica dall'oscuro mistero in cui ci ha avviluppati. Sembra che egli abbia guarentito all'Austria un largo indenizzo in Germania per una futura cessione del Veneto, se essa l'ajuterà a conquistare il confine Renano contro la Prussia. Quest'idea, un pò confusa dapprincipio, finì coll'entrare anche a me, e la vedremo credo attuarsi nella vegnente Primavera, dopo la finta diplomatica dei tre Sovrani a Zurigo (3). Intanto potrebbe darsi che per noi Italiani particolarmente si presentasse qualche buona occasione di menar le mani in Romagna, ove si parla già di avvisaglie seguite fra il Corpo di Mezzacapo e gli Svizzeri Papalini (4). — Che ha a fare tutto ciò colle

(1) Gualtiero Martinez, garibaldino, figlio di un'amica della signora Luisa Sassi de' Lavizzari. Il Martinez era ammalato all'ospedale di Sondrio: la famiglia Sassi lo fece uscire di là e l'ospitò in casa sua. Semplice e buono, ristabilitosi in salute, strinse col Nievo amicizia cordiale.

(2) Su Don Neri Corsini, marchese di Lajatico, e la rivoluzione toscana del 1859, cfr. Tivaroni, *Op. cit.*, II, 81 e sgg.

(3) Quanto s'ingannasse il povero Ippolito non occorre avvertire.

(4) Conviene notare che il 14 giugno 1859 alcuni cittadini di Perugia aveano fatto una dimostrazione patriottica invocando la guerra e la dittatura di Vittorio Emanuele. Una deputazione comunicava il voto della città a monsignore delegato Luigi Giordani, che dichiarava di ritirarsi. La deputazione assumeva poi il governo provvisorio della città. Il sostituto ministro delle armi di Roma, cavaliere Luigi Mazio, incaricava il colonnello degli Svizzeri Antonio Schmid, che si trovava a Spo-

ciliegie? Nulla! — Il disporre la mia lettera secondo la logica lo lascio a lei. Io partirò domani per Genova. Se le fosse piacevole di scrivere, potrebbe ella darmivi notizie di sè, dei suoi e dei nostri?....
Da lunge mi prendo l'arbitrio di baciarle la mano.

Dev. Servitore
IPPOLITO NIEVO.

II.

Rodigo sul Mantovano, 8.10.59.

Donna Luisa gentilissima.

Da Genova a Rodigo è stato un gran salto? Ma a dirle la verità io era quasi stanco di tante bellezze. Bel cielo, bel mare, bei giardini, bei palazzi; non v'era, si può dire, cantuccio ove potessi riposare lo sguardo senza vergogna. Quì almeno se volgo l'occhio fuori della finestra, veggo quattro villane che rappezzano cenci; o i polli che vanno becchettando per l'aja. Il Re della creazione può sopportare senza umiliazione il peso della sua corona. E poi la mezz'aria di Milano, ove mi fermai un pajo di settimane, contribuì a scemarmi la violenza del trapasso. L'acqua mi calava sotto tanto dolcemente che non m'accorsi di nulla. Soltanto dal sommo dell'onda dov'era prima, mi ritrovai da ultimo nel fondo di un pozzo, ove poco veggo, meno sento e per mia disgrazia molto e troppo ricordo. Che differenza fra i bei monti della Valtellina e queste stupide ed uniformi pianure! Subirei

---

leto, di «ricuperare le provincie alla Santità di Nostro Signore sciolte da pochi faziosi, *dandogli facoltà* di poter far decapitare quei rivoltosi che si rinvenissero nelle case, nonchè di risparmiar le spese al Governo e far ricadere tanto il vitto che le spese alle provincie stesse». Perugia, sola, non potè impedire gli orribili fatti di saccheggio, di rapina e di sangue cui si abbandonarono i pontificii. La città veniva poi colpita da una multa di trecentoventimila scudi. Schmid fu nominato subito generale: il cardinale vescovo Gioacchino Peci indisse funerali solenni pei soldati morti nel combattimento. La giunta centrale di Bologna avrebbe voluto riprendere Perugia. Infatti i volontarî toscani e romagnoli, sotto il comando di Luigi Mezzacapo, passarono alla Cattolica, ma l'impresa non fu continuata. — Sui particolari della strage di Perugia e sulla storia della Romagna nel 1859, cfr. TIVARONI, *Op. cit.*, III, pag. 109 e sgg.

ancora volentieri la tirannia del signor Minghetti (1) e delle mosche, nonchè le manovre prima dell' alba, per riavere un pajo di quelle giornate. Invece mi tocca quì andar a zonzo col fucile in ispalla per ispaventare le passere del vicinato, e quando sono ad un certo punto tornarmene addietro per paura d' incappare nei Tedeschi! Oh qual felicità! S' immagini che li abbiamo quì a tre miglia, e che per valido antemurale abbiamo, credo, tre carabinieri appostati al confine! Peraltro quei molesti vicini non danno segno di volersi movere per ora; e le disposizioni da essi prese per la riduzione dell' armata sembrano questa volta sincere; tanto sincere che l' armata stessa è quasi sconquassata peggio che sul campo di Solferino. Anche gli Estensi, per quanto a Milano se ne fantastichino romanzi, sono scarsi di numero e poveri di spirito. In quattromila appena stanno incantucciati a Sanguinetto ch' è un luoguccio tra Mantova e Legnago; e di colà hanno più viso di supplicare che di minacciare sull' opposta riva del Po il General Fanti. Parecchi dei loro ufficiali abitano Mantova in dissapori e risse continue colla guarnigione Austriaca, tantochè se n' ebbe un duello anche la settimana passata (2). Garibaldi è sempre a Rimini, anzi ora deve trovarsi a Ravenna ove la Legione volontaria dei Veneti procede benissimo. Ma la guerra? Ohimè: la guerra non l' avremo che in questa primavera (3). Per quanto un inverno passato in questo Limbo mi sia spaventevole soltanto ad immaginarlo, pure questo è il mio parere e mi vo' adattando come posso. Ho ripreso a scrivere versi. Così va ora fruttificando un buon seme che deggio del pari alla Valtellina, e il seme è diventato a quest' ora un covone di versi che, battuto, ventilato e vagliato, sarà offerto al pubblico sullo scorcio del-

---

(1) Il Minghetti era un emigrato veneto giunto nella Valtellina da Londra con una lettera di raccomandazione a Garibaldi del Mazzini. Garibaldi lo nominò subito ufficiale.

(2) Queste informazioni egli avea ricevuto in quei giorni dalle provincie vicine. Gli Estensi, gli scrivevano, « frequentano gratuitamente una bottega di caffè, che forse dagli avventori ebbe il soprannome di Bottega del Pidocchio. Il fatto è che uno di essi ebbe a sostenere un duello perchè un tedesco lo sfregiò dell'epiteto di pidocchioso » (Cfr. Mantovani, *Op. cit.*, pag. 329). A questo fatto il Nievo allude nella lettera.

(3) La guerra egli aspettava e voleva. E questa tacita aspettazione lo rendeva inquieto. Se ne ha una prova anche in alcune parole d' una lettera sua mandata ad Arnaldo Fusinato l'8 ottobre '59, ossia il giorno stesso in cui scrisse alla nobildonna di Sondrio. Cfr. Mantovani, *Op. cit.*, pag. 327.

l'anno col titolo *Gli Amori garibaldini* (1). Spero che il nome ed il suggello daranno credito alla merce....

Mi permetta che da lontano e con cristiana rassegnazione faccia le viste di stringerle una mano.

Suo dev.
IPPOLITO NIEVO.

III.

Milano, 5.1.60.

Donna Luisa gentilissima.

Ha ragione ella di scrivere che a tutta la gente e al sesso gentile in particolare piace la novità. — Infatti di mammina educatrice ella si è fatta di punto in bianco condottiera di comici, e me ne accenna con tanto calore che m'immagino già di vederla furiosamente all'opera. Peraltro ciò che non è novità in lei, ma che non cesserà perciò dal piacerle mai, si è lo scopo patriottico e benefico cui sono dedicate le loro rappresentazioni e i promettenti annunzi del simpatico *Butta-fuori* (2).

---

(1) Il Nievo dà qualche notizia un po' più particolareggiata sulla composizione di codesto suo volumetto nella citata lettera al Fusinato. Cfr. MANTOVANI, *Op. cit.*, pag. 328.

(2) « Nell'autunno del 1859 », mi scrive la nobildonna Luisa Sassi de' Lavizzari, « dappertutto si cercavano soccorsi per gli emigrati veneti. Giovanni Visconti Venosta era del comitato che provvedeva a loro. Nella Valtellina, per le tristi condizioni economiche portate da sette anni di insistente crittogama, non si aveva il coraggio di iniziare sottoscrizioni, e allora si pensò di riunire i dilettanti che, per venire in soccorso alla miseria del popolo, avevano, nel 1854 e 1855, dato delle rappresentazioni. Mia sorella Amalia era sempre stata la *prima donna*, Giuseppina l'ingenua, Romualdo Bonfadini il primo attore, suo fratello Virgilio l'amoroso; mancava il brillante (Aristide Caimi), ma lo supplì Giovanni Visconti Venosta, che a Milano avea già disimpegnata quella parte con onore. Per non lasciare le mie sorelle, allora giovani, sole sul palcoscenico, io facevo il *butta fuori*. Diedero una sola rappresentazione a Sondrio e scelsero il dramma intitolato *Maria la schiava*; il teatro era zeppo, e gli applausi furono moltissimi. Dopo, andammo tutti a Morbegno a ripetere la stessa produzione e vi fummo festeggiatissimi ». Non so se il dramma *Maria la schiava* sia stampato; io non riuscii a trovarlo. « Era uno di quei drammi », mi scrive gentilmente il nobile signore Giovanni Visconti Venosta, « che il buon [Ale-

Se la lontananza non fosse un' acerrima nemica delle buone azioni, dovrebbe permettere al suono de' miei applausi di giungere fino in Valtellina. Oh vi potessi venir io, che chi sa quante amabili novità potrei spigolarvi! Io non ho mai veduto, ma ho udito parlare sovente d'un coraggioso fiorellino chiamato il *fora-neve*, il quale spunta, dicono, di sotto alla neve, come dice il suo nome. e consola la candida melanconia di quella coll' allegra vaghezza de' suoi colori M' immagino le Signore di Sondrio simili in questa stagione ad altrettanti di quei cotali fiorellini. L' incarnato delle guancie, il brio dell' umore e del sorriso si sarà rabbellito di quanto si sarà imbronciato il canuto aspetto delle montagne circostanti. Per questo il disegno del loro futuro Casino mi sorride alla fantasia; ma lì mi converrà far punto, nè sarà lecito alle gambe correre dove quella cara fantasia vorrebbe. Oh non venga ora a darmi la baja con cento allusioncelle che mi fanno arrossire come un' allieva delle Dame del Sacro Cuore! Si tratta d' altro ora! bisogna lavorare e sfamare coll' occupazione le fauci di questa vita che, se non hanno qualche cosa di noi da divorare, sbadigliano disperatamente. Fossi ancora in coda di Garibaldi che allora il lavoro sarebbe di gambe e di braccia, e l'anima si starebbe quieta! Ma la mia emerita cavalla è morta, Garibaldi lavora per il proprio epistolario, ed io devo ritrarre questa povera anima dal fodero, e farne una bacchetta magica al servizio di Sua Maestà il Pubblico. Finora peraltro ho fatto più chiacchiere che fatti — anche la *Perseveranza* non mi dà la virtù di perseverare (5); mi ha dato peraltro quella di cominciare, e il proverbio mi fa credere di essere alla metà dell' opera benchè non sia forse alla quarta parte . . . .

A Lei e a tutti il buon anno; e ringrazii la ristrettezza del foglio che mi proibisce di farle troppi complimenti.

Devotiss. Serv. ed Amico
IPPOLITO NIEVO.

---

manno] Morelli recitava quarant' anni fa, colla *Signora di Saint Tropez*, colla *Famiglia del Beone* etc.: traduzioni dal francese, e che facevano furori su tutti i teatri. Drammi convenzionali, a forti tinte, e a grandi lacrime. Da un gran pezzo quel dramma è scomparso dai teatri ». — Su *Il buttafuori* scrisse di recente un brioso articolo Sabatino Lopez ne *La Stampa* di Torino, n. 356 (24 dicembre 1900).

(1) A Milano alcuni amici insistevano perchè Ippolito entrasse nella redazione della *Perseveranza*, che si voleva « fondare con grande solennità ». Cfr. MANTOVANI, *Op. cit.*, pag. 331.

NOTIZIA STORICA

INTORNO ALLA NUOVA EDIZIONE

DE

« LE VITE DEI DOGI »

DI MARIN SANUDO

E noto ormai a tutti che Scipione Lapi ha intrapreso, con ardimento lodevole, la pubblicazione di una nuova edizione dei *Rerum Italicarum Scriptores* di L. A. Muratori. « Giosue Carducci », scrive l'editore, « ha consentito a presentarla con una dotta e geniale prefazione e a dirigerla; l'amico mio Vittorio Fiorini ne ha studiato e disposto il piano generale e veglierà con lui sulla stampa dei volumi che si andranno pubblicando » (1). È uscita intanto una parte della *Historia Miscella* di Landolfo Sagace a cura di Vittorio Fiorini e di Giorgio Rossi (2). Giovanni Monticolo sta curando la edizione critica delle *Vite dei Dogi* di Marin Sanudo (3). Di codesta edizione sono, fino ad ora, venuti alla luce tre fasci-

---

(1) *Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da* L. A. Muratori. *Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta con la direzione di* Giosue Carducci; Città di Castello, coi tipi dell'editore S. Lapi, MDCCCC; t. I, parte I, fasc. 1-2, pag. XII. Cfr. la prefazione del Carducci a pp. XIX-LXXI.

(2) T. I, parte I, fasc. 1-2, pp. XCXIX-112.

(3) *Le vite dei dogi* di Marin Sanudo a cura di Giovanni Monticolo, in *Raccolta degli storici italiani* etc., fasc. 3-4-5; t. XXII, parte IV, fasc 1-2-3, pp. 4-336.

coli, dei quali, sia per obbligo di studioso che per aderire alla preghiera cortese della Direzione di questo *Archivio*, debbo dire qualcosa; ma nell'accingermi a scrivere provo un senso di timore, perchè al Monticolo, uno degli storici nostri più valorosi, io sono legato da riconoscenza affettuosa e reverente pari a quella che avvince un discepolo ad un maestro. Inoltre la natura del lavoro non permette di farne un esame particolareggiato e di raccoglierne minutamente tutti i risultati. Cercherò di mostrare con qual metodo è condotta l'edizione e di segnalarne alcuni punti d'importanza storica notevolissima.

I.

Nella *Avvertenza* (pp. 1-4) il M. tratta del disegno generale cui intende di attenersi nella nuova edizione dell'opera; la quale uscì primamente nel 1733 per cura del Muratori nel vol. XXII dei *RR. II. SS.* (coll. 398-1252). Il Muratori si affidò alla testimonianza di un manoscritto Estense, ma non ne diede la indicazione precisa: « era contenuto in due codici nei quali all'antica segnatura VIII, *F*, 9 e VIII, F, 10 è stata sostituita la nuova *a*, H, 5, 12, e *a*, H, 5, 13 colla numerazione I. 453 e I. 454, e tutti e due sono stati scritti nel secolo decimosettimo ». Ma nell'edizione del Muratori non si poteva fare « strazio maggiore delle *Vite dei dogi* sia che si consideri la materia storica dell'opera, sia che la nostra attenzione si rivolga alla sua stessa forma letteraria ».

La maggior parte delle *Vite dei Dogi* del Sanudo è contenuta nell'autografo che si conserva nella Biblioteca di San Marco di Venezia, nei due manoscritti segnati *Italiani, Classe VII, codici 800, 801*. Il primo contiene una introduzione generale dell'opera e il racconto dei fatti dalle origini di Venezia al 5 aprile 1423; la narrazione dei fatti contenuta nel codice 801 va dal 1 dicembre 1474 al 12 dicembre 1494. A fondamento, quasi sempre unico, della sua edizione l'A. pose l'autografo;

quasi, perchè là dove l'autografo manca di qualche carta, supplì mediante la copia che si conserva nella biblioteca Estense. Per il racconto degli avvenimenti compresi tra il 5 aprile 1423 ed il 1 dicembre 1474 (1), mancando l'originale, il M. ricorse alle copie più autorevoli che furono eseguite nel secolo decimosettimo; l'una si trova nella Estense « ed è appunto quella che fu pubblicata con poca fedeltà dal Muratori »; l'altra è compresa nel manoscritto *Italiani*, *Classe VII, codice 125*, della Marciana di Venezia « e per il grande disordine della materia deve essere usata colle maggiori cautele .... Molte parti della cronaca che compendiano il racconto di altre memorie per lo più inedite e di documenti non di rado sinora ignoti, devono spesso essere chiarite al lettore nel comento mediante la riproduzione integrale del passo della fonte donde sono derivate. Per conseguenza il comento ha condotto per sua natura all'indagine ed all'analisi delle fonti letterarie e diplomatiche delle *Vite dei dogi* aprendo così l'adito ad un vasto ed in gran parte ignoto àmbito di ricerche. » Il M. avverte che la parte meno importante dell'opera è quella che dalle origini va ai due ultimi decenni del secolo decimoterzo; ma fece bene, mi pare, a comprenderla nella sua edizione, per l'autorità del Sanudo, com'egli stesso dichiara, per « la grande diversità tra il testo dell'autografo e quello pubblicato dal Muratori ..., *per* l'utilità che ne può venire alla ricerca delle fonti di queste *Vite dei dogi* e soprattutto *perchè* il Sanudo talvolta interpose qualche ricordo personale ed originale anche nel racconto degli avvenimenti antichi ».

Nella *Introduzione* alle *Vite* il M. si attenne, come ho detto, all'autografo del Sanudo. Nelle note dove l'A. rettifica o chiarisce e largamente illustra nomi, passi o

(1) Nell'*Avvertenza*, a p. 2, riga 29, « il 1 settembre 1474 » è un errore evidente di stampa e deve correggersi in 1 *dicembre* 1474.

brani interi della cronaca, due pregî essenziali vanno rilevati: il primo, a mio giudizio, sta nelle notizie relative alle famiglie nobili veneziane esistenti nel 1522 (1); il secondo, nella illustrazione all' elenco delle famiglie straniere che furono aggiunte, ne' varî tempi, alla nobiltà veneziana. Quest' ultima parte, in particolar modo, ha un' importanza storica assai notevole, perchè il M., illustrando « le caxade di signori e forestieri azonti nel numero dil Mazór Conseio poi il serar di quello » (p. 48), pubblica opportunamente documenti interessanti, che trattano della aggregazione al Maggior Consiglio di Giacomo Cavalli (1 settembre 1381), di Federico Savorgnano (3 aprile 1385), di Giacomo Dal Verme (20 dicembre 1388), di Gian-Francesco Gonzaga (1 aprile 1389), di Francesco Carrara detto il Novello (24 novembre 1392), di Niccolò d'Este (12 ottobre 1398), di Malatesta, figlio di Pandolfo Malatesta (24 marzo 1401), di Obizzo I e Pietro di Polenta (12 ottobre 1404), di Ottone e Giovanni dei Terzi, e di Giacomo conte di Tizzano e di Castelnuovo (29 settembre 1405), di Carlo di Cavalcabò (5 novembre 1405), di Giovanni di Vignate (7 novembre 1406), di Marco Pio di Giberto e de' suoi fratelli Alberto e Galeazzo (10 febbraio 1407), di Cabrino Fondulo, signore di Cremona (6 marzo 1407), di Zorzi Benzon (23 ottobre 1407), di Paolo de' *Guinigiis* (10 giugno 1408) (2). Per solito il Sanudo ha seguito, nell' elenco, la testimonianza dei documenti; spesso tuttavia, egli incorse in errori ed in omissioni. Alcuni documenti, che il M. inserisce nelle sue note, erano già stati pubblicati dal Tentori; ma l'A. non tenne conto « di cotesta edizione, perchè il Tentori talvolta non ha

(1) Cfr. pag. 17 e sgg.

(2) Ho ricordato soltanto alcuni dei privilegî pubblicati dal Monticolo. Cfr. pag. 48 e sgg.

dato il testo con esattezza e per solito non ne ha indicato in alcun modo la fonte » (pag. 75, nota 2).

Ho già dichiarato che è difficile dare minutamente notizia del lavoro cui si è accinto il M. Per la loro importanza storica mi sembrano degne di menzione parecchie note, che offrono particolari preziosi su alcune feste veneziane. Infatti a p. 87, n. 7, il M., col sussidio di un documento del codice 277 *ex Brera* del R. Archivio di Stato di Venezia, chiarisce la breve descrizione del Sanudo intorno alla festa dell'Ascensione; a pp. 87-88, n. 10, riporta un documento del citato codice *ex Brera*, col quale illustra la festa che la Repubblica soleva fare ogni anno il 15 giugno a ricordo della fallita cospirazione di Baiamonte Tiepolo; a p. 88, n. 4, è inserito un documento del volume I dei *Cerimoniali;* il documento tratta della festa, che, secondo la deliberazione del Senato del 25 giugno 1512, Venezia faceva annualmente il 17 luglio, anniversario della conquista di Padova (17 luglio 1511) nella guerra della lega di Cambrai. Ricordo ancora a p. 89 la n. 14 riguardante la festa veneziana « die prima februarii in vigilia purificationis beatae Mariae »; a p. 90 la n. 4 relativa alla processione che, nella mattina dell'ottava di pasqua, si faceva alla chiesa di S. Geminiano; a p. 90 la n. 5, che tratta della festa del 24 aprile, vigilia di San Marco. Di altre cerimonie il M. dà notizie documentate a p. 91, n. 1.

Degno di nota è un brano inserito a pp. 138-139 riguardante la traslazione da Costantinopoli del corpo di San Saba. Questo racconto, che manca nell' autografo, è pubblicato sul codice Estense I, 453. Il M. ha confrontato questo testo anche con la lezione data dai due codici Marciani del secolo XVII segnati *Italiani*, *Classe VII*, *codd. 787 e 1607,* che contengono una parte dell'opera del Sanudo. Nè si passi sotto silenzio il documento (p. 177) del 1116, secondo il quale Ordelaffo Falier, doge di Venezia, della Dalmazia e della Croazia, conferma al mo-

nastero di San Giovanni di Belgrado il privilegio largito dal re Casimiro (febbraio 1059). Al testo del documento secondo la trascrizione eseguita dal Sanudo, il M. contrappone quella ufficiale eseguita nel secolo XIV nel libro primo dei *Pacta* (cc. 110, A, B). E chiudo la rassegna de' due primi fascicoli ricordando, per la sua importanza storica, l'estratto dall'atto di promessa di Domenico Michiel al comune di Bari, che il M. pubblica a p. 195, secondo il testo trascritto dal Sanudo nelle *Vite dei dogi*, con la falsa data del maggio 1125, e secondo il testo conservato nella Basilica di San Nicola di Bari (maggio 1122) (1).

Nel fascicolo III, ottime mi sembrano le notizie che il M. dà sulla vittoria riportata dai Veneziani, sotto il dogado di Domenico Morosini, contro la flotta di Ruggero II di Sicilia al capo Malea (1148). Il Sanudo ricorda, fra i prigionieri fatti dai Veneziani, « el conte Diamon ». Il Sanudo attinse la notizia di tutto il passo riguardante la vittoria sopra accennata dalla cronaca Marciana 2034, cl. VII Ital.; e la notizia fu riportata da molti altri cronisti. « Nei più vicini a quegli avvenimenti appare la tendenza a riferire solo quanto torna ad onore di Venezia, talvolta anche con qualche esagerazione » (p. 228, n. 4). Invano noi cerchiamo il nome del « conte Diamon » ne' cronisti del secolo XII e XIII; nei secoli XIV e XV « quel personaggio viene identificato col conte Naimerio, che per la forma insolita del nome viene talora designato per Rainiero e Daimerio; la forma « Damon » donde deriva

(1) Sul valore di questo estratto e delle altre copie e della loro affinità e provenienza cfr. G. Monticolo, *Il patto (del maggio 1122?) giurato dal doge Domenico Michiel alla comunità di Bari*, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei; cl. di sc. mor., st. e filol*, VIII (1899), 158-188; e cfr. dello stesso Monticolo *Il testo del patto giurato dal doge Domenico Michiel al comune di Bari*, in *Nuovo Archivio Veneto*, XVIII (1899) pp. 96-140.

la frase « di amon » del Sanudo, potrebbe aver avuto origine da un'errata lettura della forma abbreviata del nome Daimerio » (p. 228, n. 4). Intorno alle vicende di questa guerra non possono dare un'idea chiara e precisa le testimonianze dei cronisti veneziani, scarse e unilaterali, ma alla loro deficienza il M. supplisce riassumendo criticamente i racconti del continuatore Premonstratense Sigeberto di Gembloux (che scrisse tra il 1146 e il 1155); di Romoaldo, arcivescovo di Salerno (nato nel principio del secolo XII e morto il primo aprile 1181), di Bernardo Marangone (morto intorno al 1188) e, in fine, di Ugo Falcando, di Giovanni Cinnamo e di Niceta Acominato.

Altre quattro note debbo segnalare; la prima (p. 263, n. 2), che getta nuova luce sulla spedizione del doge Vital Michiel II contro Manuele Comneno, imperatore di Costantinopoli (1172); la seconda (pag. 267, n. 3) riguardante la più antica notizia sulla Camera degli imprestiti (1171); la terza (p. 277, n. 2), relativa al più antico documento di un prestito volontario fatto al comune Veneziano (giugno 1164); la quarta (pag. 287 e sgg., n. 2 e sgg.), che tratta dell'arrivo a Venezia (1177) di papa Alessandro III e della sua azione politica e religiosa.

Per la storia delle bolle pontificie è opportuno ricordare a pag. 302 il « Testo della falsa bolla dell'indulgenza dell'Ascensione, del 10 maggio 1177, secondo la trascrizione del Sanudo e secondo la trascrizione eseguita nel secolo decimoquinto a c. 126 B del primo libro dei *Pacta* ». La bolla fu giudicata falsa dal Simonsfeld (1) per gli anacronismi nei nomi dei testi, per la datazione topica « Venetiis » (2) anzichè « Rivo-alto » e pel contenuto d'indulgenza plenaria. « La sua falsificazione risale al primo terzo del secolo decimoquarto, perchè solo a quel tempo fanno

(1) Cfr. pag. 292, n. 3; pag. 304, n. 1.

(2) Nella bolla è scritto: *Datum Venetiis apud Sanctum Marcum.*

capo i più antichi ricordi positivi e sicuri di quella concessione » (1). A p. 305 è pubblicato il « testo della bolla dell'indulgenza della Carità, del 29 maggio 1177 secondo la trascrizione del Sanudo e secondo la trascrizione eseguita il 10 aprile 1320 dallo scrivano ducale Bonincontro dei Bovi a c. 123 A del libro primo dei *Pacta*. L'originale della bolla non si conserva; la copia più antica è quella eseguita da Bonincontro dei Bovi; oltre a questa, esistono tre copie (2). E ricordo altre due bolle; l'una è di Eugenio IV, in data del 3 giugno 1437, a favore della chiesa di S. Giovanni di Salvore. Il M. ne pubblica il testo secondo l'autografo del Sanudo e secondo la trascrizione eseguita a cc. 23 B. e 24 A. del Regesto Lateranense n. 353. Fu scritta, nella missiva, a Bologna da Giovanni de Angeroles. Essa attesta che l'edifizio della chiesa era allora in grande disordine; non bastando le rendite del santuario per le spese di restauro, il papa accordò « omnibus vere penitentibus et confessis qui in festo omnium sanctorum predicto ecclesiam predictam devote visitaverint annuatim ac ad reparationem et conservationem huiusmodi manus porrexerint adiutrices (3) quinque annos et totidem quadragenas de iniunctis eis penitentiis » (4). Questa bolla è autentica (5).

La seconda bolla d'indulgenza è in data del 2 dicembre 1458 e fu concessa in Roma da Pio II: ma la vera data della concessione fu il 28 novembre 1458; il 2 dicembre è la data del giorno nel quale Giorgio de Puteo, addetto all' *officium scriptoriae*, rilasciò la copia

(1) Cfr. pag. 304, n. 1.

(2) Cfr. pag. 308, n. 1.

(3) Nella trascrizione del Regesto Lateranense c'è la virgola dopo la parola *adiutrices*.

(4) *Penitenciis* secondo la trascrizione del Regesto Lateranense.

(5) Cfr. pag. 318, nota 2.

autentica al destinatario (1). La bolla attesta che Balsamino de Pretto, pievano di San Giorgio di Pirano, dottore dei decreti, accolito e cappellano del papa, e la comunità di Pirano chiesero al Pontefice che l' indulgenza concessa da Alessandro III a tutti coloro che visitassero la chiesa di S. Giovanni di Salvore nel giorno d' Ognissanti, fosse trasportata « propter indispositionem temporis hyemalis ac procellas et tempestates maritimas nec non pluvias, glacies, ventos et frigora » alla feria seconda dopo la Pentecoste. Pio II accolse l' istanza e accordò, con la bolla, che il giorno della indulgenza fosse trasportato nel termine richiesto.

Il M. pubblica la bolla a p. 324 attenendosi alla trascrizione del Sanudo e del manoscritto Cicogna n. 2982 del Museo Civico di Venezia. Questa bolla e quella di Eugenio IV sopra ricordata mancano nella edizione curata dal Muratori. A pag. 324 il M. dà in luce anche la supplica a Pio II circa l' istanza di Balsamino de Pretto e del comune di Pirano « secondo il testo che si legge a c. 102 A del Regesto 508 delle Suppliche dell'Archivio Vaticano ».

II.

Ho voluto fermarmi su alcuni punti notevolissimi di questa nuova edizione delle *Vite dei dogi* per mostrare, da un lato, quanto grande ne sia l' importanza storica, dall'altro, per far comprendere a quale faticoso e meritorio lavoro si sia accinto il M. Dire quanta cura, quanta solida dottrina di prima mano, quale rigore metodico e quale acume critico si facciano notare nell' opera del M., non è di questa penna. Ma se mi fosse lecito parlare di uno studio di Giovanni Monticolo come l' eguale parla all' eguale, ben vorrei tributargli una lode ampia e sin-

(1) Cfr. pag. 318, nota 2.

cera. Mi sia, in ogni modo, permesso di fargli manifesta pubblicamente la grande ammirazione che lo studio attento de' tre primi fascicoli delle *Vite dei dogi* ha destato in me. E questa ammirazione deve essere stata condivisa, io penso, da quanti in Italia si rallegrano del progresso degli studi storici e sopra tutto di un genere di studi, un tempo molto trascurato. Lo studio delle fonti, base fondamentale di qualsiasi opera storica, ha oggi anche fra noi cultori benemeriti, nei quali non saprei dire se maggiore sia la diligenza delle loro indagini archivistiche e il rigore del metodo scientifico (1), o quel sottile accorgimento di critica, che, fondato sopra un lavoro di analisi minuto e sistematico, è mezzo necessario per mettere uomini e cose nella loro vera luce.

Affermare che « noi, per scimmiottare la grande critica alemanna, non sappiamo più in che cosa consista la storia, perchè i nostri professori universitari non ci sanno parlare che di ricerca archivistica e di materiali più o meno bruti, più o meno inutili, confondendo il mezzo col fine, il metodo colla méta » (2), mi sembra ingiusto, e su queste parole del prof. Ceci, altri, ben più autorevoli di

---

(1) Non stimo inopportuno ricordare che un giudice competente in questo genere di studi, il Cipolla, esaminando alcune pubblicazioni edite per cura dell' Istituto Storico Italiano, scrisse le parole seguenti:

« È in grazia di questo metodo che si possono sperare edizioni, le quali stiano daccanto, e forse anche superino per valore le edizioni che si vanno facendo nei volumi dei *Monumenta Germaniae.* I volumi dell' Istituto spesso contengono maggiori illustrazioni, indici più completi ed ampî che non si abbiano nei *Monumenta* ». Cfr. *Rivista Storica Italiana*, an. VII (1890), pag. 652. Cfr. anche MERKEL, *Gli studi intorno alle cronache del medio evo considerati nel loro svolgimento e nel presente loro stato*; Torino, Clausen, 1894, pagg. 33-34.

(2) Scrisse queste parole il prof. Luigi Ceci in un articolo (*Chauvinismo scientifico in Italia*) pubblicato nel n. 13 (14 gennaio 1901) de *Il popolo romano.*

me, potrebbero fare molte osservazioni. Io credo che nessuno certo vorrebbe ritornare ai giorni di trista memoria nei quali tutto perveniva a noi alterato e guasto dalla ignoranza o dalla incapacità degli pseudo-critici. A me lo studio della nuova edizione delle *Vite dei dogi* fece pensare ancora una volta che, chi vuol correggere inesattezze ed errori, vagliare le testimonianze, colmar le lacune, sfrondare le superfluità, respingere racconti fantastici, affermare, insomma, ciò che da prove non dubbie risulti esser vero, non deve cavalcare sull' ippogrifo nel regno delle nuvole, ma tenersi saldo alla terra per esplorare, con occhio vigile e cauto piede, il campo vastissimo dei fatti reali. E concludo augurando che questo lavoro del M. possa risvegliare negli animi degli studiosi un sentimento di nobile e legittimo orgoglio. Di alcuni uomini valorosi, che, solitari e modesti, attendono, con lena instancabile, al progresso de' buoni studi storici, e che (doloroso a dirsi) ricevono, per l' opera compiuta, pubblica lode non ricercata, prima che dagl' Italiani, dai dotti d' oltr' Alpi, spesso noi non sappiamo, mi sembra, apprezzare degnamente i grandi meriti scientifici.

Genova, 21 Febbraio 1901

G. Cogo.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

BESTA prof. ENRICO. — *La cattura dei Veneziani in Oriente per ordine dell'imperatore Emanuele Comnèno, e le sue conseguenze nella politica interna ed esterna del comune di Venezia.* — Feltre, tip. P. Castaldi, 1900. — Estratto dall'*Antologia veneta*, vol. I, p. 26 in 8.°

In questo breve studio il giovane professore dell' Università di Sassari colla nota sua estesa erudizione — premesso come i Veneziani si sieno a poco a poco sottratti anche alla nominale dipendenza da Costantinopoli, e come quei despoti subissero a malincuore e forzatamente di vedersi alleati coloro che ritenevano sudditi in diritto — viene ad esporre le cause dell'odio di Emanuele, odio in sulle prime represso per necessità, ma che poi proruppe pel rifiuto di Venezia di accumunarsi col Cesare orientale nell'andar contro ai Normanni. Per fiaccare la republica egli tentò crearle una rivale favorendo Ancona, e forse istigando la ribellione di Zara, ed occupando parte della Dalmazia.

Ma Venezia procedeva per la sua via, e l'imperatore pose in opera la perfidia a' danni di lei. Allettatine i mercanti con menzognere promesse di privilegii e favori, essi portaronsi in folla a popolare colle lor navi i porti di Bisanzio, e quando Emanuele vide il momento opportuno (il 12 marzo), fece metter le mani sopra quanti veneziani erano nell'impero e sulle loro proprietà. Le perdite che ne vennero ai nostri furono gravissime. E quì l'egregio A. espone brevemente la spedizione fatta per liberare i prigioni e vendicare l'offesa sotto il comando del doge in persona, spedizione finita disastrosamente e ch'ebbe per conseguenza la morte violenta dello sventurato principe, pur benemerito della patria per altri titoli. La necessità di por fine a tali barbari atti, fino allora abbastanza frequenti nella storia di Venezia, portò una riforma negli ordinamenti politici, e l'avviamento ad una progressiva restrizione dei poteri del doge,

che fu allora l'illustre Sebastiano Ziani, del quale l'A. espone i provvedimenti finanziarii presi nella distretta, le pratiche fatte per la conciliazione coll'imperatore, la politica per render più forte il comune, principalmente coll'alleanza col re di Sicilia, e indebolire l'avversario, il quale si ridusse, in apparenza, a più miti propositi. Discute poi se la conciliazione sia veramente avvenuta, e appoggiato a documenti e a fatti propenderebbe pel no, accontentandosi di accettare come provata la liberazione dei veneziani catturati. Fu solo Andronico, il successore di Emanuele, che strinse seriamente il patto del risarcimento. Il quale però fu parziale; e quì l'A., sempre col sussidio dei documenti, espone il metodo della ripartizione del compenso fra i danneggiati e la proporzione di quello col danno. Successivamente Isacco Angelo si mostrò ancor più inchinevole verso i veneziani restituendoli, nel 1887, nei privilegi anticamente goduti, e stringendo con essi alleanza offensiva e difensiva, specialmente contro i normanni, e, un po' più tardi, inviando nuovi acconti del tanto trascinato risarcimento. Dalle notizie raccolte intorno all'entità complessiva dei detti compensi e delle somme parziali attribuite ai danneggiati il ch. A. fa ascendere il totale dei danni a 8645 libbre di perperi, pari a lire veneziane 1.244,880 che rappresenterebbero, al valore odierno dell'argento, lire italiane 5,369,167.44, e, tenendo conto della differenza fra quel metallo e l'oro da quell'epoca a oggi, lire it. 8,490,081.60, omesso il calcolo del valore della moneta almeno sei volte maggiore.

La spedizione comandata da Enrico Dandolo volse le prore a Costantinopoli per rimettere sul trono Isacco, fra altro nella speranza, e in seguito alla promessa del giovane Alessio, di compiere il risarcimento.

Il valente A. svolge il suo tema con singolare acume, e sa giovarsi in modo mirabile dei documenti privati che si trovano negli archivî degli antichi monasteri di Venezia, tentando chiarire col loro appoggio i punti oscuri e controversi, e i quesiti che si presentano nella pertrattazione dell'argomento, e mostrando una volta di più quanta importanza possano avere le vecchie carte, anche se in apparenza insignificanti, per la grande storia, e quanto sussidio porgere a chi sa interrogarle.

R. Predelli.

Besta Enrico. — *Gli antichi usi nuziali del Veneto e gli statuti di Chioggia.* — Estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XXVI. Torino, Bocca, 1899, p. 17 in 8.°

Detto come sinora si abbiano scarse, e in molta parte incredibili o incerte, le notizie degli usi nuziali veneti, e come le cronache poco soccorso portino in tale argomento; dimostrato il poco fondamento della leggenda del rapimento delle spose veneziane, da cui vuolsi de-

rivata la festa delle Marie; il ch. A. invoca il sussidio dei documenti, col quale dimostra come si celebrassero gli sponsali, senza intervento di ufficiali pubblici; come la volontà della donna non fosse libera, ma frequentemente limitata; come fossero in uso i sensali che combinavano i matrimonii, e come se ne stringessero preventivamente i contratti; come alla donna si desse la dote (*repromissa*) e allo sposo *l'onorificentia*, mentre questi faceva, non di frequente, a quella una *donatio propter nuptias*. Avverte poi come gli sponsali fossero benedetti onde la dote si disse anche *benedictio*, come le parti contraenti guarentissero l'osservanza del contratto per mezzi di fideiussori e colla comminazione di pene, e simbolicamente colla tradizione dell'anello. Parla dell'*arcella* (corredo), non compresa nella *repromissa*, e del suo contenuto che talora esponevasi al pubblico. Dice che le nozze celebravansi di preferenza la domenica, d'onde venne il *donus dies lunae*, il *morgengab* longobardo, praticato però anche dai Romani e dai Greci antichi, e fa nota degli altri doni che solevansi fare alla sposa e restavano sua proprietà. A suffragare le sue asserzioni il ch. A. cita nelle note i documenti, ne riporta dei brani e trascrive nel testo nove capitoli dello statuto di Chioggia che risalgono all'ultimo quarto del sec. XIII e quindi sono fra le leggi nuziali più antiche.

R. PREDELLI.

MONTICOLO G. — *La costituzione del doge Pietro Polani (febbraio 1143, 1142 more veneto) circa la Processio scholarum.* — Estratto dai *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,* Cl. di sc. mor. stor. e filol., vol. IX, Roma, 1900. Pag. 47 in 8°.

È notissimo fra gli eruditi veneziani il documento così detto della *processione delle scuole* e fu più volte pubblicato, e la critica, dal Muratori ai dì nostri, se ne giovò credendo trovarvi una prova dell'esistenza delle confraternite di devozione anche anteriormente alla metà del sec. XII. Ora l'illustre professore dell'Università di Roma si propone di dimostrare che in quello la parola *schola* non vuol già significare confraternita (*scuola* in veneziano), ma equivale a *scaula*, sorta di barca, e così quell'atto alluderebbe ad una sfilata di barche.

Per suffragare il suo asserto il ch. A. comincia dall'esame delle varie edizioni del documento e dei suoi testi giunti a noi, tutti derivati da una copia del sec. XIV esistente nel primo libro dei *Patti* all'Archivio di Stato di Venezia, della quale, o meglio del documento stesso, dimostra con numerosi argomenti diplomatici e storici l'autenticità. Passa quindi

a discutere l'importanza storica del medesimo; prova l'esistenza a Venezia di confraternite in tempi molto antichi, ma fa vedere, contro l'opinione del Muratori, del Gallicioli e del Romanin, che vi aggiunsero errori, non potersi quì parlare di esse, bensì di *scaule*. Tratta di questo genere d'imbarcazioni, mentovato anche da Dante, e dimostra come venissero usate nella famosa festa delle Marie, pel corteo che con esse percorreva i canali della città, per la qual festa fu appunto emanato il documento, e intorno alla quale, di origine incerta ma verisimilmente istituita per commemorare una vittoria contro Gaiolo pirata istriano, dà molti interessanti particolari.

L'opuscolo, in cui sono sparse a piene mani la nota vasta erudizione del ch. A, e una analisi acuta, si chiude colla trascrizione critica del documento, di un brano di antico cronista (Marco) relativo all'origine della festa mentovata, e di un passo di vecchio Catastico del vescovado di Castello risguardante la festa medesima.

R. PREDELLI.

P. KEHR. — *Papsturkunden in Rom. Erster Bericht.* — Dalle *Nachrichten* della R. Società delle Scienze di Gottinga Cl. filol. stor. 1900, p. 111-197.

Zweiter Bericht. — Ibidem, pag. 360-436.

Nella seduta del 19 maggio il ch. A. rese conto del risultato ottenuto dalle ricerche negli archivi e nelle biblioteche di Roma. Per noi si presenta interessante il riparto dei *fondi diversi* dell'Archivio vaticano che ha per titolo *Instrumenta veneta*, costituito dagli atti della nunziatura papale in Venezia, e contiene anche, come crede l'A., l'antico archivio di S. Giorgio in Alga. Quivi si trovarono bolle originali di Innocenzo II, di Alessandro II e di Urbano III, una per ciascuno, ed una in copia dell'ultimo.

Vi esiste pure un codice membr. intitolato *Repertorium scripturarum magis pertinentium ad monasterium S. Giorgii in Braida Veronae collectum per me D. Danielem Rosa Venetiarum* (?), a. 1574, nel quale è fatta menzione di bolle di Innocenzo II (una), Alessandro III (una), Lucio III (due), Urbano III (due), Gregorio VIII (due); ed un volume di documenti a stampa (per uso forense) contenente una bolla di Lucio III s. d.

Nell'Archivio di S. Pietro in Vincoli, è conservato l'archivio dei Procuratori generali dei Canonici di S. Salvatore, e l'Armadio A contiene documenti membranacenei dei conventi di quell'ordine in Bergamo, Brescia e Crema, e volumi di copie spettanti a monasteri di Bre-

scia, Padova, Treviso, Bergamo, Venezia, Crema e Conegliano, l'armadio B documenti di S. Giov. di Verdara in Padova, il C pergamene di Treviso e Venezia (S. M. della Carità), il D registri miscellanei con documenti relativi, fra altre, a Verona e Vicenza.

Al resoconto segue la trascrizione di 45 bolle o inedite o non completamente o esattamente stampate, fra le quali spettano a paesi del Veneto o già posseduti da Venezia i seguenti:

14, 1132, giugno 20 — Piacenza — Innocenzo II ad istanza di Pellegrino vesc. di Verona conferma alla chiesa di S. Giorgio in Braida, retta dal preposito Pellegrino, la regola di S. Agostino ed i beni. — Orig. nell'Arch. vaticano, *Instrumenta veneta.*

24, 1168, gennaio 23 — Benevento — Alessandro III prende sotto la protezione apostolica la chiesa di S. Pietro di Castello in Verona retta dall' arciprete Carlevario, e le conferma i possedimenti. — Orig. ibid.

32, (1180), Febbraio 5 — Velletri — Lo stesso conferma la sentenza di Presbiterino vescovo di Ferrara in causa fra Gerardo priore di S. Giorgio in Braida di Verona e Giovanni vesc. di Vicenza per due cappelle nella corte di Sabbione. — Orig. nell'Arch vat. *Instrumenta misc.* È citata nel catastico di S. Teresa di Venezia con data 16 febb. — Apparteneva certo agli *Instrumenta veneta.*

35, (s. d.) — Lucio III accoglie sotto la protezione apost. la chiesa di S. Giorgio in Braida, retta dal priore Gerardo, ad imitazione di Alessandro III le conferma la regola di S. Agostino e i possedimenti, segnatamente il castello di Sabion, e le decime. — Dalla stampa summentovata nell' Arch. vat., *Instrumenta veneta.* Mancano la data e le sottoscrizioni.

36, 1186, settembre 12 — Verona — Urbano III riconferma quanto sopra con altri diritti e la regola di (S. Maria in) Porto. — Orig. nell'Arch. vat. *Instrumenta veneta.*

37, 1187, settembre 4 — Verona — Lo stesso, ad imitazione di Innocenzo II, Anastasio IV e Lucio III, accoglie sotto la protez. apost. il monastero de' SS. Fermo e Rustico presso Verona, confermandogli i beni e varî diritti. — Copia nell'Arch. vat. *Instrumenta veneta.*

Nella seduta del 22 dicembre 1900 il ch. A. presentava la seconda relazione sui documenti papali esistenti in Roma. In questa è a notarsi una bolla grande (n. 19) di papa Urbano III, molto frammentaria, anzi rimasta solo nelle sue parti finali, verisimilmente relativa alla chiesa di S. Giorgio in Braida, e data in Verona, 30 agosto 1186; essa sta negli *Acta veneta* dell'Archivio veneto.

Al n. 29 poi riferisce di altro privilegio di Celestino III, 5 marzo

1196 (Laterano) a favore del monastero di S. Crisogono di Zara, trascritto al foglio 570, tomo III, del *Thesaurus historicus* del Margarini esistente nell'Archivio medesimo.

Papsturkunden in Campanien – Dalle *Nachrichten* predette, p 286-344.

Nella seduta del 30 giugno 1900 il ch. Kehr presentò questa relazione dalla quale rileviamo che nella celebre badia di Montecassino si trovano, pervenutevi dopo fortunose vicende e passaggi per varie mani, parecchie importanti carte dell'abazia di Pomposa che, come si sa, ebbe possedimenti anche nel Polesine. Fra esse si trovano le seguenti bolle relative alla nostra regione:

14, 1171, novembre — Tusculo — Alessandro III prende sotto la protezione apost. la chiesa di S. Salvatore di Ficarolo, retta dal priore Bernardo, le conferma la regola di S. Agostino, i diritti e le possessioni. — Dal *Codice diplomatico pomposiano.*

21, (1160-1178), gennaio 20. — Anagni — Il suddetto conferma all'abazia di Pomposa la chiesa di S. Pietro *de Colice* giusta sentenza pronunziata dai vescovi di Caorle e di Equilio e dall'abate di S. Giorgio in Braida, in causa fra l'abazia stessa e il vescovo di Ceneda. — Orig nelle *Carte pomposiane*

26, (1184-85), novembre 27, Verona — Lucio III intima ai vescovi di Verona e di Caorle di por fine colla sentenza alla causa fra l'abazia di Pomposa e la chiesa di Concordia per la cappella di S. Martino di Fanna. — Dal *Cod. dipl. pomp.*

27, 1186, gennaio 6. Verona — Urbano III accoglie sotto la protezione apost. la chiesa di S. Salvatore di Ficarolo, confermandole i beni e i diritti. — Dal detto *Cod.*

19, 1188, marzo 31. Laterano — Clemente III ecc. come sopra. — Dal detto *Cod.*

R. Predelli.

La beneficenza veneziana. – *Note e memorie di A. S. De Kiriaki, G. Gozzi, G. Malamocco, T. Mozzoni, con prefazione di G. Berchet, pubblicate a cura del Comitato ordinatore del V Congresso nazionale delle Opere Pie.* — Venezia, Tip. dell'Orfanotrofio Gesuati, 1900, pag IX, 299 in 4.°

Di questo libro, pubblicato nell'occasione che adunavasi in Venezia il suddetto Congresso (25-28 ottobre 1900), dà ragione il Comm. Guglielmo Berchet nella prefazione. Il Comitato ordinatore s'era ri-

volto al Cav. avv. A. S. De Kiriaki come competentissimo sotto ogni riguardo in materia (v. *Nuovo Archivio veneto*, t. XX. p. 165 sgg.), il quale, per fare cosa il più possibile perfetta, volle associarsi i signori sovra nominati onde ciascuno contribuisse per la parte in cui aveva speciale perizia. E quì le opere pie furono aggruppate, non in relazione agli enti che le amministrano, ma rispetto ai loro scopi specifici; onde ben a ragione dice il ch. Berchet: « caratteristica speciale del lavoro che presentiamo è la generalità e completezza dei dati storici e statistici ». Egli dà poi uno sguardo sintetico alla storia della beneficenza in Venezia nelle sue origini, nel suo svolgimento, nella sua decadenza economica, nel suo risorgimento; e finisce con un sommario dei varî argomenti trattati. E come questo cenno non pretende a giudicare, ma solo a dar notizia del libro a chi potesse averne interesse, mi limiterò a riportare il sommario stesso con lievi aggiunte. Non senza tuttavia osservare che esso libro può dirsi, ed è, il più completo trattato che finora si abbia sulla beneficenza nella nostra città.

È diviso in nove parti:

Nella prima il Cav. A. S De Kiriaki tratta della *Beneficenza elemosiniera*, discorrendo « di tutte le forme e di tutti gli organi della carità propriamente detta, nelle varie e molteplici sue manifestazioni a favore di ogni classe di cittadini e a sovvegno di ogni bisogno permanente o temporaneo. Trovano quì posto la società di mutuo soccorso, il risparmio operaio, le cucine economiche, l'opera del Comitato generale di beneficenza ecc. » pag. 3 a 44.

Nella seconda l'avv. Conte G. Gozzi parla della *Beneficenza educativa*, ragionando « di tutte quelle istituzioni che, a cominciare dagli asili e giardinetti infantili, arrivano fino agli istituti professionali, di istruzione secondaria di agraria, ed alle borse di studio universitario, e patronati ed istituzioni speciali », pag. 45 a 113.

Nella terza il De Kiriaki si occupa della *Beneficenza di ricovero* esponendovi « l'origine e lo svolgimento, e la condizione attuale della Casa di ricovero, del Ricovero di mendicità, della Ca' di Dio, degli ospizî e fondazioni speciali, degli Asili notturni ecc., tutte insomma quelle pubbliche istituzioni che in vario modo offrono ricovero ai derelitti ». pag. 114 a 144.

Nella quarta il Sig. G. Malamocco tratta della *Beneficenza sanitaria*, nella quale « trovano posto le grandi istituzioni ospitaliere, dagli asili pei lattanti, pei rachitici, dall'Ospizio marino, agli esposti, agli spedali, ai manicomî, alle istituzioni a beneficio dei cronici e ai sanatorî alpini ». pag. 145 a 186.

Nella quinta ancora il De Kiriaki discorre della *Beneficenza dotalizia* rappresentata nelle molte e diverse sue speciali fondazioni per sovvegni e per doti ». pag. 187 a 212.

Nella sesta il Cav. avv T. Mozzoni, direttore del nostro Monte di pietà, si occupa della *Beneficenza di previdenza* rappresentata dall'istituto a cui egli è preposto e dalla Cassa di risparmio; p. 213 a 232.

Nella settima di nuovo il De Kiriaki parla della *Beneficenza di culto*, delle Congregazioni del clero veneto e dalle fondazioni pel clero povero ed infermo, pei parroci quiescenti, per messe di sovvenzione, per la dottrina cristiana e per patrimonî ecclesiastici; pag. 233 a 244.

Lo stesso, nell'ottava, raccoglie ed espone i dati sommarî della *Beneficenza israelitica, greca e dalmata*; pag. 245 a 252.

Nella nona il medesimo discorre *di altre forme di beneficenza* quali le case sane e abitazioni dei poveri, il patronato pei liberati dal carcere, il segretariato del popolo, il patronato per i pellagrosi e la Casa di ricovero di Mogliano; pag. 253 a 263.

Chiude il libro una parte decima nella quale, sempre il De Kiriaki, raccoglie un'abbondantissima bibliografia degli argomenti in quello trattati, la quale il ch. A. qualifica, troppo modestamente, un « tentativo primo ». In essa ad una parte generale, che enumera ben 85 lavori, seguono le indicazioni di quelli relativi alla beneficenza elemosiniera (98), alle istituzioni dotali (26), agli istituti educativi (112), ai sordo-muti (2), alla Fondazione Querini-Stampalia (8), alle Penitenti (5), ai Catecumeni (11), agli esposti, maternità e baliatici (37), all'assistenza sanitaria (22), agli ospitali antichi e moderni (45), ai manicomii (20), agli asili pei rachitici (14), alle colonie alpine (1), agli ospizi marini (6), ai ricoveri, Casa d'industria e bando questua (24), agli ospizî (18), agli asili notturni (6), alle case dei poveri ed operaie (10), alle cucine economiche (5), alle sale da lavoro (1), ai prigionieri e liberati (11), al Monte di pietà (21) alla Cassa di risparmio (25); alle istituzioni di beneficenza e culto (8), alle confraternite (27); in tutto 669.

R. Predelli.

Apollonio D. Ferdinando. — *Anna Maria Marovich fondatrice dell'Istituto Canal ai Servi.* Venezia tipografia Emilana 1900. pp. XV — 301 in 16.°

In questo libro si leggono alcune tra le più belle pagine della carità veneziana del secolo XIX. I nomi di Anna Maria Marovich e di D. Daniele Canal, in modo particolare, rimarranno nella storia di Venezia perpetuamente inseparati da quelle utilissime fondazioni a beneficio del popolo che sono i collegi del *Pianto* e dei *Servi*; senza dire dell'opera del Canal nella Casa d'industria eretta al principio del secolo in S. Lorenzo, della preservazione e riapertura a suo merito della

classica chiesa pure di S. Lorenzo, dell'allargamento del Portofranco da lui impetrato a tutta la città di Venezia nel 1830. La Marovich fu donna egregia anche negli studi, autrice di parecchie operette ascetiche, morali e letterarie, e trattò il pennello se non con molta arte certo con ricchezza di sentimento; in tale giudizio convennero dotti uomini contemporanei, tra cui il card. J. Monico ed E. Cicogna

Notiamo che il ch. Aut ha potuto far uso di grande copia di documenti, che in omaggio al metodo storico moderno egli non tralascia mai di citare, e così se fu suo primo intento che il libro riesca ad educare e sia omaggio alla memoria di illustri che furono, anche il ricercatore di memorie storiche vi trova di che soddisfare il suo desiderio.

G. D. S.

Savio Fedele. — *Vita di S. Giovanni Vincenzo arciv. di Ravenna ed eremita protettore delle parrocchie di S. Ambrogio e di Celle etc.* Torino, Libreria Salesiana 1900.

Questo volumetto merita di essere ricordato nella bibliografia storica veneta per una ipotesi che vi propone il ch. Autore. Ed è che S. Gio. Vincenzo arciv. di Ravenna ed eremita possa essere quel Gio Morosini che andò compagno di Pietro Orseolo quando, dopo la rinunzia del dogado, il doge santo si ritirò a vita eremitica nel monastero di Cuxa in Francia. Gli argomenti su cui poggia la congettura si leggono da p. 16 a c. 22 e possono riassumersi così: Consta da un passo di documento autorevole che l'arciv. fu già eremita una volta prima della sua elezione alla sede Ravennate, e si osserva che le notizie su Gio. Morosini cessano alla fine dell'a. 982 e S. Gio. Vincenzo fu eletto arciv. tra il 2 ott. 982 ed il 16 luglio 983; se il Morosini, come vollero alcuni, fosse morto abate di S. Giorgio Maggiore di Venezia, nel 1012, difficilmente si sarebbero perdute le traccie della sepoltura di lui, fondatore del monastero, patrizio illustre ed uomo santo; l'anno 1012 anzidetto che, come data di morte del Morosini, ritenuto abate di S. Giorgio, è destituito d'ogni fondamento, potrebbe essere una confusione dell'a 1000 e giorno 12 genn. ai quali è segnata la morte dell'arciv. di Ravenna; infine, attesi i rapporti di Ottone II con Venezia nel principio del 983 e l'ingerenza non dubbia degl'imperatori romani nelle elezioni alla sede di Ravenna, c'è della probabilità che l'eletto sia stato un nobile veneziano La circostanza che al nome dell'arciv., Giovanni è aggiunto quello di Vincenzo, siccome tale aggiunta non si trova che in una Cronaca della *Sacra* di S. Michele,

nota abazia piemontese, sarebbe dall'A. spiegata collo scopo di distinguere il Nostro da altri omonimi, oppure nel senso religioso morale di *vittorioso.*

Si dirà che le cronache venete non avrebbero dimenticato tanto facilmente un veneziano eletto all'onore di arciv. di Ravenna; è nota però la scarsezza dei nostri fonti per quei tempi. In ogni caso noi ci limitiamo a raccogliere la congettura quale essa viene proposta; *faciant meliora potentes.*

G. D. S.

Carlo Cipolla. — *Un litigio tra Venezia e Savona nel 1324.* Torino, Clausen, 1901, *(Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, vol. XXXVI).

Il prof. Cipolla ha ritrovato nell'Archivio comunale di Savona una lettera originale del doge Giovanni Soranzo ai rettori del comune di quella città in data del sei ottobre dell'indizione settima e l'ha pubblicata ed illustrata colla sua solita dottrina e diligenza. Il doge domanda in forma cortese a quel comune l'indennità piena dei danni subiti da un suo suddito, che fu un certo Felice «de Grade» di Ragusa di Dalmazia; questi nel suo ritorno da Tunisi con una nave carica di lana, biade ed altre merci, da due galee savonesi delle quali erano armatori Giacomo «de Bocanato» e Paganino Doria, era stato assalito ad un miglio di distanza da Porto-Pisano e condotto a Lerici, dove gli assalitori lo trattennero per quindici giorni e poi gli restituirono la nave, ma senza il carico e lo scrivano.

La lettera ha una certa importanza storica, perchè dà notizie di un fatto che, per quanto finora sappiamo, non ha lasciato traccia di sè in altri documenti e testimonianze di origine savonese e veneziana. Il Cipolla molto a proposito rileva il silenzio degli indici dei primi quattordici volumi dei *Misti* del Senato; poteva aggiungere che anche il secondo volume dei *Commemoriali* non dà alcuna notizia la quale possa in qualche modo integrare o illustrare quel fatto, quantunque tra gli anni 1321 e 1326 vi si conservino ricordi di relazioni di tal genere tra i comudi di Savona e di Venezia; cf. Predelli, *I libri Commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti*, Venezia, 1876, I, p. 227, n. 259; p. 266, n. 442: p. 269, n. 452; p. 270, n. 457; p. 271, n 458.

Quanto alla data dell'anno il Cipolla ritiene che sia stato il 1324, perchè questo fu il solo anno che portasse l'indizione settima durante il dogado di Giovanni Soranzo, e probabilmente l'osservazione è vera,

ma solo perchè l'atto era destinato all'estero, nel qual caso la Cancelleria Veneziana usava nel computo dell'anno lo stile comune; del resto è noto che l'indizione usata per solito a Venezia era la greca che cominciava col primo settembre, e però secondo tal computo la data della lettera del Soranzo sarebbe stata il sei ottobre 1323. Su tali usi può dar qualche luce il registro primo delle *Lettere di Collegio* all'Archivio di Stato di Venezia che contiene documenti di tal genere dal 16 settembre 1308 al 1310.

Roma, 16 marzo 1901.

G. Monticolo.

GIOVANNI BIANCHI *Gerente responsabile.*

NUOVO ARCHIVIO VENETO

NUOVA SERIE - ANNO I

TOMO I — PARTE II

COMMISSIONE DIRETTRICE

A. MARCELLO - G. OCCIONI. BONAFFONS - R. PREDELLI

INTORNO A DUE ANTICHI SIGILLI

DI FELTRE E DI PIOVE DI SACCO

(1385 e 1392)

I

Il giorno 2 settembre del 1385 Corrado di Rotenstein e Nicolò de Yspanea licenziato nelle leggi, l'uno capitano e l'altro vicario in Feltre per il duca Leopoldo d'Austria, invitavano Andrea *de Betona* (così è chiamato nel documento) podestà di Padova (1) a far proclamare pubblicamente nei luoghi consueti, che nella ricorrenza della festa dei beati martiri Ss. Vittore e Corona, che si celebra in Feltre nel giorno 18 di Settembre, avranno luogo le fiere *(nundinas)*, le quali incomincieranno due giorni innanzi e termineranno due giorni dopo la detta festa. Pregavano inoltre il podestà di volerli informare dell'avvenuta proclamazione, dichiarandosi essi pronti a fare egualmente per lui quando lo desiderasse (2).

(1) Gloria Andrea, *Dei podestà che furono in Padova durante la dominazione Carrarese — Serie cronologica provata co' documenti*, Padova, 1859, Randi, in 4, a pag. 21: « nel 1385 ad incominciare dal 15 Maggio fu per un anno podestà di Padova Andrea di Tebaldo de Bitonio o Betonio, senese ».

(2) Archivio Civico di Padova, *Miscellanea di documenti cartacei con sigillo*:

« [1385] Utiles et antiquos ritus civitatis Feltri continuatos successibus immitari volentes nundinas beatorum martirum Victoris et Co-

Tenendo conto dell'importanza di queste fiere è bene ricordare che furono istituite da tempo antichissimo per onorare i Ss. Vittore e Corona protettori della città nell'anniversario della loro traslazione al santuario, che dista circa un chilometro da Feltre.

Ad esse accorrevano in grande numero i mercanti forestieri e ne avevano la direzione due gentiluomini col titolo di *presidenti*, estratti dall' urna dei settanta del Maggior Consiglio, i quali si recavano al palazzo della presidenza il 17 di Settembre con gli stendardi della città e i sigilli del Rettore (1). Avevano essi il diritto, secondo

---

rone in festo ipsorum quod festum citra die decimo octavo mensis septembris presens inchoandas duobus diebus antecedentibus duobus ne sequentibus duraturas dei clemencia suadente apud dictam civitatem Feltri in loco et more solitis celebrare decrevimus. Ad quas quidem omnes venire volentes cum eorum personis mercimoniis et rebus invitamus ac eisdem securum additum et reditum presentibus impartimur exceptis falsariis predatoribus furibus et bursarum truncatoribus ac ceteris note infamie aliqualiter insignatis rebelibusque banitis illustrissimi et excelsi principis domini domini nostri domini Leupoldi dei gratia ducis Austrie Stirie Karinthie et Carniolle ac comitatus tirolensis nec non civitatis Feltri et Beluni domini generalis et cetera, quos a civitate Feltri et eius destrictu volumus penitus esse repulsos eapropter nobilitatem et amicitiam vestram harum serie deprecamur, quatenus dictas nundinas per civitatem Padue in locis consuetis velitis facere publice proclamari et de ipsarum proclamacione vestris literis nos reddere certiores parati semper ad similia et queque beneplacita et vobis grata.

» Ibi datum die secundo septembris.

» CORADUS DE ROTENSTEIN Capitaneus
» NICHOLAUS DE YSPANEA licentiatus in legibus vicarius civitatis Feltri.

A tergo: « Egregio et nobili milliti domino Andree de Betona honorabili potestati Padue amicho carissimo ».

(1) CAMBRUZZI P. M. ANTONIO e VECELLIO D. ANTONIO, *Storia di Feltre*, Feltre, 1886, Castaldi, vol. IV, pag. 374.

gli antichi statuti di Feltre, di condannare ed assolvere per qualsiasi reato commesso durante il periodo delle fiere (1). Coll' andare del tempo le stesse fiere si chiamarono col nome di San Matteo e dopo il 1806 vennero trasportate dal piano di Camposa a Campogiorgio (2).

Colui che le faceva proclamare nel 1385 era dunque Corrado di Rotenstein che trovavasi capitano in Feltre assieme al Glanech per i duchi Leopoldo ed Alberto d' Austria fin dal 1376, tre anni quindi soltanto dopo che col trattato d' alleanza firmato da Francesco I da Carrara e dai duchi nel 1373 a danno della Repubblica Veneta, Leopoldo ed Alberto divennero signori di Feltre, Belluno, Zumelle e della Valsugana (3). Tutte queste terre rimasero sotto il dominio dei duchi d' Austria per oltre tredici anni, cioè fino al Maggio del 1386, in cui per nuovo trattato vennero restituite a Francesco da Carrara (4). La figura del Rotenstein nella sua qualità di capitano, spicca veramente durante gli ultimi dieci anni della dominazione austriaca, siccome rilevasi da moltissimi documenti (5). Intorno a lui dirò qui soltanto che, in seguito alla vittoria riportata l' 11 Aprile del 1382 dal duca Leopoldo d' Austria sopra Treviso, egli venne creato, se non subito dopo, certamente l' anno successivo, capitano generale di quella città (6).

Il suggello, che è aderente al rovescio del documento, è impresso sulla cera verde ricoperta di un rettangolo di

---

(1) *Statutorum magnificae civitatis et comunis Feltriae*, Libri sex, Venetiis 1749 pag. 138.

(2) Cambruzzi, op. e loc. cit., pag. 375.

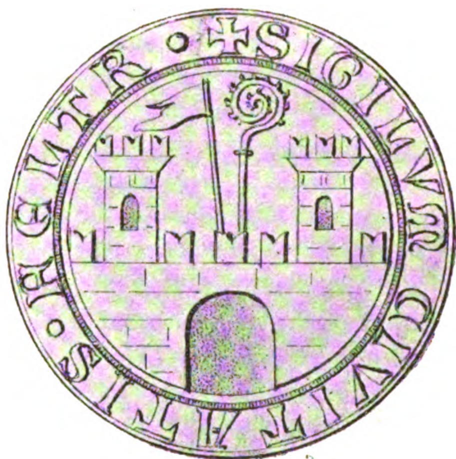
(3) Verci Giambattista, *Storia della Marca Trivigiana* ecc, Venezia 1788, Storti, tomo XIV, pag. 83 de' documenti.

(4) Cambruzzi, op. cit., vol. II, pag. 30.

(5) Verci, op. cit.

(6) Verci, op. cit., tomo XVI, pag. 60 e 61 de' documenti.

carta. Misura un diametro di millimetri 61 ed a prima vista sembrerebbe di forma ovale anzichè rotonda, ciò che dipende dalla spaccatura dello stesso, avvenuta nel l'aprire la lettera con quello suggellata. La leggenda in carattere gotico maiuscolo è: ✠ SIGILVM CIVITATIS FELTR; nel campo s' innalza un castello con due torri merlate, tra le quali si trovano un lungo vessillo ed un pastorale.



L' insegna del castello e delle torri merlate è pure attualmente lo stemma del comune di Feltre, che è di rosso al castello turrito d' azzurro. E tale doveva essere per lo passato se lo Zambaldi nel 1767 lo ricordava così: « porta merlata chiusa, sui lati della quale si elevano due torricelle (1) ». Anche sul frontispizio di una pubblicazione fatta dal dott. Bertondelli un secolo innanzi (1673), vedesi lo stemma di Feltre, che è un castello con due

(1) Zambaldi P., *Compendio storico ed iconologico di Feltre*, Feltre 1767, Seminario, pag. 225.

torri merlate (1). In molti manoscritti poi dei secoli XVI e XVII, appartenenti all' archivio comunale feltrino, nonchè in un manoscritto ritenuto dell' Avogaro di Treviso, esistente nell' archivio capitolare pure di Feltre, trovasi lo stemma corrispondente a quelli ora descritti (2). Da ciò risulta che lo stemma di quella comunità dal secolo XVI fino ad ora fu sempre un castello turrito e merlato, senza però i simboli del vessillo e del pastorale.

Quanto alla forma, fu un po' ingentilito nei secoli XVIII e XIX; la sostanza invece fu sempre la stessa.

A quale tempo si possono far risalire quei simboli e quando vennero aboliti?

Circa il loro significato non è da discutere: essi rappresentavano gli emblemi di un' autorità civile ed ecclesiastica, che sul territorio feltrino era stata esercitata.

Sul tempo della loro adozione, è duopo supporre che essi fossero assai antichi. Devesi però ricercare l'origine del potere temporale del vescovo di Feltre per concretare la questione. Lasciando la tradizione che il vescovo di Feltre abbia ottenuto il titolo di conte dall' imperatore Costantino oppure da Carlo Magno, è quasi fuori di dubbio, per le diligenti indagini storico-giuridiche fatte, che se non lo ebbe al tempo di Ottone I, il quale trovavasi in intime relazioni con il vescovo Alberto, lo conseguì effettivamente sotto Ottone II, sia per concessione imperiale o sia per cittadina deliberazione (3). Quale con-

---

(1) Bertondelli Gerolamo, *Historia della città di Feltre*, Venetia 1673, Vitali. 8.°.

(2) Tali preziose notizie mi vennero fornite dall'erudito Monsig. D. A. Vecellio, al quale manifesto qui la mia gratitudine.

(3) *Indagini storiche e giuridiche sul titolo di Conte che portano i vescovi di Feltre*, in « *Vittorino da Feltre* », anno XXIX, nuova serie anno XII, n. 6 e sgg.

te, egli congiunse alla spirituale la potestà temporale sulla città e sulla diocesi di Feltre (1).

Il vescovo Odorico da Fallero (1047) ottenne dall'imperatore Enrico II oltrecchè il titolo di conte anche quello di principe, ma perdette però la signoria temporale essendo stati costretti i Feltrini ad obbedire all' impero (2). Con Enrico III il vescovo di Feltre ebbe confermata la giurisdizione temporale, che continuò con brevi interruzioni fino al 1300, in cui formatosi in Belluno il consiglio dei nobili, venne dopo qualche tempo soppiantata l' autorità del vescovo-conte. Però la soppressione definitiva del dominio temporale vescovile in Feltre non avvenne che nel 1347, in forza di un diploma dell' imperatore Carlo IV (3). Una prova che i vescovi di Feltre esercitarono realmente il potere temporale abbiamo nella istituzione dei feudi, dei quali essi investivano quegli uomini nobili, che li aiutavano sia nel caso di guerra che di altre necessità (4).

Quando dunque i vescovi di Feltre abbiano creduto di poter unire allo stemma del comune l' insegna della loro potestà rappresentata dal pastorale, non è possibile con certezza stabilire. Senza dubbio però devono averlo fatto quando si sentirono forti dell' autorità che esercitavano. Io ritengo che nel sigillo del comune e forse anche nello stemma della città di Feltre il pastorale non abbia potuto essere segnato prima del 1080, nel quale anno venne riconfermata al vescovo da Enrico III la giurisdizione temporale su Feltre.

Durante i brevi governi nel feltrino dei Trevigiani (1152 e 1237), di Guecello da Camino (1241), di Ezze-

(1) Ibidem, n. 7.

(2) Cambruzzi, op. cit.. vol. I, pag. 145 e sg.

(3) *Indagini* citate, nn. 7 e 9.

(4) Ibidem, n. 8.

lino da Romano (1248), di Ottocaro di Boemia (1270), di Alberto della Scala (1296), di Rizzardo da Camino (1307) e di Carlo di Luxemburgo (1337), come è possibile che il simbolo del pastorale sia caduto in disuso, così non è improbabile che sia stato mantenuto come un semplice ricordo storico dell'autorità vescovile cessata. E tale cosa per l'appunto dovrebbesi ammettere se nell'anno 1385 quel simbolo veniva ancora adoperato.

Sotto le dominazioni succedutesi in Feltre dopo il 1385 fino al secolo XVI, non si ha memoria che nel sigillo e nello stemma della città siano stati ancora conservati i simboli suddetti.

II.

Dalla cronaca padovana dei Gatari sappiamo che gli uomini atti a portare le armi della Podestaria di Piove di Sacco, in una rassegna delle milizie territoriali carraresi, avvenuta l'anno 1397, si presentarono a Francesco il Vecchio sotto un pennone bianco, sul quale erano due ali rosse e in mezzo ad esse San Martino a cavallo, in atto di dividere il proprio mantello col povero ignudo (1).

Il defunto prof. Pietro Pinton, in un suo lavoro speciale sullo stemma di Piove di Sacco, ha ritenuto che quel pennone fosse la vera insegna della Comunità, e tale, disse, doveva essere da qualche secolo prima della descrizione dei Gatari se identicamente è raffigurata in un'antica collezione d'insegne attinte da fonti che rimontano ai tempi di

(1) Per tale descrizione fu da me consultato il ms. n. 1370 della Biblioteca Civica di Padova e non la solita lezione della cronaca dei Gatari nella raccolta del MURATORI (*Rer. Ital. Script*, Mediolani 1750, volume XVII, c. 827), imperocchè questa, come fu giustamente osservato dal prof. Pietro Pinton, venne tratta da copia poco fedele al ms. originale dei Gatari.

Enrico VII di Lussemburgo (1). Senonchè parecchi motivi non danno ragione completamente alla supposizione del Pinton.

Quale è anzitutto la collezione d'insegne cui fu dato così grande valore? Dalle citazioni si arguisce che si tratta di un manoscritto con disegni miniati, esistente nella Biblioteca civica di Padova, e poi di un altro manoscritto pure miniato della stessa biblioteca (2). Orbene l'uno è del secolo XVIII, l'altro di un secolo innanzi. Tutti e due dunque recentissimi e compilati, a mio avviso, l'uno sull'altro senza seguire forse direttamente la descrizione che ne hanno fatta i Gatari nella loro cronaca padovana.

Che le due ali poi poste accanto a San Martino nel pennone saccense abbiano potuto ricordare, come disse il Pinton, le insegne gentilizie di un qualche podestà della Saccisica (3), io non credo probabile; poichè se è vero che le famiglie padovane dei Lazara e dei Sanguinazzi ebbero alcuni loro membri podestà di Piove ripetute volte e portarono per armi due voli, pure non si deve dimenticare che il podestà esercitava la sua autorità sul comune soltanto in nome della signoria di cui era emanazione. Investito di carattere ufficiale, il podestà di Piove non durava che un anno nell'esercizio delle sue funzioni, trascorso il quale ritornava semplice privato.

La modificazione dell'arme del comune saccense con elementi ad esso estranei, non sarebbe stata nè opportuna nè prudente di fronte alla Signoria Carrarese, sia

(1) Pinton Pietro, *La città della Pieve de' Saccensi; nome, grado e stemma di Piove di Sacco*, Roma 1893, Balbi, 8.°, pag. 20.

(2) *Divise et insegne padovane*, ms. del sec. XVIII in Bibl. Civ. di Padova, segnato: *M. B.* 172, c. 52, e Camarino Alessandro, *La cronica delle case della città di Padova*, ms. del sec XVII in Bibl. Civ. di Padova, segnato *M. B.* 357, c. 65.

(3) Pinton, lav. cit., pag. 22.

che venisse fatta per opera del podestà sia per opera del comune. Si deve inoltre tener conto dell' assoluta mancanza nel territorio padovano di simili esempi in questo tempo. A Piove poi, sotto la veneta dominazione, si sa anzi che i podestà sebbene sempre veneziani, posero l' arme propria accanto a quella del comune saccense (1), ma non mai la fusero con essa.

Una spiegazione molto più esauriente circa l' esistenza delle due ali sul pennone della comunità di Piove, è data dallo storico Brunacci (2). Questi, avendo prese in esame le varie insegne mostrate dagli uomini in arme soggetti alla Signoria carrarese nella rassegna passata da Francesco il Vecchio, della quale ho già fatta menzione, riconobbe che molte di esse erano state tolte fra quelle personali degli stessi principi da Carrara. Ed infatti credette di dichiarare: *Rota est in vexillo Oriaci, quae in vertice Marsilii, primique Francisci. Currus in vexillo Carrariae, qui duplex in vertice primi Jacobi. Serpens in vexillo Capitissilvae, qui rursus in vertice Marsilii, ac secundi Jacobi. Ala est in vexillo Arquadae, quae pariter in galeis utriusque Francisci. Geminae quoque alae in vexillo Plebis, et hae rursus in vertice novelli Francisci* (3). Non essendo però egli riuscito di trovare la corrispondenza delle insegne di poche altre terre con quelle dei carraresi, concluse: *Eas ergo signorum notas aut loca a dominis, aut domini a locis habebant* (4).

L' ostacolo che si frappose al Brunacci per risolvere in un solo senso la questione si fu principalmente l'insegna della podestaria di Montagnana, la quale mandò

(1) Pinton Pietro, lav. cit., pag. 22.

(2) Brunatii Joannis, *De re nummaria patavinorum*, Venetia 1744, Pasquali, 16-°.

(3) Brunatii. op. cit., pag 171 e 172.

(4) Ibidem.

le proprie genti sotto una bandiera azzurra, nella quale era un carro bianco e per ciascuna ruota una stella d'oro.

Ma non era il carro la vera arme della casa da Carrara? E le stelle non erano forse i raggi delle ruote dello stesso carro? I colori erano differenti da quelli dell' arme dei signori da Carrara, ma ciò non significa che quella non fosse la loro insegna. Quando Montagnana nell' Agosto del 1405 cacciò il presidio carrarese per offrirsi alla Veneta repubblica, il doge Michele Steno promise di tener fermi gli statuti della nuova città soggetta al dominio veneziano ed accordò che l' insegna portante il carro bianco con stelle alle ruote, quella cioè ricordata dalla descrizione dei Gatari, fosse mutata nella odierna fregiata di stella cui sovrasta il leone alato (1). Tale deliberazione, presa in odio al passato dominio, conferma ad evidenza che l' insegna precedente di Montagnana era quella stessa dei da Carrara, alquanto modificata negli smalti.

Da ciò risulta molto probabile che anche l' insegna delle ali sia stata dunque presa tra quelle personali de' Carraresi ed aggiunta all' antico stemma del comune saccense soltanto nel momento in cui la podestaria presentò i propri armati al signore di Padova nell' anno 1397. Nè prima nè dopo di questa data troviamo ricordo di un S. Martino fra due ali sullo stemma del comune di Piove. Come fecero le altre podestarie o vicarie anche Piove, in atto forse di vera soggezione, può essersi presentata con l' insegna delle due ali, usata già dai principi da Carrara.

In appoggio a quanto ora vengo asserendo, presento lo stemma saccense, tal quale si trova in un antico suggello aderente, applicato al margine inferiore di un documento che porta la data del 25 Gennaio 1392. Questo stem-

(1) *Ducale 27 Agosto 1405*, relativa allo stemma della città di Montagnana. concesso dal doge Michele Steno, pubblicata per nozze Zanolini-Simoni, Rovigo 1896, Minelli, 4.°.

ma ha il merito di essere il più antico fino ad ora conosciuto della città di Piove di Sacco. È vero che nel *Teatro araldico* del Tettoni e del Saladini (1) si fa menzione dell'arme di Piove, consistente in un San Martino, la quale sarebbe stata innalzata da un certo Colonio de' Sabattini (Zabarella) venuto nel 1180 a Piove di Sacco, castello che gli venne offerto in dono dall'imperatore Federico I, ma non è detto, ciò che a noi più interessa, donde venne tratta tale notizia. Probabilmente essa non è anteriore al secolo XVII, in cui per accrescere lustro alla famiglia Zabarella fu dagli scrittori affermato che proveniva da Bologna e che stabiliva sua dimora nel 1180 in Piove di Sacco. I documenti però non ricordano gli Zabarella abitanti in Piove avanti il secolo XIV (2).

Quantunque nessun ricordo dell'insegna di Piove esista anteriore al nostro sigillo, è duopo ammettere che essa risalga al tempo stesso della fondazione della chiesa di San Martino (sec. XI) (3), che era anche il protettore della città.

E come a Piove, dove il comune era sorto e s'era sviluppato sotto la signoria feudale del vescovo di Padova, conte della Saccisica e fondatore della Chiesa di San Martino, così in altre terre dove i vescovi avevano esercitato la loro supremazia politica, si assunse per arme il santo patrono della città. Per esempio a Belluno, che fin dal secolo XI era chiamata *civitas serpentina*, evidentemente perchè portava nella propria insegna dei draghi o serpenti, i quali derivavano dalla leggenda di San Martino, il più

---

(1) Tettoni L. e Saladini F., *Teatro Araldico*, s. n. t., lett. *Z.*

(2) Pinton Pietro, *Codice Diplomatico Saccense*, Roma, 1894, Balbi. A pag. 36, doc. n. 1836, è ricordato un Andrea Zabarella (14 Giugno 1362).

(3) Pinton Pietro, *Le Chiese di S. Maria e S. Martino in Piove di Sacco*, Venezia 1892, Visentini, 8.°.

conosciuto e venerato della città, nel 1378 eravi il sigillo del comune con l'impronta della figura di San Martino a cavallo, che cede parte del suo mantello al povero ignudo (1).

Anche nel sigillo pubblico di Pistoia eravi impressa l'immagine di S. Jacopo protettore della città (2). Così pure a Venezia ed a Cortona, il protettore della città rappresentato dal simbolico leone di S. Marco, trovavasi nell'arme delle due comunità.



Ritornando al nostro suggello: esso è di forma rotonda, misura un diametro di mm. 44 ed è impresso sulla cera rossa ricoperta da un rettangolo di carta. La leggenda circolare che è formata da lettere gotiche miste a romane, dice: ✠ SIGILLVM CHOMVNIS . . . . ACII, e la figura che è nel campo rappresenta S. Martino equestre, gradiente a destra, fermato dal povero che gli stende la mano dinanzi; sul terreno trovansi pochi e bassi cespugli. Evi-

(1) ANDRICH GIO. LUIGI, *Lo stemma di Belluno*, in *Nuovo Archivio Veneto*, anno IX, n. 35. pag. 163.

(2) MANNI DOMENICO MARIA, *Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi* ecc., Firenze 1740, Ristori, tomo IV, pag 6.

dentemente la leggenda si completa con la parola *Plebissacii,* che è ripetuta più volte nel testo del documento, il quale sebbene non presenti grande importanza per il contenuto, non essendo che una semplice lettera patente, merita pure di essere trascritto integralmente per il nome dei personaggi ricordativi (1).

L' arme del comune di Piove in uno stemma, che è il più antico dopo quello del nostro sigillo, trovasi sulla torre-campanile della chiesa di San Martino nella stessa città di Piove. Essa è collocata a sinistra dello stemma della Repubblica veneziana, mentre a destra vi è quella del podestà Pietro Tagliapietra. Sotto agli stemmi vi è un' iscrizione contemporanea a essi, la quale non solo ricorda il patrizio veneto Tagliapietra, ma offre anche la data del 1415 (2).

Si può dunque tenere per fermo, secondo risulta dai monumenti tuttora esistenti, che nè prima nè dopo il

---

(1) Trovasi presso l' Archivio Civico di Padova in *Miscellanea di documenti cartacei con sigillo*:

« [1392-25 gennajo]. Universis et singulis potestatibus, vicariis, judicibus, arbitris et officialibus Padue et paduani destrictus, presentes literas inspecturis, manifestum facimus per presentes quod magister Stephanus de Presinono medicus et habitator terre plebissacii ad presens substinet onera et factiones cum comuni et hominibus terre plebissacci et tempore quo magister Bartholameus tuscianus professor grammatice erat salariatus in plebesacci a dicto comuni et ab hominibus ipsius comunis pro docendo filiis hominum substinentium cum comuni plebissacci absque ullo salario.

» Idem magister Stephanus medicus substinebat cum dicto comuni pro solidis XVI parvorum.

» Data in plebesacci XXV jannuarii 1392.

» Jacobus notarius qu. Fini sindicus,
» Johannes notarius qu. Leonis caniparius comunis plebis.

(2) Pinton, *Codice diplomatico* cit, pag. 121.

1397 il comune di Piove ha portato nell' arme le ali, che devono esser state vere e proprie insegne personali dei Carraresi.

L' abolizione dello stemma con S. Martino avvenne in Piove soltanto nel 1797 per opera della rivoluzione francese, in odio forse alle memorie feudali ed ecclesiastiche, che così evidentemente esso rappresentava. E non risorse mai più.

Durante la dominazione austriaca (1798-1805) e probabilmente sotto i governi francesi del 1736 e del 1801, venne assunto dal comune, senza giustificata ragione, lo stemma della famiglia patrizia veneta dei Battaglia, di cui un membro di nome Michele fu podestà in Piove nell' anno 1546-1547. Questo stemma esisteva miniato in un prezioso codice del secolo XVI, appartenente all' antico archivio del Comune, ed era collocato accanto a quello di Venezia, che era nel mezzo, e a quello proprio di Piove con San Martino.

Nel 1844 l' arme della famiglia Battaglia fu definitivamente adottata dal comune di Piove, che ancora la tiene (1).

Dott. Luigi Rizzoli jun.

---

(1) Pinton, *La città della Pieve de' Saccensi* cit. pag. 23 e sgg.

GLI STATUTI CIVILI DI VENEZIA

ANTERIORI AL 1242

EDITI PER LA PRIMA VOLTA A CURA

DI ENRICO BESTA E RICCARDO PREDELLI

(Continuazione — Vedi Nuova Serie, tomo I, parte I.)

STATUTI

I.

Prologus domini Petri Çiani ducis. [c. 1]

Cum iusticia moribusque humanum genus gaudeat gubernari dignum est et admodum utile ut legibus, quibus *protervitas* [1] contumacium pariter et audacia ualeat refrenari, principis facies decoretur ut quietem sectari uolentes absque iniquorum concussionibus *que* [2] iuris sunt et iusticie meditari *ualeant* [3] et defendi. Juris namque precepta sunt scilicet honeste uiuere, alterum non ledere, suum *unicuique* [4] tribuere [a] Justicia est constans et perpetua uoluntas ius suum unicuique *tribuendi* [5] [b] . Harum uirtutum fideles roborati decore quod sibi inferri non appetunt aliis inferre cauebunt. Itaque nos P. Çiani, Dei gratia Ueneciarum, Dalmatie atque Chroacie dux pariter et gubernator, que nostri predecessores, prout diuinitus inspirati sunt, sicut eorum status ipsis exigegebat, pro nostri regiminis excellentia gubernanda statuerunt ac obseruanda mandauerunt, uidentes iusticie

simul et rationis tramite perhornari, nostri ducatus auctoritate que per eos pro regimine statuta sunt et que nostri temporis *more* [6] noscuntur edita ac promulgata mandamus per omnes nostre dominationis subiectos firmiter obseruari igitur ut *animus* [7] malignandi nostrarum legum transgressoribus auferatur: et *que* [8] per predecessores nostros et que pro nostre solicitudinis prouidentia promulgata noscuntur ad maiorem eorum efficaciam [9] in scriptis mandauimus redigenda.

Quarum prima sic incipit:

[a] Cfr. D. I. 1. 9 § 1 — [b] Cfr. D. I. I 9 pr.

[1] propter uitas M. — [2] quia M. — [3] ualeat M. — [4] cuique M. — [5] tribuens M. — [6] mora M. — [7] omnes M. — [8] quia M. — [9] efficantiam M.

A

In nomine Domini, amen. Incipiunt usus [1] venetorum; similiter et leges constitunt.

1. *(Manca il titolo).*

Inmobilia monasteriorum, que habent redditus annuatim, utpote saline, uinee [2], molendina, mansiones et staciones circa Riuoaltum, ex quibus *pensiones recipiuntur* [3] non *poterunt* [4] alienari uel [5] pignorari nec infeodari nec permutari nisi [6] auctoritate abbatis et consensu fratrum, episcopi, ducis [7] et aduocati *eorumdem* [8] monasteriorum, saluo iure quintelli. Reliqua uero poterit solus abbas, alienare cum consensu capituli et aduocati.

[a] *St. Nov.* I, 1.

[1] incipiamus usa M — [2] aque *aggiunge St. Nov.* — [3] pensiones recipiuntur A., P.; possessiones reciuntur M.; pensiones recipiunt Q. —

[4] poterunt Q, A., P.; poterit M. — [5] uel A, P; nec M, Q. — [6] cum Q, A, P; *omette* M. — [7] ducis *omettono* A, Q, P. — [8] eorumdem Q, A, P; eorum M.

2. *Capitulum legis usus supra plebanos* [a]. [c. 1 t.]

Plebani uero ecclesiarum suarum inmobiles res [1] omnes *poterunt* [2] alienare cum consensu uicinorum et auctoritate episcopi.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 2.
[1] res immobiles Q. A, P; inmobiles res M. — [2] poterunt Q, A, P; poterint M.

3. *Capitulum legis supra episcopos* [b].

Episcopus non poterit alienare res inmobiles sui *episcopatus* [1], nisi cum consensu canonicorum, *metropolitarum* [2] et ducis.

[b] Cfr. *St. Nov.* I, 3.
[1] episcopatus Q, A, P; episcopati M. — [2] metropolitani A, P. Q; metropolitanorum M.

4. *Capitulum legis supra metropolitanos* [b].

Metropolitani [1] nisi cum consensu sufraganeorum et ducis, *que* [2] autem sunt ipsis ecclesiis coherentia, utpote cimiteria et officine ipsarum ecclesiarum omnino [3] non *poterunt alienare* [4] sicut nec ipse ecclesie. In alienatione autem inmobilium ius quintelli semper debet esse saluum, si res ipsa fuerit alienata. Alienatio siquidem [5] sic intelligitur: cum possessio ipsa ad heredem femineum uel ad alios propinquos uenerit, tunc erit alienata. In quo casu quintellum debet esse saluum. Si autem possessio ipsa in heredem masculum peruenerit recte descendendo, tunc res non dicitur alienari nec quintellum debet esse saluum.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 4.

[1] non *aggiunge* M. — [2] que Q, A, P; qui M. — [3] omnimodo Q, A, P. — [4] poterit alienari M; poterunt alienare A, P, Q. — [5] quidem Q, A, P; siquidem M.

5. *Item de eodem* [a].

Huiusmodi enim inmobilia, que habent annuas pensiones, nulla possessione, nec coopertura, nec inuesticione amittere [1] poterit ecclesia [*nisi per possessionem* [2]] XXV [3] annorum. Alia uero inmobilia que non habent reditus poterit ammitere ecclesia uel per inuesticionem XXX dierum, uel per longam possessionem XXX annorum, secundum generalem usum nostre terre.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 5 e pref.

[1] ammitere M. — [2] nisi per possessionem A; nisi possessione Q, P; *om.* M. — [3] XXV, M; qua Iraginta A, P, Q.

6. *Quam potestatem debeant episcopi exercere in placitis*

Episcopi hanc potestatem debent exercere subiectis sibi clericis. Si clericus uocet clericum ad iudicium, si causa spiritualis est, solus episcopus iudex erit et districtor. Idem erit si causa criminalis erit, de quo condempnatus officium uel beneficium uel ordinem amittere [1] de-
[c. 2] beat. Si uero pecuniaria fuerit causa, iudices secu || lares debent interesse et debent iudicare: episcopus autem *distringere* [2] debet. Quando autem laicus uocat clericum ad iudicium, coram episcopo suo debet eum uocare et, si controuersia est pecuniaria, iudices seculares intererunt et iudicabunt: episcopus quidem erit complector sententie. Si autem de crimine fuerit controuersia solus episcopus iudex erit et complector sententie.

Item [3] si clericus laicum uel laicus laicum ad iudicium uocat, coram duce debet eum uocare et iudices seculares iudicabunt: et dux faciet compleri sententiam

nisi sit controuersia de spiritualibus, uelut de matrimonio, que tantum coram episcopo debet uentilari.

[a] Nello *St. Nov* non ha corrispondenti.
[1] ammittere M. — [2] distinguere M. — [3] iterum M.

7. *De illis qui uocant alios ad placitum quod prius debent ire ad ducem* [a].

Cum aliquis uult uocare aliquem ad placitum, primo debet uenire [1] ad ducem et ab eo debet accipere [2] preceptum et ministerialem [3], qui precipiat ei, qui ad iudicium [4] uocatur, uenire certa die ad placitum. Et, si ille qui uocatus est constituta die uenerit, antequam incipiat placitare, poterit petere inducias pro aduocatore inueniendo octo dierum, et tunc placitabit. Si uero [5] ad hanc primam uocationem non uenerit [6], istud [7] primum preceptum habetur pro uno precepto: est tamen sine pena. Debet quoque uocari secundo [8]: et, si non uenerit secundo precepto, tunc pro inobedientia debet iudicari, et debet ministerialis auferre sibi pignus pro inobedientia, et uocabitur tercio; et, si quidem tercio uenerit, poterit induciam petere [9] pro aduocatore [10] ante quam incipiat placitare, et dabitur ei.

Si uero non *uenerit* [11], tunc iudices audient rationes partis presentis et iudicabunt si liqueat eis *de* [12] causa. Si autem fuerit *causa* [13] induciata et non fuerit data sententia, iterum debet uocari et habeat tantum unum preceptum.

Si secundo fuerit induciata, uel quia iudices non plene cognouerant uel quacumque alia ratione, iterum uocandus est et || habet tantum unum preceptum. Simili [c. 2 t.] quoque modo fiet quo usque causa finita fuerit per sententiam; et poterit habere induciam pro aduocatore, si prius eam non habuit. Si uero ille [*qui*] facit alium clamare ad placitum *post* [14] primam uel secundam uel terciam

uocationem, uel etiam post sibi datas inducias propter aduocatorem inueniendum cessauerit per tres menses uel etiam plus, et postea iterum uocauerit quem prius uocauerat, omnia de nouo sunt facienda, scilicet in uocationes et inducias.

In tribus autem casibus, scilicet cum agitur de uerberatione, furto et uiolentia, unum preceptum necessarium est. Si enim *qui uocatus* [15] est ad iuditium pro furto dixerit unde res furata sibi aduenerit, et uoluerit dare uadimonium comprobandi, audietur; saluabitur tamen persona illius secundum discretionem iudicum. Si autem pro uerberatione uocatus est ad iudicium, et negauerit se uerberasse illum a quo uocatus est, et ille qui uocauit uoluerit dare uadimonium, comprobandi, audietur. *Ei* [16] quidem qui pro uiolentia uocatus fuerit omnino non dabitur inducia. In hiis quoque predictis tribus casibus necessarium est nominatim dicere causam qua uocatur. In aliis placitis non est necessarium.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 7. e sulle modificazioni introdotte la pref.

[1] uenire M, P, Q; ire A. — [2] accipere M; recipere Q, A, P. — [3] ministerialem M, A, P; ministralem Q. — [4] iudicium M, A, P; iudicem Q. — [5] uero M; autem Q, A, P. — [6] vel non miserit aliquem loco sui *agg. St. Nov.* — [7] istud M, Q, P; illud A. — [8] uocari secundo M; secundo vocari et non amplius *St. Nov.* — [9] poterit induciam petere M; inducias poterit petere Q, A, P. — [10] inueniendo *agg. St. Nov.* — [11] uenerint M. — [12] de *om.* M. — [13] fuerit causa M; causa fuerit Q, A, P. — [14] preter M. — [15] uocatus quis M. — [16] Et M.

8. *Capitulum supra episcopatum torcellensem* [a].

Hec uera sunt [1] que supra diximus de uocationibus in episcopatu riuoaltensi, sed [*si*] de episcopatu torcellensi uocatur quis ad placitum, si ad primum preceptum non uenerit, audiantur rationes partis presentis. Reliqua omnia fiant sicut pro eo qui est de Riuoalto. Si de aliis episcopatibus uocatur quis ad iudicium, unum tantum

habeat[2] preceptum, exceptis his qui sunt de Metamauco et de Murianis, qui habent duo precepta.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 8 e pref.
[1] uera sunt *omette St. Nov.* — [2] habet M; habeat A. P.

9. *Supra illos qui inuestiunt proprietatem que possidetur ab aliquo* [a].

Non debet quis inuestire proprietatem uel aliquam rem *que*[1] ab aliquo possidetur nisi prius uocatus fuerit ille qui possidet et ueniens suas rationes ostendat. Talis enim possessor uno tantum precepto uocabitur.

[a] Cfr. per qualche riguardo *St. Nov.* I, 7.
[1] quam M.

10. — *De inuestitione* [a].

Nulla inuesticio *ualeat*[1] nisi duo testes cum ministeriali[2] fuerint presentes quando lex datur de inuesticione ipsa facienda, et accipiat ministerialis potestatem[3] de ipsa inuesticione facienda. Et predicti testes sint presentes quando guiffa[*m*] impo||suerit riparius. Et tam riparius quam testes faciant breuiarium de ipsa inuesticione infra dies triginta[3] ex [*quo*] dicta[5] guiffa fuerit imposita. [c. 3]

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 34.
[1] valet M, A, P; ualeat A. — [2] cum ministeriali M, et ministerialis *St. Nov.* — [3] a duce *agg. St. Nov.* — [4] triginta M, A; XXX Q, P. — [5] dicta M; predicta Q, A, P.

11. *Nullum breuiarum credatur si est factum anno millesimo C. sexagesimo secundo* [a].

Nullum breuiarium, in quo aliquis dicat se uidisse talem proprietatem, talem possessionem inuestitam, [*si*] factum apparuerit [*ab*] anno Domini millesimo centesimo

sexagesimo secundo in antea, ualeat, nisi fuerit factum ut predictum est.

[a] Non ha corrispondente nello *St. Nov.*

12. *Nullus audeat proclamare nisi prius ueniet ad iudices et cum eorum conscilio clamet* [a].

Nemini liceat clamare super aliquam inuesticionem nisi primo ueniat ad iudices et ostendat aliquam racionem propter quam uult clamare. Et si dixerint iudices quod possit clamare, tunc clamet et [1] aliter non. Postea placitet cum omni ratione sua. Sicut enim inuesticio non fit nisi cum iudice [2], sic nec clamor [*fiat*] [3] nisi cum iudice [4].

[a] Cfr. *St Nov.* III, 45.
[1] tunc clamet et M; clamet tunc Q, A, P. — [2] non fit nisi cum iudice M, A, P: fit cum iudice Q. — [3] fiat Q, A, P; *om.* M. — [4] iudice M; iudicibus Q, A, P.

13. *Vnum preceptum habeat sine inducia qui clamat super alterius inuesticionem* [a].

Qui clamauerit [1] super inuesticionem alterius habeat tantum unum preceptum, nec dentur ei inducie de aduocatore, nisi ostenderit se habere aliquam racionem propter quam clamauit, et si quidem ostenderit dabuntur ei inducie.

Is enim [2] qui inuestiuit, habebit [3] tantum *unum* [4] preceptum; cum fuerit clamatus [5] ab eo qui proclamauit [6] dabuntur ei inducie pro aduocatore.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 7.
[1] clamauerit M, A, P; proclamauerit Q. — [2] enim M; autem *St. Nov.* — [3] habebit M; habeat Q, A, P. — [4] unum Q, A, P; in M la parola è incerta per raschiatura. — [5] clamatus M; uocatus Q, A, P. — [6] proclamauit M, Q, P; clamauit A.

14. *Breuiarium non ualeat nisi post clamationem infra dies triginta* factum [1] *sit* [a].

Nullum breuiarium *proclamationis ualeat* [2] nisi factum sit infra dies XXX a tempore *proclamacionis facte* [3].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 28.
[1] factum Q, A, P; factura M. — [2] proclamationis ualeat Q, A, P; ualeat proclamationis M. — [3] proclamationis facte M; facte proclamationis Q, A, P.

15. *Vxor uel nurus super inuesticionem non audeat proclamare uiuente uiro* [a].

Si quis domum uel aliquam rem alterius hominis uxorem uel nurus habentis inuestierit, et uxor aut nurus illius cuius res inuestita fuerit super eam inuesticionem *clamauerit* [1], euacuata sit eius proclamatio uiuente uiro aut socero, uel si non proclamauit super eam inuesticionem, non aliter noceat ipsa inuesticio || rationibus *repromisse et* [c. 3t] *donorum* [2] mulieris nisi sicuti facta non essent.

[a] Il contenuto di quest'articolo è passato nello *St. Nov.* III, 54 con aggiunte e modificazioni importanti. Cfr. la pref.
[1] clamans M. — [2] et donorum repromisse M.

16. *De uiduis rationes querentibus* [a].

Mulieres uidue uolentes suas sequi rationes hoc modo procedent: Mulier enim, mortuo uiro uel audita morte eius, infra annum unum et diem unum [1] ante Ducem et iudices ire [2] uel *alium* [3] sub duorum testimonio mittere debet et dare uadimonium comprobandi. Quo facto infra octo dies eiusdem uadie [4] probari faciet *fidei iussori suo* [5] de sua repromissa et donis et [6] *eis que* [7] sibi pertinet [8] habere ex parte uiri sui. Et fideiussor debet

inde breuiarium facere infra dies XXX a tempore dati *uadimonii* [9]. Jurabit enim mulier quandocumque *uoluerit* [10]. Quod si tale *uadimonium* [11] non dederit infra annum [12] et diem, iam ex tunc non poterit dare nec [13] iurare. Bene tamen iurare poterit quod usum non sciebat.

[a] Cfr *St. Nov.* I, 54.

[1] annum unum et diem unum M; unum annum et unum diem A, P, annum unum et unam diem Q. — [2] debet *agg.* Q. A, P. — [3] alium Q. A, P; alterum M — [4] uadie M. Q. P; uadimonii A. — [5] fidei suo iussori M; fideiussori suo Q, A, P. — [6] et M; *om.* Q. A, P. — [7] eius quo M; eius que Q. A, P. — [8] pertinet M, pertinent Q. A, P. — [9] dati uadimonii M; date uadie Q, A, P. — [10] uoluerit Q, A, P; uolebit M. — [11] uadimonii M. — [12] unum *agg. St. Nov.* — [13] nec M; uel Q, A, P

17. *Qualiter mulier uidua iurare debet* [a].

Sic enim mulier [1] iurare debet [2] quod uera sint omnia que continentur in breuiario eius [3], exceptis hi[*i*]s que [4] for[r]as iactare uoluerit pro reatu sacramenti, et quod uir suus habuerit in *sua potestate* [5] repromissam suam, et ipsa habuerit in potestate uiri sui uniuersa dona que continentur in breuiario [*suo*] [6], nec uir suus nec ipsa aliquod retrodonum inde fecerit; et quod manifestabit quantum ualuerit *arcella sua* [7] a quinquaginta libris de moneta sancti Marci et infra. Et manifestabit si aliquid detulit in *arcella sua* [8] quod postea retro re[*d*]didit sine incambio, et quod nichil de omnibus illis donis [9] et habere uiri sui habet apud se [10], nec datum nec donatum nec commodatum [11] aliqua fraude uel ingenio. Et quantum ad complectum terminum [12] unius anni et unius diei habuerit manifestabit et presentabit iudicibus infra octauum diem [13].

[c. 4] Infra [14] octo dies ma||nifestabit mulier iudici et presentabit quicquid habet de bonis uiri sui [15]. Quod iudices diligenter considerantes [*si*] [16] uiderint esse uiri quod

mulier presentabit, *dabunt* [17] illud mulieri pro parte precii repromisse et bonorum suorum. Pro hi[*i*]s uero que defeceri[*n*]t faciet dux iudicio iudicum fieri cartam [18] *diiudicatus* [19] per quam mulier potestatem *habeat* [20] tantum de proprietatibus et bonis uiri sui intromittendi et ad proprium dominandi quantum sunt ea que deficiunt. Per quam accipiet etiam de bonis uiri per crosinam et pelliciam uidualem, quam mulieres ex consuetudine habent, decem per centenarium, facta ratione repromisse ad centum et uiginti quinque libras de moneta s. Marci [21].

[a] Cfr. *St. Nov* I. 55.
[1] heredes commissarii uel successores eius *agg.* Q, A, P. — [2] debet M; debent Q, A, P. — [3] secundum suam conscientiam *agg.* Q, A, P. — [4] forsan *agg St. Nov.* — [5] sua potestate Q, A, P; suam potestatem M. — [6] suo *om.* M. — [7] arcella sua Q, A, P; arcellam suam M. — [8] arcella sua Q, A, P; arcellam suam M. — [9] donis M; bonis *St. Nov.* — [10] habet apud se M; apud se habet Q, P; habebat A. — [11] commodatum M; commendatum Q, A, P. — [12] ad complectum terminum M; a completo termino *St. Nov.* — [13] octauum diem M; octo dies *St. Nov.* — [14] vero *agg. St. Nov.* — [15] sui M; *om St Nov.* — [16] si Q, A, P; quod M. — [17] dabunt *St. Nov.*; dabitur M. — [18] cartam Q; car. M; cartulam A, P. — [19] diiudicati M; iudicati Q, P; iudicatus A. — [20] mulier potestatem habet M; mulieri potestatem dabunt *St. Nov.* — [21] ad .... Così in M; in *St. Nov.*: a centum et viginti libris de moneta s. Marci et infra.

18. *De eodem* [a].

Si continetur [1] in breuiario mulieris eam fecisse imprestitum sit modus quantitatis in discretione iudicum.

[a] Cfr. *St Nov.* I, 56.
[1] continetur M; continebitur Q, A, P.

19. *Si continetur quod socer recepisset eam* [a].

Si continetur [1] forte in breuiario mulieris quod socer receperit eam, ponetur in sacramento eius quod socer et uir habuit [2] repromissam suam *in sua potestate* [3] et

dabitur *potestas*[4] mulieri in diiudicatu suo de proprietatibus et bonis uiri; et si defecerint proprietates uiri, de proprietatibus et bonis soceri, de repromissa et donis.

[a] Cfr. *St. Nov* I, 56.
[1] continetur M; continebitur Q, A, P. — [2] habuit M; habuerit Q, P; habuerint A. — [3] in sua potestate M; in potestate sua Q, A, P; in suam potestatem M. — [4] potestatem M.

20. *De eodem* [a].

Si continetur [1] in breuiario mulieris quod aliquis receperit eam per cartulam manifestationis *cartulamque*[2] ipsa ostenderit, dicatur in *diiudicatu*[3] quod debeat cum ipsa cartula placitare, si tamen bona et proprietates uiri defecerint.

[a] Cfr. *St Nov* I, 56 e pref.
[1] continetur M; continebitur Q, A, P. — [2] cartulam quam M. — [3] diiudicato M.

21. *Nulla cartula* quam [1] *mulier fecerit de repromissa sua in potestate uiri sui ualeat* [a].

Cartula quam facit aliqua coniugata mulier in potestate uiri sui nulla ratione, contra repromissam suam et dona que in eiusdem uiri sui potestate habuerit[2], ualeat. Judices autem cum in tali cartula subscribunt, diligenti exa-
[c. 4t] minatione || debent *causam*[3] examinare qua subscribunt.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 39 e pref.
[1] que M — [2] habuerit M; deuenerit Q, A; deuenerunt P. — [3] causa M.

22. *Si mulier habens cartulam diiudicatus possessionem uiri sui inuestire potest* [a].

Mulier habens diiudicatum de repromissa et *bonis suis*[1] quandocumque uoluerit poterit possessiones uiri sui inuestire, licet heredes habeat *habentes*[2] uel non

habentes [3] etatem. Stabit autem talis inuesticio, quandocumque ponatur, a kalendis mensis a[*u*]gusti usque ad festum apostolorum Petri et Pauli. Si clamor non erit [4] factus super eandem inuesticionem, ueniet mulier, prefinito tempore [*inuestitionis*] [5] sue, ad curiam, et dato *diiudicatu* [6] suo et breuiario inuestitionis in manus iudicum, ibunt iudices ex mandato ducis ad considerandas possessiones; et, si quidem inuenerint possessiones de foris quibus possit mulier ap[*p*]agari, « apreciabunt ex ipsis; uel ex proprietate tantum, si de foris quod sufficiat non *inuenerint* [7], quod possit mulier appagari pretio suo [8] ». Quod autem [9] apreciati fuerint inuestietur ad proprium ad nomen [*illius*] [10], et stabit ipsa inuesticio usque ad XXX dies. Quibus transactis dux iudicio iudicum tradet mulieri [11] plenissimam potestatem [*de eo*] quod fuerit ad proprium inuestitum; et hoc per cartulam *noticie* [12] quam ei inde faciet, per quam reddet ipsam securam ab omnibus hominibus de h[*i*]is que ei transactauit. Sit [13] tamen in dispositione iudicum utrum melius sit dare mulieri de possessionibus de intus quam [14] de possessionibus de foris [15].

a Cfr. *St. Nov.* III, 39.

1 bonis suis Q, A, P; bonorum suorum M. — 2 habentes Q, A, P; habentem M. — 3 habentes Q, A, P; habentem M. — 4 erit M; est Q, A, P. — 5 clamationis M; investicionis Q, A, P. — 6 diiudicatu P, diiudicato M; iudicatu A; iudicato Q. — 7 inuenerint Q, A, P; inuenerit M. — 8 appagari precio suo; le parole « apreciabunt... pretio suo » in M furono trascritte alla fine del capitolo. Che questo sia però il loro giusto luogo risulta dal confronto con lo *St. Nov.* e dal contesto del capitolo stesso. — 9 inde *agg. St. Nov.* — 10 illius *manca* in M. — 11 tradet mulieri M; mulieri tradet Q, A, P. — 12 cartam noticie Q, A, P; cartulam notarii M. — 13 Sit M, A, P; si Q. — 14 quam M; an Q, A, P. — 15 Forse quest' ultimo periodo doveva essere posto subito dopo il *considerandas possessiones* che si legge nelle linee 7-8. Adottammo la disposizione che figura nel testo perchè essa fu accolta dallo *St. Nov.*

23. *Vnde supra* [a].

Mulier autem [1], ad curiam ueniens, si noticiam quam diximus habere cupit, si clamor factus fuerit *super* [2] suam inuesticionem, uel si fuerit inuesticio [*alia*] [3] super rem quam ipsa inuestiuit, euacuationem clamationis et inuestitionis debet ipsa ostendere iudicibus; que quidem narrabitur in noticia mulieris. Nam si, facta noticia [4], aliquis clamor uel inuesticio aliqua apparuerit *que* [5] non *fuerit* [6] euacuata, decipiens mulier decipietur, quia contra clamorem *uel* [7] *inuesticionem* [8] nullas uires optinebit eius
[c. 5] ‖noticia nisi quantum faceret diiudicatus. Super reliquis autem firma erit noticia.

[a] Cfr. *St Nov.* III, 40.
[1] autem M; enim Q. A, P. — [2] supra M; super Q, A, P. — [3] investicio M; investicio alia Q, A; alia investicio P. — [4] facta noticia M; de facta noticia Q, P; data ad scribendum *agg.* M in margine. — [5] que Q, A, P; quod M. — [6] fuerit Q. A, P; fuit M. — [7] uel Q, A, P; illum M. — [8] investicioniens M.

24. *Vnde supra* [a].

Cum alicuius defuncti possessio ab uxore uel *ab* [1] aliquo pro uxoris repromissa fuerit inuestita, omnes habentes debitum supra defunctum ex tunc possunt [2] inuestire. Cumque ipsa uel alter propter repromissam illius noluerit *per* [3] noticiam facere rationem, super defunctum habentes [*debitum*] [4] tollant confidenter [5].

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 43 e pref.
[1] ab Q, A, P; in M *agg.* posteriormente. — [2] possunt M, A, P; possint Q. — [3] pre M. — [4] debitum, *St. Nov.*; *om* M. — [5] de bonis defuncti *agg. St. Nov.*

25. *Vnde supra* [a].

Si alicuius defuncti possessio ab aliquo pro debito *investita* [1] fuerit, reliqui omnes super eundem debitum habentes exinde inuestiant similiter: sed cartula qua inuestietur possessio aliqua a die posite inuesticionis in antea non laboret prode.

[a] Nello *St. Nov.* questo capitolo non ha corrispondenti.
[1] alienata M.

26. *Supra illum qui per cartulam debiti possessionem uel rem alterius inuestierit* [a].

Cum aliquis possessionem uel res alterius pro debiti cartula inuestierit propriumque [*habuerit*] super eandem inuesticionem, perfecto tempore proprii tollant iudices ipsam cartulam debiti ex mandato ducis, [*et*] tantum de re inuestita aprecient quantum ascendit debitum, et quod apreciati fuerint transactabunt illi per diiudicatum, quem [1] dux iuditio iudicum fieri faciet ei [2], in quo *textus* [3] *ipsius* [4] cartule narretur, et cartulam euacuantes incidant eam. Quod si forte [5] possessio non tantum ualuerit quantum precium cartule, pro residuo dabitur talis potestas eidem in ipso diiudicato [6] super [7] reliquis bonis et possessionibus debitoris *qualem* [8] haberet cum cartula sua. Contineatur in eodem diiudicatu [9] quod, si *contigerit* [10] amittere possessionem uel rem sibi traditam propter debitum uel rationem alterius per legem, quod talem potestatem habeat [11] cum diiudicatu [12] suo qualem habuisset cum cartula sua [13]. Si etiam aliquod habere traditum ei *fuerit* [14] pro parte precii cartule [15] sue, pro residuo detur ei potestas in diiudicatu [16] suo ut dictum est.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 63.
[1] quem M; quod Q, A, P. — [2] fieri faciat ei M; ei fieri faciat Q, A, P. — [3] textum A; testum M; textus Q. P. — [4] totius M; ipsius Q, A,

P. — [5] tota *agg. St Nov*. — [6] diiudicatu A; diiudicato M, Q, P. — [7] super M; in Q, A, P. — [8] qualis M; qualem Q. A, P. — [9] diiudicato M; iudicatu A; iudicato Q, P. — [10] contingerit M; contingeret Q, A, P. — [11] habeat M, Q, P; habebat A. — [12] diiudicato M; iudicatu A; iudicato Q. P. — [13] sua *om*. Q, A, P. — [14] traditum ei fuerat M; ei traditum fuerit P, Q, A. — [15] cartule M; carte Q, A, P. — [16] diiudicato M; iudicatu A; iudicato Q, P.

27. *Qui per forciam aliquid intromiserit uel assultum in alterius domum fecerit* [a].

Si per forciam intromiserit quis possessionem uel rem alterius [1], totum quod habet in re uel in possessione *ius* [2] *amittat* [3], detque uadimonium emendandi [c. 51] ad curiam. Sic quoque *fiat* [4] || illi qui sibi per·uim iusticiam facit. Qui assultum [5] in alterius domum fecerit, ita quod ostium uel parietem domus fregerit [6] uel de rebus domus abstullerit, duas tantundem ualentes domos emendare iudicetur, unam domino domus in qua assultum [7] fecerit et alteram curie. Quod [*si*] [8], in sequendo aliquem, assultum [9] in domo *alicuius* [10] fecerit, emendet domino domus quinque libras auri et det uadimonium emendandi ad curiam.

[a] Cfr. *St. Nov*. V, 12, e intorno alle modificazioni da esso introdotte la pref.

[1] uel rem alterius Q, A, P; alterius uel rem M. — [2] eius M; illa Q, P. — [3] amittat A, P; admittat M. Q. — [4] fiat Q, A, P; fi t M. — [5] assultum M, A, P; assaltum Q. — [6] domus fregerit Q, A, P; fregerit domus M. — [7] assultum M, A, P; assaltum Q — [8] si Q, A, P; *om*. M. — [9] assultum M, A, P; assaltum Q. — alicuius [10] Q, A, P; domini M.

28. *De illo qui pignus tu[l]lerit alicui sine licentia ducis* [a].

Ille uero qui sine licentia ducis pignora facere presumpserit, iudicabitur pignora reddere [1] et amittere ius suum dabitque [2] uadimonium emendandi ad curiam.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 13, e sulle modificazioni da esso introdotte la pref.

[1] pignora reddere M; reddere pignora Q, A, P; — [2] dabitque M; et dabit Q, A, P.

29. *Si uenetus conquestus fuerit de forinseco* [a].

Cum conquestus fuerit veneticus [1] duci de aliquo forinseco ostendens se habere aliquod ius aduersus eum, mittet illum [2] dux cum litteris suis ad potestatem uel [*ad*] [3] consules illius super quo *conqueritur* [4] ueneticus. *Quod* [5] si rationem de conciue suo non fecerit uenetico, iubebit dux forinsecum illum, uel alterum de ciuitate uel uico illius, pignorari et dari pignora in custodia uicedomini sui. Et iterum [6] mittet ueneticum ad potestatem uel consules illius notificans eis litteris suis quare pignora facere iusserit [7], et rogans ut suo fideli iusticiam *faciant* [8]. Et si quidem fecerint consules [*uel potestas*] [9] rationem uenetico, restituentur illis pignora quibus ablata sunt: alioquin iurabit ueneticus dicere ueritatem et quantitatem rerum quas ipse [10] petit forinseco, et ex [11] mandato ducis appagabitur de ipsis pignoribus.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 67.

[1] ueneticus M, A; venetus Q, P. — [2] illum M, A; eum Q, P. — [3] ad Q, A, P; *om.* M. — [4] conqueritur Q, A, P; inquirit M. — [5] Quod Q, A, P; qui M. — [6] iterum M; ipsum Q, A, P. — [7] pignora facere iusserit M, A; pignorari fieri iusit Q; pignora fieri iusserit P. — [8] faciat M; exhibeant A, P; exibeant Q — [9] uel potestas A; *om.* M; potestates Q, P. — [10] ipse M; *om.* A, Q, P. — [11] ex M, A; *om* Q, P.

30. *Si quis receperit ab aliquo habere per colegantiam* [a].

Si receperit quis [1] habere ab aliquo [2] per colegantiam feceritque inde cartulam, *textus* [3] cartule obseruari [4]

oportet: [*et*][5] ad terminum statutum ueniens, rationem creditori[6] faciet de ipsa colegantia.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 1, e intorno alle aggiunte da esso fatte la pref.
[1] receperit quis M, P; quis receperit A. — [2] habere ab aliquo M; ab aliquo aliquod habere A, P. — [3] testum M; textum P, A. — [4] obseruari M; seruari A, P. — [5] et A, P; *om.* M. — [6] creditori M; suo *agg.* A, P.

31. *Si debitor perdit coleganciam et aliquid inde euasit* [a].

[c. 6] Sed si contigerit *debitorem* [1] collegantiam [2] perdidisse et aliquod inde euasisse, et non uenerit ad statutum terminum facturus rationem super hiis que euaseri[*n*]t, erit rupta cartula [3] nisi forte posuerit illud in comendatione in loco comendationis.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 1.
[1] debitor M. — [2] colegantiam M; de collegantia A, P. — [3] carta A; cartula M, P.

32. *De eodem* [a].

Si autem rationem faciendo dixerit debitor quod habere colegantie sibi eciderit uel fuerit sibi furatum, si ita iurauerit, habere non compellatur reddere creditori. Quod si dixerit quod naufragium habuerit uel fuerit captus uel eciam fuerit combustus [*et ita legitimis testibus comprobauerit* [1]] tenebitur firmare quod ita sit suo sacramento.

[a] Il capitolo presente non ha esatta corrispondenza nello *Statutum novum*. Nondimeno ad esso si allude nel cap. III, 2 in fine: « detur sacramentum debitoribus, et hoc exceptis illis qui naufragium passi sunt, vel etiam depredati, vel combusti, de quibus uolumus *secundum antiquam consuetudinem obseruari* ».
[1] et ita .... comprobauerit *om.* M; nondimeno nella glossa quiriniana

allo *St Nov.* III, 2, al v. *antiquam consuetudinem* leggesi : que talis est : ***quod si dixerit debitor quod naufragium fecerit uel fuerit combustus, et ita legitimis testibus comprobauerit, tenebitur firmare sacramento quod ita sit.*** Sed si creditor comprobauerit quod, licet debitor periculum habuerit uel captus aut combustus fuerit, de habere tamen collegantie habuerit, tenetur reddere collegantiam suo creditori, tantum scilicet quantum creditor probare fecerit. Si autem debitor aduersus illos testes suos testibus probare uoluerit, sint utriusque partis testes in discretione iudicum, qui fuerint, audiendi. ***Si autem faciendo rationem dixerit debitor quod habere collegantie sibi ceciderit uel sibi furatum fuerit,*** licet ita iurauerit, cogitur tamen reddere collegantiam creditori. « ***Hec sunt verba statuti veteris*** ». La correzione è dunque sicura, benchè la disposizione dello statuto sia in ultimo riportata malamente sì da farle dire il contrario di quello che dice.

33. *Si per finem, de eodem* [a].

Si per finem recipit homo [1] habere [2] ab [3] altero homine [4], et cartulam inde *fecerit* [5], restitueritque illi habere suum saluum in terra ad terminum *quod* [6] continebitur in cartula licet nominata (*non cuncta ?*) *ierint* [7] sicut in cartula promisit, nichil tamen inde teneatur. Si autem per finem recepit nec [8] restituit, sicut debuit, ad terminum, si [9] non seruauerit [10] ordinem cartule et periculum ei accidit, suum erit periculum: qui autem non [*obseruauit*] sicut debuit, *restituet* [11] habere creditori suo. Si vero ordinem cartule seruauerit [12] et periculum ei accidit, erit periculum creditoris et ille non inde [13] tenebitur. Qui [14] per cartulam aliquid ap[*p*]agare [15] tenetur, partemque [16] inde ad constitutum terminum cartule [17] appagauerit [18], super eo quod appagauit [19] non est rupta cartula [20].

a Cfr. *St. Nov.* I, 43, e sulle aggiunte da esso fatte la pref.

1 homo M ; quis A, P. — 2 habere M ; aliquod habere Q, A, P. — 3 *ab* in M fu aggiunto sopra la riga. — 4 homine M ; *om.* Q, A, P. — 5 fecerit Q, A, P ; fecit M. — 6 quo M. — 7 ierit M. — 8 nec M ; neque Q, A, P. — 9 si M ; vel Q, A, P. — 10 seruauerit M, A; seruauit, Q, P. — 11 et restituet Q, A, P ; et resistet M. — 12 seruauerit M, Q, P ; ser-

uauit A. — [13] non inde M; inde non Q, A, P. — [14] uero *agg.* Q. A, P. — [15] apagare M. — [16] partemque M, Q, P; et partem A. — [17] cartule M; *om* Q. A. P. — [18] apagauerit M. — [19] apagauit M. — [20] car. M; carta Q, A, P.

34. *Qui recipit habere ab altero sine testibus* [a].

Si [1] sine cartula [2] et sine testibus aliquod habere ab aliquo homine [3] recepisti, sine cartula [4] et sine testibus creditori tuo illud [5] reddere potes.

[a] Cfr. *St Nov.* I, 43 in fine.
[1] Si M; Sed si *St. Nov.* — [2] cartula M; carta Q, A, P. — [3] homine M; *om.* Q. A, P. — [4] car. M; cartula P; carta Q, A. — [5] illud M; *om.* Q. A, P.

35. *Si dedisti rogadiam alicui usque ad XXX dies de cetero de ea rationem habere non debes* [a].

Si dedisti per rogadiam aliquid alicui et coniuncxisti te illi in aliqua parte, et stetisti in loco illo in quo demoratus est per XXX dies, et quesiuisti illi rogadiam tuam, uel per curiam, si fuerit ibi curia, aut per idoneos
[c. 6 t] testes infra eosdem || XXX dies, non poteris ex tunc petere illam rationem, nec ille reddere eam tibi tenebitur. Si uero querens eam dixerit quod illam tibi dederit, non aliud inde habebis. Si autem dixerit quod perdiderit eam, iurabit tibi ita esse. Quod si, facta ratione tibi de rogadia tua, comprobauerit legitimis testibus quod ille fraudem in rogadia tua commiserit, tenebitur ille fraudem tibi restituere et rationem inde per sacramentum facere.

[a] Nello *St. Nov.* non ha corrispondenza esatta. Vedi però in parte *St. Nov.* III, 2.

36. *Quicumque iudicatus fuerit ap*[p]*agare alium,* dare [1] *debet vadimonium ap*[p]*agandi* [a].

Quicumque fuerit iudicatus in curia ut *appaget,* [2] antequam egrediatur a curia det uadimonium ap[*p*]agandi usque ad octo dies, alioquin stet in curia. Quod si uadimonium ap[*p*]agandi dederit et usque ad octauum diem non ap[*p*]agauerit, iudicabitur stare in curia. Sed cum iudicabitur ap[*p*]agare et presens non fuerit, dux per ministerialem suum *nuntiare* [3] illi debet quod iudicatus sit. Et, siquidem exinde ad octo dies non ap[*p*]agauerit, iudicabitur stare ad curiam. Stare autem debet ad curiam et in territorio beati [4] Marci per XXX dies ita ut pontem aliquem non transeat. Quod si recedens a curia pontem aliquem transierit, dux iudicio iudicum faciet illum capere [5] et in carcerem retrudi: ibi [6] erit per XXX dies. Si vero a curia non recesserit, sed prefacto modo in curia et in ter[*r*]itorio beati [7] Marci steterit et creditori suo infra eosdem XXX [*dies*] [8] debitum non persoluerit, debet in carcerem retrudi usque ad alios XXX dies. Quibus exple[c]tis, si debitum non persoluerit, iurabit manifestare quicquid habet. Quod dux accipiens dabit [9] creditori. Pro his uero, *que defecerint* [10] *de debito* [11] creditori suo, faciet illi debitor [12] cartulam [13] promissionis quod de omnibus que lucratus fuerit terciam partem creditori suo dabit, usque *quo* [14] redditum erit debitum [15]. Alioquin stabit in carcere donec hec faciet uel persoluet [16]. Stando quoque eo in carcere, si *scietur* [17] ubi sit [18] de habere illius, iudicio iudicum *iubebit* [19] illud || dux intromitti, [c. 7]
et dabitur creditori. Si etiam proprietatem debitoris creditor inuestire uoluerit, tunc dabitur ei inuesticio.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 51, e sulle modificazioni ch'esso introdusse la pref.

[1] stare M. — [2] appaget Q, A, P; apagaret M. — [3] nutiare M. — [4] beati M; sancti *St. Nov.* — [5] capere M; capi A, Q, P. — [6] ibi

M; ubi Q, A, P. — [7] beati M; sancti *St. Nov.* — [8] dies Q, A, P; *om.* M. — [9] illud *agg.* P; illud illi *agg.* Q. — [10] que defecerint Q, A, P; quod defecerit M. — [11] de debito A; debitor M; creditori de debito suo Q, P. — [12] illi debitor M; debitor illi Q, A, P. — [13] cartulam M, Q; cartam A, P. — [14] quo Q, A, P; quod M. — [15] uniuersum *agg.* *St. Nov.* — [16] faciat uel persoluet M; faciat uel persoluat Q, A, P. — [17] scietur A; sit M; scitur Q, A, P. — [18] sit M; fuerit Q, A, P. — [19] iudicabit M; iubebit Q, A, P.

37. *Si quis se apagare uoluerit dabit cartulam cum omni uigore et robore* [a].

Cum possessionem debitori suo [1] aliquis pro debito suo tollere uoluerit, si propinquus [2] uel lateraneus debitoris debitum creditori [3] persoluere uoluerit, si [4] creditor se apagare [5] uoluerit, dabit cartulam [6] sui debiti cum uigore et robore propinquo uel lateraneo [7] debitoris qui debitum illi persoluere uoluerit.

a Cfr. *St. Nov.* V, 9, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] debitori suo M; debitoris sui A, P; debitoris Q. — [2] propinquus Q, A, P; propinqus M. — [3] creditori M, Q, P; *om.* A. — [4] si M, P; et si Q, A. — [5] se apagare M, A; appagare se Q, P. — [6] car. M; cartam Q, A, P. — [7] laterano M.

38. *Quicumque calumpniabitur de habere socii una sola uocatione uocabitur* [a].

Si plures fuerint in una domo uel in una naue, et aliquis illorum perdiderit aliquod habere et dubitatur de aliquo illorum super habere sibi ablato, poterit calumpniare quemcumque uoluerit ex illis [1]. Et ille quem ipse calumpniauerit iurabit dicere ueritatem quam s[c]it, et ad *hoc* [2] faciendum uocabitur una sola uocatione. Qua ergo uocatione si non uenerit, tunc iurabit ille quod habere, quod sibi ablatum est, habuerit in domo uel in [3] naue, in qua ipse [4] fuerit et inde fuit sibi ablatum, nec

credit se posse recuperare illud [5] nisi per *eum* [6] et per illos qui cum *eo* [7] fuerint [8]. Ille uero qui fuerit uocatus et contempserit uenire, iudicabitur reddere illud.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 16.
[1] uoluerit ex illis M. A ; ex illis uoluerit Q, P. — [2] hoc A, Q, P ; hec M. — [3] in M ; *om.* Q, A, P. — [4] ipse M ; ille Q, A, P. — [5] recuperare illud M ; illud recuperare Q, A, P. — [6] deum M, A, P ; eum Q. — [7] eo *agg.* sopra la linea in M. — [8] fuerint M, Q · fuerunt A, P.

39. *Similiter de debitoribus* [a].

Cum debitor *aliquis*, *veniens* [1] ad terminum quando [2] debitum persoluere tenetur, [si] cartulam cum securitate a suo creditore non poterit recuperare, representet pecuniam debiti duci et iudicibus per se aut per suum missum antequam compleatur *terminus* [3]. Quam dux et iudices accipientes, dabunt ministeriali qui presentet illam creditori, si fuerit in Uenecia [4], et si absens fuerit, uxori uel domui eius, dicatque [5] ministerialis quod debitor paratus est reddere debitum, si cartula [6] cum securitate sibi reddita [7] fuerit. Cartula [8] autem si non fuerit ei [9] prefa[c]to modo reddita, iterum debitor eandem ante ‖ ducem et iudices representet pecuniam. Quam dux iudicio iudicum faciet in uno sacatello sigillo plumbeo sigillari et reddet [10] illam sigillatam debitori. Et debitor illam *seruet* [11] quousque creditor cartulam cum securitate sibi reddiderit. Si conti[n]gerit illum fregisse pecuniam iudicetur fregisse cartulam. Si de Uenecia exire uoluerit, debet *prefatam* [12] pecuniam sigillatam presentare curie, duci et iudicibus, quam iudices iudicabunt poni in custodia sancti Marci in testimonio bonorum hominum. [c. 7 t.]

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 7, e sulle modificazioni da esso introdotte la pref.
[1] veniens aliquis M. — [2] ad terminum quando M ; ante terminum vel postea quo Q, A, P. — [3] terminum M ; terminus Q, A, P. — [4] Uenecia M ; Veneciis A. — [5] dicatque M, A, P ; et dicat Q. — [6] cartula M ;

carta Q, A, P. — [7] sibi reddita M, Q, A; reddita sibi P. — [8] car. M, carta Q, A, P. — [9] ei M; illi Q, A, P. — [10] reddet M, Q; dabit A. P. — [11] serva M. — [12] prefactam M.

40. *Vnde supra* [a].

Foras Ueneciam [1] uero, cum [2] aliquis tenetur aliquod [3] debitum persoluere, si ibi fuerit curia [4] ubi fuerit inuentus, antequam terminus finiatur presentabit pecuniam debiti legato [5]. Quam legatus suo sigillo plumbeo sigillabit per legem bonorum hominum [*si commendaria ibi fuerit* [6]], si non reddetur debitori. Quod si in tali loco inuentus fuerit debitor ubi non sit curia [7], tunc antequam perueniat ad terminum sigillabit pecuniam in testimonio bonorum hominum et sub eorundem *testimonio* [8] ponet illam in custodiam in aliquo [*loco*] [9] ubi sit comendaria.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 8, e sulle modificazioni ed aggiunte in esso introdotte la pref.

[1] Foras uenec. M; foras Venecias A; foris Veneciis P. — [2] uero cum M, A, P; cum uero A. — [3] aliquod M, A, P; aliquid Q. — [4] pro Veneciis *agg.* Q. A, P. — [5] debiti legato M. Lo *St. Nov.* ha invece: debitor creditori si est presens et, si recipere noluerit, presentabit legato Si autem creditor presens non fuerit presentabit eodem modo legato ». — [6] Anche qui lo *St Nov.* aggiunge: « si legitima fuerit et racionabiliter presentata ». E tali parole si riferiscono all' aggiunta precedentemente notata, la quale si proponeva di togliere ogni equivoco cui potesse dar luogo la dizione poco precisa dello *Statutum vetus.* — [7] Veneciarum *agg. St. Nov.* — [8] testimonio Q. A, P; testimonium M. — [9] in aliquo M *che om.* loco; in aliquem locum Q, A, P.

41. *Qui non ualet facere quod tenetur* [a].

Si uero debitum in tali loco persoluere tenetur ubi comendaria non sit, mittet habere illud in Ueneciam [1] in *testimonio* [2] bonorum hominum per credentem hominem. Quod si [*nec*] nauis [3] nec homo [non [4]] uenerit de loco

illo [5] in Ueneciam [6], mittet illud creditori suo in Constantinopolim [7], uel faciet illud ibi poni in comendaria aliqua [8] in testimonio bonorum hominum. Quod si nec hominem nec nauem inuenerit *que* [9] ueniat in Ueneciam [10] uel uadat in Constantinopolim, portabit pecuniam debiti in *aliquam partem* [11] ubi sit comendaria et ponat illam in comendaria [12].

[a] Cfr. *St Nov.* V, 8.
[1] uenec. M; Venecias A. — [2] testimonio A, P. Q; testimonium M. — [3] nauis M; nec nauis Q. A, P. — [4] non M; *om.* Q. A. P. — [5] illo *agg.* in M sopra la riga. — [6] uenec. M; Venecias A. — [7] Constantinopolim Q. A. P; Constantinopoli M. — [8] comendaria aliqua M; aliquam commendariam Q. A, P. — [9] que Q. A, P; quod M. — [10] uenec. M; Venec. A. — [11] aliquam partem Q. A. P; aliqua parte M. — [12] comendaria M, Q; commendariam A, P.

42. *Vltima ordinatio semper est tenenda* [a].

Ultima ordinatio semper est tenenda cum per testamentum apparuerit [1] facta. Si autem per breuiarium apparuerit facta, debet utique breuiarium iurari et debet in testa||mento iuditio iudicum a duce per diiudicatum [2] [c. 8] firmari. Contra uero testamentum [3] nullum breuiarium ualeat nisi illud quod factum apparuerit a defuncto in loco ubi non poterit inueniri notarius.

[a] Cfr. *St Nov* IV, 1. e sulle aggiunte in esso fatte la pref.
[1] aparuerit M. — [2] diiudicatum M; iudicatum Q. A, P. — [3] uero testamentum M; testamentum autem Q, A, P.

43. *Si commissarius* [1] *iurare uoluerit iuret secundum commissa* [a].

Si quis [2] ordinatus commissarius per breuiarium commissariam iurare uoluerit, alter *cui* [3] defunctus dimissoriam dimisit potest ipsum breuiarium iurare et *admittetur* [4], ad sacramentum. Et dabitur ei [5] potestas tol-

lendi dimissoriam suam cum eodem breuiarium sicut testamento.

[a] Cfr. *St. Nov.* IV, 2 § 2, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] comissarius M (*e così* comissa e comissaria *in tutto l'articolo*). — [2] Si quis M; Si aliquis Q, A, P. — [3] cui Q, A, P; cuius M. — [4] admittetur Q, A, P; mittetur. M. — [5] ei solo *agg.* A, P; sola *agg.* Q.

44. *Similiter de eodem* [a].

Si plures fuerint commissarii alicuius defuncti, licet *quidam* [1] illorum noluerit se intromit[*t*]ere de commissaria [2] reliqui qui uolunt [3], unus uel plures, bene possunt eandem commissariam alicui dimittere [4] *Bonaque* [5] commissarie, dum uiuit, potest pignori obligare et uendere. Nam commissarie [6] alicui dimisse nullus succedere debet, nisi illi, quam dimiserit pater uel mater filio uel filie, aut frater fratri.

[a] Cfr. *St. Nov.* IV, 23.

[1] quidam Q, A, P; quidem M. — [2] comissaria M, e così in tutto l'articolo. — [3] qui uolunt M. A, P; uolunt qui Q. — [4] alicui dimittere M; intromittere Q, A, P. — [5] Bona quem M; Bona quidem Q, A, P. — [6] comissarie M; et commissarie Q, A, P.

45. *Si morietur aliquis sine ordinatione, filii ac diuisi hereditent ut propinqui* [a].

Si moriens aliquis sine ordinatione [1] habuerit heredes diuisos a se, non aliter hereditent heredes illi nisi ut propinqui. Quod si uxorem habens, heredes masculos uel filias uirgines habuerit, si uxor *uiduitatis* [2] uestibus infra annum post obitum uiri induta fuerit, hereditent omnes equaliter, scilicet uxor, filii et filie uirgines. *Mobilia* [3] uero hereditent propinquiores de prole sua, hoc uidelicet modo: duas partes mobilium distribuant pro anima defuncti ecclesiis, pauperibus conscilio iudicum, *terciam* [4] uero sibi *retineant* [5].

[a] Non ha raffronti con lo *St. Nov.*; vedi su ciò la pref.
[1] et *agg.* M. — [2] uiduitatum M. — [3] Mobile M. — [4] tercia M — [5] retineat M.

46. *De eodem* [a].

Si obierit aliquis inordinatus, filii indiuisi ab eo et filie uirgines quas habuerit hereditent [*in*] [1] omnibus bonis et proprietatibus patris. Et si nepotes habuerit qui sint nati ex filio indiuiso a se, et ipsi hereditent partem in qua pater illorum hereditare deberet, siue masculi siue femine sint. Quod si [*nec*] [2] filios nec filias *reliquit* [3], nepotes tantum ex filio indiuiso a se habuerit, || siue masculi uel femine, hereditent [*in*] [4] omnibus. [c. 8 t.]

[a] Non ha corrispondenza con lo *St. Nov.*
[1] in *om.* M. — [2] nec *om.* M. — [3] reliqui M. — [4] in *om.* M.

47. *Nepotes ex filio diuiso a se si fuerint* [a].

Si uero ex filio diuiso a se nepotes ei fuerint, tales nepotes hereditent ut propinqui hereditare debent [*in*] [1] proprietatibus. Nam propinqui inordinati defuncti, cum eidem defuncto non sint filii, neque filie, neque nepotes *masculi* [2] nec *femine* [3] ex filio a se indiuiso *geniti* [4] . . . .

[a] Non ha corrispondenti nello *St. Nov.*
[1] in *om.* M. — [2] masculos M. — [3] feminas M. — [4] genitas M. — Il capitolo è evidentemente lacunoso. E pur troppo non è facile colmar la lacuna. Non si può infatti sicuramente congetturare se qui si desse una definizione dei *propinqui* o se si precisassero i casi in cui erano chiamati a precedere. E per ciò ci siamo addirittura astenuti da un' ipotesi che poteva essere pericolosa.

48. *Si quis moritur inordinatus non habens masculos heredes, bona eius in tribus partibus diuidantur* [a].

Cum obierit homo inordinatus, non habens aliquos heredes nisi filias coniugatas, dabuntur proprietates illius

propinquioribus [1] de prole sua pro medietate precii quod a iudicibus estimate fuerint ualere. Que uero medietas cum mobilibus defuncti diuidetur in tres partes: una pars dabitur filiabus defuncti, relique due uero distribuentur propinquis, ecclesiis et pauperibus pro anima defuncti consilio [2] iudicum.

[a] Qualche traccia di questo capitolo può vedersi nello *St. Nov.* IV e 25.
[1] propinquores M — [2] coscilio M.

49. *Nemo potest dishereditare filium suum* [a].

Dishereditare *quidem* [1] filium suum nemo potest ut non faciat ei aliquam parciunculam, nisi *forte* [2] *constiterit* [3] quod filius iniecerit manum in eum; quod quidem orribile facinus est.

[a] Cfr. *St. Nov.* IV, 36, e per le aggiunte in esso fatte la pref.
[1] quidem Q, A, P; quis M. — [2] forte Q, A, P; *om.* M. — [3] constiterit Q, A, P; constitit M.

50. *Supra maritatas que petunt rationes de paternis bonis* [a].

Si pater familias intestatus decesserit relictis post se filiis et filiabus uirginibus, quas maritis tradiderint fratres, si quando ille *requisierint* [1] rationem de bonis, racionabuntur repromisse illarum in ratione *portionis*, [2] quam *pecierint* [3] de paternis bonis.

[a] Non ha esatta corrispondenza nello *St. Nov.*
[1] requisierit M. — [2] partionis M. — [3] pecierit M.

51. — *De illo qui proclamauerit super alterius inuesticionem* [a].

Si quis proclamauerit super alterius [1] inuesticionem [2] uel domum alterius inuestierit, dederitque rationes suas

alteri cum uigore et robore, et postea, uocatus ad curiam, euacuata fuerit eius proclamatio siue [3] inuesticio, nullas uires obtinebunt rationes ille que fuerint date cum uigore et robore contra euacuationem proclamationis et inuestitionis, nisi forte ille, qui eas cum uigore et robore habuit *ante* [4] proclamauit uel inuestiuit quam fuerit euacuata istius proclamatio uel inuesticio.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 52.
[1] alterius M, Q, P; *om.* A. — [2] inuestitionem M, A, P; inuesticione A. — [3] siue M, Q, P; seu A. — [4] habuerit antea A; habuit antea P.; habuit ant. M.

52. *Super illos || qui dant cartulas suas alteri cum uigore et robore* [a]. [c. 9]

Si dederit homo cartulam [1] suam alteri cum uigore et robore, et ueniens cum eadem carta [2] placitatus fuerit in curia [3], nichil ualebit ille uigor et robur qui inde factus fuerit contra iudicium illud.

[a] *St. Nov.* I, 41.
[1] cartulam M; cartam Q, A, P. — [2] carta M; cartula Q, A, P. — [3] In M leggesi ancora: « et fuerit cum cartula illa »: ma queste parole, omesse in Q, A, P, ci sembrano superflue.

33. *De illo qui dimittit alium supra suum hedificare* [a].

Si manens aliquis *iuxta* [1] aliquem [2] fecerit aliquod opus petrineum, quod de possessione illius aliquid oc[c]upauerit et ille non *proclamauerit* [3] coram duce super opus illud infra dies XXX ab inceptione operis, non poterit amplius proclamare. Si ligneum fuerit opus et coopertum, et infra dies XXX a die *explete* [4] cooperture non proclamauerit, super illam de cetero non possit clamare.

[a] Non ha esatta corrispondenza nello *St. Nov.* Cfr. *St. Nov.* III, 57.
[1] iusta M. — [2] et *agg.* M — [3] proclamauit M. — [4] explecte M.

54. *Super illos qui nolunt dimittere opus precepto legis, sed hedificant* [a].

Cum interdictum alicui fuerit [1] per legem quod non laboret, et ille non dimittit, sed laborat, si [2] ille postea [3] pro quo facta est interdictio uoluerit placitare cum illo, *cogetur* [4] destruere totum opus quod fecit sub *interdicto* [5] antequam ueniat in iudicio cum illo [6].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 19.
[1] alicui fuerit M; fuerit ab aliquo Q, A, P. — [2] si M, A, P; sed Q. [3] postea M; *om.* Q, A, P. — [4] cogetur Q, A; cogebitur M. — [5] interdictio M. — [6] illo M; eo Q, A, P.

55. *Iudices non debent interdicere per legem nisi primo cognouerint* [1] *causam* [a].

Interdictum enim non debet dari a iudicibus per legem nisi primo iudices rationabilem uideant rationem uel [2] causam *quare* [3] interdictum fieri debeat. Qua utique uisa [4] precipient per legem interdictum fieri.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 17.
[1] cognouerit M. — [2] rationem uel M; *om.* Q, A, P. — [3] quam M; qua Q, A, P. — [4] uisa M; causa Q, A, P.

56. *(Manca il titolo)* [a].

Licet faciat quis [1] aliquid [2] super terram uel possessionem alterius, qui debitor sit alteri uiro, et ille non clamat super opus illud [3] quod fit super terram *uel* [4] possessionem suam, nichil tamen minuatur ius uiri illius qui habebit [5] debitum super *eundem* [6], nisi forte ille qui facit opus inuestierit uel per longam possessionem [7] XXX annorum possederit terram [8] super quam fecit opus.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 59.
[1] faciat quis M ; quis faciat Q, A, P. — [2] aliquid M ; aliquod A ; aliquod opus Q, P. — [3] illud M, Q, P ; *om.* A. — [4] vel Q, A, P ; et M. — [5] habebit M ; habet Q, A, P. — [6] eandem M ; eundem Q, A, P. — [7] per longam possessionem M ; longa possessione Q, A, P. — [8] terram M : illam *agg.* Q, A, P.

57. *Cui non creditur quod inuestierit possessionem, suis legitimis testibus credatur* [a].

Cum iurare aliquis uoluerit quod nescierit inuesticionem illius, et ille qui inuestiuit probauerit legittimis testibus quod scierit [1] || eam, non *admittetur* [2] ipse ad sa- [c. 9 t.] cramentum, si testes illi [3] tales fuerint [4] quibus iudices confidenter possint credere.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 51.
[1] scierit M ; sciverit A, P. — [2] admittetur A, P ; admitterit M. — illi M ; *om.* A, P. — [4] fuerint M ; erunt A, P.

58. *Si duo habent possessionem insimul, si unus hedificet alteri non debet nocere* [a].

Si possessio inter duos indiuisa *permaneret* [1] [*et*] alter illorum *fecerit* [2] opus super eam, licet alter non clamauerit, nichil tamen *pro facto* [3] opere suum ius minui debet, nisi constituerit illum inuestiuisse [4] qui fecit opus uel per XXX annos possedisse illam possessionem [5].

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 60, e per le aggiunte in esso fatte la pref.
[1] permanens M. — [2] fecerit A, P; fecit M, Q. — [3] prefacto opere M ; pro facto opere Q, A, P. — [4] inuestiuisse M, Q, P ; inuestisse A. — [5] illam possessionem M ; possessionem suam Q, A, P.

59. *Supra illos qui dant suum habere sine testimonio* [a].

Si dederis aliquod habere alicui [1], nec dederis illud ei in *testimonio* [2] aliorum, nec ille *receperit* [3] illud in

aliorum testimonio, cum quesieris illud *et* [4] dixerit se reddidisse illud tibi uel dixerit quod nichil tibi debet, nichil inde aliud habebis.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 46, e per la abrogazione di esso la pref.
[1] alicui M; alteri Q, A, P. — [2] testimonio A; testimonium M, Q, P. [3] receperit Q. A, P; recepit M. — [4] et A P; ei M.

60. *Ille qui dicit se aliquid adduxisse tibi negare [non] poterit nisi testibus comprobetur* [a].

Si ueniens aliquis de Romania uel de alia parte [et] dixerit tibi aliis audientibus quod: « talis homo mittit tibi talem et talem causam per me », et postea se ita dixisse negauerit, si illi qui adfuerunt quando ipse dixit tibi quod: « talis homo mittit tibi talem causam per me », comprobauerint ipsum ita dixisse, cogebitur reddere.

[a] Non ha perfetto riscontro nello *St. Nov.*

61. *Capitulum supra omnes qui per minutum vendunt* [a].

Stacionarii, numularii et tabernarii atque reliqui per minutum uendentes *hac lege* [1] uti debent: *quod* [2] licet recipiat aliquis [3] ab aliquo in testimonio aliorum, si dixerit [4] se creditori suo reddidisse quod illi debebat [5], erit in potestate illorum iurare ita uerum esse [6] ut dicunt, uel dare sacramentum creditori. Cum autem per cartulam recipiunt, tenentur [7] ut ceteri homines.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 49.
[1] hac lege Q, A, P; hanc legem M. — [2] quod Q, A, P; qui M. — [3] recipiat aliquis M, A, P; recipiant aliquid Q. — [4] dixerit M, A, P; dixerint Q. — [5] debebat M, A, P; debebant Q. — [6] ita uerum esse M; quod ita uerum sit Q, A, P. — [7] tenentur M; tunc tenentur Q, A, P.

62. *De illis qui recipiunt habere in aliorum testimonio* [a].

Cum recipit [1] homo ab altero homine aliquod habere in aliorum testimonio quod debeat dare illud [2] alicui, uel quod talem causam facere debe||at, expedit ut homo [c. 10] in aliquorum *testimonio* [3] ostendat se dedisse illud eidem persone, uel causam fecisse sibi commissam. Cum uero absque testibus habere ab aliquo recepit, sine testibus facere potest inde quod sibi fuit commissum, quod debet sibi sine testibus credi: dicere tamen debet quod inde fecerit nominatim.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 21, e per le modificazioni da esso introdotte la pref.

[1] recipit M, Q, A; receperit P. — [2] dare illud Q, A, P; illud dare M. — [3] testimonio Q, A, P; testimonium M.

63. *Ille qui inuestierit rem alterius* [a].

Licet rem [1] alterius inuestieris [2] et eandem inuesticionem quietam habueris [3], non poteris [4] tamen rem ipsam intromittere *nec* [5] alterum de tenuta eicere, nisi proprium *ponens* [6] super eandem, quietum *eam* [7] habueris [8].

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 36, e per le modificazioni da esso introdotte la pref.

[1] rem M; quis possessionem *St. Nov.* — [2] inuestieris M; inuestierit *St. Nov.* — [3] habueris M; habuerit *St. Nov.* — [4] poteris M; possit *St Nov.* — [5] nec Q, A, P; *om.* M. — [6] pones M; posuerit *St. Nov* — [7] non M. — [8] Quest' ultima frase in *St. Nov.* suona: « posuerit super eandem possessionem et eam quietam habuerit ».

64. *Supra eos qui inuestiunt rem alterius non habentis etatem* [a].

Non potest aliquis rem defuncti debitoris sui, qui heredem habuerit, inuestire, nisi primo uocauerit here-

dem. Quod si *heres* [1] etatem non habuerit [2], expectabit creditor usque dum perueniat *heres* [3] ad etatem. Si uero defunctus heredem [4] non habuerit, dabitur creditori inuesticionem super rem defuncti.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 35, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] heredens M; heredes Q, A, P. — [2] habuerit M; habuerint Q, A, P. — [3] perueniat heredem M; perueniant heredes Q, A, P. — [4] heredem M; heredes Q, A, P.

65. *Si quis clauserit comunem callem, prius aperiat quam placitet* [a].

Quando plures habent [1] ius transeundi per unum callem, si aliquis [2] claudens callem illum, ceteri super eandem clausuram [3] coram duce [4] clamauerint, compelletur ille aperire callem et postea placitabit cum illis [5], si uoluerit, nisi fuerit mulier coniugata que clamauit, que non uocabitur ad iudicium donec redeat [6] uir eius, si extra patriam fuerit. Puer non habens etatem, pro quo alius clamauit, similiter non erit in iudicio cum illo qui clauserit callem, donec puer peruenerit ad etatem.

[a] Cfr. *St Nov.* III, 61, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] habent M; dicunt se habere *St. Nov.* — [2] eorum *agg. St. Nov.* — [3] eandem clausuram M; eadem clausura Q, A, P. — [4] duce M; iudice Q, A, P. — [5] cum illis M; ille Q, A, P. — [6] reddeat M.

66. *Si quis uocatus fuerit et noluerit respondere* [a].

Cum aliquis uocatus ad placitum, interrogatus ab eo a quo uocatus est super quamcumque causam [1], respondere statim noluerit, audientur rationes illius qui uocauit eum et iudicabunt iudices [2].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 9.

[1] quamcumque causam M; quacumque causa Q, A, P. — [2] iudicabunt iudices M, A; iudices iudicabunt Q, P.

67. *Qui facit promissionem* semper [1] *testum obseruabit* [a].

Qui [2] facit promissionem alteri *obseruabit* [3] testum promissionis. In promissione uero defendens super possessionem emptam, defendet quod promiserat [4] [*preter a*] [5] propinquo et lateraneo [6].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 33.
[1] super M. — [2] Qui M; Cum aliquis Q, A, P. — [3] obseruabit Q. A, P; obseruabunt M. — [4] promiserat M; promiserit Q, A, P. — [5] preter a Q, A, P; pro M. — [6] ratione propinquitatis et conlateraneitatis *agg. St. Nov.*

68. *Qui facit cartulam alicui filius eius diuisus non tenebitur* [a].

Cum aliquis habens filium diuisum a se [1] fecerit [c. 101.] cartulam alteri cum suis heredibus, filius qui est ab eo diuisus non tenebitur per cartulam suam nisi forte subscripserit in ea. Nam si in illa subscripsisse uidetur, tenebitur per cartulam illam ut ceteri heredes indiuisi a patre [2].

[b] Cfr. *St. Nov.* I, 40.
[1] et *agg.* M. — [2] tenebuntur *agg. St. Nov.*

69. *De illis qui uolunt recuperare possessionem suam* [a].

Si quis *uendiderit* [1] possessionem suam alteri [2], qui non sit propinquus [3] neque [4] lateraneus suus, per documentum, et ueniens ille [5] inuestierit eandem possessionem, si propinquus [6] uel lateraneus suus [7] proclamauerit super possessionem eandem antequam tempus inuesti-

cionis ad proprium transeat, habeat illum : precium tamquam in documento *continetur* [8] apagabit domino documenti. Sed si probare poterit quod dominus documenti minus persoluerit quam contineatur in documento, iurabit dominus documenti dicere ueritatem quantum precium inde appagauerit, et quantum dixerit tantum appagabitur ei; et, si iurare noluerit, non amplius ei appagabitur nisi quantum illum appagasse comprobauerit.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 32, e per le modificazioni in esso introdotte la pref.

[1] Si uendens quis M ; Si aliquis uendiderit *St. Nov.* — [2] alteri M ; alicui Q, A, P. — [3] propincus M; de prole *agg. St. Nov.* — [3] neque M ; uel Q, A, P. — [5] ueniens ille M ; is Q, A, P. — [6] propincus M; de prole *agg. St Nov.* — [7] suus M; *om.* Q, A, P. — [8] contineatur M.

70. *De eodem similiter* [a].

Si per pignus et securitatem dederit [1] quis possessionem suam alteri prefa[c]to modo debet *illam* [2] habere propinquus uel lateraneus. Restituet *tamen domino* [3] pignoris quod in pignore [4] continebitur. Et si probauerit quod dominus pignoris inde minus [5] dederit quam in pignore contineatur, iurabit dominus pignoris dicere ueritatem quantum [*precium*] [6] ipse persoluit, et quantum dixerit, tantum illi cum prode et duplo appagabit. *Quod* [7] si iurare noluerit, non amplius ei appagabit nisi quantum *ipse* appagauisse [8] probauerit, cum prode tamen et duplo. Nam si propinquus [9] uel lateraneus, uolens possessionem illam, presentabit pignora ei qui fecit pignus infra dies XXX [10] facti [11] pignoris, ex tunc non laborabit pignus [*de*] [12] prode.

[a] Cfr. *St Nov.* V, 10, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] dederit M ; det Q, A, P. — [2] illa M ; illam Q, A ; *om.* P. — [3] tamen domino Q, A, P ; domino tamen M. — [4] pignore M, A, P ; debito Q. — [5] inde minus M ; minus inde Q, A, P. — [6] precium Q A, P;

om M. — [7] Qui M; quod A, P, Q. — [8] ille appagavisse M; ipse appagasse Q, A; illum appagasse P. — [9] propinquus Q, A, P; propincus M. — [10] dies XXX M; XXX dies Q, A, P. — [11] facti Q, A, P; factis M. — [12] de Q, A; *om* M, P.

71. *Documentum non potest dari* [a].

Non potest aliquis dare alicui cum uigore et robore documentum nec pignus *transactare* [1] per securitatem neque noticiam. *Que* [2] autem *continentur* [3] in documento et [*in*] [4] pignore atque in noticia potest uendere, donare, pignori obligare et comutare.

[a] Cfr. *St Nov.* I, 42.

[1] transactare A, P; transactatum M; transacturum Q. — [2] Que Q, A, P; qui M. — [3] continentur *St. Nov.*; continetur M. — [4] in Q, A, P; *om* M.

72. *De nuru tua* [a].

Si receperis nurum in domum tuam et feceris postea partem [1] || filio tuo uiro illius, dederisque ei tantum [c. 11] de proprietate [2] tua quantum sit ualens repromisse uxoris eius nurus tue, non tenearis ultra repromissam nurui [3] tue restituere: nec eidem dabitur aliquando potestas tollendi repromissam suam [4] de bonis tuis.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 58, e per le aggiunte in esso fatte la pref.

[1] partem M; securitatem et partem Q, A, P. — [2] propietate M. — [3] nurui *St. Nov.*; nurus M. — [4] suam M, Q, A; *om.* A.

73. *Videndum est de breuiariis* [a].

In breuiariis, que *fiunt a* [1] lege *contineatur* [2] semper qui fuerint iudices ante quos et a quibus causa diiudicata fuerit [3]. Si duo fuerint iudices, et alter eorum concordabitur in una sentencia et alter in altera [4], ante [*lucem*] sententiam suam *dicant* [5], et tunc cui dux concordabitur illa erit sententia. Si uero tres uel quinque

fuerint iudices, concordia maioris partis numero proferatur, et illa tenebitur sententia. Quod si quatuor uel sex causam audientes, concordabunt de quatuor duo et duo, uel de sex tres et tres, ambe quidem partes dicent *sententias suas*, [6] et ei cui dux prestiterit consensum, illa erit sententia.

[a] Cfr. *St. Nov* I, 25, e per le modificazioni in esso introdotte la pref.
[1] fuerint de M; fiunt a Q. A. P. — [2] contineatur Q. A, P; contineantur M. — [3] diiudicata fuerit M; fuerit induciata A; fuerit iudicata Q. P — [4] alteram M — [5] antequam dictabunt sententiam suam M. Tentammo di correggere con probabile congettura gli errori e le lacune del testo — [6] concordias suas M.

74. *Orfanorum etas in prouidentia ducis et iudicum et parentum debet esse* [a].

Orfanorum etas, masculorum et feminarum, in prouidentia ducis et iudicum ac parentum orphanorum permaneat, ut, quandocumque uidebitur duci et iudicibus ac parentibus orphani expediri orphano inquiri que ei debentur, tunc audiatur sicut haberet etatem, in inquirendo tantum. Si etiam uidetur expediri ut orfana puella maritetur et tradatur uiro, ita ut, *quamcumque ordinationem* [1] dux et iudices conscilio parentum puelle super bonis illius *fecerint* [2], firma permaneat neque etas contradicat.

Acta sunt hec anno Domini millesimo ducentesimo quarto, mense septembris, indictione octaua, Riuoalto, honorato domino nostro duce cum magno exercitu uictoriosissime in Constantinopoli [3] existente et iamdicto domino Rainerio filio suo Veneciis uicem eius dignitatis [4] [*sustinente*]. In nomine Dei eterni amen.

[a] Manca ogni corrispondenza nello *St. Nov*. Cfr. la pref.
[1] quacumque ordinatione M. — [2] fecit M — [3] Constantinopolim M. [4] dignitatem M.

B

Nove constitutiones siue leges que a domino Rainerio Dandulo filio domini nostri Henrici Dandoli incliti Veneciarum, Dalmatie atque Chroacie ducis, cuius uice fungitur dignitatis, cum suis iudi||cibus et sapientibus conscilii minoris atque maioris collaudatione populi institute sunt[1]. [c. 111 t.]

1. *De breuiariorum examinatione* [a].

Statuimus ut pro testificationibus siue breuiariis legittime conficiendis [2] [*tres*] [3] persone debeant eligi quarum [*omnium*] [4] uel unius eorum subscriptionibus in tantum robur habeant et teneant firmitatem quod *sine* [5] ipsorum [6] uel unius subscriptionibus nullius sint ualentie uel uigoris. Ipsi enim electi iure iurando ad euangelia sancta Dei astringi debent quod uniuersas testificationes siue breuiaria, que eis presentata fuerint ad subscribendum in eis [7], discrete [8], bona fide, sine fraude examinabunt, et [*si*] [9] persone vel testes qui in eis testificati fuerint *idonei* [10] eis apparuerint et quod ueritatem dicant, amore uel odio [11] in eis subscribere non recusabunt. Si uero persone ipse uel testes *idonei* [12] eis non apparuerint, et [quod] in conscientia sua fuerit quod minime ueritatem dicant, in eis subscribere recusabunt. *Qnod* [13] si dictorum testes instrumentorum fuerint infirmi [14] uel tales persone *quas* [15] inconueniens foret [16] ad ipsos [17] uel aliquem eorum [18] accedere, ad ipsas ire [19] dicti electi ut magis ueritas clarescat, cum requisiti fuerint, non euitent [20].

[a] Cfr. *St Nov.* I, 24, e sulle modificazioni per esso introdotte la pref.

[1] hec leges *agg.* M. — [2] testificationibus siue breuiariis legittime

conficiendis M, A, P; testificatione siue breuiario legitime conficiendum Q. — [3] Tres Q; *om.* M, A, P. — [4] omnium Q, A, P; *om.* M. — [5] sine Q, A, P; si non M. — [6] ipsorum M; ipsarum Q, A, P. — [7] così in M; ad subscribenda in ipsis *St. Nov* — [8] discrete M, Q, P; districte A. — [9] si Q, A, P; *om.* M. — [10] idonei A; idoneeque M; ydonei Q, P. — [11] remoto *agg.* A, Q. — [12] idonee M. — [13] Qui M. — [14] Così in Q, A, P; in M: testes fuerint infirmi instrumentorum. — [15] que M, Q, A, P. — [16] incoueniens foret M; inconuenientes forent Q, A, P. — [17] electos *agg.* Q, A, P. — [18] eorum M, A, P; illorum Q. — [19] ire M, Q, P; tres A. — [20] evitent Q, A, P; inuitent M.

2. *Iudices subscribant in quolibet breuiario* [a].

Volumus etiam quod iudices uel unus iudicum ad minus in quolibet breuiario uel testificatione per legem facto, scilicet in inuestitione [1] sine proprio et ad proprium, in clamoribus *super inuestitionibus* [2] sine proprio et ad proprium datis, breuiariis et uadimoniis comprobandis, interdictis et ceteris aliis cartulis per legem factis, propria manu subscribant, sicut in breuiario legis testificatio, que extra Uenecias facta fuerit de mobilibus.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 24, e per le modificazioni per esso introdotte la pref.

[1] in inuesticione M; inuesticionibus Q, A, P. — [2] *om.* A; supra inuesticiones P, Q; supra inuestiones M..

3. *De testificationibus que fiunt extra Uenecias de mobilibus* [a].

Dicimus namque quod contra *quamlibet* [1] testificacionem que extra Uenecias facta fuerit de mobilibus, in qua *suprascripti electi* [2] non subscripserint, possit se tueri ille contra quem facta fuerit secundum pristinam consuetudinem. Eodem modo dicimus quod obseruetur a
[c. 12] porto Metamauci usque [3] Lauretum || et Caput aggeris si *inter* [4] se testificationes facte fuerint. Si uero [5] ueneticus breuiarium [6] contra eos qui a portu Metamauci supra

morantur fecerit, aut [7] ipsi contra veneticum, *nil* [8] valeat breuiarium *illud* [9] absque subscriptione alicuius predictorum electorum [10]. Sciendum est quod si de mobilibus factum fuerit absque subscriptione alicuius predictorum electorum nullius sit ualentie uel uigoris.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 26, e per le modificazioni in esso introdotte la pref.

[1] qualibet M; quamlibet Q, A, P. — [2] de suprascriptis electis M. — [3] usque M; ad *agg.* Q, A, P. — [4] infra M; inter Q, A, P. — [5] Si uero M; Sed si *St. Nov.* — [6] breuiarium contra eos Q, A, P; contra eos breuiarium M. — [7] aut M; uel Q, A, P. — [8] nichil M; nihil A, Q, P. — [9] illud Q, A, P; illum M. — [10] electorum.... M; iudicum examinatorum qui sunt in Rivoalto *St. Nov.*

4. *De breuiariis que a presenti festo sancti Michaelis facta sunt retro* [a].

De breuiariis siue testificationibus que a presenti festo sancti Michaelis facta sunt supra aliquem uel contra *aliquem* [1] dicimus quod possit se tueri ille contra quem facta fuerint, secundum quod actenus facere *poterat* [2].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 29 e pref.

[1] contra aliquem A, P; contra aliquos M; contra aliqua Q. — [2] poterat Q, A, P; poterant M.

5. *De breuiariis mulierum uadie* [1] *comprobande repromisse nichil dictum est* [a].

De breuiariis mulierum uadimonium [2] comprobandi de sua repromissa et ceteris bonis suis nihil dicimus nisi hoc: quod quando mulier iurabit suam repromissam [3] et cetera sua bona [4], dicat [*in*] [5] suo sacramento [6] secundum suam conscientiam quod sic erit uerum ut continetur in suo breuiario [7].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 31.

[1] un. M — [2] uadimonium A, P; uad. M; uadie Q. — [3] suam re-

promissam M ; de sua repromissa Q, A, P. — [4] et cetera sua bona M ; et ceteris suis bonis Q, A, P. — [5] in Q, A, P ; *om.* M. — [6] sacramento M ; iuramento *St. Nov.* — [7] ut continetur in suo breuiario M ; ut in suo continetur breuiario Q, A, P.

6. *De breuiariis qui testificare uoluerit a iudicibus debet examinari* [a].

Item de breuiariis uadimonium comprobandi [1], que in placitis dantur, sic dicimus : quod [2] fideiussor uadimonii et testes qui testificari [3] *uoluerint* [4] debeant accedere ante iudicum presentiam, qui de placito audierint, et coram eisdem iudicibus testificentur. Iudices [5] eos discrete *examinabunt* [6] si tales persone fuerint *que* [7] *ad testimonium* [8] sint *recipiende* [9], et quibus credi poterit [10] ueritatem dicere super quo testificari uoluerint. His [11] autem discrete cognitis et [12] examinatis, iudices in breuiario illo [13] propria manu subscribant. Alioquin in eis scribere recusabunt ac eos ad testimonium non recipiant.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 30.

[1] uadimonium comprobandi M, P, A ; uadie comprobandi Q. — [2] quod M, Q, P ; quia A — [3] testificari M, A, P ; testificare Q. — [4] uoluerint Q, A, P ; uoluerit M. — [5] autem *agg.* Q, A, P. — [6] examinabunt A ; examinantes M, Q, P. — [7] que Q, A ; quod M, P. — [8] ad testimonium Q, A, P ; a testimonio M. — [9] recipiende Q, A, P ; recipiendi M. [10] poterit M ; potuerit Q, A, P. — [11] His M ; hiis Q, A, P. — [12] discrete *agg.* A ; *om.* M, Q, P. — [13] breuiario illo M ; breuiariis Q, A, P.

7. *De cartula que non fuit proclamata infra triginta annos* [a].

Volumus etiam obseruari quod si cartula [1] aliqua apparuerit que facta fuerit transactis XXX annis et proclamata non fuerit, et infra XXX annos cum ea placitatum fuerit, unde [2] ad legem processum uel cum ea inuestitum fuerit, et *ostendi* [3] per inuesticionem aut per

legem [4] breuiarium [5] potuerit, ualeat cartula illa et *uigorem* habeat [6] ac si infra XXX annos || proclamata fuisset. [c. 12t]

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 48 e pref.
[1] cartula M, Q, P; carta A. — [2] unde M; et inde Q, A, P. — [3] ostendi Q, A, P; ostenderit M. — [4] legem M; leges Q, A, P. — [5] breuiarium Q, A, P; br. M. — [6] et uigor habeat M; *om.* Q, A, P.

8. *Vt de omnibus interdictis sit instrumentum subscriptum* [a].

Decernimus ad hec ut si a lege aliqua interdicta de mobilibus data *fuerint* [1], tam interdictus quam qui peciit interdictum pre manibus habeat instrumentum de ipso subscriptionibus *iudicum* [2] communitum. In quo contineatur quare fuerit [3] de mobilibus interdictum, ut, si quando interdictus postulatus fuerit ab aliquo qui super ipsum mobile ius habuerit, illud sibi per curiam fuisse interdictum palam ostendat. Et si hoc instrumentum non apparuerit factum [*vel* [4]] si habuerit, tamen [5] non [h]ostenderit, ita iudices procedant [6] ac si interdictum non fuisset. Ita tamen quod hoc iudicium nulli alii quam *cui* [7] ipsum breuiarium [8] interdici *fecerant* [9], aliquod reportet dampnum. Sed qui interdictus fuerit dampnum inde paciatur *a ceteris* [10], qui super ipsum ius habuerint [11] restituendi siue soluendi ac si ipsum [12] nulli dedisset.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 18 e pref.
[1] fuerit M — [2] iudicum Q, A, P; iudici cum M. — [3] fuerit M, A; factum fuerit Q, P. — [4] uel Q, A, P; *om.* M. — [5] si habuerit tamen M; si habitum Q, A, P. — [6] iudices procedunt M; iudicium procedat Q, A, P. — [7] cui Q, A, P; qui M. — [8] breuiarium M; habere Q, A, P. — [9] interdici fecerint M; interdictum fuerit Q, A, P. — [10] a ceteris Q, A, P; ad id ceteri M. — [11] habuerint M, Q.; habuerit A, P. — [12] si ipsum M, A, P; ipsum si Q.

9. *De his qui peciunt fieri interdictum non sua abs[c]encia* [a].

Volumus etiam obseruari, ut [h]is qui petiuit [1] fieri interdictum, sua absentia [2] aliis non [3] reportet detrimentum, sed usque ad dies uiginti post interdictum publice per se uel per alium moretur in terra.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 16 e sulle modificazioni in esso introdotte la pref.
[1] « petiuit », peciu M. — [2] non sua absentia aliis M. — [3] ne Q, A P.; *om.* M.

10. *De* bonis [1] *mortuorum extra Uenecias ab* intestato intromissis [2] [a].

Statuimus ut a modo obseruetur quod, si quis bona alicuius qui fuerit mortuus ab intestato in Romania uel in aliis mundi partibus extra Uenecias intromiserit, infra unum mensem a die quo primo in Ueneciis intrauerit sine fraude illum intromissum legi per sacramentum presentet et refutet recepta a lege secundum morem terre. Hoc facto, pro quantitate ipsius habere *comuni debebit* [3] dare libras quatuor pro centenario de memorato habere.

[a] In *St. Nov.* questo capitolo non ha corrispondenza esatta.
[1] bona M. — [2] intromissa extra Uenecia ab intestatorum M. — [3] comune prestabit M.

Hoc addidit Petrus Çiani :

Si vero habere intromissum defuncti secundum ordinem superius comprehensum legi presentare contempserit ac refutare, emendare dictum habere debeat in duplum.

Vsque huc fecit [Petrus Ziani].

11. (*Manca il titolo*) [a].

Lex enim faciet publice in banno stridari per gastaldionem ‖ uel riparium aut [1] ministerialem curie quod si aliquis super ipsum habere presentis taxegii ius habuerit cum cartula uel sine cartula [2], ad ipsam legem [3] accedere non moretur, capitaneam suam ex integro *recepturus* [4], si tanta fuerit quantitas, quod ad capitaneam soluendam omnibus su[*f*]ficiat conuenienter. Si uero quantitas minor fuerit et hii [5] qui in ea ius habuerint [6] ipsam minoritatem accipere uoluerint [7], securitate prestita de accepto, ipsam *habeant* [8]. Et de eo quod deest ab heredibus defuncti, cum plene etatis fuerint [9], a die facte inquisicionis per legem infra mensem rationem [10] debitam consequantur, que talis erit: [c. 13]

a Cfr. *St Nov.* V, 4.

1 aut M ; aut per Q, A, P. — 2 cartula M ; carta uel sine carta A ; cartulis uel sine cartulis Q. P. — 3 legem *om.* Q, A, P. — 4 ex integro recepturos M ; integre recepturus Q. A, P — 5 hii M, Q ; is A, P. — 6 habuerint M, Q ; habuerit A, P. — 7 uoluerint M, Q ; uoluerit A, P. — 8 habeant Q ; habeat M, A, P. — 9 plene etatis fuerint M ; ad plenam etatem pervenerit *St. Nov.* — 10 rationem M ; presentationem Q, A, P.

12. *Iurabit puer quod meliorem rationem ei facere non ualet* [a].

Iurabit enim ipse heres quod, sicut credit, *melior ratio* [1] ei fieri non potuit, exceptis [2] libris IIII uenecialium per centenarium, quas eis lex dari constituit [3], quia [4] ipsum habere intromisit, et tunc recipiet securitatem plenariam [5]. Et si illud creditor accipere recusauerit de ipso habere, iudices curie ad utilitatem succedentium infra terminum sui iudicii in [6] manibus procuratorum sancti Marci disponant, ad quos cum peruenerint ad etatem, sicut iustum fuerit, creditores recur[*r*]ant.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 4.
[1] melior ratio Q. A, P; meliorem rationem M. — [2] de *agg.* M. — [3] dari constituit M; constituit dari Q, A, P. — [4] quia M; quod a Q, A, P. — [5] plenariam M; plenam Q. A, P. — [6] in *om.* Q, A, P.

13. *De quanto cartula fuerit pagata non laboret* [a].

Nolumus tamen quod debitum cartularum ipsarum, in tantum [1] quantum eis presentatum fuerit, laborare debeat. Si autem maior fuerit *quantitas capitanee* [2] creditoris [3], inquirant iudices qualiter lucra proueneri[*n*]t aliorum; et, sicut inquirendo inuenerint et eis discrete apparuerit quod residuum fuerit inter eos, quibus conueniens fuerit, parciantur.

[a] Cfr. *St Nov.* V, 4.
[1] in *agg.* Q, A. — [2] quantitas Q, A, P; quantitatis capitanea M. — [3] creditoris M; creditorum Q, A, P.

14. *Si dicta pecunia non diuiditur, detur in custodia procuratorum* [a].

Volumus etiam quod omnia que iudices tempore sui iudicii in comendatione susceperint, ipsi iudices, infra iudicii sui terminum, ea omnia in comendatione dare debeant procuratoribus sancti Marci secundum ordinem *quo* [1] eam [2] receperint.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 4.
[1] quo Q. A, P; quod M. — [2] eam M, Q, A; ea P.

15. *Similiter de eodem* [a].

Si enim *is* [1] qui extra Uenecias moritur, infra terminum quod [2] in cartulis ipsis, *que* [3] in illis taxegiis
[c. 13t] tunc facte fuerint, continebitur, procu||ratorem instituerit *ad* [4] bona commissariis qui in Ueneciis [5] fuerint a[*d*]du-

cenda, et procurator adueniens [6] commissarios non inuenerit, ipse procurator infra tempus quod ad bona co[*m*]missariis signanda in testamento denotabitur, uel, si tempus statutum non fuerit, infra tres menses ea legi integraliter [7] soluat. De quibus secundum legem que de intestatis loquitur iudices periti disponant.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 5, e per le aggiunte in esso fatte la pref.
[1] is A, P; his M, Q. — [2] quod M, Q; qui A, P. — [3] quibus M, P; quae *St. Nov.* — [4] ad Q, A, P; et M. — [5] Veneciis M, P; Venetias A. — [6] aduueniens M; ad Venecias *agg.* Q; Veneciis A; Venecie P. — [7] integraliter Q, A, P; integrabiliter M.

16. *Capitulum de colegantiis obseruandis* [a].

Censemus quoque de colegantiis obseruandum ut ille qui ab aliquo pecuniam, ut cum ipsa [1] lucretur, acceperit, nichil in colegantia mittat, sed usque ad tempus statutum [2] cum pecunia accepta procertans, quartam partem uel quantum in cartulis [3] continebitur sibi teneat de prouentu. Reliquas uero partes simul cum capitanea more solito dare debeat creditori.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 3.
[1] ipsa M, A, P; ipse Q. — [2] tempus statutum M; tempora statuta Q, A, P. — [3] uel quantum in cartulis M; uel quantum in carta A; uel quantum in cartula P; uel quinta ut in cartula Q.

17. *Si quis intestatus mortuus fuerit* [a].

Si quis intestatus obierit et filios ac filias uirgines atque nepotes, filios filii sui, habuerit, qui ante patris intestati obitum ab indiuisis mortuus fuerit, et nepotes bonorum auii intestati partem non habueri[*n*]t: hii omnes [*in*] patris familias ab intestato decedentis propinquitatem ac bona universa succedant. Ita tamen quod hii omnes nepotes talem habeant porcionem qualem unus-

quisque heredum suprascripti defuncti. Si autem filios et nepotes, ut dictum est, non habuerit, filiasque uirgines *uel* [1] nuptas atque neptes uirgines, filias filii mortui ante patris obitum indiuisi ab eo, habuerit, que nepotes bonorum auii intestati partem non *habuerint* [2], isti omnes uniuersa bona intestati possideant hoc modo; quod unaquaque filiarum uirginum ante partem suscipiant quantum habuit illa que plus habuerit de filiabus maritatis. Ceterum quoque superfluum inter se omnes coequaliter [3] suprascripto diuidant ordine. Sciendum itaque est quod, si tantummodo filias nuptas neptesque uirgines, filias filii, ut dictum est, habuerit, hec intestati bona omnia habeant, uolentes quod unaqueque neptis ante porcionem tollat tantum quantum illa habuit que
[c. 14] plus habuit || de filiabus maritatis. Reliquum [4] uero coequaliter [5] inter se diuidere debeant. Notandum est quod si tantum filias nuptas uel que maritate fuerint habuerit, suprascripte patris familias intestati propinquitatem possideant et omnia tantum bona.

[a] Manca in *St. Nov.*

[1] uirgines et M. — [2] habuerit M. — [3] quoequaliter M. — [4] Relicum M. — [5] quoequaliter M.

18. *De uxoribus uiduitatem obseruantibus* [a].

De uxoribus uiri intestati uiduitatem obseruantibus dicimus obseruari ut in consuetudine [*longo*] tempore habetur. Verumtamen si ei nepotes et neptes uirgines, filie filii uiri eius, fuerint, indiuisi a patre, bonorum auii partem non habentes, ut dictum est, isti omnes pariter cum auia uiduitatem *conseruanti* [1] [*in*] propinquitatem et bona omnia intestati succedant hoc modo: quod medietas sit auie et alia medietas sit nepotum et neptum. Si autem intestatus solummodo fratres habuerit et de predictis omnibus personis aliquis non superfuerit, fra-

tres illius bona possideant. Si uero fratres non habuerit, et sorores nuptas atque uirgines et nepotes filios fratris habuerit, suscipientibus sororibus uirginibus, ante particionem de omnibus fratribus, quantum nupta que plus de sua repromissa habuerit, [a][et] ceteri omnes coequaliter [2] inter se diuidere debeant. Si autem sorores maritatas nequaquam habuerit, uirgines sorores ante partem pro sua repromissa habeant de bonis fratris intestati quantum in iudicum discretione fuerit. Reliquum inter ipsos et nepotes remaneat coequaliter [3] diuidendum. Verum si de personis omnibus predictis minime aliquis fuerit, ex tunc existat secundum terre consuetudinem.

[a] Fu omesso nello *St. Nov*.
[1] conseruantem M. — [2] quoequaliter M. — [3] quoequaliter M.

19. *Cum mulier alienat possessionem intestati* [a].

Decreuimus quod si mulieres possessiones intestati uolueri[*n*]t alienare, fratres intestati possessiones illas pro decem libris per centenarium habea[*n*]t minus, et nepotes, filii fratris ab intestato defuncti, habeant ipsas pro octo libris minus per centenarium. Germani uero consanguinei intestati pro sex libris minus per centenarium. Secundi consanguinei pro quatuor minus. Illi autem qui erunt inferioris gradus pro duobus minus. || Hoc autem [c. 14 t]
de his qui de prole fuerint.

[a] Abrogato quasi intieramente dallo *St. Nov*. III, 19.

20. *Cum alienatur suprascripta possessio uocentur propinquiores* [a].

Statuentes statuimus preterea quod quandocumque aliqua mulierum predictarum possessiones prefa[c]tas alienare uoluerit, ad ducis et iudicum presentiam [1], hoc eis

cognitum faciens, si uoluerit, accedat. Iudices uero debent uocare propinquiores de prole illarum, eis notifican[*te*]s[2] quod possessiones ille alienari dicuntur. Quas possessiones iudices secundum sui iuramenti *formam discrete*[3], diligenter, bona fide, sine fraude apreciare debeant, et si propinquiores eas emere volueri[*n*]t et soluere ad terminum quem iudices posuerint, debeant *ipsas*[4] habere secundum ordinem suprascriptum. Si uero eas comparare noluerint et soluere ut dictum est, quod ex tunc liceat eis facere de ipsis quidquid uolueri[*n*]t, habentes omne id inde, quod habere deberent, [propinqu[*u*]s ad hoc uocatus] si alii eas emerent. Propinquo uero uel lateran[*e*]o clamor super inuesticionem sine proprio et ad proprium in his possessionibus *positam*[5], ad *eum*[6], qui eas comparauit, ut dictum est, dari non debeat[7]. Quarum possessionum comune a propinquo atque lateran[*e*]o defe[*n*]sor existere debet.

[a] Nello *St Nov.* non ha corrispondenza.

[1] ducis presentiam et iudicum M. — [2] notificans M. — [3] districtam M — [4] ipsam M. — [5] positis M. — [6] ad his M. — [7] Il passo è evidentemente corrotto, ma non ci par facile di poterne stabilire la vera lezione.

21. *Si quis possessiones suas uendere uoluerit cognitum faciat duci*[a].

Censemus etiam obseruandum quod, si quis possessiones suas uendere uoluerit, duci et legi, si uoluerit, cognitum facere debeat. Et si de istis tribus gradibus ei aliquis fuerit, uidelicet fratres uel nepotes, filii fratris, aut germani consanguinei de prole sua, uel qui erant propinquiores istis gradibus, per ducis et legis preceptum cognitum fieri debet quod dicte possessiones alienari fatentur. Quas si ipsi emere uoluerint, habeant eas pro quinque libris minus per centenarium. Tamen iudices debeant eas diligenter apreciare secundum suam di-

scretionem quantum ualuerint. Et si eas, infra terminum sibi collatum a lege, accipere et comparare noluerint, debeant eas ex tunc cuicumque uolueri[*n*]t dare. Tamen comune debeat inde habere libras quinque per centenarium secundum quod supra dictum est; et nullus clamor propinquo uel lateraneo dari debeat. Quarum comune defen||sor existere debet a propinquo et lateran[*e*]o [c. 15]
eius.

[a] Nello *St. Nov.* non ha corrispondenza.

22. *Si quis rationes suas dare uoluerit aliis, non amplius quam duobus det* [a].

Si quis proclamauerit super alicuius inuesticionem [1] et rationes suas aliis dare uoluerit, non amplius quam duabus personis eas dare debeat; *que* [2] infra dies XXX, quibus rationes ipse ad illarum [3] nomen facte fuerint, super easdem inuesticiones proclamare debeant. *Is* [4] autem, si easdem rationes aliis dare uoluerit, non amplius quam uni soli dare eas ualeat; et ipse infra dies XXX, *quibus* [5] ad illius nomen rationes ipse facte fuerint, ut dictum est, debeat [6] proclamare ita quod nulli ex tunc alii amplius dari possint. Et si infra ipsos [7] XXX dies, ut dictum est, non proclamauerit, rationes ipse nullius sint eis uel aliis [8] alicuius ualentie uel uigoris.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 52 e pref.
[1] inuesticionem M; inuesticiones A, P; inuesticione Q. — [2] qui M. — [3] illarum M; aliorum Q, A, P. — [4] Is A, P; hii M; hiis Q. — [5] quibus Q, A, P; cui M. — [6] similiter *agg.* A, P; simille Q, — [7] ipsos M; *om.* Q. A, P. — [8] « aliis » in M aggiunto sopra la linea.

23. *Quid fieri debeat si de tenuta uel inuesticione placitum fuerit* [a].

Quicumque homo placitauerit cum aliquo, qui possessionum [1] alicuius tenutam habuerit, siue de tenuta

siue de possessione placitatum [2] fuerit, et qui tenutam habuerit responderit quod pro se teneat, debeat lex procedere secundum *ueterem* [3] usum. Et si responderit se pro alio tenutam habere, quantum pro eo debeat lex procedere secundum actenus obseruatum usum. Et tunc debeat ille uocari ad curiam pro quo tenutam se responderit habere: [*et*] [4] eo uocato, lex procedat secundum usum. Quo facto [5], debeat [6] ille qui per legem *uicerit* [7] habere tenutam aut inuesticionem secundum quod placitatum fuerit aut de inuestitione aut de tenuta.

[a] Cfr. *St Nov.* I, 65 e pref.

[1] possessionum M; possessionus Q, A, P. — [2] placitatum M, A, P; placitum Q. — [3] ueterem Q, A, P; uetus M. — [4] et Q, A, P; *om.* M. — [5] facto M; conuincto Q, A, P. — [6] debeat M: debet Q, A, P. — [7] uicerit Q, A, P; uincerit M.

24. *Deprecatio que facta fuerit tabelliis ualeat usque ad annum* [a].

De notariorum rogatu quod fit de omnibus cartulis quas tibi dixero: « Te deprecor facturum » dicimus quod ualeat deprecatio illa per unum annum et non amplius. Ex tunc uero nemo tabe[*l*]liorum audeat pro deprecatione illa cartam aliquam facere.

[a] Lo *St. Nov.* I, 35 abrogò il presente capitolo.

25. (*Manca il titolo*) [a].

De uniuersis clamoribus, qui per dominum ducem dantur absque iuditio, et de testificationibus que fueri[*n*]t
[c. 15t] de clamoribus cartularum || nichil dìcimus

[a] Anche questo capitolo sparve nello *St. Nov.*

26. *Ad annum* [a].

Eas uero testificationes ualere uolumus, tam de mobilibus quam de inmobilibus, iuxta morem *antiquum* [1] [*quas*] hii infra se, qui a portu Metamauci supra *morantur* [2] fecerint, et sine alicuius subscriptione electorum.

[a] Lo *St. Nov.* I, 26 abrogò il presente capitolo.
[1] anticum M. — [2] memoratur M.

27. *Breuiarium nil ualet nisi subscribatur unus electorum* [a].

De breuiariis autem decreuimus nil ualere sine alicuius electorum istorum subscriptione, que ueneticus contra memoratos uiros fecerit, uel ipsi contra ueneticum, qui a portu Metamauci prenominato mora[*n*]tur superius.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 26.

28. *De illis quibus interdictum est per legem de Ueneciis non exire* [a].

Decreuimus [1] namque [2] [*ut*] [3] si quando interdicitur per legem [4] alicui ut de Ueneciis non exeat, sed ad terminum sibi statutum [5] ueniat coram iudicibus responsurus illi qui eius exitum [6] impedire *postulabat* [7], quod breuiarium exinde per officialem confectum [8], in quo unus iudicum saltim subscribet, causam certam [9] pro qua interdictus sit *quod* [10] non exeat, debeat plenius continere.

c Cfr. *St. Nov.* I, 15.
[1] Decreuimus M ; decernimus *St. Nov.* – [2] namque M ; *om* Q. A.

P. — [3] ut *agg.* Q, A, P. — [4] interdicitur per legem M; per legem interdicitur Q, A, P. — [5] statutum M; constitutum Q, A, P. — [6] exitum M, Q, P; exitus A. — [7] postulabat Q, A, P; postulat M. — [8] per officialem confectum M; conficiatur per officialem Q, A, P. — [9] causam certam M; causa certa A, P; certa causa Q. — [10] quod Q, A, P; quando M.

29. *Breuiaria morientium ab Ancona superius* [a].

Breuiaria autem ordinationum in Ancona moriencium et ab Ancona superius, in Pola modo simili[1] et a Pola superius, facta in urbibus memoratis per eos[2] uel in quorum testimonio *sua*[3] ordinauerit defunctus[4] sine alicuius subscriptione examinatoris, sicut antiquitus, ualere sanc[c]imus.

[a] *St. Nov.* IV, 3.

[1] im Pola modo simili M; item in Pola Q, A, P. — [2] urbibus memoratis per eos M, A, P; per eos in urbibus memoratis Q. — [3] sua Q, A, P; suo M. — [4] ordinauerit defunctus M; ordinauerint defuncti A, P; ordinauerit defuncti Q.

30. *De breuiariis que apud Constantinopolim facta fuerint* [a].

Nulla breuiaria, que apud Constantinopolim facta fuerint, ualentie alicuius esse uolumus[1] uel uigoris, nisi ea tantum in quibus manum posuerit potestas nostra constantinopolitana uel iudex noster *Constantinopoli*[2] constitutus, aut saltim unus consiliatorum[3] ibi comorantium[4].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 27.

[1] uolumus M, A, P; nolumus Q. — [2] iudex noster Constantinopolim M; ille qui loco eius fuerit constitutus Q, A, P. — [3] unus consiliatorum Q, A, P; consiliatorum unus M. — [4] ibi comorantium M; missus a nobis *St Nov.*

C

1. *Incipit* [Statutum Petri Ziani] [a].

Si quis a modo in antea uenerit ad presentiam iudicum uel iudicis cum aliqua cartula uel cartulis [1], aut aliquibus rationibus, inuestitiones uel propria [2] aut clamores uel ‖ interdicta *petiturus*[3], et iudicibus uel iudici [c. 16] uideatur quod cartule [4] ipse uel carta, siue rationes, cum quibus *predicta* [5] *sibi dari* [6] postulauerit, facte fuerint [7] per fraudem, *ut* [8] alterius ratio perdeatur [9] uel dilatetur per fraudem, iudices uel iudex, propter ipsam cartam uel cartas siue rationes eidem petitori non tribuant inuesticionem, propria uel clamores neque interdicta, nisi ille qui petit [*iurauerit*] si *cartule* uel carte [10] siue rationes sue erunt proprie, uidelicet ita quod sibi ab [11] aliquo non des[*c*]enda[*n*]t.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 44 e pref.

[1] cartulis M, Q, P; cartis A. — [2] inuestitiones uel propria M; inuestitionem uel propria Q, P; inuestitionem uel proprium A. — [3] petiturus Q, A, P; petitam M. — [4] cartule ipse uel carta M, P; carte ipse uel carta A; cartula uel cartule Q. — [5] predicta Q, A, P; que dicta M. — [6] sibi dari Q, A, P; sunt ruborem M — [7] facte fuerint M; fuerint facte Q, A, P. — [8] ut Q, A, P; uel M. — [9] perdeatur M; depereat Q, A, P. — [10] cartulam uel car. M. — [11] « ab » in M fu aggiunto sopra la riga.

2. *Iurabit enim coram iudicibus sine conditione quod rationes co*[m]*misse non sint per fraudem* [a].

Iurabit enim sine conditione coram iudicibus quod suprascripte cartule uel carta siue raciones co[*m*]misse non sint ei per fraudem ut alterius ratio *pereat* [1] uel dilatetur per fraudem. Si uero carta uel cartule [2] siue rationes ipse descenderi[*n*]t ab aliis eidem petitori cum quibus postulauerit, prefa[c]ta iurabit ipse petitor, si sibi *fuerit* [3] a iudicibus uel a iudice calumpniatum [4], quod *carta* [5],

uel carte siue [6] rationes ipse secundum suam conscientiam commisse non sint per fraudem, uel *ut* [7] alterius racio *pereat* [8] uel dilatetur per fraudem. Si uero dator carte uel cartularum siue rationum ipsarum [9] hoc prestare noluerit [10] iuramentum pro illo cui dederit prefa[c]tas cartas uel cartam [11] siue rationes, uidelicet si inde fuerit calumpnia, recipiatur a iudicibus memoratis in eodem iuramento, sicut supradictum est, sine conditione addendi.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 44 § 2.
[1] perdeat M. — [2] cart. M; carte Q, A, P. — [3] fuerit M; fuerint A, P; *om.* Q. — [4] calumpniatum M; calumpniate Q, A, P. — [5] carta Q, A, P; cartam M. — [6] siue M, Q,! P; seu A. — [7] uel quod M; uel ut Q, A, P. — [8] perdeat M; depereat Q, A, P. — [9] rationum ipsarum M, Q, A; rationum P. — [10] noluerit M, A, Q; uoluerit P. — [11] cartas uel cartam M, Q, A; cartulas uel cartulam P.

3. *Post factum sacramentum nullus audeat eum impedire* [a].

Et si iudices supradicti ipsum receperint iuramentum, in cartula illa inuesticionis uel [1] proprii aut clamoris uel interdicti *que* [2] exinde *descenderint* [3], pro quo ipsum iuramentum factum fuerit, denotetur. Vnde in eo quod *iuratum* [4] fuerit quispiam a nullo iudicum ualeat amplius [5] impediri. Et licet post iuramentum ex[*h*]ibitum petitori nil tribuatur a iudicibus uel iudice;

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 44 § 3.
[1] uel M; et Q, A, P. — [2] quod M; que Q, A, P. — [3] descenderit M; descenderint Q, A, P. — [4] iuratum Q, A, P; denotat M, ma la parola vi sembra raschiata. — [5] ualeat amplius M; amplius ualeat Q, A, P.

4. *De sacramento debet fieri publicum instrumentum* [a].

[c. 16t] decernimus quod [*de*] [1] sacramento ipso [2] unum instrumentum *publica manu* [3] fieri faciant, propria eorum [4]

manu subscribentes [5] in ipso, per quod nullo umquam tempore sacramenti factor uel eius [6] succedens inde ualeat ad iuramentum deduci. *Quod quidem* [7] instrumentum talis [8] erit tenoris : Nos tales iudices [9] uolumus omnibus manifestum haberi [10] quia [11], cum talis homo *accederet* [12] coram nobis petiturus inuesticiones, uel clamores aut [13] interdictum aut proprium, sicut erit, uidelicet per tales cartas [14] que in ipso denotabuntur instrumento [15], apparentibus nobis cartulis ipsis [16] fraudolentibus, iurauit nobis ipse [17] sic et sic [18]; pro quibus cartulis nolumus quod amplius ei [19] iuramentum tollatur. Verumtamen in hiis duobus capitulis, propinquitatis et lateranitatis, san[c]cimus quod nullum sacramentum exigi neque tolli debeat ex eis, quia uolumus ipsa duo capitula seruari in toto secundum ueterem usum et in nullo minui nec augeri.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 44 fi.

[1] de Q, A, P: *om.* M. — [2] iudices ipsi *agg. St. Nov.* — [3] publica manu Q, A, P; plubicanum M. — [4] eorum M; *om.* Q, A, P. — [5] subscribentes M; scribentes Q, A, P. — [6] eius M; ei Q, A, P. — [7] Quippe quod M; il « ppe » di lettura incerta sopra la linea. — [8] talis M; huiusmodi Q, A, P. — [9] T et T *agg.* A; T et P *agg.* Q; talis et talis *agg.* P. — [10] haberi M, P; *om.* A; habere Q. — [11] quia M; quod Q, A, P. — [12] accederit M; accederet A, P; acceueret Q. — [13] inuesticiones uel clamorem aut M; inuesticionem uel clamorem uel Q, A, P. — [14] cartas M, A; cartulas Q, P. — [15] in ipso denotabuntur instrumento M; denotabuntur in ipso instrumento Q, A, P. — [16] ipsis M, A; uel Q; illis P. — [17] ipse M; *om.* Q, A, P. — [18] sic et sic M, A, P; sic sic Q. — [19] ei M; *om.* Q, A, P.

5. *Qui per ignorantiam non clamat infra XXX dies super inuestitionem* [a].

San[c]cimus [1] quoque quod [2] si clamor non factus fuerit [3] infra XXX dies post *positam* [4] inuesticionem, iuret ille qui proclamauit se iurasse [5] infra triginta dies

postquam s[*c*]iuit inuesticionem positam [6]. Tamen si ei sacramentum inde aduenerit fiat secundum ueterem usum.

[a] Cfr. *St Nov.* III, 50.
[1] Sanccimus M ; Censemus *St. Nov.* — [2] quod *om.* Q, A, P. — [3] factus fuerit M ; est factus Q, A, P. — [4] apositam M ; positam Q, A, P. — [5] iurasse M ; proclamasse *St. Nov.* — [6] esse *agg.* Q, A, P.

6. *De eodem capitulo* [a].

Volumus quoque [ut [1]] quibuslibet, quamquam [*per*] [2] aliquam rationem inuestiuerit et apropriauerit quondam aliquas proprietates, licitum esse *iterum ratione eadem pristina* [3] ipsas proprietates, et etiam illi uel illis cui uel quibus ipsa ratio fuerit atributa, inuestire et apropriare ordine premisso, scilicet de calumpnia, in hiis conseruato.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 50
[1] ut M, Q, P ; *om* A. — [2] per Q, A, P ; *om.* M. — [3] ratione eadem pristina A, P ; interdictionem eandem pristinam M

7. *Si quis super bona sua repromissam alicuius mulieris receperit et aliquam prop*[r]*ietatem uendiderit uel aliquatenus alienauerit* [a].

Preterea statuimus quod, si quis *habuerit* [1] uxorem uel super bona sua [2] repromissam mulieris alicuius receperit, aliquam [3] suam proprietatem uendiderit uel aliquatenus alienauerit, et uxor post uiri sui decessum, siue se-
[c. 17] parationem, aut ipsius mulieris succes||sor, tam si mulier ipsa ante uirum eius quam postmodum obierit, suam repetere uoluerit [4], ad *ea* [5] recurrat, que ei iuste secundum morem terre perueniunt [6].

[a] Cfr. *St Nov.* I, 62 e pref.
[1] habens M. — [2] bona sua M ; bonis suis *St. Nov.* — [3] aliquam M,

Q, P; aliquando. — [4] suam repetere uoluerit M; sua repente uoluerit uoluntate Q, A, P. — [5] eam M. — [6] perueniunt M; proueniunt Q, A, P.

8. *Si mulier de inmobilibus rebus de quibus debet in placito pac[c]ari exclusa fuerit* [a].

Et si eiusdem mulieris successor uel ipsa mulier de inmobilibus rebus, de quibus deberet appagari, in placito exclusa fuerit cum cartulis siue [1] rationibus que sunt [2] retro rationes euiusdem mulieris, iudex uel iudices [3] sententiam ipsius placiti non sinant compleri, nisi qui placitum fuerit lucratus [4] ad euangelia Dei iurauerit quod in ipso [5] placito nullam fraudem s[c]it esse *commissam* [6] quod placitum lucraretur. Et si hoc fecerit iuramentum, denotetur in sententia ipsius placiti, uidelicet in breuiario legis quod fiet ex ipso: quod breuiarium comple[c]tum ipsius placiti *lucranti* [7] debeat atribui, et licet placiti lucrans ipsum fecerit iuramentum;

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 62.

[1] siue M; uel Q, A, P. — [2] sunt M; sint Q, A, P. — [3] iudex uel iudices M; iudices uel iudex Q, A, P. — [4] fuerit lucratus M; lucratus fuerit Q, A, P. — [5] ipso M; illo Q, A, P. — [6] commissarii Q, A, P; comissa M. — [7] lucrantis Q, A, P; lucrati M.

9. *Sic enim iurabit mulier uel eius succedens quod in prefa[c]to placito nullam fraudem committat* [a].

nichilominus simile iuramentum [1] a muliere uel eius successore exig[u]ant et accipiant. Sic enim iurabit: quod in prefa[c]to [2] placito nullam fraudem inde [*scit*] [3] esse commissam qua [4] placitum perderetur. Si autem mulier uel eius succedens, infra dies tres ex quo ut ipsum faciat iuramentum a iudicibus uel iudice fuerint requisiti, facere recusauerint ipsum iuramentum, de tanto sue repromisse mulier ipsa uel ei [5] succedens [6] dampnum paciatur de quanto in iudicum erit conscientia quod ua-

luerit illud *unde* [7] exclusa fuerit, ut supra dicitur, mulier uel eius successor [8]. Quod *quidem* si [9] fecerit iuramentum ad *alia* [10] uiri sui [*aut*] [11] repromissam ipsam [12] recipientis bona iuxta quod debuerit mulier *eadem* [13] uel ei [14] succedens de eo quod excutere habebit, ex tunc in antea se teneat.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 62.

[1] iudices supradicti *agg. St. Nov.* — [2] prefacto M; predicto Q, A, P. — [3] scit A, P; sit Q; *om.* M. — [4] qua M; per quam Q, A. P. — [5] ei M; eius Q, A, P. — [6] succedens M, Q, P; successor A. — [7] unde Q, A, P; ut M. — [8] eius successor M; successor eius Q, A, P. — [9] qui si M; siquidem Q, A, P. — [10] alia Q, A, P; illam M. — [11] aut Q, A, P; *om.* M. — [12] ipsam M, P, Q; *om.* A. — [13] eandem M. — [14] ei M; eius Q, A, P.

10. *Si mulier noluerit facere ipsum sacramentum fiat inde instrumentum* [a].

Si autem mulier uel eius successor [1] sicut dictum est facere noluerit ipsum iuramentum, iudices inde fa-
[c. 17 t] ciant [2] publicum instrumentum || quod, manibus eorum subscriptum, ipsis uel ipsi exhibeant, qui *bonis* [3] ipsius uiri uel ipsam repromissam recipientis *successerint* [4] aut ipsi uiro siue repromissam recipienti [5], prout iudicibus uisum fuerit [6]; qui cum ipso instrumento ualeat se tueri in tantum quantum erit ualens illud *de quo* [7] fuerit exclusa [8], ut supra continetur, mulier pretaxata [9] uel eius successores in placito, uidelicet ab illis qui eos placitare uoluerint [10]. Et si uir ipse uel *repromisse* [11] receptor aut *ei* [12] succedentes [13] non apparuerint tunc temporis, quibus ipsum intrumentum [14] dari *possit* [15], iudices in manu procuratorum [16] sancti Marci eorum nomine [17] ad tenendum in comendatione deponant, *ut illud habere ualeant* [18], cum postulauerit [19] ipsum, a procuratoribus ad tuendum se ex predictis [20].

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 62.

[1] eius successor M; successor eius Q, A, P. — [2] inde faciant M; fa-

ciant inde Q, A, P. — [3] bonis Q, A, P; bona M. — [4] successerint Q, A, P; succederit M. — [5] repromissam recipienti M; recipienti repromissam Q, A, P. — [6] melius *agg. St. Nov.* — [7] illud quod M. — [8] exclusa Q, A, P; exclausa M. — [9] pretaxata Q, A, P; pretasata M. — [10] uidelicet . . . . uoluerint *om. St. Nov.* — [11] repromisse Q, A, P; repromissam M. — [12] eis M; eius Q, A, P. — [13] Et si . . . . succedentes M, A, P; sed si illi qui eam receperunt aut eius succedentes Q. — [14] ipsum instrumentum M, Q, P; instrumentum ipsum A. — [15] possit Q, A, P; possint M. — [16] procuratorum M; procuratoris A, P; curatoris Q. — [17] instrumentum *agg.* Q, A, P. — [18] ut illud habere ualeant Q, A, P; ubi illud dare ualeat M. — [19] postulauerit M; petierint Q, A, P. — [20] predictis M; dictis Q, A, P.

11. *Vt testes debeant a iudicibus examinari* [a].

San[c]cimus [1] quoque quod cum aliquis [2] uel aliqua [3] coram iudicibus uenerit [4], [*a iudicibus*] debeat diligenter examinari utrum uerum dicat [5] uel non. Si *uero* [6] in iudicum conscientia erit [7] quod fuerit [*uerum attestatus*] [8], eorum uel eius [9] iudices testimonium suscipiant [10]. Si autem ueritatem esse quod *perhibent* [11] non apparuerit [12], eorum testimonium nullatenus recipiatur.

Acta sunt hec a domino Petro Çiani Dei gratia Uenetiarum, Dalmatie atque Chroatie duce, dimidie et quarte partis tocius imperii Romanie dominatore, anno Domini millesimo ducentesimo tercio decimo, mense februarii, sub indi[*c*]tione secunda, in felici urbe Riuoalti, feliciter. Amen.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 22.

[1] Sanccimus M; Censemus Q, A, P. — [2] aliquis M, A; aliqui Q, P. — [3] uel aliqua M: *om.* Q, A, P. — [4] uenerit M; in placito aliquid testificare voluerit *St. Nov.* — [5] dicat M; dicant Q, A, P. — [6] uero Q, A, P; uerum M. — [7] erit M; apparuerit Q, A, P. — [8] fuerit eorum M; uerum fuerint attestati Q, A, P. — [9] vel eius *om. St. Nov.* — [10] testimonium suscipiant M; suscipiant testimonium Q, A, P. — [11] quod peribunt esse M, quem peribent Q, A, P. — [12] apparuerit M, Q, P; apparebit.

II.

Anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo nono, die tercio intrante mense Julii, inditione secunda, fuerunt presentate ex parte domini Jacobi Teupuli Ueneciarum ducis infrascripte noue [1] leges in manu domini Henrici Mauroceni et domini Marini de Canale et domini Angeli Gradonico iudicum de proprio. Quarum principium hoc modo legitur: Statuentes etc.

[c. 18] 1. *De uno precepto solu*[m]*modo faciendo* [a].

Statuentes statuimus [*quod*] [2] de raubaria et preda et furto et fortio et clamoribus et interdictis et presentationibus [*reus?*] solummodo habeat unum preceptum absque inducia aduocatoris. In omnibus aliis placitis et questionibus surgentibus inter homines solummodo habeat duo precepta: ita quod, si ille qui uocatus fuerit ad primum preceptum sibi [3] factum non uenerit, et uocans *uoluerit* [4] quod sibi interdicatur quod non egrediatur Ueneciás, in interdicto denotari debeat quare interdictum fiat. Ille uero, cui interdicitur, per se uel per suum nuntium esse debeat in Ueneciis usque ad quatuor menses et non plus per ipsum interdictum. Si ille cui precipitur uenerit tam ad primum quam ad secundum preceptum, inducias possit petere de aduocatore quatuor dierum et non amplius, saluo ordine predicto.

a Cfr. *St. Nov.* V, 18, I, 6, e pref.

1 infrascriptas nouas M. — 2 quod Q, A, P; *om.* M. — 3 ad primum sibi preceptum M. — 4 uolueris M.

2. *Si quis per wadiam tenetur Uenecias uenire* [a].

San[c]cimus quod ille, qui per uadiam tenetur uenire ad Ueneciam, ad terminum sibi prefixum per se uel per suum missum teneatur esse usque ad quatuor menses postquam se legi presentauerit.

a Cfr. *St. Nov.* I, 11.

3. *Qui per* binam [1] *contestationem uocatus fuerit Uenecias deuenire* [a].

Ordinamus simili modo de illis [2], qui foris Uenecias per *binam* [3] contestationem uocantur [4], [*ut*] usque ad quatuor menses presentes [5] esse teneantur [6] in Ueneciis per se uel per sufficientem missum postquam legi fuerint presentati [7]. Infra quem terminum ille qui uocatus est per binam contestationem, si uoluerit, possit uocantem ad cu[ru]riam uocare ut ueniat ad dicendum sibi quod uoluerit. Si uero qui [8] eum sub bina contestatione uocari fecit ad dicendum sibi quod uoluerit [9] non uenerit, lex absoluat uocatum. Item per omnia dicimus de eo qui per uadiam tenetur uenire Uenecias [11].

a Cfr. *St. Nov.* I, 11.

1 binam Q, A, P; trinam M. — 2 illis M; illo Q, A, P. — 3 In M il b di binam fu aggiunto sopra una raschiatura — 4 uocantur M; uocatur Q, A, P; lo *St. Nov.* agg.: « quod in termino sibi iniuncto Venecias per se vel suum missum veniat et ». — 5 presentes M; presens Q, A, P. — 6 teneantur M; teneatur Q, A, P. — 7 fuerint presentati M; fuerit presentatus A, P; presentatus fuerit Q. — 8 « qui » in M aggiunto in margine. — 9 et *agg.* A. — 11 ad terminum sibi prefixum *agg.* *St. Nov.*

4. *Quod proprietas a modo per noticiam non alienetur* [a].

Statuimus quod nulla proprietas a modo per noticiam alienetur || nisi publice per ministerialem stridatum [c. 18 t]

fuerit semel ad sanctum Marcum et semel ad Riuoaltum, et semel ad ecclesiam, in cuius confinio posita est ipsa proprietas, infra dies XXX post inuesticionem factam ad proprium. Et huiusmodi stridatio fiat in predictis locis, secundum quod iudicibus apparebit bonum, infra unum mensem post proprii positionem.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 63.

5. *De una sola presentatione proprietatis facienda* [a].

Decernimus quod una sola presentatio, que per legem facta fuerit, antequam alienatio alicuius proprietatis fiat uel infra dies XXX [1] postquam alienatio facta fuerit, in perpetuum ualeat.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 33.
[1] dies XXX M, A; XXX dies Q P.

6. *Si quis pro se uel pro patre in debito positus fuerit* [a].

Mandamus a modo obseruandum quod quicumque per legem in debito pro se uel pro patre suo positus fuerit, [*si*] uoluerit ipse cui [*in*] debito positus fuerit [1], lex continuo iudicet bona debitoris intromitti et personam in curia stare secundum usum, unica tantum legis prolatione. Idem uolumus per omnia obseruari de habere in debito posito per legem quod debeat intromitti, si *is* [2] cui iudicatum est uoluerit, unius legis pronunciatione.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 52.
[1] si uoluerit . . . . . fuerit A, P; in M queste parole furono aggiunte in margine; *om.* Q. — [2] is A, P; his M. Q.

7. *Si quis de aliquo querimoniam deposuerit de rebus mobilibus* [a].

Affirmamus de cetero [1] obseruari quod, si aliquis contra aliquem querimoniam deposuerit super rebus mobilibus et non habet [2] inde publicum instrumentum uel testes et due persone sciuerint quod ille tantum debet querimoniam deponenti, licet ad hoc non fuerint uocati testes, ille *a quo* [3] petitur habeat potestatem se tueri exinde per sacramentum « quod non est uerum aut quod reddidit ei » a libris quinque superius. Et si iurare noluerit, credatur sacramento querentis.

[a] Cfr. *St. Nov.* I. 47

[1] de cetero M. A; de cetero etiam Q; etiam de cetero P. — [2] habet M; habeat Q, A, P. — [3] a quo Q, A; qui M, P.

8. *De cartula repromisse et donis siue diiudicatus alicuius mulieris* [a].

Dicimus a modo obseruandum quod, si qua mulier pro sua repromissa et donis secundum usum habuerit diiudicatus cartulam uel aliquis dictam [1] diiudicatus cartulam habuerit pro ea uel ab ea [2], [quod] si ille, super cuius bonis facta fuerit diiudicatus cartula, || tam a muliere quam [c. 19] ab alia persona, que habuerit prefa[c]tam cartam [3] diiudicatus, coram lege fuerit requisitus et soluere noluerit ea que in diiudicatus cartula *continentur* [4], stare debeat in curia [5] secundum usum, si ipsa mulier uel ille qui habuerit ipsam diiudicatus cartulam [6], uoluerit.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 53.

[1] dictam M; predictam Q, A, P. — [2] quod *agg.* Q, A, P. — [3] cartam M, Q, P; cartulam A. — [4] continentur A, P. Q; continetur M. — [5] « in curia » in M *agg.* al margine. — [6] cartulam M, Q, P; cartam A.

9. *De inuesticionibus a mulieribus faciendis pro suo* diiudicatu [1] [a].

Decreuimus de mulieribus uolentibus pro diiudicatu [2] suo tam uiri quam soceri [3] sui siue aliorum possessiones [uoluerint] inuestire [*quod*] querere debeant diligenter quot et quante sunt possessiones sui debitoris, et ubi sint posite. Hoc facto [4], eas omnes debeant inuestire secundum terre consuetudinem. Et si *contigerit* [5] ipsas omnes possessiones sui debitoris non inuestire, tunc, quando pecierint proprium sibi dari, iurare debeant quod antequam eas inuestiuerint, diligenter interrogauerunt quot et quante erant et ubi essent posite possessiones [6] sui debitoris, et quod [7] tunc nescierunt [8] nec crediderunt quod, preter illas quas inuestierint [9] possessiones, *eorum* [10] debitores nullas alias haberent. Iudices, hoc iuramento recepto, de hoc quod sic inuestiuerint mulieres, dabunt eis, secundum terre consuetudinem, plenissimum paccamentum. Hoc etiam intelligatur de aliis pro eisdem mulieribus petentibus.

[a] Cfr. *St Nov.* III, 37 e pref.
[1] diiudicato M. — [2] diiudicatu M, P; iudicatu Q, A. — [3] « soceri » in M. scritto sopra una raschiatura. — [4] facto M, Q, P; *om*. A. — [5] contingerit M. — [6] posite possessiones M; possessiones posite Q, A, P. — [7] « quod » in M *agg*. in margine. — [8] nescierunt M, Q, P; nesciebant A. — [9] inuestiuerit M; investiuerint Q; inuestiuerunt A, P. — [10] earum M; eorum A, Q, P.

10. *Si qua mulier uel aliquis pro ea petierit sibi proprium dari* [a].

Statuentes statuimus a modo obseruandum quod quando mulier siue aliquis pro ea pecierit sibi proprium dari per uirtutem sui diiudicatus super possessione siue possessionibus ab ea siue per eam inuestitis, [quod]

iudices, dando sibi proprium certum quod de possessione siue possessionibus inuestitis ei assignent et super certo proprium *ponant* [1]. Et, si indiuisa fuerit possessio ipsa, tunc iudices diuidant eam secundum partem unicuique contingentem, et ponant sortes, et super illam partem [2] que uenerit mulieri certum proprium ponant.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 33.
[1] ponat M. — [2] illam partem M ; illa parte Q, A, P.

11. *Si quis ueneticus* [*uel*] [1] *aliquam suam rationem alicui* ‖ *forinseco alienauerit uel forinsecus ueneto* [a]. [c. 19 t]

Decernimus de cetero obseruandum quod si uenetus alicui forinseco aliquam rationem suam alienauerit, forinsecus ille prosequetur huiusmodi rationem coram iudicibus de proprio. Et e conuerso, si forinsecus alicui ueneto rationem suam alienauerit, uenetus ille prosequetur coram iudicibus forinsecorum [2]. Hec enim omnia uolumus sane intelligi unde ratio ipsa originem habuit.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 70.
[1] [*uel*] espunto in M. — [2] forinsecorum M ; de forinsecis Q, A, P.

12. *Si quis forinsecus aliquam possessionem inuestiuerit super qua proclamauerit* [a].

Precipimus quod, si forinsecus aliquam possessionem inuestiuerit [*et*], uenetus, qui super ipsius inuesticionem [1] proclamauerit, et ipsum [2] forinsecum in Ueneciis non inuenerit nec eius hospicium, ipsa proclamatio fiat nota uicedominis.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 58.
[1] inuesticionem M, P ; inuesticione Q, A. — [2] ipsum Q, A, P ; et ipsum M.

13. *Si quis forinsecus aliquem ueneticum in causam deduxerit* [a].

Decreuimus quod, si quis forinsecorum aliquem uenetorum in causam deduxerit, petens sibi dari pecunie quantitatem pro ueneti patre defuncto, et uenetus iurare uoluerit se non credere quod pater suus quicquam uel id quod petit sibi dare debuisset, a peticione forinseci debeat absolui. Si uero uenetus hoc noluerit uel non potuerit iurare, forinseco iurante uerum esse quod querit, debeant bona patris ueneti forinseco condempnari.

[a] Cfr. *St. Nov.*, I, 68.

14. *Si aliquis forinsecus ab herede uel comissario* [1] *alicuius ueneti defuncti aliquid pecierit* [a].

Statuentes statuimus, quod si aliquis forinsecus a modo pecierit [1] ab herede uel comissario alicuius quod pater eius uel comissarius debuit ei tantum, liceat ipsi heredi uel comissario exinde taliter se tueri, quod iurabit ipse heres uel comissarius quod de illo debito nescit neque credit, uel dare sacramentum petenti.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 68.
[1] aliquis forinsecus a modo pecierit M; a modo aliquis forinsecus sine instrumento petierit Q; A, P, — [3] comissarius M; comissus Q, A, P.

15. *Si quis uenetus alicui forinseco instrumentum cum suis heredibus fecerit* [a].

Statuimus quod, si aliquis uenetus alicui forinseco aliquod instrumentum cum suis heredibus fecerit, si po-

stea filius de||bitoris pro eodem debito convi[n]ctus fuerit, condempnari non possit nisi in bonis paternis. [c. 20]

[a] Cfr. *St. Nov* I, 69.

16. *De illis qui alicuius bona in colegantiam habuerint* [a].

Asserimus a modo obseruari quod quilibet, qui alicuius bona receperit [1] siue habuerit in colegantia [2], suo creditori seriatim exprimat qualiter inuestiuerit et uendiderit, et qualiter egerit de hoc quod habuit in colegantia. Et secundum quod hec omnia seriatim expresserit coram lege, *teneatur* [3] per sacramentum firmare, si creditor uoluerit, exceptis illis qui naufragium passi sunt uel etiam depredati sunt. De quibus uolumus obseruari secundum antiquam consuetudinem.

[a] Cfr *St. Nov.* III, 2, e per le aggiunte in esso fatte la pref.
[1] receperit M; recepit siue in rogadiam A; recepit siue in rogadia P. — [2] collegantia M, P; colleganciam A. — [3] teneatur A, P; teneantur M.

17. *De proclamatione facta super proprietate* [a].

San[c]cimus: quod si quis de cetero proclamauerit infra XXX dies super proprietates a tempore incepti operis, ipsa proclamatio ualeat super totum laborerium quod factum fuerit in ipsa proprietate usque per unum annum continuum a principali persona uel eius herede uel successoribus, uel *aliis* [1] pro eis.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 57.
[1] aliis Q, A, P; alio M.

18. *Si quis habens panem et uinum in naui uocatus fuerit in iudicio* [a].

Ordinamus de cetero obseruari: quod si aliquis uocatus fuerit in iudicio et per testes probauerit se panem et uinum in naui habere ad exeundum de Ueneciis: testes ipsi per iudices examinentur et, eis examinatis, iudices inde faciant quod iustum sibi [2] uidebitur.

[a] Cfr, *St Nov.* I, 13.
[1] Ordinamus M; Volumus *St. Nov.* — [2] sibi M; eis Q, A, P.

19. *De cartulis que proclamantur infra XXX annos* [a].

Decernimus quod [1] de cartulis que infra XXX annos proclamantur [2], quod a modo [3] in presentia ministerialis curie debeant proclamari [4]. Qui ministerialis precepto domini ducis cognitam [5] faciat ipsam proclamationem illi uel illis qui ipsam cartulam fieri fecerunt uel eorum heredibus uel successoribus, aut domui eorum si presentes non fuerint.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 46.
[1] Decernimus quod M; uolumus observari Q, A, P. — [2] « dicimus » *agg.* M; *om.* Q, A, P. — [3] a modo M; *om.* Q, A, P. — [4] debeant proclamari M, A, P; proclamari debeant Q. — [5] cognitam M, Q, P; cognitum A.

20. *De illis qui moriuntur foris Uenecias intestati* [a].

Mandamus de hominibus qui intestati foris Uenecias moriuntur quod omnes, qui sunt in diuersis mundi
[c. 20t] partibus per dominum || ducem, seu per homines Uenetiarum qui tenentur de [1] honore Ueneciarum per sacramentum extra Uenecias, debeant intromit[*t*]ere uel intro-

mit[*t*]i facere bona et habere mortui intestati. Et, si eis uidebitur quod expediat utilitati succedentium uel creditorum in ipsis bonis et habere, uendi faciant aut uendant siue cambient de ipso habere et bonis. Que bona et habere siue cambium uel precium mittant seu inuestiant uel inuestiri faciant aut dent infra nauem cum bono pignore uel aliam bonam securitatem, totum uel partem, secundum quod sibi melius apparuerit. Que omnia in Uenecias ducant [2] uel mittant per credentem hominem in testimonio bonorum hominum, danda ubi dominus dux cum maiori parte sui cons[c]ilii dixerit, infra dies XX postquam in Uenecias [3] intrauerint, uel legi, recipiendo tamen [4] exinde securitatem a domino duce et cons[c]ilio uel a lege, a quo et per quem deliberabunt. Habeantque illi uel [*ille*] [5], qui suprascripta omnia, ut dictum est, a rectoribus uel a baiulis suprascriptis susceperint et in integrum, ut dictum est, Uenecias detul[l]erint et dederint, quatuor per centenarium uel minus, secundum quod baiulo uel rectori apparuerit, pro eo quod custodire, uendere et [6] inuestire et manutenere ea omnia fideliter *teneantur* [7]. Alioquin bauiulus uel rector ea omnia in comendatione ponat, si ibi [8] erit statutus comendationis locus, alioquin in meliori loco *qui* [9] eis apparuerit in testimonium bonorum hominum ponant [10], tali ordine quod ipsa bona et habere omnia in integrum dare debeant secundum quod dominus dux, per litteras suas continentes, cum cons[c]ilio uel eius maiori parte, preceperit aut per legem. Tamen omnia ipsa bona et habere in periculo tam creditorum quam succedentium esse debent.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 1 e pref.

[1] « prode et » *agg.* A, P. — [2] Venecias ducant A, M; Veneciam ducant P. — [3] Venecia A; uenec. M. — [4] tamen M; tantem A, P. — [5] Habeatque ille uel illi A, P; Habeantque illi uel M. — [6] uel Q, A, P; et M. — [7] teneantur Q, A, P; teneatur M. — [8] ibi M; ibidem Q, A, P. — [9] quem M, A; quam Q; qui P. — [10] ponant M; *om.* Q, A, P.

21. *De illis qui intromiserint bona et habere alicuius ueneti mortui intestati foris Uenecias* [a].

Affirmamus quod quicumque intromiserit foris Uenecias bona et habere hominum uel alicuius mortui intestati potestatem habeat ea omnia ducendi in Uenecias [1], danda et refutanda legi integraliter per sacramentum,
[c. 21] uel domino || duci et suo cons[c]ilio infra dies XX postquam [*in*] [2] Uenecias intrauerit, [*et*] [3] habeat exinde II per centenarium. Verumtamen, si ipsa bona et habere talia fuerint quod uideatur expedire utilitati creditorum uel succedentium, potestatem habeat ipsa [4] cambiandi uel inuestiendi, aut infra nauem cum bono pignore dandi [5], et ea omnia ducendi Uenecias et dandi infra XX dies, ut dictum est, per sacramentum, et inde habere debeat IIII [6] per centenarium. Et a lege uel a domino duce et eius cons[c]ilio exinde, ut dictum est, recipiat securitatem. Tamen hec omnia suprascripta bona et habere intestati sint in periculo tam creditorum quam succedentium, ut dictum est.

a Cfr. *St. Nov.* V, 2.

1 Venecias A, P; uenec. M. — 2 in Q, A, P; *om.* M. — 3 et Q, A, P; *om.* M. — 4 ipsa M; ipsum Q, A, P. — 5 « aut .... dandi » M, dove queste parole furono più tardi espunte. Mancano nello *St. Nov* V, 2 — 6 IIII M; quatuor Q, A, P.

22. *Si quis bona uel habere alicuius mortui intestati foris Uenecias intromiserit* [a].

Dicimus quod, si quis bona et habere alicuius [1] mortui intestati a modo foris Uenecias intromiserit et ordinem superius comprehensum non obseruauerit [2], emendare debeat creditoribus uel succedentibus in ipsis bonis et habere tantum in duplum quantum intromiserit.

[a] Cfr. *St. Nov.* V, 3.
[1] alicuius M, Q, P ; *om.* A. — [2] scilicet non presentando infra dictus tempus *agg.* lo *St. Nov.*

23. *De legibus proferendis in quibus iudices subscripserint* [a].

Asserimus quod omnes leges [1], que de cetero [2] proferentur, in quibus iudices subscripserint et domino duci presentabuntur per illum cui pertinet uel per suum missvm, idem [3] dux complere faciat, nisi securitatem ostenderit, excepto proprio, unde *noticiam* [4] exhibere [5] debet.

[a] Cfr *St. Nov.* I, 64.
[1] et etiam noticias *agg. St. Nov* — [3] de cetero M ; *om.* Q, A, P. — [3] dominus *agg.* Q. A, P. — [4] noticiam Q. A, P; noticia M. — [5] exhibere M, A ; habere Q, P.

24. *De possessionibus diuidendis inter fratres* [a].

Decernimus quod, cum actenus sit Ueneciis obseruatum [1] quod maior frater possessiones patris diuidebat et minor siue minores fratres *partes* [2] a maiori fratre designatas accipiebant, de cetero uolumus quod omnes fratres in diuidendis paternis possessionibus sint equales.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 5 e pref.
[1] obseruatum M ; consuetum Q, A, P. — [2] partes Q, A, P ; partem M.

25. *De illis qui se coram iudicibus presentauerint per wadiam alicui facere pacamentum* [a].

Precipimus de cetero inuiolabiliter obseruandum quod [1] quicumque se [2] presentauerit per [3] wadiam coram iudicibus alicui facere pac[c]amentum debeat statim pignus in manu [4], iudicum exibere de duodecim denariis pro libra in quantum ascenderit capitanea, si iudicibus uide-

[c. 21 t] bitur wadiam recipere. Quod si non obseruauerit, || iudices debeant assignare pignora illa pro predictis omnibus [5] in manu camerarii communis Ueneciarum.

[a] Cfr. *St. Nov.*; V, 14.
[1] quod M, Q, P; ut A. — [2] se M; *om.* Q, A, P. — [3] per M; *om* Q, A, P. — [4] manu M, A, P; manum Q. — [5] omnibus M; *om.* Q, A, P.

26. *Si quis a iudicibus pecierit clamorem sibi dari super possessione inuestita quam dicat suam esse* [a].

Sanc[c]imus quod, quicumque a modo clamorem pecierit a iudicibus sibi dari super possessionem inuestitam, quam dicat suam esse siue ad eum pertinere, oportet quod primo ostendat per cartulam [1] uel per [2] testes coram iudicibus quod de possessione inuestita aliquid ad eum pertineat, et quod exprimat ubi posita sit possessio inuestita, et qualiter firmet: alioquin nullus clamor ei detür. Si autem petens clamorem crediderit uel suspitionem habuerit quod de possessione sua sit aliquid inuestitum, si iudicibus uidebitur quod ille [3] qui petit clamorem petat sine fraude, detur ei clamor ita quod primo exprimat ubi sit posita possessio inuestita et qualiter firmet. Alioquin iudices, recepto ab eo sacramento quod in fraudem clamorem non petat nec animo dilatandi, clamor ei detur secundum quod de pos[s]itione et firmatione possessionis [4] inuestite superius est expressum.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 49.
[1] per cartulam M, Q; uel per cartam A; per cartam P. — [2] per M, Q, P; *om.* A. — [3] ille M; ipse Q, A, P. — [4] possessionis M, A, P; possessiones Q.

27. *Qualiter clamor dari debet per propinquitatem uel conlateran*[e]*itatem* [a].

Ordinamus a modo [1] quod, quicumque pecierit clamorem sibi dari per propinquitatem uel [2] conlaterani-

tatem, clamor ei detur, si iudicibus uidebitur quod in fraudem non petatur. Alioquin, recepto ab eo iuramento quod clamorem non petat in fraudem et quod animo impediendi alicuius rationes [3] non petit [4], clamor petitus ei detur. Et talis clamor non ualeat in aliis rationibus, nisi tantummodo in propinquitate uel conlateranitate, secundum quod in istis duobus casibus petitus fuerit. Et ponatur in breuiario quare proclamauerit, si fuerit [5] per propinquitatem uel per conlateranitatem.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 56.

[1] obseruari *agg.* Q, A, P. — [2] uel M, Q. P; et A. — [3] alicuius rationes M; alicui rationes suas Q, A, P. — [4] non petit M; *om.* Q, A, P. — [5] si fuerit M, A; sive Q, P.

28. *Statuimus secundum quod bene meminimus* [a] [1].

Olim mandauimus obseruandvm: quod iudices nullum clamorem dent alicui petenti cum cartulis que iudicibus appareant fraudolente, nisi prius iurauerit quod fraudolente non sint. Nunc autem addicimus || quod [c 22] iurent etiam quod clamor, quem petit sibi dari, non petit in fraudem nec animo impediendi alicui rationes suas.

[a] Cfr. per qualche rispetto lo *St. Nov.* III, 44. Vedi del resto la pref.

[1] Parole scritte sopra una raschiatura nel codice, non in cinabro a guisa di titolo. ma in inchiostro, come principio della prima linea del capitolo.

III.

A

In nomine Domini, amen. Anno M.CC.XXXIII, indictione VI, mense madii. Hec sunt constituta a domino Jacobo Teupulo inclito duce Ueneciarum, Dalmacie atque Chroacie et quarte partis et dimidie tocius imperij Romanie domino, et in concione publice perlecta et collaudatione populi approbata.

1. *De illis qui possessionem suam uendere uoluerint secundum usum nouum, et uxorem uel* nurum [1] *habuerint* [a].

Statuentes statuimus quod, si quis uendere uoluerit possessionem suam secundum usum nouum et habuerit uxorem uel *nurum* [2], et aliam possessionem habuerit ualentem tantum quantum repromisse eius vxoris et nurium, ea, si uoluerit, possessio detur eis secundum usum nouum, et extimetur de quantocumque repromisse fuerint. Si autem noluerit, potestatem habeat idem uir tantum quantum repromisse iam dicte fuerint de precio pecunie possessionis uendite inuestire et disuestire in auro et argento ad utilitatem et proficuum ipsius. Ita tamen quod capitale in custodia et deposito procuratorum sancti Marci semper deponatur pro cautione ipsarum repromissarum et quod de ipso capitale sint procuratores bene securi quod non minuatur. Et simili modo dicimus obseruandum de habere repromissarum, quod modo est in deposicione dictorum procuratorum sancti Marci, quod inuestiri et disuestiri debeat in auro et in argento.

[a] *St Nov.* III, 29 e pref.

[1] nurus M. - [2] nurum Q, A, P; nurus M

2. *De presentatione colegantie* [a].

Preterea statuimus quod, si quis secundum usum presentauerit aliquam quantitatem pecunie coram iudicibus pro colegantia habita, dicens quod aliam rationem uel meliorem suo coleganti facere non possit, hoc sit in discretione iudicum utrum debeat recipi uel non. Et secundum quod iudices dixerint, idem sic fiat, nisi publicum et manifestum fuerit ipsam pecuniam colegantie perdidisse.

a Non ha corrispondenti nello *St. Nov.*, cfr. pref.

3. *De wadiis que dantur in placitis, quod sint in discretione iudicum si fuerint recipiende uel non* [a].

Quoniam multociens ad impediendum rationes et placita dilatanda iniuste wa||die dabantur [1] in placitis, di- [c. 22 t] cimus et statuimus [2] quod a modo wadie, que dabuntur in placitis, sint in discretione iudicum utrum sint recipiende uel non; et sicut eis uisum fuerit ita fiat.

a Cfr. *St. Nov.* I, 20.
1 dabantur M, Q, P; dabuntur A. — 2 et statuimus M; statuentes Q, A, P.

4. *Capitulum qualiter fieri debeant cartule per orfanos infra tempus XVIII annorum constitutos* [a].

Item de orfanis statuimus, tam de masculis quam de feminis, quod, si quis a modo cartam fecerit [1] infra tempus decem et octo annorum, nullius ualoris existat nisi unus [2] examinatorum [3] in ea subscripserit. Tamen carta repromisse uel testamenti, quamcumque fecerit [4], uolumus quod ualeat sicut actenus ualuit.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 38 e pref.

[1] fecerit M; fecit Q, A, P. — [2] « unus » in M *agg.* sopra la riga — [3] examinatorum M; de examinatoribus Q, A, P. — [4] fecerit M; fuit vel a modo fuerit *St. Nov.*

5. *Qualiter iurare debeant illi qui aliqua bona uel habere de facto repromissarum, testamentorum et successionum excutere uoluerint* [a].

Ordinamus quod omnes qui uoluerint excutere aliqua bona uel habere de facto repromissarum, testamentorum et successionum, si iurauerint, debeant iurare secundum suam conscientiam quod ita uerum sit.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 50.

6. *Capitulum pro illis qui possessionem indiuisam habuerint, et aliquis illorum eam diuidere uoluerit et cognoscere partem suam* [a].

Dicimus quod, si plures fuerint qui possessionem indiuisam habuerint, et aliquis illorum [1] qui fuerit Veneciis uoluerit diuidere possessionem ipsam et cognoscere partem suam, debeat uocare illum uel [2] illos qui presentes fuerint Ueneciis et denunciare ei uel eis quod possessionem ipsam uelit diuidere. Et hoc facto, debeant [3] possessionem illam diuidere. Quod si facere recusauerint, iudices debeant possessionem ipsam diuidere et sortes ponere. Si uero unus uel plures qui partem in eandem possessionem habuerint, fuerint extra Uenecias, illi qui fuerint Ueneciis debeant Ueneciis permanere usque ad terminum datum et designatum per legem illis personis *que* [4] fuerint extra Venecias, pro possessione diuidenda, uel com[*m*]issionem pro ipsa possessione diuidenda dimit-

tere. Quod si non fecerint, iudices ab ipso termino in antea debeant ipsam possessionem diuidere et sortiri [5].

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 6 e 7, e per le modificazioni in esso introdotte la pref.

[1] illorum M, Q. P; eorum A. — [2] illum uel M; eum uel omnes Q, A, P. — [3] inter se *agg.* Q, A, P. — [4] «qui» M. — [5] «sortiri» in M *agg.* in margine.

7. *De illis qui suam rationem consequi uoluerint in bonis debitoris, non possint impediri ab illis creditoribus qui suam noluerint in ipsis bonis consequi rationem* [a].

◆

Si plures fuerint habentes ius debiti cartularum super bonis et possessionibus alicuius, et aliquis illorum suam consequi uoluerit rationem super bonis et posses- [c. 23]

B

Statutum qualiter uenetus de debito librarum XXV possit suam consequi rationem coram iudicibus forinsecorum [a].

Statuentes statuimus quod quilibet uenetus, scilicet tam mares quam mulieres, de debito facto uel debitis factis [1] librarum uigintiquinque denariorum uenecialium et infra, uel tantum ualentie in rebus mobilibus, ab annis XV usque modo et a modo in antea, possit uel possint coram iudicibus forinsecorum de ueneto querelam deponere et exprimat causam quare petat. Et ille qui uocatus fuerit debeat primo termino respondere, et non habeat nisi unum preceptum [2]. Et, facta querela, uel debeat confiteri uel debeat [3] se tueri per sacramentum. Quod si facere noluerit, condempnetur secundum depo-

sitam contra eum querel[l]am. Et, si uocatus ad placitum non uenerit, pro actoris debet sacramento condempnari. Si uero qui uocatus fuerit coram iudicibus uenerit, ipsi iudices uel unus ex eis possit et possint atque debeant, si oportuerit, statim locare terminum uel terminos ei [4] usque ad sententiam ferendam. Si autem in termino sibi statuto non apparuerit in curia coram iudicibus, stridetur in curia; et, facta stridatione, si non apparuerit, procedatur in causam, et non ualeat ei postea aliqua excusatio quod fuerit extra Uenecias. Et cum dicti iudices debent ferre sententiam condempnationis de querela deposita, tunc debeant debitorem ponere in debito suo creditori, et eidem creditori tunc dare debeant ad intromittendum bona et habere debitoris. Et quod persona
[c. 23 t] debitoris stare debeat in curia [5] secundum || usum: et in eadem causa in omnibus que oportuerint [6] iudices procedere debeant secundum usum patrie nostre. Et dicimus quod hec obseruentur in illis debitis unde non sunt instrumenta uel [7] breuiaria confecta neque per testes possint probari. De facto autem pensionum siue reddituum domorum nichil dicimus, sed fiat secundum antiquam consuetudinem. Et hec que statuta sunt inter dantem et recipientem uiuentes solu[*m*]odo intelligantur.

Acta sunt hec statuta a domino Jacobo Teupulo Dei gratia Ueneciarum, Dalmatie atque Chroacie duce et quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie dominatore, anno Domini M. ducentesimo trigesimo primo, die XII exeunte mense nouembris, indi[*c*]tione quinta, in felice urbe Riuoalti feliciter. Amen.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 45 e pref.

[1] facto . . . . . factis M; *om. St. Nov.* — [2] preceptum M, A, P; terminum siue preceptum Q. — [3] uel debeat M; *om.* Q, A, P. — [4] locare terminum et terminos ei M; ei terminum uel terminos Q, P — [5] stare debeat in curia M, A, P; debeat stare in curia Q. — [6] oportuerit M; fuerint oportuna Q, A, P. — [7] uel M, A, P; nec Q.

sionibus debitoris, si alii creditores uel creditor noluerint [1] in ipsis bonis et possessionibus suam consequi rationem, et uoluerint [2] impedire illum qui suam rationem consequi uoluerit, uolumus et ordinamus quod eidem aliquam impeditionem facere non possint, quin suam possit plenariam rationem consequi et habere secundum quod sibi pro parte *contigerit* [3] pro debito sue cartule iudicate.

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 71.
[1] uoluerit M; uoluerint A, P. — [2] uoluerint A, P; uoluerit M. — contingerit M.

C

Anno Domini M.CC.XXVI, die XII exeunte mense Junio, indictione XIII. Nos Petrus Çiani Dei gratia Uenetiarum dux cum nostris judicibus et sapientibus et collaudatione populi Veneciarum. [c. 231]

1. *Qualiter possessiones uendi possunt secundum usum nouum* [a].

Statuentes statuimus a modo obseruandum quod ille, qui uult uendere [1] possessionem uel possessiones suas uel sibi com[*m*]issas per com[*m*]issionem uel testamentum aut alio modo, primo adire debeat presentiam domini ducis et iudicum examinatorum et dare noticiam eis quod uult uendere possessionem suam. Hoc facto, iudices, de mandato domini ducis, ad peticionem uendere uolentis, uadant et aprecientur possessiones uenales bona fide sine fraude. Apreciatis itaque possessionibus uenalibus per iudices antedictos, per preconem domini ducis in die dominico stridari debeat in brolio sancti Marci, et sequentibus diebus Lune, Martis et Mercurii in scala Riuoalti, quod talis possessio in tali confinio

posita, que sic et sic firmat, per iudices tantum est apreciata; quicumque ipsam emere uoluerit, secundum quod in statuto terre continetur, tam illi qui sunt de prole uendere *uolentis*[2] quam alii, infra XXX dies postquam prima stridatio facta fuerit (ita quod ille preco in qualibet stridatione, quam fecerit, de prima stridatione quando facta fuerit[3] faciat mentionem), uadant ad presentiam
[c 24] iudicum examinatorum et se represen||tent coram eis, dando eis noticiam quod possessionem stridatam emere uolunt, et offerant eis pignus de decem libris per centenarium, in auro uel argento, de hoc quod apreciata fuerit uenalis possessio.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 10.
[1] a modo *agg.* Q. — [2] uoletis M. — [3] fuerit M; sit Q, A, P.

2. *Quod, datis pignoribus in manibus iudicum, fieri debeat cartula uenditionis de proprietate secundum ordinem inferius comprehensum* [a].

Exhibitis itaque in manibus iudicum pignoribus ab illo qui eam emere uoluerit, secundum quod dictum est, uenditor ementi uenditionis cartulam facere debet secundum ordinem inferius comprehensum. Emptor uero debeat eam[1] inuestire, et talis inuesticio stare debeat a festo sancti Petri usque ad kalendas augusti, et a kalendis augusti usque ad unum annum. Et, si ante predictum festum sancti Petri inuesticionem posuerit, nichilominus huiusmodi inuesticio stare debeat quantum dictum est. Et nulli propinquo uel lateraneo dari clamor debeat per propinquitatem uel conlateranitatem nisi propinquus ille[2] uel lateraneus esset tempore stridationis foris Uenetias.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 11.
[1] debeat eam M, A; eam debeat Q, P. — [2] in M « ille » è *agg.* sopra la linea.

3. *Quod clamor detur tam propinquo quam extraneo uel lateraneo si ipsum uoluerit* [a].

Si autem aliquis, tam propinquus quam extraneus uel lateraneus, clamorem uoluerit per debitum aut per aliquas alias rationes super huiusmodi inuesticionem [1], dum modo non sit per propinquitatem uel conlateranitatem, clamor ei detur secundum consuetudinem terre. Et si ille qui [2] huiusmodi clamorem habuerit aliquibus rationibus uti uoluerit in placito, que [3] iudicibus appareant [4] fraudolente, non audiatur in huiusmodi rationibus nisi primo iuramentum fecerit secundum usum terre. Ille uero qui proclamauerit per se uel per [5] com[*m*]issionem super huiusmodi inuesticionem, debeat stare publice in Ueneciis per se uel per aliquem habentem ab eo plenam co[*m*]missionem placitandi et respondendi sicut ipsemet, a tempore illo quo proclamauerit usque ad illud tempus quod dictum est supra de standa inuesticione. Verum, si ille qui proclamauerit inueniri non poterit, emptori debeat dari stridor, et procedant iudices tamquam si proclamans [6] esset presens.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 13.
[1] inuesticionem M ; inuesticione Q, A, P. — [2] « ille qui » in M sopra la linea. — [3] que M, A, P ; qui Q. — [4] appareant M, A, P ; pareant Q. — [5] per M, A, P ; *om* Q. — [6] proclamans M, A, P ; clamans Q.

4. *Si quieta inuesticio non fuerit, liceat tam emptori quam uenditori* [1] *sua recipere* [a].

Item dicimus quod, si tempore predicto stande inuesticionis inuesticio quieta non fuerit, liceat tam emptori quam uenditori, etiam uno contradicente alteri, sua recipere. Si uero concordes fuerint ambo, tam emptor quam uenditor, quod huiusmodi inuesticio plus stare || de- [c. 24 t]

beat, in eorum sit uoluntate. Ab inde uero expediantur rationes secundum terre consuetudinem: et quandocumque rationes fuerint expedite, procedatur ad noticiam faciendam. Emptor autem, si uenditor uoluerit, facere debeat sacramentum quod bona fide sine fraude dabit operam quod clamores facti aut alie rationes super posita inuesticione debeant euacuari. Si autem ad dictum terminum stande inuesticionis, inuesticio posita [2] quieta [non] [3] fuerit, iudices procedere debeant ad dandum proprium; et nulli dari debeat clamor super proprio [4] nisi illi uel illis qui infra tempus stande inuesticionis extra Uenecias fuerint. Et hoc secundum usum terre. Si proprium quietum fuerit, iudices precedere debeant ad noticiam faciendam.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 14 e 15.
[1] ueditori M. — [2] «posita» in M. *agg.* sopra la linea. — [3] non M; *om.* Q. P; anche in M v'hanno segni di espunzione. — [4] proprio M; proprium A, P.

5. *Quod omnes cartule que exiuerint de huiusmodi uenditionibus deueniant in manu procuratoris* [a].

Volumus etiam [1] quod omnes cartule [2], que exiuerint de huiusmodi uenditionibus, tam cartula uenditionis quam omnes alie cartule de ipsa uenditione procedentes [3], deueniant in manu procuratoris sancti Marci, et ipse debeat eas [h]ostendere ubicumque [4] necesse fuerit. Si autem huiusmodi uenditio non uenerit ad complementum, uolumus quod omnes cartule, tam matres quam eorum exempla, si aliquo tempore apparuerint, nullo modo ualeant, sed sint casse penitus et inanes.

[a] Cfr. *St Nov.* III, 17.
[1] etiam M; preterea Q, A, P. — [3] cartule M, Q, P; carte A. — [3] procedentes M; prodeuntes Q, A, P. — [4] ubicumque M, Q, P; ubi A.

6. *Qualiter pignus debet dari* [a].

Pignus autem quod iudices acceperint ab illo qui emere uoluerit, de decem per centenarium, ponatur per iudices in manu et custodia procuratoris sancti Marci.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 18,

7. *Qualis ordo debeat in propinquis emere uolentibus obseruari* [a].

Qualis uero ordo debeat in propinquis emere uolentibus obseruari hoc modo duximus decernendum, uidelicet: quod germanus consanguineus de prole uendere uolentis habeat eam pro octo libris minus per centenarium de hoc [*quod*] [1] apreciata fuerit. Et a germano consanguineo supra, in linea *ascendenti* [2], quilibet de prole uendentis habeat pro octo libris minus per centenarium de eo quod apreciata fuerit íta quod ille uel illi qui sunt uendenti in proximiori gradu in linea *ascendenti* [3] preponantur [4] ceteris ad emendum. Filius uero germani consanguinei et ab inde descendentes de prole usque ad filium || secundi consanguinei inclusiue, habeant eam [c. 25] pro sex libris minus per centenarium de hoc quod apreciata fuerit. A filio uero filii [5] secundi consanguinei et ab inde descendentes de prole uendentis habeant eam pro libris quatuor minus per centenarium de hoc quod apreciata fuerit ita quod in omnibus gradibus consanguinitatis, tam in linea *ascendenti* [6] quam descendenti siue conlaterali, quicumque propinquior de prole fuerit ceteris aliis preponatur [7] ad emendum.

[a] Cfr. *St. Nov.* III 19.

[1] hoc quod A ; eo quod Q, P ; quod *om.* M. — [2] ascendenti Q, A, P ; adscendenti M. — [3] ascendenti Q, A, P ; adscendenti M. — [4] preponatur

A, P; preponantur M, Q. — [5] « fili » in M *agg.* in margine; *om.* Q, A, P. — [6] ascendenti Q, A, P; adscendenti M. — [7] preponatur M, A, P; preponantur Q.

8. *Si propinquiores sibi ad inuicem deferre noluerint, omnes ad emendum pariter admittantur* [a].

Si plures fuerint in eodem gradu et propinquiores sint ceteris uendere uolenti, si deferre sibi ad inuicem noluerint, omnes ad emendum pariter admittantur. Et illud minus quod fuerit per centenarium de apreciatione inter se proportionaliter [1] diuidant.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 20.
[1] In M le tre ultime sillabe di « proportionaliter » furono aggiunte sopra la linea.

9. *De mulieribus uolentibus possessiones suas uendere* [a].

De mulieribus autem uolentibus possessiones suas uendere, ille uel illi preponantur ad emendum qui eis magis attinet in consanguinitate, tam masculus quam femina; et totus ille ordo, tam in precio quam in aliis, obseruetur sicut superius in masculis obseruari sanc[c]itum est.

[a] Cfr *St. Nov.* III, 21.

10. *Quod filie uenditoris ceteris propinquis de prole preponantur ad emendum* [a].

Item statuimus quod, si uenditor non habuerit filios et habuerit tantum filiam uel filias, et filia ipsa uel filie comparare uoluerint possessionem uenalem, [quod] ceteris propinquis de prole filie preponantur, et habeant

eam pro octo libris minus per centenarium de hoc quod apreciata fuerit.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 22.

11. *Qualiter liceat lateraneo possessionem uenalem habere* [a].

Verum, si aliquis de prole uendere uolentis nullus superstes fuerit [1], sicut superius est expressum, tunc liceat lateran[*e*]o suo possessionem uenalem habere, si eam emere uoluerit, pro libris quatuor minus per centenarium de hoc [*quod*] [2] apreciata fuerit. Hoc idem statuimus in lateraneis mulierum [3]. Si uero lateraneus ipsam habere noluerit, tunc liceat uenditori tam masculo quam femine eam uendere cuicumque [4] ipse uenditor uoluerit.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 23.
[1] nullus superstes M ; superstes non fuerit Q, A, P ; lo *St. Nov. agg.* vel si fuerit et emere voluerit. — [2] quod *om.* M. — [3] mulierum M, A, P ; mulieribus Q. — [4] cuicumque M, A. P ; cuique Q.

12. *Qualiter comune Ueneciarum tenetur possessiones uenales habere* [a].

Si autem contingerit quod nullus de consanguinitate siue de prole uendere uolentis, lateraneus nec aliquis alius, ipsam emere noluerit, comune Ueneciarum teneatur eam emere pro XX libris || minus per centenarium de hoc quod apreciata fuerit. Et postquam comune Ueneciarum possessionem [1] uenalem habuerit per noticiam, secundum quod superius dictum est de noticia facienda, liceat ipsi comuni eam uendere cuicumque uoluerit, et nulli persone clamor dari debeat a iudicibus super inuesticione ponenda ab illo cui comune ipsam uendiderit. [c. 25 t]

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 26.
[1] « Ueneciarum possessionem » in M ; *agg.* in margine.

13. *Qualiter propinquo uel lateraneo non existentibus in Ueneciis tempore stridationis clamores dari debeant* [a].

Decernimus etiam [1] de clamoribus dandis [2] [pro] propinquo uel lateraneo non existentibus in [3] Ueneciis tempore stridationis *quod* [4] si postmodum uenerint et proclamare uoluerint, nullum clamorem eis dari uolumus per propinquitatem uel conlateranitatem [5], nisi primo de accipienda possessione pignora dederint in manibus iudicum de decem per centenarium sicut superius est expressum.

[a] Cfr. *St Nov* III, 12
[1] etiam M, Q, P ; namque A. — [2] pro *agg.* M. — [3] in M, A, P ; *om.* Q. — [4] qui M — [5] « per propinquitatem uel conlateranitatem » in M *agg.* in margine.

14. *Quod ille qui proclamauerit non possit dare rationes alteri* [a].

Item statuimus quod ille qui proclamauerit super huiusmodi inuesticionem [1] siue super proprio, non possit dare rationes suas [2] alteri.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 16.
[1] inuesticionem M ; inuestitione Q, A, P. — [2] suas M ; *om.* Q, A, P.

15. *Qualiter ille de prole uendentis, si in proximiori gradu fuerit quam ille qui possessionem iam inuestiuerit, debeat possessionem ipsam habere* [a].

Item decernimus obseruandum quod, si aliquis de prole uendentis in proximiori gradu consanguinitatis sit ei quam *ille* [1] qui possessionem uenalem iam inuestiue-

rit eo modo quod supra dictum est de inuesticione, [*et*] [2] tempore quo stridata fuerit uenalis possessio *esset* [3] foris Uenetias [4], et uenerit in [5] Uenecias antequam inuesticio et proprium sit exple[c]tum uel data per noticiam, si ipse eam emere uoluerit, debeat eam habere pro tanto minus per centenarium de hoc quod apreciata fuerit secundum ordinem superius comprehensum. Sed, quia uenditor nimium grauaretur si deberet iterum denuo [6] uenalis possessio inuestiri, uolumus quod illa inuesticio et proprium quam ille inuestiuerat et apropriauerat, ualeat huiusmodi propinquo superuenienti; et procedent iudices ad noticiam faciendam isti propinquo, sicut fecissent illi qui inuestiuerat et appropriauerat [7]. Uolumus etiam quod illa inuesticio et proprium, que per illum placitum facta fuerit, nullo tempore nocere debeat huiusmodi proximiori propinquo ementi, nec illi in aliquo prodesse qui inuestiuerat et apropriauerat.

[a] Cfr. *St. Nov.* III. 24.
[1] ille Q, A, P; illi M. — [2] et A; *om.* M, Q, P. — [3] esse M. — [4] Uenetias M; Venetiis A, P. — [5] in M; *om. St. Nov.* — [6] denuo M; de nouo Q. A, P. — [7] inuestiuerat et appropriauerat M, A, P; inuestiuerant et appropriauerant Q.

16. *Quod propinq*[u]*us de prole huiusmodi socio ad emendum preponatur* [a].

Item statuimus obseruandum quod, si possessio uenalis fuerit duorum sociorum et diuisa sit inter eos [1], licet sub uno tecto || indiuiso permaneant, nichilominus [c. 26] propinquus de prole huiusmodi socio ad emendum preponatur. Quod si indiuisa fuerit inter eosdem socios, similiter propinq[*u*]us de prole huiusmodi socio ad emendum preponatur. Sed huiusmodi socius ceteris conlateraneis ad emendum preponatur.

[a] Cfr *St. Nov* III, 25 e pref.
[1] eos M; se Q, A, P.

17. *Quod nulla domus indiuisa debeat extimari, et que remanebit in comuni debeat habere comune pro libris XX minus pro centenario* [a].

Anno domini M.CC.XXXII, indi[c]tione V, die undecimo exeunte mense aprilis. Capta est pars in cons[c]ilio minori et maiori et quadraginta et in concione publica collaudatum quod nulla domus indiuisa debeat extimari, et quod omnes domus, que extimabuntur et remanebunt in nostro comune, debet eas habere nostrum comune pro libris XX minus per centenarium de eo quod fuerit extimata. Et hoc totum fuit in concione publica die XI exeunte mense aprilis plene collaudatum.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 25.

18. *Qualiter ei qui non habuerit etatem tutor debeat constitui pro possessione placitanda et emenda* [a].

Si uero ille qui debitum habet super [1] possessionem uenalem est infra legitimam etatem constitutus, ne ius eius depereat, uolumus sibi tutorem constitui, tantummodo super ipsam possessionem ad placitandum rationes illius etatem legittimam non habentis et ad emendum pro ipso ipsam possessionem secundum usum hunc, si uoluerit. Idem dicimus de illo qui non est sane mentis.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 27.
[1] super M ; supra Q, A, P.

19. *Qualiter iudices a mulieribus* uiros [1] *habentibus sacramentum recipiat de quantitate suarum repromissarum pro possessione uenale* [a].

Si autem uenalis possessio subiecta fuerit debito alicuius repromisse mulieris uel mulierum habentium

uiros uiuos, uolumus quod iudices a mulieribus illis de ueritate dicenda recipiant iuramentum quantum sint ipsarum repromisse et cetera alia, de quibus secundum usum terre noticiam fieri consueuit. Quo facto, iudices de precio uendite possessionis recepto, a quocumque fuerit possessio uendita per aliquod ingenium, tantum in custodia procuratoris sancti Marci deponant ad nomen illarum mulierum, tunc cum de uenditione fuerit noticia [2] facienda, quantum eisdem iudicibus per earundem mulierum [3] constiterit iuramentum suas cum ceteris aliis, de quibus solet noticia fieri, ascendere repromissas.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 28 e pref.
[1] uiris M. — [2] fuerit noticia M; noticia fuerit Q, A, P. — [3] uel aliorum supradictorum *agg* *St Nov.*

20. *Quod predictis personis clamor non detur si infra mensem postquam stridata fuerit possessio non apparuerit, nisi eo tempore essent foris Venecias* [a].

Item dicimus quod predicte persone, scilicet consanguinei et lateranei, si infra unum mensem postquam stridatum fuerit per preconem quod talis || possessio uenalis est [1], non apparuerit coram presentiam domini ducis et iudicum examinatorum eo modo quod dictum est: iudices nulli eorum clamorem dare debeant, nisi tempore stridationis essent foris Venecias. [c. 26 t]

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 11.
[1] « est » in M *agg.* sopra la linea.

21. *Si quis noluerit istum ordinem obseruare, liceat ei uendere secundum quod hactenus existitit consuetum* [a].

Si autem erit aliquis, qui non [1] uelit in uenditione sue possessionis istum ordinem obseruare superius com-

prehensum, liceat ei eam uendere secundum quod actenus extitit in huiusmodi uenditionibus consuetum.

[a] Cfr. *St. Nov.* III, 31.
[1] « non » in M *agg.* sopra la linea.

22. *Quod in iudicum potestate sit statuere terminum homini facienti testificari quod sit uisus ire super Terraneo uersus Taruisium uel alibi* [a].

Ne impediatur per maliciam, sicut actenus, iudicialis processus, maliciis hominum duximus obuiandum, contra quas sic duximus statuendum quod, si quis deinceps coram lege et iudicibus fecerit testificari quod uisus fuerit [1] ire super terraneūm [2] uersus Taruisium uel alibi, tam in Lombardia [3] quam in Foroiulio, uolumus quod in iudicum sit potestate statuere terminum huiusmodi homini facienti talia testificari, dando ad domum eius, uel locum ubi habitat, per ministerialem curie noticiam statuti termini. Ad quem terminum si non uenerit coram iudicibus uel aliquis non apparuerit pro eo, tunc iudices procedant et audiant rationes alterius partis, ac si ipse esset presens Et huiusmodi excusationem nullus habere possit, nisi tantum semel in tempore illorum iudicum

[a] Cfr. *St. Nov.* I, 10.
[1] uisus fuerit M; sit uisus Q, A, P. — [2] terraneum M; terraneo Q, A, P. — [3] Lonbardia M.

23. *(Manca il titolo)* [a].

Quod autem in omnibus predictis capitulis ordinatum est, uolumus quod totum fiat per iudices examinatores.

[a] Naturalmente questo paragrafo fu omesso nello *St. Nov.*

D

1. *De mente alienatis qualiter ei tutor constitui debet* [a].

Cum noue emergunt in nostra presentia questiones, nouis nos decet antidotis contraire, et licet per nos nostri ducatus tempore[1] sint edite multe leges, quarum usu uia ignorantibus aperitur et trames iusticie indifferenter omnibus conseruatur, circa mente alienatos neque per nos neque per predecessores nostros nichil in nostris usibus siue legibus inuenimus actenus diffinitum; unde, suadente iusticia, que unicuique ius[2] suum precipit conseruari, de mente alienatis, tam masculis quam feminis, sic duximus prouidendum: quod, postquam coram domino duce et lege per testes ydoneos fuerit comprobatum quod talis sit mente alienatus, propinqui eius ad presentiam ducis et legis ueniant et illum, quem tutorem eius esse uoluerint, representent; cui dominus dux et lex illud || faciant quod inferius denotabitur. Si ille, [c. 27] quem representabunt, ydoneus domino duci et legi uidebitur, quem tutorem plenam habere uolumus potestatem inquirendi, placitandi, aduocatorem tollendi, excuciendi, respondendi, legem audiendi et omnia faciendi pro eodem mente alienato sicut idem posset si esset mentis compos, preter quam in pignore obligandi uel alienandi bona immobilia prefa[c]ti mentis alienati.

[a] Cfr. *St. Nov.* II, 3 e 11 e pref.

[1] « tempore » in M. *agg.* in margine — [2] « ius » in M *agg.* sopra la riga.

2. *De clamoribus cartularum pro mente alienatis* [a].

De clamoribus cartularum pro mente alienatis a tutore huiusmodi constituto faciendis sic dicimus obser-

uari quod, si mente alienatus infra tricesimum annum proclamationis cartularum mente alienatus fuerit, et habuerit cartulam, que infra tempus triginta annorum, secundum terre consuetudinem, non fuerit proclamata, tutor sibi datus infra triginta dies quibus institutus fuerit, ipsam debeat proclamare.

[a] Cfr *St Nov.* II, 4.

3. *Qualiter tutor mentis aliena*[ti] *infra XXX dies potestatem habet proclamandi* [a].

Si inuesticio posita fuerit, uel opus aut [1] laborerium factum fuerit super possessione uel possessionibus in quibus mente alienatus aliquam habuerit rationem tempore illo quo iam noscitur esse alienatus, tutor eius, postquam sciuerit, infra dies XXX [2] potestatem habeat proclamandi, exceptis in illis in quibus esset facta noticia.

[a] Cfr. *St. Nov.* II, 5 e pref.
[1] aut M; uel Q. A. P. — [2] dies XXX M, A.; XXX dies Q. P.

4. *Vnde supra* [a].

Si autem inuesticio posita fuerit siue opus uel laborerium factum [1] fuerit super possessione uel possessionibus, in quibus mente alienatus aliquam habere noscitur rationem tempore illo quo compos mentis erat, uolumus in discretione iudicum permanere utrum huiusmodi tutori clamor dari debeat uel non dari.

[a] Cfr. *St. Nov.* II, 6 e pref.
[1] « factum » in M *agg.* sopra la linea.

5. *Qualiter tutor mentis alienati, si ad mentis compositionem reuersus fuerit, tenetur ipsi facere rationem* [a].

Si autem qui mente alienatus fuerat ad mentis compositionem fuerit reuersus, et tutor ipse nondum dictam *factam* [1] habuerit rationem, ipsi rationem ipsam faciat ad plenum ex hiis que de suo habuerit siue receperit, eo excepto quod eidem mente alienato et uxori et filiis dedit pro substemptatione ipsorum annuatim.

[a] Cfr. *St. Nov.* II, 13.
[1] factam Q, A, P; facta M.

6. *Quod et quantum idem tutor mentecapto ex hiis que de suo receperit dare debeat* [a].

Tutor autem dabit ipsi mentecapto omni anno ex hiis que de suo || receperit tantum unde ipse, uxor et filii, [c 271]
si habuerit qui nondum etatem habeant, in uictu et uestitu ualeant comode substentari.

[a] Cfr. *St Nov.* II, 7 e pref.

7. *Quod de omnibus tutor integram faciat rationem* [a].

Uolumus et statuimus ut predictus tutor de omnibus hiis que pro mente alienato egerit, heredibus uel successoribus alienati rationem integram faciat cum iudices decreuerint faciendam.

[a] Cfr. *St Nov.* II, 10 e pref

8. *Quod hec omnia etiam ad feminas debeant redundare* [a].

Sanc[c]imus quod in omnibus casibus superius de *masculis* [1] comprehensis, etiam ad feminas debeant re[d]-dundare [2].

[a] Cfr. *St. Nov.* II 15.
[1] masculis Q, A, P; masculinis M. — [2] redundare M, A, P; *om.* A.

Avvertenza: In questa edizione sono stampate in corsivo le parole del testo o loro parti rettificate da noi, stampate in corsivo e rinchiuse fra [ ] le supplite, lasciate in carattere tondo e rinchiuse fra [ ] le parole che, esistenti nel ms., dovrebbero secondo noi esser tolte; viceversa nei titoli dei paragrafi furono messe in carattere tondo le parole rettificate o supplite in tutto o in parte, e lasciate in corsivo e rinchiuse fra [ ] quelle che vanno espunte.

A pag. 10, linea 24 della pref. invece di 1229 leggasi 1226.
» » 77, nota 2, » » » » pesi » frasi.

LAZZARO BONAMICO E LO STUDIO PADOVANO

nella prima metà del cinquecento

(Cont. — Vedi Nuova Serie, Tomo I, Parte I).

Il 29 settembre 1530 (1) alla cattedra di lettere latine e greche da tre anni vacante per la morte di Marino Becichemo e per la partenza di Bernardino Donato, veniva dal Senato Veneto eletto Lazzaro Bonamico o da Bassano (2), come si legge nel decreto di nomina.

Egli nacque da Amico e Dorotea in Bassano nel 1479 (3). La sua famiglia oriunda da Mussolente, grazioso paesello lontano poche miglia dalla città, si era stabilita in Bassano nel 1320 (4) con Fulcerio (5); perciò negli Atti dei No-

---

(1) Cfr. Appendice Doc. II.

(2) Giambattista Verci, *Vita di Lazzaro Bonamico* in Nuova Raccolta Calogerà, Venezia, 1775 — Tomo XXVIII; id., *Parere intorno al casato di Lazzaro Bonamico* in N. Raccolta Calogerà, Venezia, 1774 Tomo XXVI; Giulio Antonibon, *Di Lazzaro Bonamico e del suo commento alla Maniliana di Cicerone*, Cividale, 1893. — Avverto che dal bisavolo del Nostro, « Bonamico » viene questo cognome alla sua famiglia un tempo chiamata « De Fulceriis ».

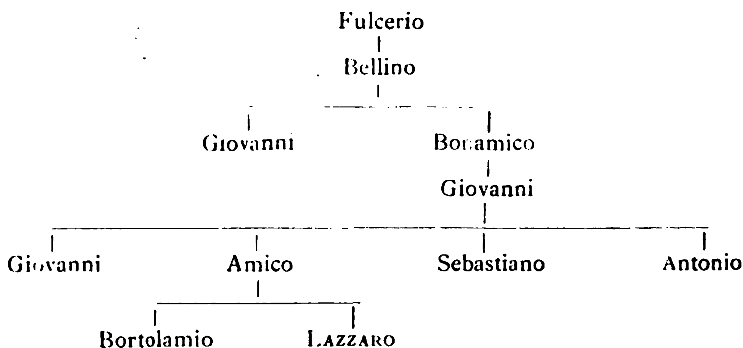
(3) Verci, *Vita* cit. p. VIII.

(4) Circa ai motivi che costrinsero la famiglia di Lazzaro a trasferirsi in Bassano Cfr. Verci, *Parere cit*, pp. 6 sgg.

(5) Per maggior chiarezza tolgo dal Verci il seguente albero genealogico:

tai al nome dei membri di questa casa s'aggiunge spesso la determinazione « de Mussolento ».

Il Verci nel suo *Parere intorno al casato di Lazzaro Bonamico*, combatte, con buon esito, l'opinione di alcuni scrittori (1) e del Papadopoli (2) sopratutto, i quali sostengono che Lazzaro era figlio d'un povero contadino e che quindi fu costretto dal padre nei primi anni della sua giovinezza a maneggiare l'aratro. Però tutti questi biografi, non escluso il Papadopoli, non sapevano spiegarsi come il Bonamico « Cereri sacer » avesse potuto « a vomere, ligone et bipalo » passare « ad Minervae Musarumque castra ». Lo storico dello Studio di Padova, sempre pronto ad avanzare notizie rare volte vere ed esatte, perchè desunte da documenti o testimonianze irreperibili, per togliersi d'impaccio, afferma che Lazzaro fu avviato agli studi dal patrizio veneto Giovanni Cocco (3).



(1) L'IMPERIALI p. es nel suo *Musaeum historicum et phisicum*.

(2) *Op. cit*, I, 307.

(3) Sentiamo che cosa scrive a questo proposito il Verci: « Essendo ancora alla direzione della famiglia suo avo, che aveva nome » Giovanni, personaggio di fina penetrazione e di ottimi sentimenti, e » conoscendo nel fanciullo questo suo raro talento, a persuasione ancora di Giovanni Cocco e non Cauci, come vuole il Mazzucchelli, » Veneto Patrizio e Senatore che col suo valoroso patrocinio proteg-

Questa notizia, che potrebbesi tuttavia accogliere, essendo noto lo zelo con cui il Senato Veneto cercava di promuovere i buoni studî e di aiutare coloro che se ne mostravano degni rappresentanti, cade per due ragioni: anzitutto perchè nelle epistole, nelle orazioni e nei versi del Bonamico non si trova mai ricordato come suo benefattore questo patrizio veneto, per il quale invece egli avrebbe dovuto nutrire profonda riconoscenza e poi perchè i documenti (1) tratti per opera del Verci dall'Archi-

» geva la famiglia Bonamici, e amava in particolar modo il giovinetto
» Lazzaro per l'ingegno suo sublime, mandollo nella celebre Univer-
» sità di Padova florida in quel tempo.... » (Verci, *Vita* cit, p 6 sg)

(1) Dei documenti riportati dal Verci nel suo *Parere* dalla p 15 alla 32 trascrivo quelli che si riferiscono al padre del Nostro *Amico*. Della loro veridicità ho potuto persuadermi, esaminandoli io stesso nell'Archivio notarile di Bassano:
« 1504, ultimo Febbraio..... Bassani..... Ibique prudens vir Baptista
» Aurifex q. Nicolai, civis et habitator Bassani ex una et pro una parte
» et Ser Amicus et ser Antonius Fatres Filii q. Ser Ioannis Bonamici *ci-*
» *ves et habitatores Bassani*. (*Atti* di Giorgio Dall'Amico anno 1504) ».
» 1516 - 16 Decembre..... Bassani..... Ibique jure et titulo livelli per-
» petualis ... investivit Ser Amicus q. Ser Ioannis Bonamici *civem* Bas-
» sani de una petia terrae aratoriae et plantata vitibus et arboribus ».
(*Atti* di Andrea Locatelli. Protocollo in 4 anno 1516 c. 50 b).
« 1523 - 23 Ottobre..... Bassani in Burgo Margnani in domo habita-
» tionis infrascripti emptoris..... Ibique jure proprio.... Ser Mattheus
» Marcolini q. Iacobi et ser Franciscus q. Ser Nicolai de Moreto.... de-
» derunt, vendiderunt.... Spectabili et Sapienti Viro D. Lazzaro Filio
» Ser Amici de Bonamicis *Civi* Bassani ibi praesenti.... » e in margine al suddetto istrumento si legge: « Ibique personaliter constituti Ser
« Mattheus Marcolini, et Ser Franciscus de Moretto.... dederunt Ser
» Amico de Bonamico q. Ser Ioannis *Civi* Bassani ibi praesenti, et uti
» patri et intervenienti nomine D. Lazari contrascripti eius filii..... ».
(*Atti* di Giovanni Falconcini, Protocol. XVI, c. 17, *b*). Ad accrescer valore alle asserzioni del Verci a proposito dell'agiatezza della famiglia Bonamico rimane al Museo Civico di Padova un documento (Archivio Civ. *Estimi* II Tomo 420, polizza n. 3 e n. 4), dal quale risulta

vio notarile di Bassano e dagli Atti del Consiglio provano a meraviglia che Lazzaro apparteneva a una famiglia discretamente provveduta di beni di fortuna, e che quindi non aveva bisogno di ricorrere alla munificenza d'un rappresentante della Veneta Repubblica per dare ad un suo discendente una decorosa educazione. Della madre di Lazzaro il Verci (1) dichiara di ignorare il casato, ma afferma che essa deve essere uscita da buona famiglia, perchè nel testamento di Giovanni Bonamico si dà a lei l'epiteto di *Signora*. Da quanto s'è detto è facile dedurre che il primissimo avviamento agli studi lo ha il Bonamico ricevuto da suo padre, tanto più che egli stesso in un'orazione, (2) tuttora inedita, ad Alberto Pio dichiara di essersi assunto, sebbene ancor giovane, (3) il gravissimo incarico d'intesser le lodi di questo principe mecenate, per far cosa gradita al suo genitore, che teneramente amava il grande di Carpi. Però dal seguente brano d'un' epistola (4) pur inedita di Lazzaro si raccoglie che non poco, anzi moltissimo doveva per la sua educazione ad uno dei suoi zii paterni forse ad Antonio che abi-

---

che lo zio del Nostro Antonio e il cugino Bonamico possedevano case in città a S Antonio di Vienna (ora vicolo S. Marco) e terreni nel territorio padovano e precisamente alle Brentelle, a Cortelà sui colli Euganei, a Cartura e altrove.

(1) *Parere* cit. p., 38 sgg.

(2) Cod. Ambrosiano, D. 586 Inf., c. 120 sgg.

(3) Dice infatti in questa orazione « quid alium fortasse deteruis» set a scribendo adolescentia impeditum, id nos ad scribendum ma» xime excitabat ». Trascrivo il tratto seguente che si riferisce al Musuro: « hunc Marcum Musurum viderunt multi egentem, desperatione » omnium laborantem, unde se ac suos alere non habeatur. Quis autem » primus omnium eum excepit? Albertus Proh Dii immortales! Ecquis » erit. summe Princeps, qui dubitari possit te nostrorum temporum » Deum appellare? ».

(4) (Cod. Ambros D. 385 Inf. c. 134 b).

tava in Padova: « Ex quo tempore quantum virtuti tri-
» buendum esset existimari potui praeceptis, admonitio-
» nibus, cohortationibus huiusce patrui mei, cui omnia
» et debeo et debebo dum vivam, omni meo studio ad
» virtutem incumbendum putavi . . . . Florentiam
» me primum misit instituendum iis litteris, quibus pue-
» rilis aetas ad humanitatem informari solet, deinde vi-
» cinam Papiam, Bononiam, Patavium ut Alciato, Soc-
» cino, Alexandrino operam in jure civili darem » (1).

Sembra inoltre per un passo d'una sua orazione inedita che il Bonamico per ragioni di studio si fosse anche recato a Salerno e a Napoli: « huius rei causa adfui
» aliquot annos Salerni primum deinde Neapoli, quum
» intelligebam multa meis studiis in patria impedimenta
» fore, reversus me vobis doctissimis praeceptoribus ex-
» poliendum et quasi recoquendum tradidi. Neque enim
» existimavi aliis ducibus, quam vobis me posse pervenire
» quo cupiebam » (2).

Come si vede la disamina delle orazioni e delle epistole del Bonamico, manoscritte e a stampa non ci mette in grado di chiarire il periodo della sua vita antecedente alla sua venuta in Padova, perchè le notizie che da esse abbiamo ricavate sono incerte e confuse e per l'accenno all'Alciato e all' Alessandrino [Giovanni Antonio Rossi da Alessandria della Paglia] si devono riferire non alla prima educazione, ma a un tempo di molto posteriore.

(1) Il Verci che ha trascritto per la Bibl. Comunale di Bassano molte epistole del Nostro dai codici Ambrosiani, così riproduce il citato passo: « posteaque cognovi admonitione et cohortatione patrui
» mei, cui omnia secundum Deum et debeo et debebo dum (vivam)
» qui me Florentiam ad instituendum iis litteris, quibus puerilis aetas ad
» humanitatem informari solet; deinde Bononiam, Papiam, Patavium
» misit, ut Alciato, Soccino, Alexandrino operam in jure civili darem ».

(2) Cod, Ambros. D. 386 Inf., c. 87.

Il Papadopoli (1) e con lui il Mazzuchelli (2) affermano che il primo maestro di Lazzaro fu un tal prete Curione.

Il Bonamico ebbe una precoce inclinazione per la poesia e anzi in un suo carme ad Alessandro Campesano, (3) ricorda con doloroso rimpianto, le gare poetiche, che, finita la scuola, sosteneva coi suoi coetanei sulle verdi rive del Brenta e come un giorno a lui vincitore « ex lauro . . . . . corona decreta est » (4).

Fra gli ultimi anni del quattrocento e i primissimi del cinquecento egli deve esser venuto a Padova per continuare e completare i suoi studî, se Girolamo Negri nella sua orazione (5) funebre lo dice per il latino e il greco discepolo del Calfurnio del Regio e di Marco Musuro e per la filosofia di Pietro Pomponazzi; il quale spiegava i più difficili e ardui passi d' Aristotele dopo esser stati interpretati dall' illustre umanista bassanese. Scrive a questo proposito il Negri: (6) « quum jam utrius-

(1) *Op. cit.*, I, 307, n, 54.

(2) II. IV. 2322 sgg.

(3) Alessandro Campesano nacque a Bassano nel 1521, fece i suoi studî a Padova dove ebbe a maestro il suo concittadino Lazzaro Bonamico, di quì, avuta la laurea passò a Bologna per assistere alle lezioni dell'Alciato. — A' 18 d'Agosto 1542 è eletto dalla Repubblica Veneta Lettore « straordinario del mezzodì in secondo luogo di ragion civile » cattedra che fu poi soppressa — (cfr. Giovanni Battista Verci, *Rime scelte di alcuni poeti bassanesi*, Venezia, 1769, p. 56 sgg.

(4) Bonamici, *Carmina et epistolae* Venezia, 1770, pp. 48 sgg. In proposito del giudizio pronunciato su questo carme da un'amico del Nostro. Cfr. Appendice Doc. 12.

(5) Sadoleti *Epistolarum Appendix*. Romae 1767, p. 134 – Erasmo inoltre scrive: « L. Bonamicum opinor me vidisse Patavii in aedibus » Marci Musuri, qui jam tum iuvenis plurimum et eruditionis et hu- » manitatis prae se ferebat » (De Nolhac, *Op. cit.* p. 54).

(6) Sadoleti. *Epistolarum Appendix* — ed. cit. p. 134 sg.

» que linguae possessionem obtineret, assecutusque esset
» dicendi singularem quandam facultatem, huic disse-
» rendi artem adjunxit; philosophiamque tam eam, quae
» de moribus est, quam eam, quae rerum naturam, cau-
» sasque edocet ac divinam, diligentissime perlustravit.
» Praeceptorem habuit Petrum Pomponatium (1) Mantua-
» num philosophorum aetatis nostrae facile principem,
» apud quem tanta existimatione fuit Lazarum, ut in-
» terdum *ille abstrusas atque involutas Aristotelis sen-*
» *tentias ex ipsius Lazari interpretatione, publice expli-*
» *caret* ».

Quantunque il Bonamico non avesse voluto seguire le esortazioni del Sadoleto, del Bembo e di Giulio Pflug (2) e dedicarsi ad uno studio regolare e profondo della filosofia, pure certi ardui problemi filosofici come quelli dell'origine dell'uomo e dell'universo e del loro destino, dovevano appassionarlo e interessarlo vivamente, se ne' suoi versi incoraggia spesso gli amici ad indagare

« . . . . primum
» naturae ipsius et tantarum exordia rerum,
» immensique orbis facem; quì rector et intus
» miranda ratione movet nec fallitur usquam;
» sed melius quavis, quavis expressius arte
» omnia molitur mens pura et purior auro
» auro saepe cava docte in fornace recocto.... » (3)

---

(1) Per il Pomponazzi, che aveva insegnato a Padova fino il 1509 e che muore a Bologna circa nel 1524 aveva grande affetto il Bonamico e ci è prova una sua epistola inedita scritta poco dopo morto l'illustre filosofo. Cfr. Appendice Doc 13.

(2) Così infatti gli scrive: « Quare ita tibi persuadeas velim mihi » nihil esse optatius, quam ut scripto aliquo philosophiam excolas, quod » ipsum ad communem omnium utilitatem et ad gloriam tui multo fuerit » aptissimum » (cod. cit del Seminario di Padova n. 71 c. 129).

(3) Cfr. Carme a Marco Loredan in Bonamici,. *Carmina et epistolae*, ed. cit. pp. 22 sgg.

Sarebbe, mi sembra, attraente ricercare quale sia il giudizio che, nella sua esposizione (1) critica della filosofia del Pomponazzi pronuncia intorno a questo precursore del moderno positivismo, Lazzaro Bonamico; tanto più che egli in una lettera (2) ad Aldo, uscendo in lodi per il contributo da lui recato agli studî filosofici, si augura che anche per opera sua debba la filosofia brillare del suo antico splendore e ritornare alla primitiva sua purezza. Ma trattando una tale questione mi parrebbe di varcare i limiti imposti al mio lavoro e invadere un campo, che spetta ad altri più competenti di me in materia.

L'anno di laurea del Bonamico è tuttora incerto: secondo Il Dorighello (3) sarebbe il 1482 (sic) secondo il Morelli (4) il 1499 e anche il 1500, ma credo, pur non volendo tener conto che forse nei Registri del Vescovado, (5) di cui si serve il Morelli, si parla di Lazzaro « artium scholaris » e non di Lazzaro dottore, non si debba tuttavia accettare nemmeno una di queste date, perchè il Regio (6) e il Musuro, suoi maestri, come s'è veduto, danno principio alle loro lezioni soltanto nel 1503.

Il Bonamico cominciò ben presto a dedicarsi all'insegnamento e precisamente fino dal 1502; difatti Girolamo Negri (7) indirizzando ad Alessandro Campeggi

(1) Contenuto nel cod. Ambrosiano I. 220 Inf. col titolo: *Scholia in Theocrit. — Graece, Quaedam phisica Pomp. manu Lazari Bonamici* — Provenienza incerta.

(2) De Nolhac, *Les corrispondants*, ecc. p. 75.

(3) Biblioteca Universitaria di Padova, cod n 43

(4) Cod. cit., IV. 563.

(5) Le mie ricerche in detti registri sotto gli anni 1499-1500 riuscirono infruttuose.

(6) Il Regio veramente aveva anche insegnato dal 1482 al 1486 come abbiamo già detto

(7) Sadoleti, *Epistolarum Appendix*, ed. cit, p. 128.

la sua orazione recitata nel 1552 in morte dell'amico e compagno di studî carissimo scrive Lazzaro « quinquaginta annos latinam graecamque eloquentiam cum privatim, tum publice summa cum omnium gentium admiratione docuisse ».

Allo scoppiar della guerra egli abbandona Padova e come il Regio e il Musuro si ritira a Venezia, dove lo troviamo nel 1509 e nell'anno successivo, recando questa data tre sue epistole ad Aldo pubblicate dal De Nolhac. (1) Dalla sua partenza da Venezia alla sua andata a Bologna nel 1521 per imprendere l'insegnamento dei figli del Campeggi, la vita di Lazzaro Bonamico è molto oscura e coll'aiuto delle sue epistole manoscritte, perchè senza data, si può su questo punto recare pochissima luce. Tuttavia cercheremo nel miglior modo e con la maggior chiarezza possibile di ricostruire questo periodo della vita dell'umanista bassanese. Anzitutto sappiamo per le tre epistole sopra ricordate che Aldo Manuzio lo aveva invitato a Ferrara, per impartire lezioni di rettorica « adolescenti cuidam verecundo in primis et modesto et literarum cupidate flagranti » la cui madre (2) era una vecchia conoscenza del tipografo veneziano. Ma sebbene Aldo gli avesse procurato lettere da parte del Duca essendo mal sicure le vie e libere « nisi qui a regulo Ferrariensi litteras obtinuerit », il Bonamico differì la sua partenza per Ferrara, perchè troppo in ritardo gli era giunta la risposta del Manuzio e perchè in Venezia non si trovava un tal Pietro Fereto, che doveva essergli

(1) *Les corrispondants* ecc. epp. 69, 70, 71, pp. 78 sgg.

(2) Il De Nolhac osserva (p. 79 n. 1) che si potrebbe pensare à Margherita Cantelmo dama d'Isabella d'Este e a ragione, mi pare, perchè il Bonamico (Epistola 73.ª) dice: « Vale meque et Cantelmum meum charissimos habe » e (ep. 74.ª) « Cantelmi mei carissimi adolescentis ».

« convectorem ». Stabilire esattemente quando egli si sia recato a Ferrara non è tanto facile, però credo si possa porre la sua andata costà tra il 1511 anno in cui si trova per la prima volta a Mantova (1) forse chiamatovi per l'educazione di Galeazzo Gonzaga nipote del cardinal Sigismondo, e il 1515, (2) in cui è a Bologna al servizio della famiglia Campeggi. Da Bologna passa nel 1516 a Mantova e abbiamo veduto come gl'indirizzi colà due sue epistole il Musuro, il quale inutilmente s'era adoperato presso la Repubblica Veneta, affinchè fosse affi-

(1) Difatti l'epistola 72.ª *(Les corrispondants* ecc) è scritta da Mantova nel 1511. A proposito poi dell'insegnamento da lui impartito a Galeazzo Gonzaga credo opportuno riportare un tratto d'una sua epistola inedita: « Persequebar philosophiae [ut scis] et medicinae studia cum me ex medio quasi cursu imminens quaedam Cardinalis Mantuani flagitatio Mantuam revocabat. Is induerat in animum Ioannis fratris filium .... omni studio graecis latinisque litteris informandum » (Cod. Ambros. D. 385 Inf.). il quale però potrebbe riferirsi alla sua seconda andata a Mantova nel 1516, perchè infatti invece di *vocabat* ha detto *revocabat*. Agli strettissimi rapporti che intercedevano tra il Bonamico e i Gonzaga accennano una sua epistola ad Isabella d'Este (cfr. Luzio, *Ercole Gonzaga allo studio di Bologna* in *G. St. Let. It.*, VIII, 374) e una sua lettera, in cui si parla di Galeazzo Gonzaga (cfr. Appendice D. 14.) ed inoltre suoi versi a Luigi e Giovanni Gonzaga (Cod. Ambrosiano N. 337 Inf.)

(2) Da una sua epistola ineditaparrebbe potersi stabilire che a Bologna egli si recò questa prima volta, cioè nel 1515, partendo da Ferrara: « Eo animo Ferrariam veneram ut ibi essem tantisper (ut scis) dum litterae mihi a te de Senatus decreto redderentur. Sed habere non potui. Statimque sum per epistolam Bononiam accersitus » (Cod. Ambros. D. 385 Inf. c. 108). Questa data 1515 la desumo da un'altra sua epistola inedita scritta « Bononiae Idibus Aprilis 1515 » in cui ci narra un tumulto ivi succeduto. — Si dovrebbe ammettere che da quest'anno Lazzaro cominci ad essere al servizio dei Campeggi, se si tien conto di quanto il Bonamico stesso afferma, di esser stato cioè a disposizione di questa famiglia per 11 anni (cfr. Antonibon, *Op. cit.*, pp. 33 sgg.)

data al Bonamico la cattedra che egli teneva in Venezia e alla quale doveva rinunciare in causa della sua andata a Roma (1).

Dopo essersi recato, mentr'era in Mantova, a Reggio (2) ed a Genova, (3) per brevissimo tempo, ritorna il Bonamico a Padova nel 1519 e ve lo troviamo anche nell'anno successivo. (4)

Prima di andare innanzi con la narrazione della vita di Lazzaro, dobbiamo vedere quanto sia accettabile una notizia che ci forniscono il Verci (5) e con lui l'Antonibon. (6). Essi affermano che il Bonamico poco dopo laureato — anche pel Verci l'anno di laurea è il 1499 — per consiglio di Reginaldo Polo si recava a Roma, donde dal Campeggi veniva poi chiamato a Bologna. Poichè il biografo Bassanese scrive che brevissimo fu il soggiorno del Nostro nell'eterna città, bisognerebbe ammettere vi fosse andato prima del 1515 nel qual anno, come s'è veduto, è scritta una sua epistola da Bologna, ma mi pare

(1) Scrive infatti: « a me nuper tentatum est, ut numus profitendi » quo nos defuncti sumus tibi delegaretur, at nihil profecimus ». Cfr. APPENDICE Doc. 1.

(2) Ciò si rileva da una sua epistola inedita, dove non è indicato nè l'anno in cui fu scritta, nè la sua provenienza nè la sua destinazione. Cfr. APPENDICE Doc. 15.

(3) Difatti in un'epistola al Castiglione si legge: « ab eo tempore » quo ego *Mantua Genuam*, tu vero in Legationem Romam profectus » es », (Cod. Ambros. D. 365 Inf. c. 118 b). Certamente qui egli vuole riferirsi all'anno 1519, in cui il Castiglione era ambasciatore a Roma presso Leone X per Federico Gonzaga e inoltre questo attestano due epistole al Fregoso, delle quali riporto in APPENDICE (Doc. 16 e 17) quel tratto, che a ciò si riferisce.

(4) In tal modo infatti chiude un'epistola al Longolio il Bembo, scritta da Roma nel 1520: « Protonotario Saulio et Lazaro et Flaminio » plurimam salutem dicite meis verbis » (BEMBI, *Opera*, ed. cit., IV, 206)

(5) VERCI, *Vita*, cit., p. 10 sg.

(6) ANTONIBON, *Op. cit.*, p. 9.

non si possa, dal momento che egli stesso dichiara d'essere stato invitato in questa città mentre si trovava a Ferrara.

Alessandro Costanzio inoltre nella biografia (1) di Girolamo Negri scrive che questi nel 1509 « sacris ini- » tiatus una cum Lazaro Bonamico Romam demigravit, » Iulio secundo pontefice maximo » e a prova di quanto afferma rimanda il lettore al seguente passo d' un' epistola (2) del Negri a Bernardino Maffei: « Ac mihi quidem ab » Iulii II Pontificatu, quo primum tempore ista in Urbe » versari caepi » che non ha, come si vede, alcun valore in proposito, e a un altro dell'orazione funebre dei Negri per il Bonamico, (3) in cui si accenna semplicemente alla sua partenza da Bologna per Roma e quindi a cose affatto diverse da quelle che egli vuol dimostrare.

Non voglio però con questo toglier ogni valore a tale notizia; ci occupiamo d'un periodo della vita del Bonamico così confuso ed incerto che non si può in maniera assoluta dire falsa o vera una notizia, che raccogliamo dai suoi biografi.

Intorno al 1521, come si deduce da un'epistola (4) del Longolio al Bembo, incomincia il Bonamico il suo insegnamento ai tre figli di Lorenzo Campeggi: Giovanni Battista, futuro vescovo di Maiorca, Rodolfo datosi alle armi e prematuramente morto e Alessadro vescovo di Bologna e cardinale di santa Chiesa.

A Bologna dove dal Campeggi era tenuto « non doc-

---

(1) Sadoleti *Epistolarum Appendix*, ed. cit., p. LXXX.

(2) *ivi*, p. 114.

(3) *ivi*, 135.

(4) Scrive infatti: « Laz. Bonamicus, quo Stefanus Saulius tum in » latinis tum in graecis litteris utebatur, migravit Bononiam, studio- » rum ne causa quidem ipse affirmat, an vero ut Laurentii Campegii » liberos instituat nondum plane exploratum habeo » (Longolii, *Epistolae*, ed. cit., p. 7).

toris, sed filii loco » pare abbia egli insegnato anche pubblicamente, poichè, sebbene il Mazzetti (1) nel suo *Repertorio* non lo registri, Girolamo Negri nella sua orazione funebre dice che Lazzaro « in celebri illo ac pervetusto » Gymnasio primas partes obtinuit » (2) e Giorgio Logo Silesio nella dedicatoria dei *Poemata varia* del bergamasco Basilio Zanchi, pubblicati in Venezia nel 1534 dichiara di aver udito dodici anni prima il Bonamico a spiegare gli autori greci e latini « esimia cum laude et nobilissimorum » Auditorum frequentia » (3).

Oltre che ai figli del Campeggi dava il Bonamico private lezioni anche ad Ercole Gonzaga (4). Isabella di Este purchè il figlio suo avesse un così abile professore non badò a spese di sorta e infatti, poichè il Bonamico esitava ad accettare l'incarico in apparenza per riguardo ai Campeggi, dai quali percepiva 300 ducati, ma in realtà perchè gli sembravano pochi i 170 offertigli dalla marchesa, essa scriveva « che un homo tanto dabene » non si doveva lasciare « per vinti, nè trenta ducati che è una » miseria ».

---

(1) *Repertorio di tutti i professori della celebre città di Bologna*, Bologna, 1847.

(2) Sadoleti, *Epistolarum Appendix*, ed. cit., p. 135.

(3) Questa indicazione la tolgo dal Morelli (cod. cit., IV 565), il quale crede che il Logo voglia riferirsi al 1522. — La presenza del Bonamico a Bologna in questo tempo ci attestano epistole sue (cod. Ambros. D. 385 Inf c. 279) e del Bembo (Bembi, *Opera*, IV, 215). — Però dai documenti conservati nell'Archivio di Stato di Bologna e specialmente dai Partiti del Reggimento e dai Rotuli dello Studio, non appare che il Bonamico abbia pubblicamente insegnato, secondo quanto ebbe a scrivermi in proposito il Direttore dell'Archivio di Stato di Bologna.

(4) A. Luzio, *Ercole Gonzaga allo studio di Bologna*, in *G. St. Let. It.* VIII, 374 — Da questo articolo sembrerebbe poter dedurre l'insegnamento pubblico a Bologna del Bonamico. Infatti l'arcidiacono di Gabbionetta scrive ad Isabella che Lazzaro aveva « una gran-

Verso la fine del 1525 (1) il Bonamico viene condotto a Roma da Reginaldo Polo (2) di passaggio per Bologna ed anche quivi a detta di Girolamo Negri (3) e del Carafa (4) avrebbe pubblicamente insegnato. Sappiamo invece con certezza che alle erudite conversazioni, che dal Casanova, dal Copella, dal Vida e da altri ancora si tenevano o negli orti suburbani del Colocci o in quelli al Quirinale del Sadoleto o nel circo massimo « ubi post familiares epulas non tam cupedia conditas, quam multis » salibus, aut poemata recitabantur, aut orationes pro» nuntiabantur » prendeva parte anche il Bonamico, « cuius in Graecis » scriveva il Sadoleto al Colocci nel 1529 (5) « et Latinis singularis est eruditio, quique philosophiae et sapientiae studia non solum scientia, quod » faciunt permulti, in quibus tamen excellit; sed vita et » moribus et vera virtute complexus est ».

Nel sacco di Roma il Bonamico potè salvare a stento la vita, ma una gran parte dei suoi libri andò perduta; i pochi rimastigli diede in custodia ai suoi amici (6). Gli

» dissima reputatione in questa Università » e Vincenzo di Preti: « Il » S.r mio perservera nel suo principiato studio udendo ogni giorno M. » Lazzaro alle XX ore et M. Pietro [Pomponazzi] alle XXII *in pub-* » *blico* », se però quell' « in pubblico » deve riferirsi anche al Bonamico — Tra i manoscritti del Bonamico ho trovato una ode saffica ad Ercole e una d'Ercole a lui Cfr. Appendice Doc. 18 e 19.

(1) Nel Luglio del 1525 era ancora a Bologna, cfr. Casio de Medici, *Bellona*. Bologna 1525 — A proposito di Casio de Medici. cfr. Cian, *Op. cit.*, p. 22, n. 1 e p. 27, n. 2.

(2) Verci, *Vita* cit., p. 11.

(3) Sadoleti, *Epistolarum Appendix*, ed. cit., p. 135 sg.

(4) *De Gymnasio Romano*, Romae, 1751, II, 313.

(5) Sadoleti, *Epistolae*, ed. cit., II, 313 sg.

(6) Difatti in una sua epistola inedita al Sadoleto si legge: « li» brorum in primis cura me valde sollicitum habebat. Sed quid facerem? » aut una me periturum videbam, in urbe si mansissem, aut eiisdem » salvis nihil propterea damni facturum, si ex urbe migrassem. Ab-

avvenimenti dolorosi di quell' anno (1527) descrive nel suo carme ad Ippolito de' Medici e ci dà un brevissimo, ma efficace quadro della ferocia e della crudeltà dei lanzichenecchi in questi versi:

« Quis clades fando enumeret? ferroque subactas
» iugentes urbes? direpta incensaque tecta,
« ereptamque pudicitiam obductasque puellas?
» Non tutae templis matres, non filia tuta
» nubilis, adcurrens misera ad simulacra deorum;
» non tuti Divi; Mars impius omnia caede
» miscuit et nobis crudeliter omnia praeda
» abstulit » (1).

Inoltre in una lunghissima epistola (2), inedita, ad Iacopo Sadoleto nomina i letterati, che o perirono o evitarono la morte con la fuga e con l'oro:

« Laelius, Laelius inquam noster, qua probitate, sua-
» vitate, ingenio, qua observantia et pietate in optimum
» quemque, tuque in primis esset non ignoras, is in illa
» calamitosissima irruptione a milite hispano occisus est.

« De Ubaldino eadem fama exierat, quae falsa fuit,
» Ferrariae nunc est, Paulus Bombasius in turba fu-
» gentium collisus interiit. Antonius Nerlus ubi cecidisse
» Laelium animadvertit iamque omnes terga dare, ex
» equo pugnans Tiberim tranavit, ab Hispanis deinde
» captus XXXIII Denariorum se redimit. Florentiae est

» stuli paucos mecum quos poteram, reliquos amicis commendavi. —
» Nondum Pisaurum perveneramus, cum audivimus urbem captam esse
» ad Nonas maji » Questa epistola è s. d. scritta da Venezia (Codice
» Ambros. D. 385 Inf. c. 70.b). A proposito dei libri che aveva lasciati in Roma vedi (Appendice Doc. 20, 21) due epistole che a ciò si riferiscono, sebbene sieno adespote senza destinazione e data.

(1) Bonamici, *Carmina et Epistolae*, ed. cit., p. 2. — Cfr. anche i versi a p. 58.

(2) Vedi n. 6, p. 314.

» . . . . . Collotius semel a se ipso iterum a Card. Cae-
» sarino redemptus in patriam venit . . . . . ».

Nel giugno del 1527 il Bonamico era a Roma, perchè costì gli indirizza un'epistola (1) il Sadoleto nella quale lo prega di salutare i suoi amici; ma verso la fine di quest'anno egli è già dalle nostre parti. Difatti nel settembre Celio Calcagnini gli scrive da Ferrara congratulandosi per lo scampato pericolo (2) e il bresciano Lucillo Maggi (3) detto Tilalteo dichiara nelle sue epistole d'aver in questo tempo avuto scuola dal Bonamico.

Di queste epistole, importanti per istabilire la presenza in Padova di Lazzaro e il suo insegnamento privato, riporto alcuni tratti. Il Maggi per es. che nello Studio attendeva alla filosofia sotto lo Zimara, vedendo troppo da lui usato Averroè cercava come medicina « his cor- « ruptis » la compagnia e la conversazione di Lazzaro Bonamico o di Nicolò Leonico (4) e nel 1529 essendo già partito da Padova in tal modo ricorda al Bonamico in un'epistola gli studî fatti:

« Subito fere istinc discessu meo dolui, nulla alia qui-
» dem de causa, nisi quod reliquerim coloquia tua de-
» liciarum mearum. Cum enim ingenii pene defessas vires
» in isto philosophia inque illo mihi sumpto Graece latine
» esprimendi onere vidissem, ad tuas doctas voces, domum
» . . . . . flores legebam doctrinae tuae incredibilis »

Scrive inoltre: « De Hermogenis editione, de Ae-
» schine, de Demosthene, de Xenofonte, de Socrate, de
» Marco Tullio summis quidem oratoribus sermo inci-
» debat et plerumque de iis in utramque partem disputa-

(1) Sadoleti, *Epistolae*, ed. cit., II, 176.
(2) Caetii Calcagnini. *Opera aliquot.*, Basilea, 1544 p. 133
(3) Tiraboschi, VII. 149.
(4) Tilalthaei, *Epistolae*, Pavia, 1564, c. 4.

» batur non maledicendi causa, sed potius terendi otii
» causa in his quae nostrum praecipue oblectavissent ani-
« mum et pulcherrime tracterentur ad intellgentiam. . . . .
» perpoliendae Orationis; quo in studio maxime versaba-
» tur laborum tuorum fructus . . . . . » (1).

Nel settembre del 1530, come s'è veduto, viene eletto alla cattedra di rettorica il nostro Lazzaro, il quale a Mario Savorniano, a Benedetto Ramberti (2) e ai Riformatori stessi (3) dichiara d'aver accettata la cattedra per le esortazioni di Niccolò Tiepolo, di Lorenzo Bragadino e di tutta la gioventù veneziana e perchè desiderava terminare i suoi giorni in que' luoghi che lo avevano veduto nascere, dove era stato educato e dove aveva trascorsi molti anni della sua giovinezza.

Il Sadoleto così scrive al Bembo a proposito dell'elezione del Bonamico: « Lazarum Bonamicum audio
» tradere Patavii pubblice doctrinam bonarum artium ju-
» ventuti. Eum ego hominem maiorem in modo diligo
» neque dubito quin tibi jam factus sit perfamiliaris;
» summo est ingenio excellentique doctrina, Sed virtus
» et probitas et in omni officio fides atque constantia in
» primis in illo homine amanda et complectenda est » (4)
e lo Speroni nel suo *Dialogo delle lingue* dice di rallegrarsi « con lo studio e con gli studiosi di Padova, cui
» finalmente è toccato in sorte tale maestro quale lungo
» tempo hanno cercato e desiderato ».

Questo prova di quale stima (5) e di quale affetto si fosse reso degno tra i suoi contemporanei il Bonamico,

---

(1) Thalthaei, *Epistolae*, ed. cit., c. 61 sg.

(2) Bonamici, *Carmina et epistolae*, ed. cit., p. 83.

(3) *ivi*, ed. cit, p. 99.

(4) Sadoleti, *Epistolae*, ed. cit., I, 404 sg.

(5) Dialoghi, Venezia, 1596, p. 101 — Cfr. a questo proposito Sadoleti, *De liberis recte istituendis*, Parigi, 1534, c. 28

il quale ogni giorno faceva per due ore (1) lezione dinanzi a un uditorio così numeroso « ut vix uni aut al- » teri supervenienti locus aditusve paterit » (2).

Saremmo inclinati a credere esagerato quanto nella sua orazione afferma Girolamo Negri a proposito della folla immensa che accorreva ad udire « praelegentem Lazarum » se la stessa notizia non potessimo raccogliere da un' epistola inedita del Bonamico stesso, il quale dichiara essere « tantam frequentiam et celebritatem au- » ditorum ut et locus eos capere non possit » (3).

(Continua) Prof. GIUSEPPE MARANGONI.

---

(1) FACCIOLATI, *Op. cit.*, I, LVII — Inoltre il Bonamico stesso nella sua epistola ai Riformatori scrive: « Omitto feriantibus aliis interpretationes saepe meas; nec jacto duarum et amplius horarum prope laborem meum » (BONAMICI, *Carmina et epistolae*, *ed. cit.* p. 101).

(2) SADOLETI, *Epistolarum Appendix*, ed. cit. p. 136 — Inoltre ANTONIO GIGANTI DA FOSSOMBRONE, nella *Vita di Lodovico Beccadelli* scrive: « leggeva pubblicamente lettere d'humanità con grandissimo » concorso Lazzaro Bonamico » *(Monumenti di varia letteratura* ecc., T. I° P. I^a^, p. 8) e BERNARDO NAVAGERO *(Relazione* cit), che dopo aver ricordato il Monti, il Ceconi il TOMITANO parla anche di LAZZARO concludendo che ha « cadaun di questi quattro le scole tutte piene ».

(3) Cod. Ambros. D. 385 Inf., c. 36.

FRANCESCO DI MANZANO (*)

Signori!

Sono domani cento anni dacchè nel tranquillo nido di Giassicco vedeva la luce lo storico del Friuli, il conte Francesco di Manzano — cento anni che mutarono profondamente i costumi, le leggi, i confini delle nazioni, svelsero dal cardine vecchi pregiudizî ed ordinamenti secolari, cambiarono la base del diritto pubblico, ed in ogni scienza, in ogni disciplina, diedero un soffio nuovo di vita, apersero problemi mai più conosciuti, posero ipotesi che mirano arditamente a dar soluzione a questioni che un tempo non si avrebbe ardito neppure di porre.

Il secolo che ora è tramontato segnerà senza dubbio una di quelle epoche fatali di transizione nelle quali pare davvero che ad un tratto il corpo sociale si muti — si rinnovi tanto la trasformazione è veloce, tanto difficilmente si può conoscere il nesso di cause ed effetti che pure è legge immanente della storia.

(*) Commemorazione tenuta nel Gabinetto di Lettura di Gorizia nel primo centenario della sua nascita (avvenuta l'otto gennaio 1801).

Oggi, nel secolo XX, noi ripensiamo a quello che è accaduto in quei tempi quasi come ad una leggenda: leggenda ora fosca, ora lieta, ora piena di sangue ed ora bella per luce splendida di civiltà — leggenda che abbiamo udita narrare dai nostri padri che ne hanno provate le gioje ed i dolori e vi ànno dedicati gli anni più belli della loro vita — leggenda di cui pur noi sentiamo i fremiti nel cuore — poichè noi siamo nati da lei — ma alla quale noi pensiamo coll' animo con cui il bambino può pensare al tempo in cui egli non era: cosa che gli altri gli raccontano e che egli crede, ma che pure alla sua mente pare cosa fantastica e quasi non vera.

Pensate: Francesco di Manzano nasceva da un conte Leonardo membro del parlamento friulano, naturalmente del corpo della feudalità — nasceva quando, appena da quattro anni, le fiere armi del grande Napoleone avevano infranto l' ultimo e decrepito avanzo dell' antica potenza veneziana.

Quasi quattr' anni erano trascorsi dacchè ancora il paese era frastagliato in mille giurisdizioni feudali: il querelante che chiedeva giustizia da paese a paese, da comune a comune doveva obbedire a leggi diverse, foggiate sotto forma di statuti dai giusdicenti feudatarî o dalle nobilesche comunità — Le magistrature erano privilegio della classe patrizia veneziana ed, in parte, anche dei nobili di terraferma: ma in ogni modo non erano mai occupate da persone all' infuori di questo ceto. — soltanto i nobili avevano diritto a legittima rappresentanza nel consiglio generale della patria, nel magnifico parlamento, ove si decideva la maggior parte degli affari della provincia — non tutti però, nè i più importanti, riservati questi alla gelosa supremazia di Venezia, e, persino nelle città, le plebi lottavano invano per il riconoscimento dei loro antichi diritti d' arrengo, per i quali ogni capo-famiglia aveva diritto di sindacare l'ope-

rato delle amministrazioni cittadine, riservate queste, esclusivamente, alle famiglie che *ab antiquo* avevano governato il comune; ed in quei decrepiti organismi solo quando a quando la Serenissima immetteva qualche po' di sangue nuovo col concedervi l'ingresso a qualche famiglia plebea. Soltanto la contadinanza aveva dalla veneta prudenza privilegio di esser rappresentata nel parlamento, mediante i suoi sindaci, che però avevano soltanto diritto di *veto*.

Come è naturale, a questa costituzione politica faceva riscontro la costituzione sociale: quì non libera concorrenza, non libera lotta economica — ma le corporazioni chiuse che limitavano il diritto al lavoro, i calmieri pubblici che regolavano i prezzi dei viveri, i diritti signorili che limitavano e regolavano le culture e le raccolte e finalmente le leggi e i diritti che inceppavano e restringevano arbitrariamente e misuravano ad ogni passo la vita sociale.

Ogni diritto nell'antico regime era divenuto un privilegio: il feudalismo che, col rendere ereditario l'ufficio, aveva cristallizzata la costituzione sociale ci presentava una società resa immobile dal potere sovrano dello stato, e questo potere sovrano frazionato in mille parti di cui la più alta toccava al monarca, la più piccola al rozzo e feroce signorotto feudale, ma ognuna delle quali, nel suo campo, non si riteneva meno estesa ed onnipossente a regolare di suo arbitrio ogni funzione della vita pubblica e privata.

Il nuovo secolo spazza tutto questo: come una bufera che sradica gli alberi secolari che coprono colla fitta rete dei loro rami di un'ombra severa e mortale ogni angolo del terreno sul quale quegli si stendono, dà nuova vita alle zolle prima condannate ad alimentare soltanto i muschi e le felci, così la rivoluzione infrange tutti i legami dell'antica società — rompe il nesso feudale, spezza i fidecommissi, scioglie le corporazioni delle arti,

annulla le giurisdizioni feudali, dà rappresentanza ad ogni classe sociale ed in ogni angolo ove giunge la sua forza possente libera la vita pubblica dalle mille pastoje che la tenevano legata. — Alla politica delle corti sostituisce la politica delle nazioni e dà nuova vita così ai commerci come alle arti, così alle scienze come alle industrie.

Questo, signori, il meraviglioso svolgersi di avvenimenti in mezzo a cui nacque Francesco di Manzano.

Ricco per dono di natura di bella mente, di cuore aperto e generoso, d' indole dolce e piacente, egli usciva da una fra le più illustri casate del nostro Friuli: famiglia in cui l' intrepidezza dell' indole era stata assai spesso congiunta alla grazia geniale delle lettere e della poesia — casata che andava superba non meno per Marcantonio che per Scipione di Manzano — l' uno poeta egregio, l' altro uomo d' armi il cui valore gli meritò una statua equestre per pubblico decreto nel duomo cividalese. La madre, una Nicoletti di Cividale, gli aveva portato in casa, dono prezioso ond' egli andava ed a buon dritto superbo, le memorie autografe di un insigne antenato del secolo XVI, quel Marcantonio cancelliere della comunità di Cividale, vera figura del cinquecento che, come i grandi nostri di quell' epoca, congiungeva al pensiero l'azione, ed era uomo politico e letterato, e doveva poi finire spento da un colpo di archibugio tiratogli a caso in mezzo ad una zuffa di famiglie cividalesi mentr' egli ignaro usciva dal Duomo ov' era stato divotamente a pregare: scena che colpisce veramente quei tempi!

Di questo sangue uscì il Manzano: e, aperto di mente come egli era, dovè sentire più d' ogni altro il contrasto — fiero contrasto — fra l' epoca che moriva quand' egli nasceva, e l' altra ch' era sorta con lui.

Nella sua casa, tutto gli parlava dei fatti gagliardi

dei suoi maggiori, e nella mente gli splendeva l' immagine dell'avvenire che, nei suoi anni virili, andava maturando i frutti del grande mutamento avvenuto durante la sua infanzia. Chi può meravigliare se ad un tal uomo volse nella mente il disegno di chiudere l' epoca che moriva con un' opera poderosa in cui le generazioni avvenire dovessero apprendere quale vita, quali costumi, quali leggi, avessero avute le passate, in quali fatti trovassero la lor lontana radice ed i loro echi, sovente così fedeli, gli altri fatti che oggi ci appajono tanto da quelli disformi?

Ad una tal opera egli non volle però dar veste di storia, nè lo avrebbe potuto: perchè far una storia del Friuli, dalla caduta dell' impero romano sino a quella del governo patriarcale, abbracciando mille anni della vita patria — storia che sia degna di tal nome -- è cosa che supera le forze di un uomo. La sua idea fu invece più generosa e più degna dell' alto animo suo: in luogo di restringersi a raccontare un breve periodo egli volle dedicare tuttavia le sue forze a tutta l'epoca e, non potendo compiere la storia per l' intiero periodo, tolse l'esempio del gran Muratori e compose quegli annali miniera inesauribile di notizie storiche preziose ed unica fonte completa finora delle nostre patrie memorie; ad essi legò il suo nome: monumento davvero *aere perennius*, non solo del suo ingegno, della sua costanza, della sua ferrea fermezza di propositi ma anche della nobiltà del suo cuore.

A questo punto non posso a meno di ricordare quì le indimenticabili parole con cui il grande maestro della scuola moderna Ippolito Taine chiudeva la memorabile prefazione di quei suoi saggi storici nella quale aveva delineato il metodo di ricerca storica positiva: *la maggiore soddisfazione dell' indagatore sta non già nei risultati da lui ottenuti, ma in quelli che raggiungeranno*

coloro che verranno dopo di lui; parole che, venute da tal uomo, sono sufficiente compenso a tutti quelli che, come il nostro, lavorarono non già per ottenere subiti e facili allori, ma soltanto nell'interesse della scienza e della patria ed anteposero questo interesse anche all'oscurità ed al facile sorriso del volgo!

E la sua, Signori, fu davvero opera di storico; poichè anche per raccogliere i fatti è necessaria mente acùta e serena che sappia discernere le fonti e, come egli scrisse, « restringere le prolisse, trascrivere le concise, rettificare e crescere le mancanti ». — La nostra storia è povera di scrittori antichi le cui pagine ci possano ridire lo spirito dei tempi ed il carattere delle istituzioni quale era veramente inteso da quelli che potevano comprenderle perchè esse erano fatte da loro e per loro; — e questi pochi scrittori vanno studiati con critica indulgente e paziente, senza spregiarli, pur sceverando il vero dal falso, perchè non lavorarono con i nostri metodi. Anche la storia è disciplina che muta coi tempi, il suo indirizzo è figlio di quello delle scienze morali contemporanee, e lo storico non è che un operajo che pone una pietra nell'edifizio scientifico del suo tempo, qualunque sia l'intendimento generale con cui questo edifizio è eretto.

D'altra parte come la vita dell'uomo singolo così anche la vita sociale è formata d'infiniti elementi, e lo scrittore che si ponga in animo, come fece il nostro, di fornire a chi voglia studiare la storia di un'epoca così multiforme come il medioevo, i fatti necessarî a questo scopo, deve comprendere con larghezza di mente quante forze contribuiscano a comporla e come tanti fatti che sembrano i più notevoli perchè sono i più clamorosi in realtà non siano che *gli effetti*, mentre *le cause* sono invece numerosi piccoli avvenimenti quasi imponderabili che facilmente passano inavvertiti ad ogni indagatore che non sia diligente ed acuto. Inoltre molte correnti di pensiero vivificano la vita d'un popolo che non sono fatti

politici, nè economici, nè guerreschi ma invece idee religiose, giuridiche, morali e sopratutto artistiche ed il conoscere quali legami congiungano questi elementi, e come devano essere valutati, e quanta importanza ci sia nel raccogliere ogni frammento è cosa che richiede speciali attitudini a studî così delicati e pazienti.

E quì sta il merito principale, a mio avviso, del Manzano; perchè nell' opera sua non uno di tali elementi è trascurato — Si può discutere la scelta che egli fece, in taluni casi, degli autori d'onde ricava alcune notizie ed anche, in parte, biasimare il piano dell'opera che divide la trattazione in testo e note con danno della sua unità, ma non si può disconoscere che lo studioso il quale apre un tal libro per cercarvi una guida nella ricerca, raramente rimane deluso. — Ed anche nei casi nei quali egli pose nella sua narrazione brani di scrittori poco attendibili, cosa di cui fu acerbamente criticato da taluni come il Polidori e l'Occioni-Bonaffons, questo difetto è temperato da ciò che egli cita sempre con mirabile diligenza la fonte d'onde egli trasse la notizia, ed è scusato dal pensiero che lo mosse: di rannodare, la storia friulana che egli narrava, con la storia del resto d' Italia; dimostrando come egli intuisse questo concetto che più tardi tanto difficilmente si fece strada nelle menti degli studiosi friulani — che, cioè, la storia di una provincia non si puo comprendere compiutamente se non si conoscono quelle delle provincie finitime per vedere di quali influenze si possano trovare le traccie nelle istituzioni locali ed a quali bisogni generali esse corrispondano — mentre la breve serie dei fatti locali di rado può fornire una tale spiegazione.

Questa sua continua preoccupazione di servire ad altri studiosi, di sollevare come disse bene il Majonica « da pesante fatica quell' ingegno che un giorno volesse assumere il grave incarico di scrivere la storia della pa-

tria », egli la manifesta anche nella fatica grande degli indici, vera guida d' immensa utilità per ogni ricercatore, a buon titolo lodata con vivo plauso dall' Occioni e da altri. — Così egli volle nelle note dei suoi volumi darci le preziose memorie del Cancelliere Nicoletti intorno alle leggi ed ai costumi della patria, fonte ingenua ed importantissima per chi si accinga a studiare un tale ordinamento.

E nel testo, oltre alle vicende politiche, si trovano riprodotte con cura amorosa le antiche disposizioni dei parlamenti ed, in succinto, molti ordinamenti statutarî di città e di comuni rurali e descritti dai documenti i varî rapporti che legavano i feudali al signore e le plebi rurali ai feudatarî, e le rendite del patriarcato e le imposte ed il modo della loro riscossione e tutte le fonti insomma che egli potè raccogliere intorno alla vita pubblica friulana nei tempi di mezzo.

Ed accanto a queste, memorie numerose di artisti e di letterati, che poi raccolse in un volume a se « *come eccitamento*, egli scrisse, *all' imitazione e quale mezzo proficuo alla conoscenza delle civiltà passate che sono preparazione alle future* » e notizie sui costumi del popolo, sulla morale, sull' architettura, sulla pittura, e su tutto il movimento intellettuale delle epoche che egli imprese a trattare.

In questa trama di aride ricerche, rifulgono qua e là tutti i pregî dell' animo nobilissimo dello scrittore friulano. Nei suoi giudizî egli non mira che alla verità ed è libero da ogni pregiudizio di casta: — uscito da stirpe illustre di feudatarî egli non nasconde alcuno dei fatti feroci onde sono tanto infelici i tempi feudali, nè il misero stato delle popolazioni in quell' epoca e benedice il progresso cui pervenne la patria nello stato presente — profondamente religioso e fermo dei suoi immutabili convincimenti non tace bruttura del governo

patriarcale nè risparmia severi giudizî sull' ingerenza pontificia nello stato aquilejese: e questa larghezza del suo spirito si rivela in mille giudizî sparsi nell' opera poderosa.

Opera che gli costò, nel suo complesso, quasi cinquant' anni di lavoro assiduo e diuturno.

Quante visioni, quante leggende dovettero passargli dinnanzi agli occhi, nella queta stanza ov' egli coll' alba sedeva al tavolino investigando i fasti della patria! Che lunga vicenda di fatti ora gloriosi, ora tristi è scolpita nelle tremila quattrocento pagine dei suoi annali!

Nelle prime, la gloria d' Aquileja figlia di Roma baluardo contro i barbari a difesa di queste Alpi che portano nel nome l' eterna impronta del genio romano! — le lotte degli imperatori che straziano l' immenso impero e lo dissolvono col malgoverno e con l' ignavia imprudente, — le prime lotte coi barbari, — il fragore della caduta che riempie di paurose leggende tutto il medioevo, e il nome di Attila corre ancora, con suono di spavento, sulla bocca del popolo nostro.

Le lotte dei popoli durano molti secoli: a volta feroci sui campi di battaglia, risuonanti per le grida dei combattenti insanguinati — a volta cupe e silenziose, nelle apriche valli e nei piani del Friuli, dove il lavoratore latino combatte inconsapevole per la difesa della propria lingua e della propria civiltà, senza sapere che, colla sua inconscia resistenza al linguaggio del padrone e del compagno di lavoro, egli salva il germe d' onde sul ceppo latino fiorirà il genio italico di Dante Alighieri!

La lotta che si combatte per la civiltà, si combatte pure per il diritto: alle leggi barbariche si va mescendo a poco a poco la legge romana anche questa presso di noi in parte sopravissuta probabilmente nei rapporti delle plebi mantenute pure da contatti stranieri dai ferrei nodi

dei censi colonici d'origine romana che legavano senza pietà alla gleba i coloni di generazione in generazione.

Soltanto nel 1231, troviamo negli annali che il Patriarca Pertoldo concesse ai possessori aquilejesi di disporre dei loro beni per testamento!

A questa immobilità della plebe fà aperto contrasto il mutarsi della costituzione politica — via, via, in germe nelle istituzioni dei barbari, poi attraverso a quelle carolingie si tessono le file del feudalismo. I liberi possessori longobardi, i fieri arimanni, cedono il campo dinnanzi agli ufficiali franchi divenuti ereditarî come questi lo cederanno dinnanzi ai ministeriali usciti da più umile rango e questi poi ai commercianti ed agli artieri del comune nella perpetua vicenda delle classi sociali.

L'ordinamento feudale, strumento essenzialmente di guerra pone, come è naturale, più salde radici dove il paese, come il nostro, è in una guerra continua.

Le invasioni feroci degli Ungari che misero a ferro ed a fuoco, nuovo flagello di Dio, le nostre belle pianure, coronarono le vette dei nostri colli ed i guadi dei fiumi e gli sbocchi delle valli di forti castelli, sorti, come dice bene il Manzano, probabilmente intorno al secolo X, oltre ai molti che vantano, come il vostro Salcano, mura romane. — Gli abitatori di quelle terre ove sorsero i manieri feudali furono costituiti in abitanze con obbligo di difendere le mura del castello nativo, e quindi il feudo militare si sparse per tutto il Friuli e la costituzione sociale, dal libero feudatario con diritti comitali, all' umile contadino che riceveva il suo campo in cambio del mantenimento di un ronzino da guerra, ne ricevette, meglio che ovunque, l'impronta.

Anche gli ecclesiastici sono avvolti in questo nembo di ferro: le abbazie sorgono incastellate sui pendii dei colli in punti importanti per la difesa dello Stato, ed il

Patriarca d'Aquileja, continuando la sua missione politica iniziata fin dai tempi longobardi, diventa a poco, a poco, il primo ufficiale imperiale nella provincia aumentando i suoi possessi dove maggiore era il pericolo dell'invasione barbarica — lungo quella fatale strada degli Ungari — o dove l'Imperatore richiedeva la sua fedele vigilanza per conservargli aperta la via di Germania.

Il principato Aquilejese nasce nella battaglia — basti dire che fu fondato da quell'Arrigo IV il cui tragico fatto sembra poi pesare sui suoi più lontani successori — e sente poi tale origine sino alla fine, sempre dilaniato da guerre quasi continue coi vicini italiani e germanici avidi di porre la mano su questa porta aperta del pari alle incursioni dei barbari, agli eserciti dei Cesari tedeschi ed al giocondo fervore dei commerci di Venezia e di Germania — finchè poi il ferreo pugno dei Savorgnani e la fine astuzia del Senato veneto finiscono questa vicenda, ponendo il Friuli per sempre sotto la zampa del Leone di S. Marco.

E di contro a queste grandi lotte politiche, il tumulto della vita interiore. — Da nuclei modestissimi, a poco a poco, viene formandosi anche in Friuli il comune: nelle vecchie cittadelle romane e longobarde esso sorge dalle vicinie civiche armate che riunivano tutti i difensori delle mura, nei nuovi centri o, come a Udine, dalla vicinia rustica unita ad un'antica abitanza, o, come a Portogruaro, da un'associazione di navicellai e di pescatori, ovunque con lentissimo svolgimento e senza violenze politiche contrariamente a quanto accade nel resto d'Italia.

E questa forza del comune s'accresce un po' alla volta, fino a divenire preponderante col crescere della forza economica dei suoi componenti: dei mercanti e degli artefici, dei grammatici e dei giuristi; è un nuovo elemento che si sviluppa nel seno della vecchia società, pieno di vita rigogliosa e si fa largo fra gli antichi ordi-

namenti, prende posto arditamente nel parlamento e nella vita politica, guerriero e commerciante, e benchè sia ancora legato alla costituzione feudale d'onde è nato, e si racchiuda quasi nelle sue linee, tuttavia porta un fremito di vita nuova in tutto il paese che lo circonda.

Nei suoi tribunali, al contatto della vita libera del traffico, il diritto prende nuove forme più corrispondenti alla prestezza degli scambî, alla facilità dei rapporti, — condizione essenziale del commercio — e dalle forme rozze e quasi puerili delle antiche costumanze germaniche assurge alle concezioni sottili e grandiose insieme del diritto romano rinnovellato.

Dalle scuole di grammatica, dalle cattedrali le cui pareti si andavano coprendo d'affreschi, dalle costruzioni pubbliche e private delle città fiorenti in cui la ricchezza e la relativa tranquillità favorivano le arti e le industrie, si sparge in tutto il Friuli la luce splendida della cultura che rinasce. — Risveglio tardo, ma non tanto da impedire alla letteratura di darci più tardi un poeta come Erasmo di Valvasone ed alla pittura di fiorire meravigliosa nelle gagliarde figure di Licinio da Pordenone e nelle soavi madonne di Pellegrino — ed i mille forestieri d'ogni lingua e d'ogni paese che ogni giorno si affollano in muta reverenza per genio italico nelle logge meravigliose del Vaticano vedranno scritto, vanto supremo del Friuli, accanto al nome di Raffaello d'Urbino quello di Giovanni da Udine!

E nelle battaglie sanguinose fra le città che sorgono ed i castellani che tentano così di frequente dai loro manieri d'intorno di porre su di esse la mano rapace, nel contrasto fra gl'interessi economici del popolo industrioso e pacifico dei nuovi emporî commerciali ed i brutali appetiti dei feudatarî mezzo ladroni che piombavano così spesso sui convogli dei mercanti per far bottino, non vi è soltanto la lotta delle classi sociali, ma vi è anche, al di sopra di questa, una battaglia fra l'elemento

germanico, e l'elemento latino, fra la nuova civiltà e la barbarie antica!

Di queste leggende, di queste battaglie è fatta, o Signori, la storia del Friuli, storia piena di poesia e di grandezza in cui gli uomini ed i loro meschini interessi scompajono per lasciar posto alle lotte delle razze e delle civiltà. — Ardui problemi che meritavano che fosse lor dedicata una vita lunga ed operosa di uomo che, come il Manzano, avesse anima di storico e cuore d'artista — e non cessarono di occupare la sua mente fino all'ultimo anelito.

Il vecchio glorioso ebbe a novant'anni la sua apoteosi; là nell'avita casa di Giassicco, ai piedi dei colli ubertosi sacri alle muse, perchè fra essi vide la luce il poeta del Friuli, convennero i rappresentanti dei maggiori istituti storici di Venezia, del Friuli e di Trieste, a porgergli i ringraziamenti della patria per l'immensa opera compiuta ed il voto che la sua nobile vita ci fosse ancora conservata quasi come uno dei lari domestici del popolo friulano che *tutto* si univa intorno a lui. Dotti italiani e stranieri pubblicarono in suo onore notevoli scritti, questo vostro gabinetto con reverente pensiero lo noverava fra i suoi soci onorari e parve quella come un'onorata chiusa della sua carriera letteraria e come il premio meritato del veterano che si ritrae dal campo dopo tanti lustri di gloriose fatiche.

Eppure lo storico del Friuli volle parlare ancora, e quelle ultime sue parole che sono come un testamento morale in cui egli vòlle quasi riassumere il risultato ultimo delle sue ricerche ed insieme mostrare come egli intendesse la funzione e la dignità dello storico, sono dedicate a voi, Signori, che lo onorate con animo sì rispettoso e gentile. In quelle pagine egli vi parla della

struttura del popolo friulano, delle vicende della sua cultura nazionale, delle divisioni che ruppero la sua unità politica, ma non la sua unità etnografica, e come mai non vi venisse meno, sono sue le parole, *l' impronta caratteristica della sua nazionalità.* Queste parole, dette da un vecchio di novantatre anni, che la Provvidenza aveva voluto mantener vegeto quasi a premiare il sacrificio che egli aveva fatto della sua vita intiera a servigio della patria, cui nessuna lusinga di plauso o timore di biasimo poteva turbare l'animo, ma in cui parlava soltanto la voce della coscienza, paiono davvero più che le parole di un uomo quelle dei secoli che ci tramandino il grido delle generazioni passate e ci comandino di non trascurare con ignava indolenza o con vile abbandono il sacro patrimonio che esse ci hanno tramandato e che è il bene più grande che noi possediamo! Parole che sembrano fatte per rincorare i timidi e gli stanchi: per dar animo a coloro che negli ammaestramenti del passato devono trovare nuova energia per vincere l'angoscia dell'ora presente.

Onorate dunque la memoria del vecchio annalista, dello storico della patria nostra — e ricordate che dalle vecchie pergamene dalle cronache antiche, dalle leggende, dalle tradizioni, dai nomi delle cose e dei luoghi s'alza una voce solenne che nessuna forza al mondo varrà a far tacere, e che la musa severa della storia ha nelle sue mani divine una forza contro la quale indarno s'infrangono le subdole insidie e le aperte violenze — la forza della verità!

Dott. Pietro Silverio Leicht

STATVTA

DE CADVBRIO PER ILLOS DE CAMINO

(1235)

NOTE A PROPOSITO DELLA LORO RECENTE PUBBLICAZIONE (1)

Fra le consociazioni, che costituiscono la società medioevale, hanno notevole importanza i comuni rurali, ossia le comunancie degli agricoltori. È quindi del massimo interesse per lo storico lo studio di quei loro antichi statuti, tanto più che se furono studiati molto quelli dei comuni cittadini, ossia delle associazioni degli uomini, che basavano la loro esistenza sul capitale fuggevole del denaro, furono trascurati, in confronto gli statuti delle associazioni di agricoltori e di pastori, che vivevano tranquilli sui paterni campi, spingendo al pascolo sui prati comuni:

la mugghiante greggia
e la belante (2).

La comunità cittadina rappresentò la riscossa dell' elemento latino su quello germanico: in essa i figli di Roma,

---

(1) Ronzon — *Lo statuto dato al Cadore da Biaquino III. da Camino* (in *Archivio storico cadorino*, Lodi Dall'Avo 1900 a. III n. 4 pag. 41-46).

(2) Cito volentieri questi versi del Carducci, perchè, quantunque non possa sottoscrivere al pensiero espresso dal poeta ai versi 28 e 39, che non vi era nelle donne di quelle antiche comunancie di forti, tuttavia in quella poesia ha ritratto benissimo lo spirito che animava l'antica comunità de' campi.

avviliti prima e conquistati dai vergini figli della Germania, si ritemprarono col lavoro e ricuperarono dignità di uomini, facendosi riconoscere il diritto di portare le armi (1), che ad essi, infiacchiti negli ultimi tempi dell'impero, erano state dapprima tolte perchè inabili a portarle e per ciò ad aver diritti. Quindi per noi italiani il comune cittadino rappresentò qualche cosa di intimamente nazionale; esso era il comune dei romani: e gli storici italiani furono quindi specialmente attrati a studiare la città, dove si sviluppava la civiltà ed il diritto romano, in confronto della campagna, dove nelle consociazioni agricole vigeva il diritto germanico (2). Nelle nostre Università dove si manteneva viva sempre la tradizione del diritto romano, che le aveva fatte sorgere, aleggiò uno spirito di avversione a ricercare il diritto di queste *regulae*, dove prevaleva il diritto degli *asini* (3), e ciò forse anche in quanto che gli storici del diritto romano erano portati a studiare prima e preferibilmente l'evoluzione del diritto romano perchè produsse il diritto romano comune, che per le necessità economiche e storiche si sviluppò nella città, e che per ciò fu l'espressione ultima che ebbe il diritto italiano, di cui si indagavano le origini.

Nella comunità e negli statuti rurali doveva necessariamente conservarsi più robustamente il diritto germanico, non solo perchè vi era l'esempio del signore feudale, il quale viveva secondo il diritto germanico (4),

(1) Conf. *Aistolf.* cap. 3.

(2) La necessità di usarvi il diritto germanico (portata dalla economia agricola della campagna) fece sì che la campagna assunse, per l'antitesi con la città, anche un più spiccato carattere germanico.

(3) TAMASSIA *Odofredo* Bologna 1893 pag. 10 n.[a] 1 e PERTILE *Storia del Diritto Italiano* vol. II. parte II. § 64 n. 19 ecc.

(4) SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano* Città di Castello Lapi 1895 (II. ed.) vol. I. pag. 230.

ma anche perchè esse erano *comunancie* di agricoltori, le quali riconoscevano cioè la capacità di diritti (1) a coloro che, appartenendo alla *familia* gentilizia formante la *regula*, avevano diritto a godere la terra gentilizia e quindi anche per questa ragione economica, preferivano le forme giuridiche germaniche, perchè corrispondevano ad una società basata sulla proprietà territoriale (2).

E si comprende come ben presto si sentisse la necessità di dedicarsi amorosamente allo studio di queste forme di associazioni comunali di agricoltori, perchè convivevano con quelle dei commercianti ed industriali della città. Studiandole quindi potevamo colpire forme coesistenti di convivenza comunale nell'uno e nell'altro comune: il cittadino ed il rurale; le quali, appunto perchè comuni, non si potevano far risalire a certe cause speciali alla città, ma si dovevano far risalire a cause che fossero comuni all'una e all'altra vita corporatizia: cause generali dalle quali, a mano a mano, si può ricavare quale fosse la costituzione e le aspirazioni della società medioevale. Così ci possiamo avviare a risolvere il problema, tuttora insoluto, della origine del comune italiano.

Forme comuni si dovevano necessariamente trovare nell'uno e nell'altro comune (3) perchè, se la regolazione

(1) Il diritto alla pace sociale; in un lavoro che ho già scritto e che pubblicherò fra poco su questi *laudi e regulae bellunesi* dimostro come questo concetto della pace sociale sia stato quello per cui potendo, sino a l un certo segno, ricollegare le *regulae* medioevali ai *vici* imperiali romani esse, anche se composte da romani, considerarono come patrimonio inviolabile sociale le vecchie *consuetudines* benchè improntate al diritto germanico.

(2) Per il diritto longobardico non vi può essere altra *pecunia* che la proprietà territoriale (*qui negotiantes sunt et pecunias non habent* Aist. cit. 3) vedi Pertile *Storia* IV, § 141 n. 21 in cui riporta anche altri esempî.

(3) Spero di averlo fatto in parte nel lavoro che ho già annunciato sui comuni rurali bellunesi.

di certi rapporti giuridici doveva naturalmente esservi diversa, essendone diversi i rapporti economici; dal momento però che erano forme politiche coesistenti nella stessa epoca e nello stesso paese, dovevano nelle linee generali corrispondere allo stesso spirito corporatizio (1).

Fu quindi con grande soddisfazione, che vidi pubblicati dal prof. A. Ronzon i primi statuti, che sieno giunti sino a noi, della comunità cadorina, i quali rappresentano probabilmente la prima redazione scritta delle *consuetudines* della vecchia e gloriosa comunità (2).

Io credo che la pubblicazione di questi statuti abbia poi tanto maggior importanza in quanto sono le norme della comunità cadorina. Nelle Alpi queste comunità rurali, essendo separate dai monti e da lunghe e difficili strade dalle comunità cittadine, mantennero più facilmente un carattere di indipendenza dalle comu-

(1) Già il Besta *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare* nel II. vol. di *studi giuridici dedicati ed offerti a Francesco Schupfer* Torino 1898 pagina 411 avvertiva che « *l'eterogeneità a tutta prima spaventosa della nostra legislazione comunale apparirebbe minore di quello che pur ora si crede* » se si studiassero raggruppando per regioni i nostri statuti municipali. Contemporaneamente nel mio *Gli statuti di Padova* edito nella *Rivista Italiana di Scienze giuridiche* confrontando gli statuti di alcune città dell'alta Italia venivo alla stessa conclusione. Forse anzi si potrebbe dallo studio comparato di tutti questi statuti italiani ricavare un unico codice comunale italiano. D'altra parte non è meraviglia di trovare questa uniformità se si pensa che questi statuti rappresentano la tutela della soddisfazione di bisogni che dovevano essere uguali, essendo provati da individui appartenenti alla stessa nazione e viventi nello stesso territorio.

(2) L'epoca in cui furono scritte (Schupfer *Manuale* cit. pag. 394): il contenuto delle singole disposizioni ed il proemio nel quale non si fa cenno di alcuna precedente redazione in iscritto delle consuetudini cadorine, mi fa presumere che questa sia la prima redazione scritta di esse.

nità cittadine, che non quelle che erano loro, per la facilità delle comunicazioni e del terreno, più strettamente unite. Gli statuti di queste comunità rurali risentono della differente condizione economica rispetto alle vicine e fiorenti comunità industriali e commerciali delle città. Queste erano dotate di maggiore vitalità che non le comunità agricole, perchè vi si aumentava il capitale e l'industria e quindi era necessario rompervi presto i primitivi vincoli gentilizî, accordando i diritti politici e civili a sempre maggior numero di uomini, accogliendoli come cittadini nello stato; mentre le comunità agricole, basate sopra un capitale naturalmente limitato, la terra, non erano suscettibili di aumento nel numero degli uomini liberi, non essendovi nuova terra, che potesse corrispondere a un maggior numero di persone. Quindi, mentre si aumentava il comune cittadino, il rurale rimaneva stazionario; in quello acquistava sempre maggior sviluppo il diritto romano, in questo si mantenevano le antiche forme politiche e sociali germaniche: quello era più forte e quindi poteva sottomettere e considerare fornito di minori diritti, il rurale. E ciò non soltanto perchè era più forte, ma anche perchè mentre si manifestava la tendenza a territorializzare il diritto, per cui il comune cittadino tendeva ad assorbire il rurale, questo sentiva di sussistere e di poter assicurare ai suoi componenti il riconoscimento della personalità giuridica (del quale era massima conseguenza il diritto di proprietà garantito al gentile) in quanto appartenevano a quel gruppo; per cui necessariamente si accentuava la differenza della legge secondo cui vivevano le due differenti comunità, perchè da tale differenza di legge si vedeva che il comune rurale era composto da individui appartenenti a diversa origine gentilizia e quindi incapaci di entrar a far parte del comune cittadino, cogli stessi diritti dei cittadini, per cui doveva essergli sottomesso. Per ciò i comuni rurali, vicini alla città, rinunciarono al progresso, che pur era concesso dal diritto

longobardo secondo cui vivevano, mantenendosi ben attaccati alle antiche loro consuetudini, il rispetto alle quali acconsentiva loro, in parte almeno, una consistenza politica più indipendente nello stato (1), e se portarono delle modificazioni al proprio statuto non si può distinguere quali sieno dovute al naturale progresso del loro diritto e delle loro relazioni interne e quali alle necessità portate dai nuovi vincoli di sudditanza, che legavano al comune del diritto romano, ossia al comune cittadino, questo sottoposto comune rurale.

La comunità cadorina (2) invece fu sempre un comune per sè stante, che non ha sentito, per la distanza dai comuni cittadini, altra influenza all'infuori del naturale progresso del diritto secondo cui viveva.

Essa ha nelle varie *regulae*, in cui si suddividevano i suoi *concives*, qualche cosa che corrisponde alle *artes*, che vivevano nel comune cittadino.

Lontana assai dalle comunità cittadine formò comune per sè stante. Raggruppando un gran numero di abitanti ed avendo uno speciale ed importantissimo scopo militare e politico di esistenza, fu così forte da poter essere perfettamente indipendente dagli altri. Quindi pre-

(1) Questa speciale tendenza rilevavo nel mio *Il laudo di S. Nicolò del Comelico 1402-1405 e gli statuti della Rocca di Pietore*. Belluno 1901, nella regula di S. Nicolò rispetto alla Comunità cadorina, e nelle osservazioni che vi precedono agli statuti della Rocca di Pietore rispetto alle relazioni tra questa ed il comune bellunese cui era sottoposta.

(2) Essa sussiste ancora quantunque nel nuovo ordinamento politico e sociale abbia perduto, quasi completamente, l'antica importanza. Se ne propugna, per ciò, da alcuni la dissoluzione. Mi sia permesso di invocare il patriottismo dei cadorini e di pregarli di non uccidere questa memoria del loro glorioso passato. Non mi sembra lecito di distruggere questo nome che rappresenta l'onore delle Alpi nostre : rudere del passato, che ricorda il sangue sparso per la difesa di quelle estreme porte d'Italia.

senta uno speciale tipo di comune, quello degli agricoltori, indipendente e coesistente col comune degli industriali e dei commercianti, ossia col comune cittadino.

*
* *

Ed è per quanto già dissi sin qui che riconobbi tanta importanza alla pubblicazione del prof. Ronzon.

L'averla fatta anche coll'aiuto del sig. Umberto Dallari dà affidamento della esattezza nella riproduzione del testo.

E perciò trovai inùtile ed incomoda qua e là l'aggiunta del *sic*, che, se attesta la diligenza del riprodutttore, è però, non a torto, stata abbandonata dai più recenti editori, come aggiunta noiosa per il lettore e di nessun valore scientifico. Avrei voluto invece che il pubblicatore avesse conservata completamente la grafia del testo riprodotto. È vero che il mutamento della *u* in *v* che, come scrive il pubblicatore in una breve avvertenza che precede il testo, non è, tanto più che fu avvertita, di grande importanza e si usa fare da qualcuno; ma, dato che lo scopo dei riproduttori di documenti di questo genere, è quello di presentare il testo, quale usciva dalla penna dell'antico amanuense, è sempre bene, secondo me, aver davanti agli occhi la dimostrazione grafica, che mancava ancora un segno speciale per rappresentare questi due suoni. Ed è sempre per l'esattezza della riproduzione del testo, che avrei desiderato che in esso fossero segnati, non solo le pagine, ma anche i righi del documento. Sono tutti richiami all'originale, che lo rendono sempre meglio noto a chi lo studia.

Mi permetta poi il pubblicatore di rilevare due deficienze, l'una nella avvertenza precedente al testo, l'altra nella pubblicazione di esso.

Nell'*avvertenza*, che precede il testo, si accenna al ritrovamento del ms., se ne dà la descrizione, si dicono

quali norme si seguirono nella pubblicazione, ma si omette l'indicazione del nome dei caratteri di esso. Trattandosi di un documento del sec. XIII sarebbe stato utile farlo, per dimostrare al lettore se esso si può ritenere genuino, se sia una copia o l'originale di *Wacelus*, notaio sottoscritto. Infine non si indica la collocazione del ms. nell' archivio di Stato di Modena.

Nel *testo* osservo che trattandosi di un documento che contiene disposizioni statutarie, era necessario presentarlo al pubblico in tal forma che riescisse facile il riferimento e la citazione dei singoli statuti: ossia contrassegnarli con un numero d'ordine anche se, e dato il carattere di questi documenti ciò è naturale, questa sia un'aggiunta al testo, ma che è resa necessaria per la stessa indole sua. Tanto più che facilmente si poteva far risultare come estranea al documento e accennandolo nell'avvertenza e stampando i numeri in carattere diverso. La mancanza di tal numerazione mi costrinse a dare privatamente questo numero d'ordine e, per non obbligare il lettore a contare a volta a volta, a riprodurre, le disposizioni più importanti alle quali mi riferivo, con dispendio di tempo e di spazio, in nota. Avverto che tale mia privata numerazione principia al primo statuto a pag. 42 col. II, tralasciando cioè il proemio.

Reputo infine necessario fare un' ultimo appunto, il quale dà nello stesso tempo la ragione per cui adottai il titolo che precede queste pagine. Il pubblicatore intitolò questo documento *statuto*. Ciò fa credere che esso rappresenti un sol tutto legislativo. Non credo che ciò corrisponda a quanto pensavano i cadorini ed i signori da Camino. Il documento fu posteriormente indicato: *1235 statuta de Cadubrio per illos de Camino*. E queste parole non sono un titolo, ma un'aggiunta posteriore, scritta d'altra mano. Il notaio cioè che scrisse quest'atto non trovò necessario di indicarlo con nessun titolo che lo riassumesse. Era un contratto che interveniva fra i rappresen-

tanti delle varie *regulae* cadorine in cui si accettavano alcuni *statuta et banna* (1) per stabilire il modo con cui si dovevano metter in tacere alcune controversie che potevano sorgere tra i consociati in seguito a violazioni di diritti, controversie che porterebbero un perturbamento sempre maggiore della pace comunale (2). Queste violazioni sono naturalmente quelle che più direttamente ledono i consociati e cioè quelle che furono poi incluse nell'orbita del diritto punitivo del comune.

I contraenti non assursero al concetto di un tutto complessivo *(statutum)* che regoli stabilmente e tutti i rapporti giuridici dei comunisti. E quindi nè il notaio diede un nome unico al documento nè esso è qualche cosa di completo. E non è fatto peculiare al Cadore, ma generale a tutta la legislazione statutaria. Essa era formata dalla redazione in iscritto delle singole pattuizioni legislative consuetudinarie: e quei nostri antichi padri sentivano benissimo la mobilità delle dispósizioni statutarie, per cui il divino poeta rimprovera Firenze che non giungesse a

mezzo novembre
.... quel che tu d'ottobre fili.

---

(1) Ne riporto per intero il proemio: *In nomine Christi amen. Anno domini MCCXXXV. Indictione octava die V Intrante novembri. In presentia domini Odolrici cadubrii archipresbiteri, Gilberti de plebe, Atolini notarii de plebe, Azonis notarii de ampicio, Girardini de valesella, Johannis notarii de sancto vito, Alieprandi notarii de camino, Alieprandi de cadudis, Bertolomei de selogona, Ambrosii de laurenzago, Otonis de risinico, trivisii de dominico mauronto et Aliorum.*

Actum cadubrii in domo quondam Mainardi de plebe. In nomine iesu christi amen. Hec sunt statuta et banna que dominus Biaquinus de camino comes cadubrii et cenete per se et dominum Wezelonem de camino posuit in cadubrio; primo quidem: — loc. cit. pag. 42 col I.

(2) Anche una lite civile (e qui siamo come vedremo in tema di rifazione di danno) turba la pace della comunità, perchè, come dice il posteriore laudo di S. Nicolò, essa è una *divisionem et discordium ... inter homines et vicinos* (MIO *Il laudo di S. Nicolò* pag. 14).

Ma il rimprovero di Dante, dal quale si vede come egli nell'armonia della sua mente sovrana divinasse i secoli posteriori in cui, evolutosi completamente il diritto municipale, s' ebbero nelle singole città dei codici stabili di statuti (1), dimostra come i cittadini dei comuni italiani non pensassero punto, anche quando i loro magnifici reggimenti deliberavanò di raccoglierle in un unico volume, di costringere le consuetudini municipali entro un codice stabile, che si dicesse statuto. Lo statuto in questo senso non può esistere dato il carattere consuetudinario della legislazione. Esistono solamente delle disposizioni staccate, che riproducono la consuetudine più in uso, che non formano un codice unico e che conservano sempre il loro carattere di imperfezione e di mutabilità (2). Carattere di codice statutario che, basta scorrere le disposizioni di questi statuti, non hanno le dispo-sposizioni edite ora dal Ronzon, forse anche perchè manca in Cadore il concetto dell'ente giuridico comune (3).

(1) Che essendo però sempre lo sviluppo delle antiche raccolte incomplete di norme consuetudinarie, si intitolarono sempre *statuta* anche quando, (come avvenne, fissatosi stabilmente il dominio veneziano in terraferma nelle provincie venete, nella prima metà del XV secolo) si codificarono le norme statutarie perchè erano giunte a tal grado di evoluzione da poter considerarsi come fissate stabilmente.

(2) Così nel codice degli statuti di Padova edito dal GLORIA *Gli Statuti di Padova*, Padova 1872 i raccoglitori non solo annotano la data della disposizione, ma raccolgono in ogni titolo tutte le varie disposizioni sull'argomento in ordine cronologico anche se le più recenti aboliscono le precedenti. E per es. nel MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* (in II. vol. *studi giuridici offerti a F. Schupfer)* pag. 215 n. 3 riportavo la disposizione 26 del laudo di Caralte che dimostra appunto questa incompletezza delle disposizioni. Così lo SCALVANTI, *Lo statuto di Todi del 1275*, Perugia 1897 pag. 10, nota 1 osserva che gli statuti di regola non hanno valore che per l'anno del consolato o della podesteria e si rinnovano tralaticiamente di anno in anno.

(3) Conf. il MIO *Laudo di S. Nicolò* cit. pag. 14 n. 3. Il concetto dell'*ente comune* manca tuttora nel comune cadorino, continua-

Quindi, intitolando *statuto* questo complesso di *statuta* o pattuizioni legislative cadorine, non si rende il pensiero nè di Biaquino da Camino nè dei cadorini.

È perciò che, rievocando le parole del vecchio ed anonimo lettore o custode del documento, ora fortunatamente pubblicato, intitolai queste mie osservazioni *statuta de Cadubrio per illos de Camino.* Nel suo rozzo latino questa frase riproduce vero ed esatto il concetto dei cadorini.

* * *

Uno dei rapporti che formano la base della società comunale, quello tra la personalità e la proprietà dei consociati, è reso assai manifesto da varie di queste disposizioni o statuti.

È violazione della pace sociale, che va composta allo stesso modo, quella proveniente dalla distruzione della persona dell'uomo e quella proveniente dalla distruzione della sua casa. Lo stesso bando (1) e l'obbligo

---

zione odierna della precedente *regula* (*regola* e *regoliere* sono termini che si usano tuttora per indicare i concetti di *comune* e *comunista*). Per es. quelli abitanti credono che gli utili ricavati dai beni comunali, pareggiato il bilancio comunale, debbano ripartirsi fra i capifamiglia del comune. Conf. *potestati vel villicis* dello stat. 22 e not. seguente.

(1) Si vede da questi statuti che vi sono due specie di bandi; quello da cui sono colpiti l'omicida e l'incendiario e quello da cui i rei sono colpiti per altro *(aliquo)* maleficio.

Stat. 11 pag. 43 col. I. *Item si quis opem vel auxilium seu adiutorium aliqui* **forbandito pro omicidio vel incendio** *prestiterit solvat L. lib. den. pro banno.*

Stat. 12 pag. 43 col. I.: *Item si quis* **pro aliquo maleficio fuerit forbanditus** *et aliquis prestiterit sibi auxilium vel opem solvat X lib. den. pro banno.*

Stat. 22 pag. 43 col. II.: *Item si qui ceperit aliquem forbanditum cadubrii* **pro omicidio vel incendio** *et dederit ipsum potestati vel*

di comporre la stessa somma di denaro (1) sono imposti così a colui che uccide un uomo come a colui che ne brucia la casa (2). Ed una egual somma viene pagata anche da colui che, producendo in giudizio un istrumento falso, tenta di privare un uomo della sua proprietà (3). Stanno dunque in corrispondenza la vita dell'uomo e la sua personalità economica così da doversi quotare egualmente il danno proveniente dalla distruzione della casa o della proprietà e quello proveniente dalla distruzione della persona.

Parlai di quotazione del danno, perchè evidentemente questi statuti non parlano che incidentalmente, come di materia, che non doveva specialmente determinarsi in questo documento, del bando, e quindi queste

---

villicis habeat a communi L lib. den. et commune teneatur illi eas dare, et si forbanditus habuerit unde eas possit solvere de podere illius reddatur communi

Stat. 23. pag. 43. col. II.: *Item si quis ceperit forbanditum aliquem* **sine omicidio vel incendio** *habeat a communi X lib. den.*

(1) Stat. 5 pag. 42 col. II: *Item si quis interfecerit aliquem quod amittat C. lib. den. pro banno.*

Stat. 10 pag. 42 col II.: *Item si quis domum vel domos combuxerit uni altero solvat C. lib. den. pro banno, vel medas seu segetes alterius combuxerit vel arbores fructiferas inciderit solvat pro banno XXV lib. den.*

(2) Si contempla questo solo modo di distruzione della casa (come avviene in altri statuti conf. ZDEKAUER *Un caso di garanzia per danni patrimoniali nelle origini del comune* in *Riv. ital. per le scienze giur.* XXVIII fas. I e PERTILE *Storia* V. § 203 note 10 e 11) perchè è il solo contemplato in una speciale maniera da Rot. 146 e dai legislatori precedenti.

(3) Stat. 6 pag. 42 col. II.: *Item si quis falsum istrumentum induxerit in causa vel ante curiam solvat C. lib. den. pro banno.*

Noto subito (conf. la nota 1 precedente) come a questa distruzione della proprietà non corrisponde la pena del bando, come per l'omicidio e l'incendio. Ne vedremo poi la ragione.

composizioni riguardano puramente il danno da rifondersi. Ma di ciò dirò più estesamente avanti.

Ritornando ai rapporti che intercedono tra la proprietà e la personalità dei consociati, noto come questo raffronto fra di esse continua anche quando si considera una violazione parziale dell'una e dell'altra. Perchè è ugualmente condannato chi viola in parte la integrità personale dell' individuo, rendendogli inservibile qualche membro (1), che colui il quale distrugge in parte la proprietà dell' individuo (2). Una tale costante proporzione nel valutare il danno arrecato alla persona e quello portato alla proprietà, dimostra che proprietà e personalità nel Comune sono concetti così corrispondenti tra di loro che non può essere uomo chi non è proprietario. Questa relazione, che ha assunto anche una base economica (3), ritiene sempre il suo carattere originario provenendo dalla costituzione gentilizia dello stato.

---

(1) Stat. 4 pag. 42 col. II. *Item si quis percusserit aliquem vel vulneraverit unde qui vulneratus fuerit amiserit membrum quod solvat XXV lib. den. pro banno*. Conf. con stat. 10 (nota 1 pag. 12).

(2) Conf nota precedente e vedi più avanti lo statuto 47 a pag 45 c. II. il quale stabilisce che colui il quale ha perduto la proprietà perde da ultimo le armi cioè il diritto e lo stat. 22 riportato a pag. 11 nota 1, dal quale emerge che la proprietà del bandito serve ad indennizzare il Comune delle spese che fa per lui.

(3) Conf. Zdekauer loc. cit. pag. 5, e quantunque non creda prudente di seguirlo completamente nelle sue conclusioni lo Scipione *La proprietà e l'origine del Comune*. Fano 1899. Conf. in generale: Pertile *Storia* vol. IV, § 141.

È certo che questa relazione fra la proprietà e la personalità non deriva da un fattore economico, ma dal fattore gentilizio per cui non poteva esser proprietario che colui il quale apparteneva allo stato perchè faceva parte di una determinata gente, come dimostrerò più largamente nel mio lavoro sulle *regulae* bellunesi; ma è naturale che ciò generasse una corrispondenza anche economica tra la personalità e la proprietà, dato il principio fondamentale del diritto per cui i delitti si componevano.

Questa norma cadorina riproduce una disposizione dell' editto di Teodorico (1) nel quale precisamente si osserva nel punire l' incendio di una casa e quello di *arbores frugiferas* (2) quella stessa gradazione che si riprodusse poi nelle consuetudini cadorine. La norma teodoriciana, che trova dei raffronti anche colla legislazione romana, specialmente la più antica (3), si conservò in molti degli statuti nostri (4) che circondarono di speciali norme legislative la casa (5) e ciò perchè la casa materializzava la *familia*, cioè uno di quei gruppi gentilizî, che formano quello più esteso che costituisce lo stato il quale ha sempre una organizzazione gentilizia per cui solo chi vi appartiene (cioè appartiene ad una *familia* o casa gentilizia) ha diritto di concorrere alla ripartizione dei beni comuni prima e poi col progredire dei concetti giuridici a divenire proprietario di quella determinata porzione di terreno che un tempo ai suoi antenati era dalla *gens* assegnato in temporaneo godimento (6).

Quindi è ugualmente dannoso distruggere la casa, che rappresenta la famiglia, come capo della quale l'individuo ha diritti nella *gens*, o il tentativo di privarlo

(1) *Ed. Theod.* XCII e XCVIII (PADELLETTI *Fontes*, pag. 16).

(2) Noto la frase che ricorre ugualmente nell'editto cit. e nello statuto cad. cit. a pag. 12 nota 1.

(3) Conf. LANDUCCI, *Storia del diritto romano*. Padova 1898 § 440, nota 7, pag 925: § 399, n 2, pag. 817: § 477, pag. 999 e § 478, pag. 1001.

(4) Conf. gli statuti ricordati da PERTILE loc. cit. vol. V, § 203.

(5) Conf. SALVIOLI *La casa e la sua inviolabilità in Italia dopo il sec. XIII secondo gli statuti e la giurisprudenza (pel XXXV anno di insegnamento di F. Serafini).*

(6) Quindi anche Rot. 146, stabilisce che chi incendia l'altrui casa ne restituisca al padrone il prezzo (ved. *Ed. Theod.* cit.), rimettendone al giudizio pacificatore dei vicini, la fissazione. Così si manterranno intatte le *familiae* e quindi lo stato conserverà sempre la sua originaria fisionomia nè da un delitto sarà diminuito in potenza toglienlogli una casa, cioè una famiglia ossia un uomo libero.

dolosamente (instrumento falso) della sua proprietà. Questo diritto è l'espressione della appartenenza dell'individuo al gruppo, in cui gode la pace, e quindi della sua personalità, la quale non si riduce ad altro che al riconoscimento pacifico dei diritti di uomo ad uno in quell'unica società gentilizia nella quale questo riconoscimento pacifico può avvenire. Al di fuori di essa l'individuo se vuol far riconoscere il suo diritto deve lottare con tutti, chè altrimenti lo sottometterebbero, privandolo della personalità: non ha nè legge, nè pace, nè diritto: è un *wargus* un lupo (1). Quindi la distruzione di quella casa, che ne è la materializzazione, porta la distruzione della personalità dell'individuo. Perchè non esiste il concetto del diritto dell'uomo in senso astratto, ma bensì quello del regoliere.

Il quale si esplicò nel comune rurale nel diritto di avere una determinata porzione del suolo *gentilizio* quando questo fu diviso e tale diritto rappresenta l'individuo (2): distruggendosi il suo diritto su quella parte di suolo, cessa il diritto di proprietà, quindi siccome solo il gentile è proprietario l'individuo risente quello stesso danno che se fosse stato privato della personalità ossia fosse stata tolta dalla consociazione la sua *familia* (incendio della casa) o fosse stato ucciso. Perciò la distruzione della casa, o della persona dell'individuo o la privazione della proprietà sono tre fatti ugualmente dannosi per l'individuo regoliere in quanto tendono a distruggere la personalità sua o a togliere di tal personalità la legittima conseguenza e quindi deve essergli risarcito il danno

(1) TAMASSIA, *Dell' Ospitalità* (estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* vol. XXII fasc. II III) Torino 1897.

(2) Non posso sviluppare di più quest'argomento. Ho spigolato nel ms. del mio lavoro sui laudi e regule bellunesi, più volte ricordato, nel quale ne tratto più distesamente

sentito per questi tre fatti in egual misura (1). Quindi allorquando la pace sociale è turbata dalla distruzione della personalità dell'individuo (incendio ed omicidio) allora si sente il bisogno anche di punire questo fatto, quando in quella vece si tenta coll'istrumento falso di togliere la conseguenza economica della personalità allora si rifà solamente il danno: perchè nel primo caso l'azione delittuosa fu diretta a togliere la personalità, mentre nel secondo il solo valore economico di essa. Ma nella quotazione del danno sofferto si usa la egual misura perchè nell'uno e nell'altro caso la conseguenza economica è la stessa. Quindi per il diritto penale si fa differenza fra l'uno e l'altro caso: nelle disposizioni statutarie, dirette evidentemente a stabilire una norma per risarcire il danno, si stabilisce in una somma sempre uguale, perchè il danno prodotto dai tre fatti accennati è, economicamente, lo stesso. Questa relazione tra la personalità dell'uomo nella *gens* ed il conseguente diritto di proprietà in essa porta di conseguenza il concetto che non possa essere persona che il proprietario e quindi che la personalità ossia la capacità di diritti si perda colla proprietà. Quindi l'uomo cadorino aveva diritti, finchè aveva un qualsiasi substrato economico che gli permettesse di pagare i suoi debiti, e perciò aveva diritto a conservare le sue armi fino al momento in cui non avendo più alcuna proprietà dimostrava di aver perduto i suoi diritti di uomo e quindi potevano essergli confiscate (2). Questo diritto è l'indice, come è noto, e la condizione *sine qua non* perchè un uomo sia libero, cioè capace di diritti, cioè

(1) Conf. a questo proposito la confusione fra l'*ius proprietatis* e la *proprietas* nel d.° romano.

(2) Dice infatti lo stat. 47 pag. 45 col. II. *Item statuimus quod arma alicujus non aufferantur pro pignore vel aliquo debito dum tamen possit suum solvere debitum.*

possa appartenere ad una società politica, essendone rispettati da essa i diritti. Lo schiavo non ha infatti il diritto di portarle o per lo meno di portare l'asta riconosciuta da tutti i popoli come l'arma dell'uomo libero (1). Ed in questi nostri statuti rurali si conserva il vecchio principio germanico che il solo padre di famiglia, che può e che deve portar armi, sia libero e capace di diritti. Questa disposizione degli statuti cadorini corrisponde a quella degli statuti della Rocca di Pietore in cui all'obbligo di ciascuna *masseria* di tenere le armi necessarie ad un pedone e di mandarlo a qualunque chiamata del capitanio, incaricato di dirigere la difesa di quell'estremo posto di confine, che doveva fare coadiuvato dai rocchigiani, corrispondeva il diritto di avere *un voto* nel consiglio della comunità e di avere la propria determinata porzione del terreno regoliere (2). E fu tanto forte questo concetto germanico della capacità giuridica che si conservò anche nel posteriore statuto cadorino riformato veneto (3).

Del resto il carattere spiccatamente germanico di queste norme cadorine, del quale vedremo anche in seguito altre prove, non si limita a quanto fin qui dissi sulla proprietà e la capacità giuridica e di portar le armi degli individui, ma si mostra evidente nello statuto seguente che metto senz'altro a confronto coll'editto di Rotari, dal quale è evidentemente derivato, avendo la con-

(1) Il Du Cange *ad. ver. servus* cita un cap. 247 lib. 5 il quale stabilisce che i *servi lanceas non portent* e un diploma del 1108 di Ludovico VI re di Francia col quale *indulsit* come speciale privilegio alla Chiesa parigina che i suoi servi avessero il diritto *testificandi et bellandi*. Conf. poi il nome del giudizio *(garetinge)* che verrebbe da *gaira* = *hasta* (Schupfer *Ist. pol. long.* pag. 339).

(2) Vedi quanto dirò a proposito degli statuti della Rocca di Pietore che sono in via di pubblicazione.

(3) *Stat. Cad. rif. venet.* lib. II cap. 26 e 56

suetudine cadorina conservato del vecchio editto longobardo, non solo lo spirito della disposizione, come avvenne negli statuti di altri comuni bellunesi (1), ma altresì le frasi e la doppia pena da pagarsi parte alla famiglia parte al comune:

edictus Rot. 188.

Si puella libera aut uedua *sine uolontatem parentum* ad maritum ambolauerit, libero tamen, tunc maritus qui eam *accepit* uxorem, *componat anagrip* solidos uiginti et *propter faida alius* uiginti.

stat. 44 pag. 45 col II.

Item statuimus quod *si* aliquis *acceperit filiam vel sororem* alicujus hominis in cadubrio in *uxorem sine verbo et licentia patris vel fratris* contra eorum *voluntatem*, quod *solvat patri vel fratri seu matri* L lib. den. et *alias* L lib. den. *pro banno Curiae* (2).

È una nuova prova (3) che vigevano nei nostri comuni rurali, le consuetudini giuridiche germaniche, ossia il diritto longobardo.

*
* *

Lo stat. 32 pag. 43 col. II. prescrive: *Item si quis clamaverit aliquem servum solvat LX sol. den. pro banno.* Questa grave composizione fu stabilita in base alla tradizione del diritto carolingio per cui in questo, come

(1) Conf. *Statuta castri et comitatus Zumellarum.* Venetiis 1666, rub. LXVII *de seductoribus Mulierum* pag. 68.

(2) Egual somma si paga così allo stato che alla famiglia, tanto per l'editto che per lo statuto.

(3) Oltre a *Laudo di S. Nic.* cit. conf. anche mio *Fabula nel Cadore ed a Belluno* loc. cit. pag. 214.

in altri statuti, si conservò, dato il carattere della violazione commessa, il banno carolingio di 60 solidi (1). E ciò perchè dichiarando schiavo, chi non lo era, se ne violava nel modo più grave la personalità: perchè di fronte alla rigidità del diritto solenne e simbolico, che nelle consuetudini statutarie si conservava, in causa della applicazione o del ricordo del diritto germanico, compiere l'atto o la solenne dichiarazione con cui si affermava la condizione di proprio schiavo in un determinato individuo era renderlo schiavo, anche se ciò non aveva fondamento giuridico. Quindi alla rigorosità del diritto simbolico corrispondeva

(1) Questo banno si ripete infatti per le violazioni più gravi, escluse quelle che per la differenza fra il valore del solido carolingio e del soldo di denari piccoli usato in seguito non sarebbero state adeguatamente colpite per questa tradizionale ripetizione numerica del banno carolingio. Sono i seguenti statuti; stat. 2, col. II, pag 42: *Item si quis percusserit aliquem unde non exigerit sanguis solvat LX sol. den. pro banno:* stat. 13 col. I, pag. 42 riportato più avanti: stat. 17 col. I pag. 43: *Item si quis acceperit ancipitres seu aistores vel ova de aira solvat LX sol. den. pro banno si fecerit sine voluntate dominorum et si aliquis se emisse extra districtum cadubrii ostendat per duos testes, alias amittat aves et solvat LX sol. den.*: stat. 20 col II, pag 43: *Item si quis ceperit pernices sine verbo potestatis vel villicorum in aliquo loco sine avibus solvat LX sol. den. pro banno:* stat. 31, col. II, pag. 44: *Item si quis voluerit porrigere Iudicaturas ultra rem valentem coram potestate que erit pro tempore sit in arbitrio potestatis pro tempore accipiendi tantum quantum res poterit valere, solvat LX sol. den. pro banno et si quis venerit contra solvat supradicta*: stat. 39, col. I, pag. 45: *Item statuimus quod nulla regula possit tenere rationem a X sol. superius et si qua contra hoc fecerit omni vice amittat LX sol den. pro banno* Statuti che prevedono fatti che violerebbero i diritti più importanti, politicamente, della comunità cadorina, cioè la personalità, la regalia della caccia, il diritto giudiziario. Su queste relazioni del numerario e dell'intrinseco fra i banni comunali ed il carolingio vedi mio *Gli statuti Comune di Padova dal sec. XII all'anno 1265* (in *Riv. Ital. per le scienze giur.* vol XXIV fasc. I-II) pag .5 e Leicht *Statuta vetera civitatis austriae* Utini 1899, pag XIII.

il rigore della composizione: tolta la personalità ad uno e diminuito con ciò lo stato di un libero, si indennizzava così del grave danno che si aveva ad esso arrecato. Basterebbe questa disposizione quindi a dimostrare che nella società cadorina vi erano degli individui i quali quantunque si trovassero in una condizione di fatto ed anche giuridica molto alleviata (1) mancavano però della personalità e capacità giuridica di cittadini. Erano detti *servi*, perchè appunto discendevano dagli antichi *servi*, quindi si applicavano a loro norme che risalivano a quelle, che nei capitolari e negli editti longobardi, si applicavano ai servi. Ed erano sempre schiavi o servi perchè appunto come derivazione di quelle antiche norme delle leggi germaniche, che trovavano un raffronto nel diritto romano, le consuetudini giuridiche che si applicavano in quel tempo in Cadore toglievano loro quasi del tutto la capacità giuridica portando loro quelle incapacità stesse che ai loro antichi progenitori *servi* gli antichi diritti. Siccome queste norme statutarie non regolavano la comunità cadorina in tutto il suo complesso, ma solamente regolavano certi rapporti fra i cittadini, cioè coloro che, appartenendo alla grande *familia* cadorina, vi avevano i diritti di liberi, ne viene che solo indirettamente si parla di questa classe di soggetti: e solo indirettamente possiamo vedere che, essendosi conservato anche in ciò il diritto germanico, avevano certe incapacità giuridiche provenienti dai diritti germanici, in quanto che gli statuti contemplano solo casi in cui il libero, perdendo i diritti

(1) Nel posteriore laudo di S. Nicolò (conf. MIO *lavor. cit.* p. 20) si vede che vi è una classe di dipendenti, che non hanno i diritti, cioè la personalità del regoliere, ma la hanno minore, in quanto che hanno bensì rispetto al comune ed alle violazioni delle sue norme, anche se compiute per ordine del padrone, una responsabilità, ma essa è però minore, essendone minore la capacità giuridica, di quella del padrone.

di proprietà (1) perdeva quello di portare le armi (2) e, per delitti commessi divenendo infame, perdeva il diritto di esser testimonio (3), si trovasse in quella condizione d'infamia giuridica che lo faceva entrare in quella classe che essendo derivante dai servi antichi, conservava di fronte alla comunità queste incapacità giuridiche che colpivano il *servus*. Quindi noi troviamo negli statuti nostri del medioevo severamente punito il fatto di colui che diminuisse la onorabilità pubblica dell'individuo negli stessi modi e riproducendo quegli atti che derivavano dalle cerimonie solenni, con le quali nei gruppi gentilizî germanici, che precedettero ed originarono, nella esteriore e politica regolazione dei rapporti giuridici, i gruppi gentilizî comunali del medioevo (4), rendevano schiavo un libero.

Per ciò in altri statuti italiani troviamo, sotto altra forma, l'identica disposizione. Qui si obbligava a comporre il danno prodotto dalla dichiarazione verbale con cui si asseriva che uno era *servo* (5) altrove troviamo

(1) Vedi prima pag. 12 n. 1 e sgg.

(2) Stat. 47, col. II, pag. 45. Vedi pag. 16 n. 2.

(3) Conf. quanto dico più avanti.

(4) Con ciò non intendo di dire che nè il comune rurale nè il cittadino sieno una esclusiva derivazione del diritto germanico, quantunque sia evidentemente naturale che, essendo il diritto longobardo quello dei dominatori, la evoluzione abbia portato i gruppi romani ad imitare le forme dei gruppi germanici per assicurarsi così la propria indipendenza e personalità di fronte allo stato medioevale che, quantunque rianimato dall'elemento romano, era sempre germanico. Questi gruppi, anche di romani (ai quali intimamente si deve la resurrezione comunale cittadina, che non è che la affermazione dell'elemento romano) dovevano appunto affermarsi pretendendo il godimento di quegli stessi diritti che avevano i germani, e che quindi rappresentavano, di fronte a' romani per la forza che nuovamente aveva assunto l'elemento romano rispetto a questi ultimi nuovi venuti, nell'importanza politica un privilegio.

(5) Parlando di queste disposizioni contenute negli statuti della Rocca di Pietore noto che, oltre al valore tradizionale che riconosco

contemplata la dichiarazione simbolica, cioè quell'atto che aveva il valore di rendere schiavo uno perchè in esso si era conservata la cerimonia simbolica dell'antico diritto con cui si dichiarava proprio schiavo un determinato individuo. Mi riferisco al delitto di *scapillare* o *scapucciare* un individuo (1), punito perchè quest' atto, riproducendo la cerimonia simbolica di afferrar uno per i capelli con la quale uno diveniva schiavo di un altro (2), attentava

nel testo a queste dichiarazioni verbali o simboliche di schiavitù, esse continuavano a valere perchè resistendo in quelle società degli schiavi e potendo in questa classe sociale andare dei liberi, dovendosi prestar fede alla parola del libero, e non essendovi registri di popolazione con cui controllarla, l'asserzione del libero o verbale o simbolica doveva servire a far negare, perchè dichiarato schiavo, ad un determinato individuo i diritti regolieri cioè la personalità giuridica.

(1) Pertile *Storia* V. § 200 n. 117 e § 202 n. 13

(2) Conf. ad es. *Cod. Cav.* vol. I. Doc CVI a. 894 pag. 135; essendo Teoldegardo stato condannato a pagare una multa ed avendo dichiarato *ut non tanta abere rebus aut substantia, unde se ab ac culpa liberare possit, eo quod pauca rebus se dicebat abere. dum nos iudicibus tale eius audibimus manifestationem et pauca se dicebat abere substantia*, **de presenti per capillis capitis suis** *se ipso teodelgardus conprendere fecimus*, et **in manum** *ipsius adelgise et adelfrid .... se tradidit cum omnibus rebus suis pro suprascripta compositione......*

Qualche cosa di simile ricorda il Pertile *Storia* III § 90 n. 31 (poggiar il capo sull'altare ovvero *porre il prezzo per cui lo si era venduto sul capo*) e ricordando più avanti le cerimonie con cui i liberi si donavano alla Chiesa nella condizione di *conversi* dice appunto che ciò avveniva mediante le forme rituali della schiavitù (loc. cit. § 94 n. 24) riportando un documento del 967 (da Ughelli *Italia Sacra* VI 996) in cui chi si dedica fra le altre cerimonie ricorda di aver *per unum crinem de capillis meis obtuli me Domino.*

La lunghezza della chioma è simbolo della libertà ed indipendenza dell'uomo che si trova presso molti popoli: anzi si può dire che era il distintivo degli uomini liberi. Così in Grecia. Presso gli Ebrei basta rammentare Sansone. Forse a questo si riferisce anche la leggenda per cui Voddam riconosce i longobardi come popolo forte e libero per lo stratagemma di Frea (Paol. Diac. I. VIII).

alla libertà del consociato. Fu conservato questo significato a parole che si riferiscono a quest'atto anche nella lingua italiana (1): ma queste frasi andarono perdendo il loro significato e quindi si spegnevano, a mano a mano che scomparivano le differenze giuridiche fra le varie caste in cui era stratificata la società (2) ovvero a mano a mano che scomparivano le incapacità servili o che, pur continuando esse a sgravare sopra una determinata casta, si illanguidiva il loro giuridico significato.

E perciò sono strettamente congiunti con queste disposizioni statutarie, formando con esse quasi un solo gruppo di statuti, perchè si riferiscono allo stesso con-

---

(1) Conf. la frase *tenere, avere, mettere le mani ne' capelli*, tenere uno in propria perfetta dipendenza, *tirare uno per i capelli* obbligarlo a far qualche cosa. Negli autori più antichi *restare in capelli* = rimaner povero (*ecco come scalzi ed in capelli restano alfine i miseri orfanelli* CORS. TORR. 7. 48) e si confronti questa frase con quanto dicevo prima riguardo al rapporto che vi è tra personalità regoliera e proprietà, per cui il povero resta in capelli cioè è senza diritti cioè schiavo e nelle VITE DEI SS. PADRI 2. 171 noto la frase *non vergognandosi di andare in capelli*: il *vergognarsi* si riferisce quindi a quel concetto dell' *infamia* sociale e giuridica che colpiva chi è schiavo rappresentandone la mancanza dei diritti e di capacità giuridica propria degli schiavi (PERTILE *Storia* § 101 n. 9 e segg.)

La più importante espressione poi è la seguente di AGNOLO PANDOLFINI perchè pone appunto il concetto di *servire* in relazione allo *scappucciarsi*: SERVI *costui, dispetta a un altro, compiaci, gareggia, ingiuria, inclinati*, SCAPUCCIATI . . . . ecc.

Come forma di cortesia è rimasto l' uso, dichiarandosi *servo* (o anticamente *schiavo*) della persona che si saluta e che merita tutto il rispetto nostro, di *levarsi* contemporaneamente il *cappello* (*scappellarsi* o *scappucciarsi*).

(2) Le prime notate alla nota precedente rimasero; ma, in generale, tutte le altre non avendo più alcun substrato nelle condizioni sociali, essendo scomparso, nella eguaglianza giuridica presente, ogni residuo di schiavitù, hanno perduto qualunque significato e sono arcaiche e morte.

cetto di difendere l'onorabilità morale e quindi giuridica del consociato, altri statuti diretti a preservare i liberi dalla *infamia* morale-giuridica, da cui sarebbero colpiti ed in seguito alla quale non avrebbero diritti, perchè entrerebbero a far parte della casta de' *servi.* Quindi si punisce specialmente colui che *vocaverit aliquem cucurbitam, periurium vel latronem seu dixerit tu mentiris in curia solvat XL lib. den. pro banno* (1). Ricordo nel citato lavoro su Rocca come sia punita più gravemente la smentita o l'ingiuria con cui si disconosce la buona fama di un uomo o di una donna quand'essa è pronunciata in presenza del magistrato perchè questa alcuna volta aggrava tal'altra definisce il delitto. Infatti: *si quis falsum testimonium dixerit vel fecerit amittat dexteram manum, coquatur in fronte et nunquam eï credatur* (2). Disposizione comune a molti altri statuti (3) la quale nella sua prima parte (taglio della mano) deriva dai capitolari carolingi (4), nella seconda si connette con altro di essi (5) ed è nello tempo una applicazione della norma liutprandea per la quale il falso testimonio deve comporre tutto il suo guidrigildo, che corrisponde allo statuto citato secondo il quale gli si toglie la credibilità, perchè a questa perdita longobarda di tutta la sua estimazione economica, corrisponde la perdita, per lo statuto ricordato, della sua estimazione civile, e quindi della personalità giuridica (6): perchè la sola parola del cit-

---

(1) Stat. 13 pag. 43 col. I. Le osservazioni che ora faccio riguardo a questo statuto completano e sono congiunte con quelle già fatte a proposito di disposizioni simili ed eguali contenute nelli statuti della Rocca di Pietore, che come dissi sto pubblicando.

(2) Stat 9 pag. 42 col. II.

(3) Pertile, *Storia* V. § 199 n. 65.

(4) Pertile, *Storia* V. § 199, n. 62.

(5) *Cap. ital.* n. 138 Padelletti *Fontes* pag. 305.

(6) Così si conserva quella unione fra le due pene (longobarda e carolingia) che era già avvenuta per opera degli interpreti. Pertile *Storia* V. § 199 n. 63.

tadino deve esser creduta perchè egli solo è un *bonus vir* (1) cioè è fornito di tutti i diritti, appartiene alla *regula*, e quindi può anche essere testimonio. Chi non è in tale condizione, è in quella dello schiavo il quale non può esser teste (2), perchè non può rendersi congiuratore del suo gentile. Chi perde la qualità e la buona fama di cittadino, colui al quale non può quindi più prestarsi fede, perchè una volta si è mostrato spergiuro, non può più esser *bonus vir*, ha perduto quella eccellenza morale a cui corrisponde la pienezza di diritti, quindi, fin dal tempo carolingio, egli si macchia di quella *infamia* morale, che si confonde colla *infamia* giuridica o mancanza di diritti, che colpisce lo schiavo.

Ed è quindi per ciò che le norme statutarie quando colpiscono la dichiarazione di schiavo o la negazione ad uno dei consociati della credibilità rispondono ad un medesimo ordine di idee.

Ed è per ciò che sono tanto più severi quando la *scapillazione* o la smentita avvengano alla presenza del magistrato. Questi infatti rappresenta lo stato, ossia la gente. Qualunque mutamento nell'ordinamento dello stato: una dichiarazione di servitù che toglie un individuo al gruppo sociale (3), come qualunque accettazione di un nuovo cittadino nel seno della *gens* (4) avviene

(1) Conf. a questo proposito il MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* loc. cit. pag. 212, n. 4 e 213, n. 5: il documento presente allora inedito ed a me ignoto completa ora le osservazioni che allora facevo.

(2) Agli schiavi non si crede LEX WISIGOTH. Leg. 2 tit. 4 § 4. Editto di Teodorico n. 48 PADELETTI *Fontes* pag. 9. e DU CANGE *sub voc. servus* cita anche *Cap. C. M.* lib. cap. 144 [146] lib. 7 c 148. 342 [208. 440] ecc.

(3) Conf. pag 18.

(4) PERTILE *Storia* III. § 91 n. 4. E si continua nelle *regulae* cadorine (per limitarmi a questo paese) a richiedere perchè un estraneo sia chiamato a farne parte il consenso di tutti i consociati, conf MIO *Laudo* cit. pag. 2, n. 2.

col consenso della *gens* raccolta in solenne adunanza e quindi, quando essa era troppo numerosa e perciò le era troppo grave il riunirsi tutta in adunanza, avviene alla presenza di colui che la riassumeva, il *re*, supremo padre e, quindi giudice e magistrato della grande *familia* dei cittadini, ovvero dai magistrati che sono i singoli capi gentilizî delle singole *gentes*. Per questo è grave delitto negare la credibilità o dichiarare non degno di diritti o schiavo alla presenza del magistrato, perchè questa stessa circostanza contribuisce a legalizzare la cessazione di diritti nell' ingiuriato. Tanto più se noi teniamo conto del modo di esistere nella comunità medioevale dei cittadini. Essi sono tali in quanto che cittadini ossia degni dei diritti sono reputati da tutti i componenti della comunità (1) e quindi questa dichiarazione, fatta davanti al giudice, di *infamia* dimostra che quell'uomo non ha più la stima di tutti, perchè uno di essi gliela ha formalmente negata e in quel luogo dove l' ingiuriato aveva diritto di esser creduto, appunto perchè tutti lo riconoscevano *bonus vir*. È quindi specialmente necessario tutelare da temerarie accuse, che porterebbero ingiuste diminuzioni della capacità loro giuridica, i componenti della *gens*.

Tutto ciò ci dimostra sempre meglio che vi è nella *regula* una classe di individui che non ne hanno i diritti, ma ai quali si applicano quelle stesse limitazioni che un tempo agli schiavi, quindi sono i discendenti di essi e di quei liberi che hanno perduto la personalità regolana.

Il diritto che si applica loro si comprende che è sempre il germanico, il quale continua a vivere e ad essere applicato come tale, perchè queste limitazioni, applicate ai servi, sono le germaniche e se ne parla fuggevolmente in questi statuti come di istituzioni, che esistono, sono a tutti note e che, essendo legge generale dello

(1) Vedi pag. 25 n. 4.

stato, non devono esser prese in considerazione qui perchè qui si regolano soltanto i rapporti che possono intercedere fra gentili.

A mano a mano però questi antichi dipendenti (dei quali non si fa cenno negli statuti presenti perchè non hanno diritto alcuno, regolando queste consuetudini statutarie soltanto i rapporti che intercedono fra i *gentili* cioè i liberi e veri cittadini del comune) vanno acquistando (conf. pag. 20 n. 1) delle responsabilità e quindi dei diritti. Entrano in questa classe, quando perdono i diritti di regoliere, i cittadini del comune quando commettono atti tali da non poter più esser considerati come cittadini.

Nel posteriore diritto cadorino resta la sola pena del taglione ed in caso la corporale, non più l'*infamia*, per il delitto di falso testimonio (1) e ciò perchè appunto, come vediamo dal laudo di S. Nicolò, la classe dei servi va sempre più sperdendosi finchè si terminerà a non fare più alcuna differenza ed a considerare come facenti parte del comune ed aventi quindi il diritto di esservi proprietarî tutti gli abitanti in esso. Al comune gentilizio allora subentrerà quello territoriale.

Così per quel complesso di cause economiche, sociali, religiose (2) per cui è sorto il comune esso va mo-

---

(1) *Stat. Cad. rif. ven.* III. 51 conf. Pertile *Storia* V. § 199 n. 67.

(2) Voglio con ciò accennare a quanto, come ho promesso, svilupperò in seguito nel mio lavoro su questi laudi e regole nel bellunese, che cioè questo risultato complesso del comune medioevale sia dovuto ad una azione complessa in cui concorrono in egual misura e con eguale efficacia le cause storiche, economiche e religiose senza una prevalenza delle une sulle altre come vorrebbero per la unica economica, ora in Italia lo Scipione *La proprietà nel diritto statutario e l'origine del Comune*. Fano 1896 e per la religiosa il Palmieri, *Degli antichi comuni rurali e in ispecie di quelli dell'appennino bolognese* Bologna 1899. Conf. a questo proposito Besta, *Sull'origine degli antichi comuni rurali* (*rivista ital. di sociologia* a. III, fas. VI).

dificandosi, scompaiono vecchie forme ne sorgono nuove e si muta il contenuto delle norme giuridiche.

*
* *

Questi *statuta et banna* evidentemente non rappresentano tutto il diritto cadorino.

Non erano queste le uniche norme che si dovessero applicare nella comunità anche per le infrazioni delittuose contemplate in questo documento. Perchè vediamo che esse non regolano nulla più che alcuni rapporti tra coloro che hanno nella *regula* tutti i diritti.

Vi sono in essa dei *servi* ma di essi non si parla. Se ne indovina l'esistenza, come abbiamo visto regolata dal diritto germanico.

In questi *statuta* non si parla che di composizioni pecuniarie, nel massimo numero de' casi (1), ma si deduce facilmente che coloro i quali si erano resi rei anche dei delitti contemplati dai singoli statuti, erano poi puniti in altra guisa col bando: e vi erano varie specie di bandi: uno più forte per l'omicida e l'incendiario ed altri più leggieri per coloro che si erano resi responsabili di altri delitti. Questo bando che certamente corrisponde a quello della Rocca di Pietore (2) è una pena corporale, la vera pena, ed è pena del diritto germanico, perchè cacciando fuori della comunità l'individuo reo, lo priva della personalità, ossia della pace sociale. Al bando più forte, quello per l'incendio e l'omicidio, come a

(1) Dirò poi perchè per il falso testimomio si commini da questi statuti anche una pena afflittiva: osservo subito che questa è una eccezione dato il carattere di questi statuti, che ne mostra però la tendenza a trasformarsi in unica legge della comunità.

(2) Conf. quanto dirò nel mio lavoro di prossima pubblicazione sulla Rocca di Pietore.

Rocca, probabilmente corrispondeva anche la morte fisica come portava la morte civile di colui che ne era colpito se fosse stato preso, in quanto che gli si confiscavano i beni (1). Lo deduco e per il carattere che ha la pena del bando in generale, e perchè si stabilisce un premio per chi lo arrestasse (2). Ma di queste pene gli statuti non parlano nel senso di stabilirle, si comprende che questa è materia assolutamente estranea a quella contemplata nel nostro documento.

Si fa cenno qua e là del *potestas* ossia del sommo magistrato che rappresenta lo stato dominante, ma non se ne delimita la autorità e la azione politica.

A questo proposito sono importanti due statuti. In uno di essi, lo stat. 24 pag. 43 col. II. si dice:

Item statuimus quod nullus de districtu cadubrii debeat retinere malefactores et specialiter forbanditos domini comitis de tirolo, et si quis contra hoc fecerit bannum componat XX lib. den. et reddat dampnum quod malefactores et forbanditi fecerunt ad voluntatem potestatis vel vilicorum qui erunt pro tempore.

Il podestà vi compare come un capo che giudica a volta a volta il danno, ed il banno è la rifusione del danno portato al comune per aver prestato aiuto a malfattori stranieri. Danno grave perchè poteva portare rappresaglie ed anche in altro modo turbamento della pace del comune stesso: perchè chi è bandito dal proprio paese, recandosi in un altro, non muterà probabilmente costumi e continuerà a turbare la pace del luogo in cui si è rifugiato, come turbò già quella del luogo in cui è nato. Il danno arrecato non si può determinare a volta a volta e

(1) Lo si priva del suo *podere* stat. 22 riportato a pag. 11, n 1.

(2) Identiche disposizioni si trovano negli statuti della Rocca di Pietore.

quindi si rimette alla *volontà*, ossia al giudizio *potestatis et vilicorum* (1).

Nell'altro stat. 27 pag. 44 col. I. si prescrive: *Item si quis de districtu cadubrii fecerit aliquam culpam seu acusatus fuerit de aliquo malificio non debeat facere concordiam de banno nisi cum* (probabilmente) *parabula* (2) *potestatis, presentibus procuratoribus et duobus officialibus, nisi aliqui(s) alicui occulte dare voluerit occasione dicti banni per se vel supositam personam, et si quis contra hoc fecerit banniatur in penam. C. sol. den. pro banno.*

Dunque queste composizioni debbono esser date all'offeso: e perchè trattando addirittura con lui non si violi quella eguaglianza di trattamento, che è la base di tutti questi statuti, solo col consenso del podestà può alcuno trattare con l'offeso *de banno* da pagarli per la *culpa* o *maleficium* commesso. Questo statuto che ricorda uno di quelli più antichi di Padova (3) dimostra che queste composizioni non erano altro che determinazioni del danno che deve ognuno rifondere all'offeso, salvo poi una ulteriore e diversa pena.

La pena principale è il *bando*, quella con la quale

---

(1) Questi *villici* che compariscono qui e in altri due statuti (stat. 19, col. I, pag. 43 e stat. 81 col. II, pag. 43) vicino al *potestas* quando giudica sono probabilmente gli *officiales* (del podestà) *qui fuerint pro tempore* dello stat. 45, col. II, pag. 45 (noto la stessa frase *qui fuerint pro tempore*), che corrispondono cioè ai *iurati* di altri statuti; detti qui *villici* in confronto del podestà, perchè appartengono alla *villa* cioè sono l'espressione della compartecipazione al giudizio del *potestas* della *vicinia* cadorina, dunque sono i detti *villici* per eccellenza.

(2) Bene a proposito il pubblicatore crede che la parola che non potè leggere sia per l'appunto *parabula* che è quasi tecnica in questi statuti. Conf. MIO *Fabula nel Cadore ed a Belluno* loc. cit. pag. 213.

(3) Vedi MIO *Gli statuti del Comune di Padova dal sec. XII all'anno 1265* cit. pag. 25.

lo stato mandando fuori dalla propria comunancia il malfattore si assicura che egli in tal modo non lo comprometterà più colle sue malefatte. Ma di questa pena non si occupano i convicini. Essi si occupano del danno che produce l'individuo al singolo agendo in quel determinato modo.

Questi *banna* quindi non rappresentano che la rifazione del danno stabilita in via pacifica fra i *concives*, perchè una lite per risarcimento di danno fra due di essi in causa di una determinata violazione del diritto non turbi anche maggiormente la pace sociale (1).

Siamo in pieno diritto germanico. Sia riguardo ai liberi che agli schiavi si applicano le norme germaniche, come abbiamo visto. E sono una applicazione di esso questi *statuta* e *banna* con cui la *regula* statuisce *(statuta)* che si debba emendare il danno che essa o il privato subiscono per il fatto di un determinato consociato. Allo scopo di evitare le liti, che rappresentano sempre, come scrivevano rammentando l'antico modo di pensare dei loro antenati i regolieri di San Nicolò, quasi un secolo dopo di questo tempo, *divisionem et di-*

(1) Riguardo a questa perturbazione della pace sociale prodotta anche da una lite civile vedi pag. 9, n. 2 riguardo al *discordium* di San Nicolò. Ed in questi statuti è continua la preoccupazione per mantenere la pace o promuovere la pacificazione fra i cadorini litiganti: *amici debeant poni super litem decimariae* prescrive lo stat. 19 col. I. pag. 43: gli arbitri debbono decidere sollecitamente (allo scopo evidente di togliere motivi di rancore fra le parti) stat. 21 col. II. pag. 43: *Item si quis ceperit inter aliquos diffinire infra mensem unum teneatur diffinire, nisi verbo potestatis vel villicorum remaneret vel nive seu iusto impedimento* ecc. Vi sono poi, in generale, dei *concordatores* che evidentemente sono chiamati a giudicare, cioè secondo il solito concetto pacificatore che anima tutti i giudizii medioevali, a dirimere con giudizio arbitramentale le controversie: stat. 38 col. I. pag. 45. *Item statuimus quod* **concordatores** *cadubrii ab ambobus partibus* ecc.

scordium, Rotari avea prima stabilito che il danno prodotto da certi fatti i quali per la natura degli oggetti danneggiati erano tali da non potersi stabilire una norma di rifazione, ossia di composizione, comune per tutto il regno (1) fosse emendato secondo la *consuetudo loci* ovvero, fedele sempre al principio che lo stabilimento della composizione per i reati era stato fatto per togliere il motivo di dissapori fra i consociati, secondo un giudizio pacificatore: *ut arbitratum fuerit* (2) Ed anche negli statuti presenti noi abbiamo queste due forme di giudizî: ciò che è *statutum* è il *bannum* e, quando (stat. 24) non si può a priori determinare la misura secondo cui si deve emendare il danno, il giudizio del *potestas et villicorum* sul danno si comprende facilmente che è un giudizio arbitrale.

Forse a qualcuno potrà sembrare che non corrisponda a questo concetto la parola *bannum*, ma si comprende invece che essa lo esprime completamente, quando si pensi che essa non ha assunto il significato tecnico che noi siamo avezzi a riconoscerle nei posteriori documenti statutarî, e che acquistò per una evoluzione, in seguito alla quale questo si sostituì al significato di rifazione del danno che avevano queste composizioni dei primi statuti, per il fatto che i comuni andavano avocando a sè, dileguandosi sempre più il concetto dello stato antico, la qualità e l'essenza dello stato. Perchè cioè colla lunga pratica di rispondere solamente di fronte ai proprî consociati della violazione della pace, questi nuovi enti si specializzarono ed accolsero nei loro *statuta* anche le norme afflittive, perchè ormai non era la pace di tutto

(1) Oggi ancora la legge sente il bisogno di rimettersi, per la loro indole speciale, agli usi di ogni paese per determinare certi diritti che variano, per le differenti condizioni, da paese a paese.

(2) Rot. 344, 346 vedi più avanti per l'incendio.

lo stato ma, per il sorgere del comune e per lo staccarsi dalle comunancie vicine, erano i soli consociati danneggiati dalla delittuosa violazione della pace sociale.

Nei nostri statuti si dava il nome di *statutum* a ciò che stabilivano i consociati cioè alla norma di composizione del danno, perchè essa, in applicazione del precetto rotariano, partiva dalla determinazione presa dai consociati. Ormai la comunità cadorina si avviava ad essere uno stato, quindi accanto alla forma *statutum,* che indica il patto precedentemente stabilito fra i consociati (1) si aggiungeva quella di *bannum* che, pur non togliendo il carattere originario di precedente arbitrato che avevano queste composizioni, faceva presentire il nuovo aspetto politico che stava per assumere la comunità, la quale per stringere sempre meglio i vincoli fra i consociati col togliere materia a' litigii, concordava che così sempre si dovesse compensare il danno.

Di questo carattere di compensazione del danno, intimamente legata colle disposizioni del diritto germanico, che in Italia è il longobardo, negli statuti abbiamo la prova riguardo all' incendio riguardo a cui metto a confronto gli editti cogli statuti.

La posteriore evoluzione volle che collo statuto si cominasse per l' incendio la punizione col massimo bando, ma gli statuti nostri, applicando il diritto di Rotari, si limitarono a punirlo con una composizione tale da indennizzare l' incendiato del danno sofferto. Ed infatti l'*edictus* stabiliva che in caso di incendio di una casa,

---

(1) Rotari aveva stabilito che il danno fosse emendato secondo la *consuetudo loci* (e i primi statuti si dicono *consuetudines* conf. quelle di Milano del 1216 edite da Berlan *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI.* Mediolani 1869) ovvero dall'arbitrato. Ossia si poteva stabilire come fisso arbitrato ciò che era divenuto consuetudine di pagare come compensazione di un determinato danno.

avuto riguardo al fatto che, a seconda dei paesi, può essere maggiore o minore il danno sofferto, la composizione fosse stabilita dal giudizio arbitrale dei vicini (1). E che questa composizione sia stata fissata appunto in base a questa disposizione di Rotari lo dimostra il fatto che il secondo caso d'incendio, quello di colui che porta fuori di casa il fuoco non coperto, esso pure affidato dall' *Edictus* alla determinazione delle singole comunità, fu devoluto alle *regulae* sottoposte che lo stabilivano ne' loro laudi (2).

I laudi di esse sono pur essi la applicazione dei noti editti rotariani che stabiliscono il modo con cui si risarcisce il danno prodotto dagli animali. Questa era certamente la materia che doveva massimamente specializzarsi, perchè i danni prodotti dagli animali ai fondi variano moltissimo non solo da regione a regione, ma da luogo a luogo. Quindi la fissazione del risarcimento di tali danni si venne affidando alle singole ville cadorine. La comunità però non poteva permettere che esse sconfinassero, regolando la misura di compensazione del danno per maggior numero di casi, perchè in tal modo avrebbero violato il diritto dell'intera comunità e stabilendo delle disparate

(1) Rot. 149 e al 146 dice: *de incendio. Si quis casam alienam asto animo, quod est voluntarie, incenderit, in treblum restituat ea, quod est sibi tertia, sub extimatione pretii cum omnem intrinsecus, quidquid intus crematus fuerit,* **que vicini bone fidei homines ad pretiaverint,** *restauret*, ecc. Per ciò che riguarda la pena forse per un'influenza del diritto romano e goto-romano si applicò il bando, per ciò che riguarda la rifazione del danno (conf. coll'ed. di Teodorico XCII *aedificium renovet, et aestimationem inter consumptarum rerum pro poena talis facti cogatur exsolvere* e conf. il seg. XCVIII) si ammise il giudizio dei vicini (conf. anche *formula* a Rot. 146: *tunc veniant vicini et estiment*) e quindi la *consuetudo loci* e per ciò ne venne che in Cadore si fece la statuizione ricordata, la quale quindi non rappresenta che il giudizio arbitramentale dei *vicini* per il danno subito.

(2) Conf. mio *Laudo* cit. LII, pag. 42 e *Rot.* 147.

e varie composizioni sarebbero venute creando delle disuguaglianze di trattamento tra i varî gruppi cadorini che avrebbero spezzato l'unità della *famiglia* o *vicinia* cadorina. Perciò uno degli ultimi patti di questo documento stabilisce:

Item statuimus quod nulla regula vel fabula cadubrii teneat causas vel iudicet causas neque de debitis neque de maleficiis nisi fecerit de hoc de quod pertinet ad regulas ecc. (1) Parlando di questo statuto ho già osservato che esso rappresenta una azione del nuovo stato che va affermandosi di fronte alle *regulae* che vorrebbero conservare una indipendenza ed un isolamento a mano a mano che la comunità cadorina andava perdendo il carattere primitivo di *vicinia* ed assumendo sempre più un carattere di stato, per cui sorgevano in essa queste consociazioni minori da cui essa era composta con quella stessa forma, che essa aveva originariamente di fronte allo stato a cui s'era sostituita, per cui queste *regulae*, erano un frazionamento, probabilmente, dell'antico gruppo gentilizio cadorino a cui era devoluta la determinazione della *consuetudo loci*, secondo cui doveva emendarsi il danno prodotto da un consociato un altro.

L'origine storica di questi statuti cadorini è quella di fissare la *consuetudo loci.* E quindi quando manca il modo di determinare quale entità economica potrà avere il danno prodotto si determina dai componenti della *vicinia* con qual giudizio arbitrale esso sarà fissato. Quando esso è già stato fissato si stabilisce che non possa esser fissato dalle parti in misura diversa se non lo permette la *regula: sine parabula potestatis et villicorum.* Se si ammetteva la libertà di alterare ciò che la regola aveva fissato come composizione del danno, si veniva a permettere che un danno fosse valutato più di un altro

(1) Conf. lo stat. 39 riportato a pag. 19, n. 1.

nella *regula*. Essa ha bisogno che ciò non avvenga perchè, data la sua costituzione, ha bisogno che tutti sieno calcolati egualmente: che cioè la egual somma rappresenti la personalità o quindi il danno di qualsiasi cittadino.

Ognuno infatti rappresenta la stessa potenzialità giuridica e quindi economica, eguale deve essere quindi la compensazione economica con la quale si risarciscono i danni cioè le diminuzioni giuridiche portate ad una persona distruggendone o danneggiandone la proprietà o in genere la potenzialità economica.

Ed è in base a ciò, che avviene che coloro i quali commettono un falso sono puniti direttamente dalla *regula*. Essi non distruggono ma tentano di distruggere, togliendogli la proprietà, una determinata personalità giuridica. Quindi di ciò deve occuparsi il comune. Infatti la distruzione effettiva per omicidio o per incendio è contemplata dalla legge generale dello stato perchè essa porta la soppressione di un individuo quindi ciò *interest reipublicae* il danno pubblico riguarda lo stato generale non la *vicinia*. Il tentativo di distruzione con furto, non portando questo danno pubblico effettivo, ma solamente una lite fra comunisti, che deve essere pacificata nella *vicinia*; e pena e composizione va quindi fissata dal comune in quanto che esso è il danneggiato nella sua pace, col sollevarsi di una nuova lite fra consociati per dimostrare falso quell'atto. Doppia lite e quindi doppia violazione della pace perchè con una nuova violazione di essa si tenta di perpetuare la precedente, la lite già in corso.

Ma ciò dimostra anche una tendenza nella associazione a trasformare questi *statuta* in leggi punitive.

In molti casi evidentemente i *banna*, le composizioni sono dovute alla *vicinia* (1) perchè l'azione viola

(1) In due casi anche si contempla il danno privato rimettendo al giudizio arbitrale la determinazione del danno.

il diritto di tutti quindi il danno è sentito dai consociati in comune più che da uno in particolare.

È sempre la composizione di un danno, che si stabilisce giusta le norme rotariane, fissando la *consuetudo loci* dalla *vicinia* allo scopo evidente di evitare contestazioni e di evitare delle rifazioni differenti per lo stesso delitto, che turberebbero la armonia economica della comunità (1), ma si va facendo strada, dovuto a quel movimento di progresso che accenno in nota, la sostituzione del comune allo stato per cui il danno assurge al concetto penale e richiede non più una composizione pacificatrice ma una pena punitrice. Negli *statuta* entrano le pene afflittive un tempo applicate in nome dello

(1) Il danno prodotto da una determinata violazione del diritto è la negazione della potenzialità giuridica, economica, e dell'attività dei singoli consociati. L'eguaglianza di fatto, corrisponde a quella di diritto per i componenti della *gens* o stato *(boni cives*, o *viri)*, e trova la sua base nel sistema comunistico primitivo per cui erano grigiamente uniformi le attività dei singoli consociati gentilizi. Quindi la norma rotariana, che perdurando una costituzione sociale gentilizia, si perpetua nei nostri comuni rurali. Nei cittadini il progresso economico e sociale fa trionfare l'individualismo per cui si vede che maggiore o minore può essere la attività dell'individuo e ciò ripercuotendosi in tutte le manifestazioni della vita de' consociati porta la conseguenza che il danno prodotto dallo stesso fatto è differente a seconda delle circostanze. Quindi, perdurando sempre la forma gentilizia dello stato, si applica il concetto germanico alle nuove forme sociali preferendo il principio di un giudizio *arbitramentale* pacificatore ad una *consuetudo loci*. Ed il progresso che pervade tutta la società fa sì che anche nei comuni rurali pur essendo rimasti più vicini alla costituzione primordiale, in qualche caso avvenga ciò. In seguito il Comune svestendosi (per il continuo progresso, che aveva portato, in principio alla, determinazione del danno col giudizio arbitrale) del carattere di *vicinia* ed assumendo sempre più spiccatamente il carattere di stato, cambia il giudizio arbitrale in un giudizio vero e la composizione del danno nella multa, dandole il significato più evoluto di pena.

stato: i *banna*, *statuta* come composizioni consuetudinarie di danno, tendono ad assurgere al concetto di multe ossia di pene.

Però questi *statuta et banna* sono sempre la composizione arbitrale del danno, basata sulla tradizione rotariana, che l'affidava ai vicini, per cui si potrebbe dedurre che in Cadore vi fosse una sola vicinia o decania longobarda, la quale, aumentando in numero di abitanti si divise poi in tante *regulae*, ma di cui questi primi statuti lasciano scorgere l'originaria consistenza. Non è a meravigliarsi che venissero pochi longobardi in Cadore: lo dice già Paolo Diacono, come ebbi a notare in altri lavori, che pochi vennero a difendere le chiuse, facilmente difendibili, delle Alpi. E per ogni chiusa possiamo trovar la traccia della vicinia che la difendeva: così, se si tien conto dell'opinione del Waitz e Dahn, la si vedrebbe nelle quarantacinque famiglie, che formano il comune ossia hanno la pienezza dei diritti e la proprietà nel comune di Rocca di Pietore: e in Cadore nell'indole di questi statuti. Questo documento lasciando intravvedere nel Cadore una sola decania longobarda, mentre è in perfetto accordo colle parole di Paolo Diacono, completa sempre più quanto ricavavo dallo studio dei documenti bellunesi sulla condizione ed estensione della sculdascia *de Belluno* all'epoca longobàrda, franca, vescovile.

Mentre poi questi *statuta et banna*, se vengono lentamente ad avere il significato di ordini legislativi (e vi si vedono di questa futura trasformazione degli accenni) conservano sempre nel nostro documento il primitivo carattere, per cui, come accennai, si spiega che voleva indicare il vecchio ed anonimo custode o possessore intitolandoli *Statuta de Cadubrio per illos de Camino*.

Reggio Calabria, Dicembre 1900.

GIANLUIGI ANDRICH.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

A. Venturi. — *Storia dell' arte italiana*, vol. I. — *Dai primordi dell' arte cristiana al tempo di Giustiniano.* — Milano, U. Hoepli, 1901.

Il notevole sviluppo che ora vanno prendendo anche da noi gli studi della storia dell'arte, fino ad oggi tanto trascurati e riservati solo a pochi specialisti, il desiderio che questi studi vengano approfonditi e diffusi in un paese che, se non propriamente la culla delle arti, fu certo il luogo ove esse dettero i frutti più meravigliosi e abbondanti, determinarono il prof. Adolfo Venturi a offrire una guida sicura e geniale di tutta l' arte italiana dalle prime età cristiane fino ai tempi nostri. Disegno vastissimo che richiedeva la dottrina e l' operosità non comune del Venturi e il coraggio altrettanto raro di un editore che rispondesse degnamente coll' eleganza dei tipi e colla ricchezza delle illustrazioni all' opera dell' Autore. Di questo grandioso lavoro, che sarà compiuto in sei grossi volumi, e nel quale autore ed editore, gareggiando insieme, si pareggiarono veramente nella difficile impresa, è uscito di già il primo volume, che partendo dai primordi nell' arte cristiana arriva al tempo di Giustiniano.

Gli argomenti trattati in questo volume sono: la pittura e la scultura primitiva dei cristiani e gli elementi fondamentali delle arti rinnovate dal cristianesimo; le successive trasformazioni che l' arte pittorica e scultoria subì nei bassi tempi fino a Giustiniano, studiate in tutte le loro varie manifestazioni, dalle pitture decorative ai vetri dorati, dalle statue, dalle colonne, dai sarcofagi, agli intagli nelle gemme; finalmente l' architettura cristiana dai primi templi costrutti all' aperto nelle due forme centrale e basilicale, alle trasformazioni delle antiche

aule in chiese. E il Venturi non si limita a rassegnare il nome degli artisti e delle loro opere, ma ne indaga gli elementi costitutivi, il valore storico e artistico e i rapporti che esse hanno con quelle antecedenti o susseguenti di altri paesi. Egli inoltre raccosta il cristianesimo al paganesimo, mostrando come il primo, per tutto ciò che deve al secondo, sia riuscito a mantener salde e a tramandare nei secoli quelle tradizioni classiche che salvarono l'arte dalla barbarie.

Questo in breve assai il soggetto e lo scopo del ricchissimo volume, che s'adorna di ben 462 incisioni in fototipografia, il primo dei sei volumi che a breve intervallo di tempo verranno pubblicati a compimento dell'opera.

Nel nostro periodico, che dell'arte deve occuparsi come di uno studio sussidiario alla storia, sarà opportuno ricordare le opere artistiche del Veneto prese in esame e riprodotte nel libro di cui si parla: Di Venezia: le celebri colonne anteriori del ciborio di S. Marco, le quali segnano la fine dell'età classica e l'inizio dell'età barbarica (pagina 445), e che per la loro grande importanza sono riprodotte e studiate in tutti i particolari artistici, biblici e storici; i rilievi della facciata di S Marco, la coppa di vetro del tesoro, il frammento di arco trionfale bizantino della Porta della Carta, e un altro frammento di cassettina civile bizantina del Museo Correr.

Di Torcello: i bassorilievi del Duomo e del Battisterio; di Verona: il frammento del dittico del console Anastasio che si conserva nella Biblioteca capitolare, la rosa della facciata della cattedrale, il clipeo del Museo; di Padova: il sarcofago dei Bebi e i plutei del chiostro del Santo. Finalmente non vogliamo tacere, sebbene si esca dal Veneto, ma restando sempre in paesi che ebbero continui rapporti con Venezia, la illustrazione del sarcofago del Museo, dell'interno del Duomo e di quel palazzo di Diocleziano in Spalato, col quale si chiuse « la tomba dell'arte antica e da cui doveva assorgere l'arte nuova ».

A. Medin.

Brown Horatio F. — *Calendar of State papers and manuscripts relating to english affairs, existing in the Archives and collections of Venice and in other libraries of Northern Italy.* — Vol. X, 1603-1607. — London, Eyre a. Spottiswoode, 1900, pag. lxxi, 621 in 8.

Proseguendo il suo lavoro (v. *Nuovo Archivio veneto*, tomo XVI, p. 362) il ch. A. ci dà, col metodo solito dei *Calendars*, i sunti o gli estratti di ben 739 documenti relativi alla storia d' Inghilterra, dal 24 marzo 1603 a tutto maggio 1607, l'ultimo dei quali è la *relazione* di

Nicolò Molin, stato colà ambasciatore dal novembre 1603 al gennaio del 1606.

I documenti riferiti in questo volume appartengono alle diverse serie costituenti gli archivi del Collegio, del Senato, del Consiglio dei Dieci, esistenti nel nostro Archivio di Stato; e il ch. A. estese le sue ricerche anche all' Archivio di Stato di Modena e all' Ambrosiana di Milano.

Questo volume è molto più ricco del precedente in notizie risguardanti l' Inghilterra, poichè, salito al trono re Giacomo I, le relazioni di quel paese con Venezia furono ristabilite completamente e i due stati tennero ambasciatori residenti l' uno presso dell' altro. Gli oggetti più importanti che occuparono l' attività di quei diplomatici furono: il commercio fra i due paesi e l' Oriente e la *Company of English merchant trading in the Levant;* le gesta dei corsari inglesi specialmente nelle acque di Corfù, Zante, Modone e Candia; e la grande questione fra la Repubblica e la Corte di Roma. La prefazione illustra i documenti più importanti. Chiudono il testo del volume quattro appendici, la terza delle quali è una lettera, trovata nell' Ambrosiana di Milano e scritta da un cattolico, in data di Londra, 15 agosto 1588, tosto dopo la disfatta dell' *Armada* spagnuola, e diretta a don Bernardino de Mendoza ambasciatore di Spagna a Parigi. Vi è dipinta la disperazione del partito cattolico inglese, e vi si biasima il Mendoza come causa dell' insuccesso. Questo documento fu rinvenuto troppo tardi per esser posto dall' editore a suo luogo nella serie cronologica generale. Il volume è corredato dei consueti preziosi indici.

R. Predelli.

Traiano Mozzoni. — *Di un avvenimento giudiziario memorabile. — Note storiche.* — Venezia, Ferrari, 1900, pag. 42, in 4.°.

In questo breve lavoro, edito in decorosa veste, il ch. cav. Mozzoni studia uno dei più interessanti episodi della ristaurazione del dominio austriaco nelle nostre provincie dopo la memoranda epoca del 1848-49, qual è quello dell' istituzione della Commissione inquirente in Este e del Tribunale statario militare per reprimere il malandrinaggio diffusosi paurosamente nelle provincie stesse e nelle lombarde; nonchè del funzionamento dell' una e dell' altro.

È un argomento di alto interesse, che potrebbe desiderarsi trattato con maggiore ampiezza ed esaurientemente se non vi si opponessero ancora riguardi, forse eccessivi ma rispettabili, pei problemi di morale sociale che involge e pei fatti terribili che potranno essere nar-

rati in gran numero e tali da destare la più viva emozione anche nei semplici curiosi.

In ogni modo il Dott. M. fece bene a richiamare l'attenzione del pubblico colto su questo doloroso punto della storia regionale, sì recente e che pur sembra tanto lontano.

Egli comincia coll'indagare le cause di quell'ampio dilagare della delinquenza dopo i fatti gloriosi ma infelici dell'epoca mentovata, e con acuta perspicacia dimostra com'esso sia stato un derivato naturale dei moti politici violenti che, offuscando la chiara visione del diritto agli occhi tanto dei reggitori quanto del popolo, fa volgere tutta l'energia dei primi più alla tutela del proprio dominio che a quello della vita e delle proprietà dei governanti, e permette alla feccia del secondo di esplicare i propri istinti malvagi con probabilità di sfuggire alla pena.

Chiarite le cause, passa a descrivere lo stato della sicurezza pubblica, annientata quasi nella nostra regione, e specialmente nelle campagne, dopo ristaurato l'impero dell'Austria, che fu poi costretta a pensare finalmente al rimedio, e rimedio violento. Il quale fu appunto l'istituzione della Commissione e del Tribunale con poteri illimitati quali conferisce il diritto di guerra, per cui pena normale dei delinquenti anche solo indiziari è la morte. L'A. espone poi come fossero costituiti, e come funzionassero, recando i documenti e giovandosi della narrazione di un testimonio oculare non solo, ma attore del dramma, il frate Bonaventura da Masèr che confortò molti dei condannati negli ultimi loro momenti, il quale ne tenne memoria in un opuscolo stampato a Venezia nel 1852; e conduce il lettore attraverso svariati episodi fino a che la Commissione militare ebbe ristretti i poteri, in seguito alla cessazione dello stato d'assedio (agosto 1853), colla istituzione d'una Commissione civile. E di questa pure, che sostituì del tutto la prima nell'aprile 1854, descrive le attribuzioni e narra brevemente la storia fino al suo scioglimento nel febbraio 1856.

R. Predelli.

Valensise Domenico Maria. — *Il Vescovo di Nicastro poi papa Innocenzo IX e la lega contro il Turco.* — Nicastro, Stab. Tip. V. Nicotera, 1898, di pag. 187, in 8.°.

Tardi, per verità, ci è venuto tra mano questo libro, ma appunto, essendo poco diffuso, non sarà inutile darne notizia nel ***Nuóvo Archivio veneto***, perchè esso riguarda l'attività spesa dal Facchinetti (poscia Innocenzo IX) durante la sua nunziatura a Venezia (1566-1573),

e particolarmente per l'effettuazione di quella lega che fruttò la quanto splendida altrettanto sterile giornata di Lepanto.

L' illustr.mo Autore, che oggi copre la sede vescovile già tenuta da Innocenzo IX, dà nelle prime trenta pagine del libro una notizia sommaria sulla vita del suo personaggio; quindi, premessi alcuni accenni ai rapporti dell' impero ottomano coll' Europa cristiana prima della lega, entra a dar conto dell' opera di Antonio Facchinetti. E lo fa riproducendo per intiero od in parte, cronologicamente, documenti spettanti al carteggio del Nunzio con Roma, frapponendo quasi ad ognuno di essi alcune osservazioni sul loro contenuto od alcune note storiche a loro spiegazione o complemento. Questo metodo, in massima, non è quello oggi preferito; comunque, ci offre il vantaggio della edizione di una buona serie di documenti fino ad ora inediti, tratti dagli archivi vaticani, e che possono essere un buon contributo allo studio degli avvenimenti a cui si riferiscono; i quali documenti, meno due piccoli dell' anno 1568, vanno dalla fine del febbraio 1570 alla pubblicazione della lega in Venezia, che seguì il 2 luglio 1571 (pp. 162, 163). aggiuntine altri sei, tre che riguardano la vittoria di Lepanto e tre sulla pace di Venezia col Turco.

Ma, o sia a cagione del metodo di commentare quasi ogni documento senza sottoporlo ad accurato esame critico, o sia per la grande fiducia dell' Aut. nell' avvedutezza diplomatica del personaggio di cui parla, avviene troppo spesso che egli ritragga dagli scritti del Nunzio certe impressioni, notizie e giudizii, che vanno accolti con riserva, specialmente in momenti di azione diplomatica estesa e straordinaria, e data anche la condizione del loro autore, rappresentante di sovrano estero presso una repubblica quale la nostra, i cui deliberati non trapelavano ad altri con certa facilità.

Sono troppi ormai i documenti che provano come l' onta di non aver approfittato di Lepanto spetta sommamente, particolarmente alla Spagna; e, se non avessimo gli scritti di numerosissimi autori, a noi basterebbero quelli del Romanin, del Guglielmotti, del Balan. Si capisce che al nunzio Facchinetti, infervorato della sua missione e fedele interprete della mente di Pio V, tardasse la conclusione della lega, e si capisce che egli potesse interpretare nei Veneziani, come effetto di interessi commerciali e famigliari, o di bizze politiche, quelli che invece per essi, esperti della politica spagnuola al loro riguardo, ed informati tutti i momenti dei passi della stessa, certamente assai più del Nunzio, non erano il più delle volte che abili e prudenti atti diplomatici. Ma non ci piace che in una egual sentenza convenga oggi, e talora assai vivamente Mons. Valensise (pp. 81, 93, 113, 122, 128).

Possiamo dargli qualche saggio che, nel caso nostro, ai giudizi di un solo diplomatico, sia pure autorevole, non conviene abbandonarsi.

Il Facchinetti, cui pareva tutti i momenti di veder Venezia in trattative di pace col Turco, ebbe più volte ad esprimersi (pp. 138, 142, 161) che la venuta a Venezia del dragomano Mateca e l'invio a Costantinopoli di Giacomo Ragazzoni avessero questo scopo secreto, mentre a Roma si trattava della lega; ma fu errore.

La Commissione della Repubblica al Ragazzoni si legge al nostro Archivio di Stato, alla data 8 marzo 1571, nelle *Deliberazioni del Senato* (serie *Costantinopoli*, reg. IV, c. 27), e porta come incarico solamente « il negocio della permutatione delli mercanti nostri et robbe » loro con li Turchi et hebrei che sono in questa città prigioni et » robbe loro » conforme all'istanza fatta al bailo veneto da Mehemet Bassà a nome dell'imperatore ottomano, ed all'invio a Venezia, fatto dal bailo, del dragomano Mateca Salvego.

Del pari, se pure a Roma si è creduto che l'ambasciatore Giovanni Soranzo nelle cose della lega si mostrasse più propenso *all'esclusione che alla conclusione*, sino ad incaricare il Facchinetti di trattative presso la Signoria per la sua rimozione dall'ambasciata, non basta ciò per dire che esso fu mandato a Roma per osteggiare la lega stessa (p. 155). Nell'agosto del '70 il rappresentante della Repubblica presso il Pontefice era Michele Suriano, e vi fu in quei giorni tra lui e la Signoria un momento di tensione, specie per il famoso articolo delle censure da infliggersi a chi si fosse ritirato dall'impresa, articolo che parve l'ambasciatore avesse accolto contro le commissioni.

Allora fu tosto eletto e mandato a Roma Giovanni Soranzo; ma fu anche tosto appianata la vertenza col Suriano, il quale potè discolparsi, e la Commissione 9 settembre 1570 (*Delib. Senato*, serie *Roma*, reg. 3, c. 1, t.) al Soranzo dice di averlo eletto perchè « habbi ad intervenir, » insieme con il tuo precessor, alla trattatione et conclusione della..... » lega, et a succederli poi ... essendo il precessor tuo omai al fine » della sua legatione » ; ma questo documento di Stato non porta la minima allusione all'incarico di una opposizione di massima come la supposta, a cui non potrà dirsi sufficiente argomento neppure la circostanza che avea determinato in fretta la nuova elezione.

Infine neppure crediamo che si possa inferire, come l'Aut. ha fatto, dalla lettera 2 maggio 1573 del Facchinetti, per imprecare al Consiglio dei Dieci, autore principale della pace di Venezia col Turco. Non parve così contrario ad essa neppure il Senato, che il 6 aprile 1573 (serie *Costantinopoli*, reg. cit., c. 31) approvò con 156 voti favorevoli, contro 4 negativi e 6 dubbî, la risposta alla lettera del Turco contenente la notizia della conclusione. Accordiamo che ai reggitori non abbia allora annuito il popolo, e loderemo in questo l'entusiasmo e la costanza, ma saremo ben lungi dal vedere in quelli l'*ignominia e la responsabilità di vergognosa pace*. Proprio il 2 luglio 1573 (Gu-

GLIELMOTTI, *Marcantonio Colonna* etc.) Giovanni di Zuniga, ambasciatore di re Filippo a Roma, eccitava D. Giovanni d'Austria che inducesse la repubblica a romperla nuovamente, promettendosi che, una volta ricondotti a guerra i Veneziani, oltre all'aiuto che da loro ricaverebbe la Spagna, renderebbesi impossibile la pace, ed essi forzatamente piegherebbersi a servitù del Re, e Don Giovanni condurrebbe ogni cosa a suo arbitrio, senza curarsi dei patti della lega. — Questi erano gli emissarî di quella potenza, al cui materiale soccorso dovea Venezia affidarsi nei cimenti colla mezzaluna; ma qui sì che c'è veramente ignominia e vergogna. Benissimo dunque scrisse il Balan (*Storia d'Italia*): « I più savî a poco a poco si accorsero che la Repub» blica non aveva potuto fare diversamente senza rovinarsi, ed aveva » operato bene; il Pontefice stesso (Gregorio XIII), quando consentì » ad ascoltarne le ragioni, placossi e tornò a trattare colla Repubblica, » come avea fatto prima della pace; gli stranieri intesero giustamente » le cause di quei fatti e lodarono la Repubblica di somma prudenza ».

Ci siamo permessi queste osservazioni, ma ci affrettiamo a dirlo, esse non infirmano il merito che spetta a questa accolta di documenti, per la quale ci sentiamo di applaudire all'illust.mo Autore.

Aggiungiamo inoltre, che se tali documenti hanno valore generale per la storia della lega contro il Turco, hanno indubbiamente peculiare importanza per la biografia di papa Facchinetti. Ed anche sotto questo aspetto fu prezzo d'opera aver dato mano alla presente pubblicazione.

GIUS. DALLA SANTA.

Il Trattato di Terra Santa e dell' Oriente, di frate FRANCESCO SURIANO, missionario e viaggiatore del secolo XV, edito per la prima volta nella sua integrità da due Codici della Comunale di Perugia e sul testo Bindoni, dal P. GEROLAMO GOLUBOVICH Ord. Min. Missionario Ap. e figlio della Custodia di T. S. — Milano, Artigianelli, 1900; 1 vol. di pag. LXII-286, con indici, in 8.°.

Un'altra benemerenza verso gli studî storici e geografici acquistò il Padre Golubovich (v. *Nuovo Archivio Veneto*, n. 34), ripublicando criticamente sopra un autografo della Comunale di Perugia il testo del *Trattato* del Suriano (1514), munito degli opportuni raffronti tratti dalla prima compilazione (1485) e da un ultimo testo, uscito per le stampe in Venezia nel 1524, e conservato nella Comunale di Lucca in unico esemplare. L'opera riuscì di interesse in vero singolare, ed è notevole che sia stata condotta a termine dal nostro valentissimo fran-

cescano in un tempo relativamente breve. Essa si presenta come un sicuro punto di partenza ad ulteriori ricerche e confronti, che non dubitiamo saranno da altri condotti, a maggior chiarimento di un subbietto che illumina di bella luce gli studî medievali che sono oggidì in tanto fiore.

Ancora, al Padre Golubovich deve esser tenuto gran conto di aver, non diciamo rifatta, ma costruita la biografia del Suriano, traendone gli elementi non solo dal *Trattato di Terra Santa* nelle varie lezioni, ma da parecchie altre fonti ch' egli potè consultare e confrontare fra loro. Ne ristabilisce al 1450 l'anno di nascita, in Venezia, e lo ricollega perciò, non con la famiglia cittadina di questo nome venuta quì a domiciliarsi nel 1458 da Rimini, ma coi Suriani profughi da Tolemaide e ascritti fin dal 1299 alla nobiltà. Rotto alla vita del mare in non meno di sedici viaggi d' Oriente, a bordo delle navi mercantili appartenenti al padre e agli zii, il nostro Francesco Suriano fino da dodici anni dell' età sua conobbe i campi delle future sue prove, in cui doveva segnalarsi fin da quando, nel 1480, cinque anni dopo la sua vestizione in S. Francesco della Vigna in Venezia, essendosi stabilito nella Provincia Serafica dell' Umbria, moveva di nuovo per l' Oriente con 11 confratelli missionarî e assumeva l' ufficio di Guardiano nel convento di Beirut. Nel 1483 divenne forse segretario del Superiore di Terra Santa in Gerusalemme, dove, a sua volta, fu fatto Superiore nel 1493 e nel 1512. Le vicende dei viaggi compiuti dal Suriano, come frate, dominatore di famose burrasche, i pericoli da lui corsi e la prigionia presso gl' infedeli, le relazioni dell' Abissinia, avute di prima mano dalla bocca del famiglio dei primi missionarî, ivi recatisi da Terra Santa nel 1480-81, particolari minuti di costumi, di riti, osservazioni d' indole pratica, interessanti la geografia e la storia naturale e un certo profumo di ingenuità e di tolleranza sparso per entro al *Trattato,* mentre danno una bella idea della coltura del Suriano, circondano anche la sua persona di una grande attraenza. Dopo il secondo guardianato di Terra Santa, il Padre Suriano divenne due volte Legato Pontificio presso i Maroniti del Monte Libano, nel 1515. L'ultimo ricordo di lui, già vecchio, è del 1528 e 1529, che trovasi Guardiano di S. Maria degli Angeli presso Assisi.

Non posso deporre la penna senza rinnovare le più sentite espressioni della mia lode al P. Golubovich per l' acutezza dimostrata in questa nuova pubblicazione e per la promessa di voler darci nuovi frutti delle sue diligenti ricerche.

G. Occioni-Bonaffons.

INDICE

GIOVANNI BIANCHI *Gerente responsabile*.


Widener Library
3 2044 093 612 661